

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Inchiesta a carico del sindaco di Valmontone	335	BIANCO: Esecuzione di lavori di pubblica utilità in provincia di Matera	345
ALMIRANTE, FILOSA: Ripristino dell'Ufficio del registro nel comune di Gasperina (Catanzaro)	335	BIANCO: Costruzione di case popolari nel comune di Miglionico (Matera)	345
AMICONE: Nomina del presidente dell'Istituto commerciale di Vasto (Chieti)	336	BIANCO: Integrazione allo stanziamento fissato per la costruzione di case popolari nei comuni di Montalbano, Pomarico e Matera	346
AUDISIO: Lavori di bonifica dello stagno posto a tergo della caserma « Monte Grappa » di Bassano del Grappa ed erezione di un cippo commemorativo della lotta partigiana	336	BIMA e CAGNASSO: Concessione di prestiti alle aziende piemontesi sinistrate dalle recenti alluvioni	346
BAGLIONI: Concessione alla Società « Argus » della manutenzione della miniera mercurifera di Piancastagnaio (Monte Amiata).	337	BIMA: Lavori di deviazione della strada statale n. 28 in prossimità della città di Fossano (Cuneo)	347
BARATTOLO: Situazione delle saline di Margherita di Savoia	338	BIMA ed ALTRI: Destinazione di immobili già adibiti a caserme e attualmente non occupati, per scopi di pubblica utilità	347
BARESÌ: Mancata attuazione da parte dell'ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica di Milano del decreto che dispone l'aumento del sussidio giornaliero a favore dei profughi	339	BIMA ed ALTRI: Estensione alle classi 1924-1925 del trattamento militare	347
BARESÌ: Richiesta dei profughi giuliani per la costituzione di un proprio Commissariato	340	BONINO: Modifica dell'atto costitutivo dell'I. N. C. I. S.	348
BARESÌ: Concorso per 250 posti di ispettore scolastico	341	BONTADE MARGHERITA: Rinvio degli esami scritti nei concorsi a cattedre nelle scuole governative	348
BARONTINI: Provvedimenti a favore dei danneggiati della frazione di Manarola (La Spezia) colpita dall'alluvione	342	BONTADE MARGHERITA: Revoca del provvedimento a carico degli ufficiali di complemento discriminati, per la partecipazione ai pubblici concorsi	349
BAVARO: Trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali di marina in pensione.	342	BORELLINI GINA: Situazione dell'Opera nazionale maternità e infanzia di Modena.	349
BAVARO: Provvedimenti a favore dei tubercolotici nella provincia di Bari	343	BOTTAI: Assunzione di personale civile nell'aeroporto di San Giusto di Pisa	350
BIAGIONI: Passaggio in servizio permanente effettivo degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri	343	BOTTAI: Apertura di nuovi stabilimenti farmaceutici	350
BIANCHINI LAURA: Maggiorazione del compenso ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali	344	BOTTAI: Estensione del trattamento derivante dai provvedimenti di sfollamento, ai sottufficiali inferiori dell'aeronautica	351
BERNIERI e BOTTAI: Liquidazione degli assegni di prigionia ai dipendenti delle aziende private militarizzate	344	BOVETTI: Sospensione del servizio aereo Torino-Roma	351
		BRUNO: Donazione del campo sportivo « Maria de Rosis » al comune di Rossano Calabro	352
		BRUNO: Lavori della strada litoranea ionica (tratto Calopezzati-Crotone)	352

PAG.	PAG.		
GACCIATORE: Rinnovo dei contratti di concessione dei terreni della tenuta Persano (Salerno)	354	COLITTO: Danneggiamenti provocati dalle piene del Volturno al comune di Sesto Campano (Campobasso)	365
CALANDRONE: Uso di carri bestiame come vetture di terza classe sulla linea Catania-Siracusa	354	COLITTO: Risultati del concorso ispettivo d'idoneità indetto dal Ministero della pubblica istruzione.	365
CALANDRONE: Comportamento dell'ispettore capo dell'agricoltura in provincia di Siracusa durante lo sciopero del 14 ottobre 1948	354	COLITTO: Assistenza dei cittadini italiani e dei combattenti che (trovandosi nei Balcani nel 1943) sottoscrissero al prestito buoni del tesoro quinquennali	366
CALANDRONE: Comportamento del dirigente l'Ufficio imposte dirette di Siracusa durante lo sciopero del 14 ottobre 1948	355	COLITTO: Rimborso dei sussidi corrisposti alle famiglie dei militari presunti dispersi che prestavano servizio retribuito con il Governo legittimo o con la repubblica sociale italiana	367
CALANDRONE: Organizzazione sanitaria in Sicilia	355	CONCETTI: Emendamento al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, circa le donazioni effettuate per atto pubblico e non accettate alla data dell'8 marzo 1945 per dimostrata causa di forza maggiore	367
CALOSSO: Provvidenze a favore degli insegnanti ciechi.	356	CORBI: Elezioni suppletive nel comune di Avezzano	368
CAPALOZZA: Rinvio delle elezioni amministrative del comune di Novafeltria (Pesaro)	356	CREMASCHI CARLO ed ALTRI: Destinazione ad uso di pubblica utilità del Palazzo della Libertà di Bergamo	368
CAPALOZZA: Riconoscimento del diritto alla indennità giornaliera al personale in prova e straordinario delle Ferrovie dello Stato	357	CREMASCHI CARLO: Sistemazione dei carriaggi della Divisione Legnano in sede diversa da quella attualmente occupata a Bergamo	369
CAPALOZZA: Stipulazione di un nuovo regolamento della pesca con la Jugoslavia	357	CUTTITTA: Sistemazione nella magistratura militare degli ufficiali d'arma che per diversi anni hanno prestato servizio con le funzioni di magistrato militare	369
CAPALOZZA: Situazione dei piccoli armatori dei motopescherecci requisiti e perduti per causa di guerra	357	DAL CANTON MARIA PIA ed ALTRI: Riconoscimento ai combattenti nell'VIII Armata e ai partigiani combattenti del periodo compreso fra il compimento del corso normale degli studi universitari e il conseguimento della laurea	370
CAPALOZZA: Riduzione delle quote di conferimento agli ammassi a favore dei produttori dell'Agro di Fano e della Valle del Metauro in seguito allo scarso raccolto cerealicolo	358	DE' COCCI: Assegnazione della colonia « Umderto di Savoia » di Senigallia al Centro invernale di assistenza	370
CAPALOZZA ed ALTRI: Retrocessione in proprietà ai comuni e agli enti pubblici dei beni sottratti dagli organi del passato regime.	359	DE' COCCI: Problema relativo al trasporto degli emigranti transoceanici	371
CAPALOZZA: Violazioni giuridiche nelle prestazioni d'opera in natura per la costruzione e manutenzione di strade comunali	359	DE' COCCI: Partecipazione ai concorsi per direttore didattico degli insegnanti costretti a dimettersi per ragioni di salute	371
CAPPUGI ed ALTRI: Licenziamento degli avventizi delle ferrovie dello Stato infortunatisi in servizio	361	DE MARIA e GABRIELI: Modifiche alla linea ferroviaria Lecce-Roma	372
CASALINUOVO: Epidemia di tifo nella provincia di Catanzaro	362	DI LEO: Sistemazione delle strade nazionali in provincia di Agrigento	372
CASALINUOVO: Aumento dei posti per il concorso ad uditore giudiziario riservato ai reduci e combattenti.	362	EMANUELLI: Comportamento del maresciallo dei carabinieri di Tarquinia	373
CASALINUOVO: Riforma dell'ordinamento della vigilanza scolastica	362	FAILLA ed ALTRI: Inclusione nei ruoli transitori degli insegnanti di scuole sussidiarie	373
CASALINUOVO: Trattenimento in servizio dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri richiamati dal congedo	363	FAILLA: Costruzione dell'acquedotto Giaratana-Modica	374
COLITTO: Soppressione di sezioni dell'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso	364		
COLITTO: Assistenza ai cittadini italiani recatisi per lavoro in Germania prima della guerra	364		

PAG.	PAG.		
FAILLA: Esonero dal pagamento delle tasse dei contribuenti siciliani danneggiati dal nubifragio del settembre 1948	375	LATORRE e LOZZA: Inclusione degli insegnanti non di ruolo nella graduatoria per incarichi di educazione fisica	386
FERRARESE: Lavori pubblici nel comune di Oderzo (Treviso)	375	LATORRE: Ispezioni alla prefettura di Taranto e collocamento a disposizione del Prefetto	386
GALATI: Modifiche al decreto 7 gennaio 1947, n. 12, riguardante lo sgravio dall'imposta fondiaria sul reddito agrario per i terreni montani	376	LATORRE: Ricostruzione del ponte girevole della città di Taranto	387
GATTO: Funzionamento del Commissariato per la liquidazione degli usi civici presso la Corte d'appello di Venezia	377	LATORRE: Funzionamento della scuola di riqualificazione e specializzazione nell'arsenale di Taranto	387
GATTO: Situazione del personale negli uffici statali	377	LATORRE: Annullamento del concorso per 75 allievi operai nell'arsenale di Taranto	387
GIOLITTI: Indennizzo alle ditte espropriate per i lavori effettuati nel 1938 in località S. Rocco di Bernezzo (Cuneo)	378	LEONE: Benefici fiscali per l'industrializzazione del Mezzogiorno	388
GIOLITTI: Concorsi magistrali riservati ai reduci	378	LEONE-MARCHESANO: Assistenza ai coltivatori dell'isola di Ustica danneggiati dal recente nubifragio	389
GIROLAMI: Esenzione dal tributo per le successioni ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti nei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948	379	LEONETTI: Cessione dei capannoni esistenti tra Sala e San Leuciò di Caserta all'amministrazione comunale di Caserta	390
GRECO ITALO: Bonifiche nella provincia di Reggio Calabria	380	LIGUORI: Valutazione del servizio prestato nelle scuole sussidiate	390
GRECO ITALO: Ripristino della pretura di Calanna (Catanzaro)	380	LOMBARDI CARLO: Modalità della trattenuta del « Fondo di solidarietà sociale » per i lavoratori della terra	390
GRECO ITALO: Benefici ai militari sbandati non aderenti alla repubblica sociale italiana	380	LOZZA: Mantenimento dei « Comandi » nelle scuole elementari e secondarie per l'anno scolastico 1948-49	391
GRECO ITALO: Trattamento economico degli insegnanti di religione	381	LOZZA: Indennità di studio agli insegnanti elementari	392
GRECO ITALO: Situazione degli italiani naturalizzati americani che per aver partecipato alle elezioni in Italia hanno perduto la cittadinanza americana	381	LOZZA e ANGELUCCI MARIO: Opportunità di prescindere, per l'educazione fisica, dal titolo specifico abilitante	392
GUADALUPI: Istituzione di un ufficio distaccato di stato civile nella frazione di Savelletri (Fasano di Puglia)	382	LOZZA ed ALTRI: Ruoli transitori a favore degli insegnanti elementari e secondari	392
GUADALUPI: Destinazione ad utilità pubblica di 26 vani occupati a Brindisi dai Carabinieri	382	LOZZA ed ALTRI: Titoli ed esami negli istituti legalmente riconosciuti	393
GUADALUPI: Benefici economici a favore degli ufficiali di complemento della marina con 10 anni di servizio continuato	383	LUCIFREDI: Pesca di frodo mediante esplosivi	394
GUERRIERI FILIPPO e GOTELLI ANGELA: Assistenza alla popolazione di Riomaggiore (La Spezia) in seguito alla recente alluvione	383	LUCIFREDI: Applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, in materia di imposta generale sull'entrata	395
IMPERIALE: Costruzione del carcere giudiziario a Foggia	384	LUPIS: Estensione agli insegnanti decorati al valor militare dei benefici previsti per le insegnanti vedove di guerra	396
LACONI: Funzionamento della « Scuola di avviamento industriale mista » di Cagliari	384	MANNIRONI: Posizione giuridico-economica degli assuntori delle ferrovie date in concessione privata	397
LACONI: Ricostruzione dell'Istituto industriale regionale di Cagliari	384	MARABINI: Apertura del padiglione antitubercolare del sanatorio di Montecatone (Imola) già sistemato e attrezzato	397
LACONI: Integrazione dei deficit delle amministrazioni provinciali della Sardegna da parte dello Stato	385	MARCELLINO COLOMBI NELLA e CUCCHI: Ripristino delle linee elettriche danneggiate dalla guerra nei comuni dell'Appennino bolognese	398
LA MARCA: Riforma dell'ordinamento giudiziario	386	MARTINO GAETANO: Riammissione in servizio degli appartenenti al Corpo delle ex guardie regie	398

PAG.	PAG.		
MARTINO GAETANO: Provvedimenti intesi a togliere le colonie penali dalle Isole Eolie	399	PAOLUCCI: Costruzione del Palazzo di giustizia nella città di Pescara	416
MARTINO GAETANO: Immissione nei ruoli transitori degli insegnanti invalidi e mutilati di guerra	399	PERA: Scioglimento del consiglio dell'Ente provinciale del turismo di Genova	416
MAROTTA: Situazione del comune di Latronico (Potenza).	401	PIERACCINI e PERROTTI: Ritiro dell'abbonamento e della tessera ferroviaria a un cittadino	417
MAROTTA: Istituzione di un liceo scientifico governativo a Melfi	401	PIGNATELLI: Situazione della gestione commissariale dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero	417
MAROTTA: Assistenza dei lavoratori di Latronico (Potenza) che nel periodo invernale emigrano nei comuni della costa ionica per lavori agricoli	401	PIGNATONE: Graduatoria per gli incarichi direttivi e ispettivi nelle scuole elementari	418
MAROTTA: Ricostruzione della caserma « Basilicata » di Potenza	402	PIGNATONE e DI LEO: Nomine di provveditori agli studi e relative indennità di studio e di carica	418
MAROTTA: Ruoli transitori per l'insegnamento dell'educazione fisica	403	PINO: Modifiche alle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica	419
MASTINO DEL RIO: Sistemazione del personale di gruppo C, laureato o diplomato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.	404	POLANO: Soppressione della ferrovia Sassari-Tempio	419
MATTEI: Riconoscimento in via amministrativa del grado partigiano ai caduti.	405	PRETI: Equiparazione degli insegnanti ciechi agli invalidi di guerra	420
MAXIA ed ALTRI: Vendita di terreni demaniali in Sardegna.	405	PRETI: Trasferimento dei maestri elementari.	421
MERLONI: Rinnovo dei permessi di porto d'armi (caccia) nel comune di Montepulciano (Siena)	406	PRETI: Licenziamento e mancata riassunzione di dipendenti delle ricevitorie postali in seguito al disimpegno degli obblighi di leva	421
MIEVILLE: Pagamento degli assegni di prigionia ai reduci dei campi di concentramento inglesi in India	406	QUINTIERI: Desiderata degli insegnanti di educazione fisica	422
MINELLA ANGIOLA: Violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca	407	RESCIGNO: Ripristino della sezione lavori ferroviari nella sede di Salerno	422
MONTICELLI: Estensione agli Enti locali delle disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (benefici a favore dei dipendenti dello Stato volontariamente dimissionari)	407	RESCIGNO: Maggiorazione dell'assegno in godimento da parte degli eredi dei danneggiati politici del 1848	422
MURGIA: Permessi di esportazione di zucchero	407	RESCIGNO: Ripartizione dell'affluenza delle merci e del lavoro fra i porti della Campania.	423
MURGIA: Esenzioni fiscali alle popolazioni montane della Sardegna	412	RESCIGNO: Valutazione del servizio prestato dagli insegnanti elementari nelle scuole serali	424
NATTA: Importazione di fiori dall'Olanda	413	RESCIGNO: Licenziamenti fra il personale degli U. P. S. E. A. e degli U. C. S. E. A.	424
NEGRI: Amnistia e indulto ai lavoratori dell'agricoltura imputati per fatti commessi in occasione di agitazioni agrarie	413	RESCIGNO: Aumento dei compensi ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali	425
ORTONA: Situazione attuale e prospettive future della risicoltura nazionale	413	RICCIO: Mancata riassunzione di lavoratori rientrati dal servizio militare da parte della società « Navalmeccanica Bacini e Scali »	425
PALAZZOLO: Incremento della esportazione di agrumi	414	RICCIO: Estensione del trattamento previsto dal decreto legislativo ai professori universitari collocati a riposo.	426
PALAZZOLO: Introduzione del servizio della carne congelata nel Presidio di Palermo	415	RICCIO: Istituzione di un liceo classico autonomo a Torre Annunziata e ad Ischia	427
PALLENZONA e FASSINA: Perequazione della indennità di comando prevista per il personale dell'Amministrazione centrale comandato a prestare servizio fuori della Capitale	415	RICCIO: Estensione della posizione di congedo provvisorio prevista per gli ufficiali in servizio permanente effettivo agli ufficiali di complemento	427

PAG.	PAG.		
ROCCHETTI: Ricostruzione della ferrovia Chieti-Chieti Scalo	427	SALIZZONI: Pagamento dei contributi unificati nelle aziende agricole condotte a mezzadria	439
ROCCHETTI: Sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non definiti	427	SALVATORE: Situazione degli impiegati che vennero retrocessi di grado in seguito a giudizio di epurazione	440
ROSELLI: Esenzioni tributarie per le popolazioni montane residenti in località elevate al disopra dei 700 metri in provincia di Brescia	428	SALVATORE: Trattamento di pensione agli assistenti universitari	441
ROSELLI: Esportazione delle armi da caccia nel Medio Oriente	429	SALVATORE: Posizione degli ufficiali di porto di complemento trattenuti in servizio	441
ROSELLI: Integrazione salariale a favore dei lavoratori dell'Ilva di Darfo (Brescia)	429	SAMMARTINO: Lavori di riparazione dell'acquedotto di Montefalcone del Sannio	442
ROSELLI: Esclusione dell'aeroporto di Ghedi (Brescia) dalla rete nazionale di aeroporti	430	SAMMARTINO: Approvvigionamento idrico del Comune di Palata (Campobasso)	442
ROSELLI: Procedura per la istituzione di panifici o di rivendite di pane	431	SCARPA: Devoluzione ai Comuni del 9/10 dell'imposta sull'entrata	443
ROSELLI: Licenziamento di amanuensi degli archivi notarili	431	SCHIRATTI: Aumento dei compensi ai componenti le Commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali	443
ROSELLI: Occupazione di abitazioni private sproporzionatamente vaste a favore di famiglie povere	432	SCOTTI ALESSANDRO: Abolizione delle norme restrittive degli ammassi per contingente nell'anno agricolo 1949	443
ROSELLI: Provvedimenti a favore del personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato	432	SEMERARO GABRIELE: Trattamento economico dei procaccia postali a trazione ip-pica	444
RUSSO PEREZ: Creazione di un Ispettorato regionale delle carceri in Sicilia e provvedimenti a favore dei funzionari degli istituti di prevenzione e di pena	432	SEMERARO SANTO: Applicazione di tasse rilevanti da parte del Granducato di Lussemburgo nei riguardi di cittadini italiani che chiedevano di rientrare in possesso dei propri beni	445
RUSSO PEREZ: Sistemazione degli amanuensi e dei dattilografi degli uffici giudiziari	433	SILIPO: Valutazione degli incarichi direttivi coloniali	445
RUSSO PEREZ: Inquadramento nei ruoli governativi degli insegnanti del ruolo Libia	434	SILIPO: Liquidazione dei fogli di viaggio inerenti alle spese sostenute per le elezioni dell'Aprile 1948 dal personale civile del Ministero della difesa	445
SACCENTI: Ritiro dell'autorizzazione al convegno dei reduci dalla Russia indetto in Firenze per il 21 novembre 1948	434	SILIPO: Note di qualifica in relazione alle supplenze dei direttori didattici	446
SACCHETTI: Licenziamenti negli stabilimenti « Manifattura maglieria Milano » e nelle « Officine Meccaniche Reggiane »	434	SULLO e TROISI: Attuazione del decreto legislativo che prevede l'estensione della rete telefonica nell'Italia meridionale	446
SAIJA: Risanamento del centro abitato di San Pier Niceto (Messina)	435	TOLLOY: Pubblicazione a carattere scandalistico sui prigionieri di guerra in Russia	447
SAIJA: Uso della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di bibite gassate e sciroppi di agrumi	436	TONENGO: Miglioramento della linea ferroviaria Ivrea-Chivasso in rapporto alle esigenze dei lavoratori canavesani	447
SAIJA: Assegnazione di tre carrelli portà vagoni e di due trattori alla stazione di Messina (Scalo Merci)	437	TONENGO e BOVETTI: Fabbricazione di macchine e attrezzi agricoli, in riferimento agli stanziamenti E. R. P.	447
SAIJA: Trasmissione giornaliera da parte della R. A. I. di un bollettino della situazione internazionale del mercato ortofrutticolo	437	TONENGO: Disciplina delle disposizioni vigenti sul contingentamento dei cereali	448
SALA: Cessione dello stabile demaniale « Carlo Amato » di Salerno	438	TONENGO ed ALTRI: Provvedimenti a favore dei piccoli agricoltori impossibilitati a conferire le quote di contingente agli ammassi	448
SALA: Mancata immissione in cantiere della motonave Messina	438	TONENGO: Smercio di vini locali di gradazione inferiore a quella stabilita dalla vigente legislazione	449
SALA: Deterioramento di 4 mila chili di pasta nel deposito della scuola elementare T. P. Perez di Salerno	438		

	PAG.		PAG.
TONENGO: Determinazione delle quote di contingente agli ammassi della provincia di Torino	449	TURCHI: Posizione del segretario comunale di Ponte dell'Olio (Piacenza)	458
TONENGO e BOVETTI: Provvidenze a favore degli assuntori ferroviari	450	TURCHI: Esclusione dai Comitati provinciali dei prezzi del sindaco del comune capoluogo	459
TONENGO: Sospensione delle azioni di recupero dei quadrupedi di preda bellica	450	TURCHI: Estensione ai medici condotti, ostetrici e veterinari delle sospensioni cautelative al personale civile non di ruolo dello Stato colpito da mandato di cattura	459
TORRETTA: Aziende artigiane del Piemonte danneggiate dalle alluvioni	451	VERONESI e TOMMASI: Aumenti concessi dai comuni capiluogo del Triveneto ai propri dipendenti	460
TROISI: Applicazione del catarifrangente su tutti i veicoli a trazione animale e a mano.	451	VERONESI: Interpretazione del decreto che detta norme per il prezzo del pane e della pasta	460
TROISI: Riordinamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori	452	VIOLA: Traslazione delle salme dei caduti della repubblica sociale	460
TROISI: Provvedimenti a favore dell'industria edilizia	452	ZACCAGNINI: Modifica alle norme fissate per l'esazione dell'imposta sullo zucchero destinato alla fabbricazione delle marmellate	461
TROISI: Disservizio telefonico nella città di Bari	453	ZANFAGNINI: Diminuzione delle riduzioni ferroviarie a favore degli impiegati dello Stato	461
TROISI: Riscossione delle imposte straordinarie patrimoniali	454		
TRULLI: Situazione dei marescialli maggiori che conseguirono la promozione nella posizione di trattenuto	455		
TRULLI: Desiderata degli insegnanti reduci e combattenti	455		
TRUZZI: Incremento dell'apicoltura nazionale	457		

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere l'esito della inchiesta condotta a carico del sindaco di Valmontone, contro cui fu sporta denuncia per reati anonari.

« Per conoscere, altresì, come si giustificò, nel caso in cui l'inchiesta abbia posto in luce le sue autentiche responsabilità, la permanenza in carica dello stesso sindaco ».

RISPOSTA. — « A seguito delle risultanze di una ispezione effettuata nel giugno 1947 ai servizi anonari del comune di Valmontone, il sindaco signor Saracini Francesco, con altri responsabili delle irregolarità riscontrate, fu denunciato alla procura della Repubblica.

« In data 19 novembre 1948 è stato emesso a carico del Saracini decreto di citazione a comparire in udienza per il reato di cui agli articoli 81 e 323 del Codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificatamente dalla legge, con l'aggravante della continuazione); e conseguentemente il prefetto ha dato immediato corso alla declaratoria della sospensione dalla carica del predetto sindaco, ai sensi dell'articolo 149, quinto comma, del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 ».

Il Ministro
SCELBA.

ALMIRANTE, FILOSA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali ostacoli e difficoltà vietino il ripristino dell'ufficio del registro nel comune di Gasperina (Catanaro), con circoscrizione Gasperina, Montauro, Montepaone, Centrache, Olivadi, Soverato e Petrizzi (come fino al 1937) o con circoscrizione opportunamente modificata in considerazione delle riforme intervenute con il decreto presidenziale 26 ottobre 1947, n. 1306.

« Per conoscere, altresì, se non intenda esaminare, con intenti favorevoli, la possibilità di superare quegli eventuali ostacoli, al fine

di esaudire il giustificato desiderio della popolazione di quei comuni, già più volte espresso alla competente autorità ».

RISPOSTA. — « La richiesta di ripristino dell'Ufficio del Registro di Gasperina, avanzata dal commissario prefettizio del comune omonimo con deliberazione 10 novembre 1944, n. 1791, formò oggetto di attento esame da parte della commissione istituita per la revisione generale delle circoscrizioni finanziarie, la quale in base alle risultanze della istruttoria a suo tempo disposta, ritenne di non poter accogliere la richiesta anzidetta perché non rispondente ad una evidente ed inderogabile necessità.

« Al riguardo giova considerare che la circoscrizione dell'Ufficio del registro di Gasperina, soppressa nel 1937 e aggregata interamente a quella di Squillace, era costituita dai comuni di Gasperina, Centrache, Montauro, Montepaone e Olivadi, con una popolazione complessiva di poco più di 10 mila abitanti.

« In occasione della recente riforma delle circoscrizioni finanziarie della Sicilia e della Calabria — attuata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, numero 1306, in rapporto alle esigenze di carattere economico della zona ed alle aspirazioni delle popolazioni — i comuni di Centrache ed Olivadi passarono a far parte del distretto di Chiaravalle centrale.

« La richiesta di ripristinare detto ufficio con l'antica circoscrizione fu accolta favorevolmente soltanto dai comuni di Montauro e Montepaone, mentre i comuni di Centrache ed Olivadi si espressero negativamente.

« L'accoglimento della proposta avrebbe dato origine, pertanto, ad una circoscrizione limitata a tre soli piccoli comuni (Gasperina, Montauro e Montepaone), con una popolazione complessiva di circa 7500 abitanti e con un presunto gettito annuo di tributi per tasse ed imposte indirette sugli affari, di poco più di un milione di lire, insufficiente a compen-

sare le sole spese inerenti al funzionamento del nuovo ufficio.

« Si aggiunga, inoltre, che le comunicazioni fra detti comuni e il centro di Squillace non sono affatto disagiati e che le condizioni economiche della zona non sono tali da rendere indispensabile la ricostituzione dell'Ufficio del registro di Gasperina.

« Per le considerazioni esposte non si ravvisa la necessità di modificare l'attuale assetto delle circoscrizioni in parola nel senso invocato dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro
VANONI.

AMICONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se gli consti che in Vasto (Chieti) sia stata nominata a preside del locale Istituto commerciale, per interessamento di una influente personalità democristiana, persona a questa molto vicina, violando, a quanto si assume in luogo, i diritti di altro candidato; se gli consti, altresì, che tale fatto ha determinato una reazione clamorosa da parte degli studenti di quell'Istituto, i quali oltre ad aver inviato una protesta firmata al Ministero ed al Provveditorato agli studi di Chieti, hanno abbandonato le lezioni; e per sapere, infine, quali provvedimenti intende prendere per restaurare il diritto leso, eliminando così una situazione difficile ed in evidente contrasto con il tranquillo e regolare funzionamento di quella Scuola ».

RISPOSTA. — « Si comunica che è stato inviato a Vasto un ispettore ministeriale, incaricato di accertare la veridicità dei fatti denunziati e di prendere tutti i provvedimenti necessari per ristabilire il regolare funzionamento dell'Istituto tecnico commerciale di Vasto ».

Il Ministro
GONELLA.

AUDISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere:

1°) se si è a conoscenza che a Bassano del Grappa (Vicenza), alla periferia della città ed esattamente in località sita a tergo del fabbricato della caserma Monte Grappa, esiste uno stagno putrido e mefitico, che raccoglie gli scolari e i detriti della stessa caserma, senza che nessuna opera sia mai stata fatta per porre rimedio ad una situazione,

che è una perenne minaccia alla salute dei cittadini;

« 2°) se il Governo è a conoscenza che in quella stessa località, nel settembre 1944, vennero trucidati dei partigiani dai criminali nazisti e fascisti e i loro cadaveri gettati in quello stagno;

3°) se — a risposta affermativa ai primi due quesiti — il Governo può giustificare le responsabilità e le colpe di autorità locali e provinciali, le quali non sono intervenute presso il Governo per porre rimedio ad uno sconcio che ferisce, offende, addolora prima di tutto i familiari degli eroici caduti della guerra partigiana e con essi tutti i partigiani e gli italiani che non possono oltre tollerare, che a quattro anni di distanza, esiste ancora ai piedi del Grappa una testimonianza della incuria che certe autorità hanno dimostrato e dimostrano di avere per la credita di patrimonio morale e civile tramandateci dagli eroi che han versato il loro sangue per la nuova Italia;

4°) se si intenda prendere immediate misure per dare inizio ai lavori per la bonifica della località, erigendo sul posto un cippo che ricordi agli immemori il sacrificio di quegli italiani e permetta ai familiari dei caduti ed agli italiani degni di deporvi un fiore ».

RISPOSTA. — « a) A tergo della caserma Monte Grappa, all'epoca della sua costruzione nel 1913, vennero scavate notevoli quantità di ghiaia ed altro, costruendosi così una grande fossa che interessava quasi per intero il mappale n. 531, ora di proprietà Merlo Luigi. Vi furono in seguito apportati macerie e materiali e nel settembre 1944 l'area della cava era ridotta a meno della metà ovest del mappale citato; nel 1947, al ritorno delle truppe italiane in quel presidio, l'autorità militare provvide ad una ulteriore sistemazione della zona, riducendo la fossa alle dimensioni segnate nella unita mappa in giallo (circa metri 35 x 10), sistemandovi attorno un argine e suddividendo la fossa stessa in due scomparti per modo che il secondo si riempie di acqua, che vi giunge dalla Caserma attraverso un tubo sotto il piano di campagna, solo dopo che sia pieno il primo. La profondità della cava è di circa due metri.

« Lo scarico delle acque provenienti dalla caserma in tal fossa avviene dal tempo della costruzione della caserma stessa e porta alla cava le acque piovane, di bagni, cucine, ecc. Devesi ricordare che tutta l'ampia zona di viale Venezia è priva di fognatura e che le acque vi vengono generalmente smal-

tite con pozzi perdenti, attesa la natura del suolo: quando le quantità di acqua siano notevoli ciò non risulta agevole e per esempio nella stessa zona esiste una ben maggiore doppia cava di assorbimento delle acque di rifiuto della Smalteria e Metallurgica veneta, ed (al Ternine) le acque piovane di un gruppo di strade vengono smaltite in parte superficialmente quando siano completi alcuni pozzi assorbenti a secco ivi costruiti dal comune.

« È evidente che la costruzione della fognatura per l'esteso quartiere di viale Venezia richiederebbe somme enormi, non proporzionate né alle possibilità del comune né alle reali necessità della zona.

« Nel caso in esame, l'assorbimento delle acque è oggi deficiente probabilmente per la quasi esaurita permeabilità del sottosuolo. A giudizio dell'ufficiale sanitario « nessun pericolo tale piccola raccolta d'acqua può presentare dal punto di vista igienico-sanitario per la pubblica salute, essendo situata in luogo aperto di campagna e ben ventilato »; si aggiunga a tale proposito che l'area colmata è ormai regolarmente rimessa a coltivazione agraria.

« Nonostante la tranquillità data dall'affermazione dell'ufficiale sanitario, l'amministrazione comunale, e l'amministrazione militare si sono da tempo preoccupate della situazione — e come sopra detto — al ritorno dell'Esercito italiano furono subito eseguiti sensibili lavori di miglioramento; attualmente, è prossima da parte del Genio militare la costruzione di un gruppo di camere di sedimentazione e pozzi perdenti entro la cinta della caserma, per eliminare lo scarico nella fossa; anzi il Genio militare avrebbe desiderato costruire tali camere e pozzi nell'area di proprietà Merlo, ma questi non consentì alla cesione.

b) Nel settembre 1944 la fossa in parola era perfettamente secca, a seguito della persistente siccità e del mancato scarico nella stessa di acque dalla caserma.

« A seguito del grande rastrellamento del Grappa, ebbero luogo in quei giorni a Bassano ed in altre località pedemontane numerose ed efferate esecuzioni di giovani partigiani ed altre rappresaglie.

« A Bassano, le esecuzioni cominciarono proprio presso la fossa nel confinante territorio del comune di Cassola, fucilandovi due partigiani il 23 settembre.

« Nella fossa, seguirono 14 fucilazioni il giorno 24 ed una il giorno 28, mentre il gior-

no 26 vi furono 31 impiccagioni ad alberi e lampioni dei viali della città.

« I fucilati vennero subito dagli esecutori coperti con poca terra sul luogo del loro sacrificio, mentre gli impiccati vennero lasciati appesi per quasi 24 ore.

« Il commissario prefettizio di allora ottenne dalle autorità germaniche l'autorizzazione a far rimuovere i gloriosi impiccati nel pomeriggio del 27 (mentre era stato dapprima disposto che restassero appesi per tre giorni) e così pure a trasportare nel cimitero di Santa Croce i fucilati della fossa, che furono raccolti all'alba del 29.

« All'alba del 30 furono raccolti e trasportati al cimitero di San Zelo di Cassola i 2 fucilati (2 marinai) che erano nel contermine territorio di Cassola.

« Le salme dei Caduti furono il 27 e 29 settembre 1944 con ogni cura inumate nel primo quadrante sud prima fila del cimitero, a distanza regolare, bene allineate, raccogliendo ogni documento od oggetto (ben scarsi, purtroppo) che potesse servire alla identificazione; le autorità d'occupazione non permisero però che le Salme fossero poste in cassa.

« Nell'estate del 1945 tutte le Salme, anche quelle seppellite a Cassola, furono esumate, identificate quasi tutte, rinchiuso in casse di zinco e legno forte, e successivamente, il 26 settembre 1946, collocate con solenne cerimonia, cui parteciparono rappresentanze di tutta Italia, nel monumentale Mausoleo eretto nel cimitero di Santa Croce.

c) Sul luogo del sacrificio dei fucilati esiste, sul suolo privato, una croce di ferro (punto segnato A in mappa) come pure una croce vi è nel vicino campo in territorio di Cassola (punto C della mappa).

« Un artistico cippo con i nomi di tutti i fucilati è eretto (sin dal settembre 1946) nel luogo indicato B in mappa ed è meta di continuo reverente pellegrinaggio. Anzi, al termine della recente cerimonia commemorativa del 26 settembre 1948 le autorità comunali e militari, un reparto militare in armi e varie rappresentanze si recarono sul posto a deporre varie corone rendendo i prescritti onori.

« Si unisce piantina della località e le fotografie del cimitero e del cippo di cui è sopra cenno ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

BAGLIONI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere i motivi per cui venne concessa alla società mineraria

« Argus » la facoltà di porre in istato di manutenzione la miniera mercurifera che ha in concessione nel comune di Piancastagnaio (Monte Amiata), pur non avendo essa nessuno *stock* di mercurio di riserva e malgrado la gravissima crisi di lavoro esistente nella zona ».

RISPOSTA. — « Il mercato del mercurio segna, da vario tempo, una flessione piuttosto accentuata dovuta, in gran parte, alla crisi che ha colpito le diverse industrie consumatrici: tale situazione si è ripercossa ovviamente, con tutte le conseguenze, sulla corrispondente attività estrattiva che, pur avendo per diverso tempo mantenuto un ritmo produttivo tale da assorbire il maggior numero di maestranze, è stata costretta, da alcuni mesi, ad un regime di produzione ridotta pur sempre però superiore alle possibilità di vendita.

« Effetto di tale politica è stato quello della costituzione di forti *stock* il cui aumento — pur se la situazione finanziaria delle miniere lo consentisse — potrebbe pregiudicare ancor più la situazione del mercato stesso in quanto la già scarsa domanda diventerebbe evidentemente più riflessiva per la possibilità di una eventuale liquidazione degli *stocks* medesimi.

« Data questa situazione la società mineraria « Argus », è venuta a risentire della crisi in maggiore misura poiché la miniera di mercurio « Abetina », di cui la Società suddetta è titolare, ha un costo di produzione più elevato di quello delle altre miniere di mercurio e quindi essa, avendo liquidato tutte le riserve di prodotto per procurarsi i mezzi finanziari per far fronte ai propri impegni, si trovò costretta, nel gennaio 1948, a chiedere l'autorizzazione a sospendere i lavori.

« A sostegno della detta richiesta essa addusse anche i seguenti motivi:

- 1°) contrazione delle vendite dovuta alla diminuita richiesta del mercurio;
- 2°) basse quotazioni del prodotto;
- 3°) esuberanza di mano d'opera.

« L'istanza venne sottoposta, per il parere, all'esame del Consiglio superiore delle miniere, il quale, nella adunanza del 30 marzo 1948, ritenuto:

a) che l'antieconomicità della coltivazione era pienamente dimostrata dalla contrazione del prezzo del mercurio sul mercato mondiale, contrazione cui fa riscontro, per quanto riguarda la miniera « Abetina », un costo di produzione più elevato di quello delle altre miniere di mercurio italiane;

b) che ricorrevano nella fattispecie gli estremi tecnici ed economici per la sospensione dei lavori;

esprese l'avviso che la Società istante potesse essere autorizzata a sospendere i lavori per la durata di sei mesi.

« Pur tuttavia questo Ministero ritenne di accordare la chiesta autorizzazione solo per quattro mesi con decorrenza dal 1° luglio 1948 e ciò per rimuovere in tutto o in parte le conseguenze di indole sociale derivanti dalla sospensione dei lavori.

« A tal fine questa Amministrazione interessò il Ministero dei lavori pubblici perché accelerasse, per quanto possibile, l'inizio dei lavori già progettati per la rettifica della via Cassia nei pressi di Radicofani, per assorbire la mano d'opera che sarebbe rimasta disoccupata in seguito alla sospensione dei lavori nella miniera di cui trattasi.

« Comunque il provvedimento fu emanato solamente dopo aver avuto assicurazione da parte della Società che agli operai sarebbero stati corrisposti i salari arretrati nonché tutte le altre competenze.

« Alla scadenza dell'autorizzazione, la società « Argus » ha presentato istanza per una ulteriore sospensione di lavori, istanza che attualmente trovasi per gli accertamenti necessari presso il competente Ufficio minerario.

« Ciò premesso si fa presente infine che la situazione — in generale — di tutta la zona del Monte Amiata, ha formato oggetto di particolare interessamento di questo Ministero presso quelle amministrazioni centrali in condizioni, per la rispettiva competenza, di intervenire nella questione con una adeguata politica di massima occupazione operaia.

« Sono stati infatti interessati i Ministeri del lavoro, della agricoltura e foreste nonché — come sopra detto — quello dei lavori pubblici, per l'attuazione di lavori di pubblica utilità. Tutte le dette Amministrazioni hanno recentemente assicurato che la situazione di quella zona sarebbe stata tenuta in particolare evidenza ».

Il Sottosegretario di Stato
CAVALLI.

BARATTOLO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se è a sua conoscenza, e se risponde a verità, che la Direzione generale dei monopoli avrebbe deciso di togliere il carico del sale delle saline di Margherita di Savoia, da questa località per portarlo a Barletta. L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro sa che tale provvedimento to-

glierebbe lavoro ad oltre 400 famiglie di Margherita di Savoia, che, esclusivamente col carico del sale, trovano fonte di guadagno, e se trova tale provvedimento giusto ed umano. L'interrogante chiede di sapere se è a conoscenza del Ministro che il costo di carico del sale verrebbe gravato dalla maggiore spesa dovuta per il trasporto del sale stesso da Margherita di Savoia a Barletta, e se ciò è corrispondente a quella politica di economia che l'attuale Governo intende perseguire. L'interrogante chiede, infine, di conoscere se il Ministro sa che la popolazione di Margherita di Savoia vive sopra una striscia di terra tra il mare da un lato e l'estensione delle saline dall'altra, e che dette saline formano la sola fonte di vita di tutta la popolazione ».

RISPOSTA. — « L'attento esame del problema dell'imbarco del sale prodotto nella salina di Margherita di Savoia, eseguito dai competenti organi tecnici del monopolio, ha condotto al convincimento che unico provvedimento per una soluzione razionale, tanto dal punto di vista tecnico che economico, è quello della costruzione di una teleferica da Margherita di Savoia al porto di Barletta. Verso questa soluzione, pertanto, l'Amministrazione dei monopoli ha avviato i propri studi.

« Frattanto, allo scopo di rendere meno onerose le operazioni di imbarco nelle condizioni attuali, è stato disposto di utilizzare anche il porto di Barletta, ove il costo d'imbarco risulta minore pur tenendo conto della spesa per il necessario trasporto ferroviario da Margherita di Savoia. Affinché siffatto provvedimento non turbi la situazione di impiego di mano d'opera di Margherita di Savoia, si è disposto che venga conservato al carico in quella rada lo stesso tonnello di sale annuo medio imbarcato nell'ultimo triennio, arrotondato, anzi, in più a 100.000 tonnellate.

« Una volta realizzata la costruzione della teleferica, alle maestranze portuali di Margherita di Savoia saranno riservati, oltre i maggiori lavori che la incrementata esportazione del prodotto permetterà di fare, anche le operazioni relative all'esercizio della teleferica stessa ed a quelle di Barletta relative al carico meccanico del sale in quel porto, in modo che il vantaggio che ne trarrà l'Amministrazione e l'economia del Paese non avranno come conseguenza alcuna diminuzione di lavoro per la popolazione di Margherita di Savoia.

« Comunque sia, questo Ministero sta riesaminando a fondo, con l'ausilio di valenti

tecnici, l'intera questione per inquadrarne, in ogni caso, la soluzione sotto il duplice profilo della convenienza dell'Amministrazione e dell'interesse delle categorie lavoratrici dei due comuni interessati.

« Si crede utile precisare che, mentre l'imbarco a Barletta viene a gravare all'Amministrazione per circa lire 900,80 oppure lire 1206,60 a tonnellata, a seconda che il sale sia caricato a bordo direttamente dal vagone o dal deposito in banchina, nella rada di Margherita di Savoia tale onere sale a circa lire 1469,59, quando non si verifichi maggiore aggravio per ritardi nel carico dovuti allo stato agitato del mare che obbliga a lasciare l'ancoraggio.

« Ed infine, per ciò che attiene alle considerazioni svolte dall'onorevole interrogante circa la situazione degli abitanti di Margherita di Savoia, è opportuno precisare che i dati offerti dalle statistiche ufficiali indicano come la popolazione di detto comune (11.000 unità) si dedichi per il 40 per cento all'attività agricola, e per la parte rimanente a quella industriale e commerciale, in prevalenza gravitante sulla salina; per quest'ultima l'Amministrazione ha erogato nel decorso esercizio finanziario l'importo di 580 milioni di lire, oltre agli stipendi del personale impiegatizio ed alle spese per acquisto di materiali, somme tutte che alimentano ed attivano il commercio locale portando in Margherita di Savoia uno stato di benessere che non ha riscontro nella regione circostante ».

Il Ministro
VANONI.

BARESI. — *Al Ministro dell'interno.* —

« Per sapere se è a conoscenza del fatto che a Milano l'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica non ha dato ancora attuazione al provvedimento dell'aprile scorso (decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556) che dispone l'aumento del sussidio giornaliero a favore dei profughi, dichiarando — tale ufficio — che l'istruttoria sullo stato di bisogno di ogni singolo profugo non è ancora completa, costringendo così alla fame tutti i profughi per un tempo indeterminato se, per ipotesi, per un profugo irreperibile non si potessero avere delle esatte informazioni.

« Per sapere, inoltre, se è a conoscenza che neanche il sussidio di lire 14.000 stabilito a favore degli optanti è stato ancora pagato dall'ufficio di Milano, nonostante che fosse stato sollecitato dallo stesso Ministero il pagamento di tale sovvenzione con telegramma 69618/10145/9 ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo n. 556 relativo al riordinamento dell'assistenza ai profughi, pur essendo datato 19 aprile 1948, fu pubblicato in data 31 maggio 1948, in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124. Detto supplemento ha visto praticamente la luce il 15 giugno 1948.

« L'Ufficio provinciale A.P.B. di Milano indisce conseguentemente presso la propria sede una riunione fra i rappresentanti del Comitato giuliano e l'E.C.A. per concretare e interpretare le disposizioni contenute nel predetto decreto e fu convenuto, allo scopo di non lasciare i profughi senza sussidio, di continuare da parte dell'E.C.A. la corresponsione del vecchio sussidio a coloro che già lo godevano, in attesa della revisione prescritta dal decreto in questione.

« Con circolare telegrafica del 23 giugno 1948 furono impartite dal Ministero le norme per la revisione della concessione dei sussidi.

« La revisione però implicava la valutazione dello stato di bisogno e le relative notizie non potevano essere accertate se non tramite la questura e l'Istituto della previdenza sociale.

« Ricevute le prime informazioni, occorreva che i profughi richiedenti dimostrassero di avere esercitato il diritto di opzione, il cui termine, come è noto, è scaduto solo da pochi giorni.

« Alla data odierna molti di essi purtroppo non hanno ancora dimostrato di avere esercitato questo diritto.

« Il Comitato giuliano stesso, nonostante i ripetuti inviti, non ha ancora fatto pervenire l'elenco degli optanti, cosicché l'Ufficio provinciale di Milano è stato costretto a chiamare singolarmente i profughi perché dimostrassero di avere esercitato il diritto di opzione.

« Detto ufficio, nonostante tutto, ha comunque definito finora oltre 110 pratiche fra profughi giuliani e di altri territori esteri e ne ha in corso di istruttoria 414.

« Infine si precisa che non è vero che quell'Ufficio provinciale A.P.B. abbia atteso di espletare prima le pratiche di tutti i profughi per procedere poi alla concessione dei sussidi, in quanto è dimostrato che oltre un quarto dei richiedenti sono stati già soddisfatti e godono del nuovo sussidio e man mano che pervengono le altre informazioni viene dato corso alle altre domande e che analogamente per le domande dei sussidi straordinari di lire 12.000 una volta tanto, alla data

odierna, risulta liquidato un terzo delle domande presentate.

« Comunque sono state date disposizioni per il più sollecito corso delle pratiche di cui trattasi onde venga evitato ogni inutile ritardo nell'erogazione delle relative provvidenze ».

Il Ministro
SCELBA.

BARESI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se è vero che a suo tempo è stato opposto un rifiuto alla richiesta dei profughi giuliani di costituire in seno al Governo un Commissariato o un Sottosegretariato per tutte le questioni che riguardano i profughi, gli optanti e quanti hanno dovuto abbandonare la loro residenza all'estero in conseguenza del Trattato di pace: e se non ritenga che tale proposta, se fosse stata accettata, avrebbe costituito un atto di particolare riconoscimento per tutti i profughi e che tale ente avrebbe meglio studiati e coordinati tutti i problemi e tutte le provvidenze che li riguardano, svolgendo un'attività più organica ».

RISPOSTA. — « È noto che il Governo è sempre stato sollecito nello studio dei delicati problemi che riguardano i connazionali dei territori che il Trattato di pace ha sottratto all'Italia, ed in particolare i profughi e gli optanti. Ed anche per l'avvenire esso non mancherà di compiere ogni sforzo per alleviare le difficili condizioni di questi cittadini.

« La istituzione di un organismo politico *ad hoc* (Sottosegretariato o Commissariato) presenterebbe non lievi difficoltà, anche sul piano amministrativo, occorrendo rispettare le competenze dei vari dicasteri, che, oltre tutto, mal si presterebbero ad un accentramento dal punto di vista organico e funzionale.

« È sembrato, quindi, preferibile raggiungere lo scopo per altra via, mantenendo alla Presidenza del Consiglio, nella sua competenza istituzionale, il coordinamento delle varie attività in questione, coordinamento che essa esercita attraverso l'Ufficio per le zone di confine nel quale è stato assorbito il preesistente Ufficio per la Venezia Giulia del Ministero dell'interno.

« Tale ufficio assolve adeguatamente ai compiti per i quali venne istituito ed in ogni modo nulla sarà trascurato da questa Presidenza per il suo sempre più efficace funzionamento ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

BARESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere:

1°) perché non sono stati pubblicati i risultati delle prove scritte del concorso ispettivo per 250 posti di ispettore scolastico (grado 9°, gruppo B), indetto dal Ministero della pubblica istruzione il 12 maggio 1939, in base al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

2°) perché sul n. 15 del *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione in data 8 aprile 1948, sono stati pubblicati soltanto 300 (e non 250) nomi di direttori, promossi « ispettori scolastici » per scrutinio di merito comparativo, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e della circolare ministeriale 13 aprile 1942, e sono omessi i nomi degli altri « scrutinati » che dovevano ammontare a 1600;

3°) perché non è stato pubblicato il punteggio riportato, indistintamente, da tutti i direttori che, avendo superato le prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939 (sospeso, in seguito, per motivi bellici e sostituito, nelle restanti prove orali conclusive, dallo scrutinio di merito comparativo) ed essendo in possesso, come riconosciuto dal Consiglio di amministrazione del Ministero che li ammise al concorso, dei requisiti richiesti, per ciò che riguardava l'anzianità richiesta di dieci anni di effettivo servizio di direzione, antecedente al bando di concorso, non sono stati invece compresi nella graduatoria 30 aprile 1943 e in quella revisionata e approvata con decreto ministeriale 30 maggio 1947;

4°) come si spiega il fatto che molti direttori didattici, assunti in ruolo il 16 novembre 1939 e il 16 maggio 1939 (a quattro giorni di distanza dal decreto ministeriale 12 maggio 1939, che indicava l'esame di idoneità per il grado di ispettore), pur notoriamente riprovati negli esami scritti, sono stati compresi, fino alla concorrenza di 300 posti e non di 250, nella graduatoria pubblicata soltanto l'8 aprile 1948;

5°) premesso che con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, furono abrogati tutti i privilegi concessi, per meriti politici, dal regio decreto 6 gennaio 1942 e dalla circolare ministeriale 15 aprile 1942, come si spiega che nella graduatoria approvata con decreto ministeriale 30 maggio 1948, non sono stati depennati i « bocciati » e gli altri scrutinati non in possesso degli anni di anzianità nel ruolo direttivo, necessari per essere sottoposti a scrutinio di merito comparativo, per il passaggio al grado superiore, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

6°) premesso che l'anzianità di tutti i direttori anziani, regolare fino al ruolo pubblicato il 1° gennaio 1942, è stata successivamente modificata a danno dei direttori vincitori delle prove scritte, non compresi nella graduatoria dei « promossi per meriti politici » e, fra l'altro, retrocessi nel ruolo dal 1° gennaio 1946 e 1947, per cedere il passo ai 300 « scrutinati per meriti politici, bocciati e partecipanti al concorso e privi dell'anzianità di grado richiesta », l'interrogante chiede di conoscere se l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ha provveduto ad evitare tale fatto e se sono in corso dei provvedimenti atti ad assicurare la meritata promozione al grado 7° dei direttori già inquadrati nel grado 8° che, quali idonei nelle prove scritte e non ancora promossi ispettori, hanno diritto alla preferenziale promozione al grado 7° ».

RISPOSTA. — « 1°) Questo Ministero non ha pubblicato, né poteva farlo, i risultati delle prove scritte del concorso per esami di idoneità bandito con decreto ministeriale 12 maggio 1939, per la promozione al grado 9° dei direttori didattici di grado 10°, perché il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 sospese per il periodo della guerra tutti i concorsi per esami di idoneità sostituendoli col criterio della promozione per merito comparativo. La relativa graduatoria per merito comparativo venne effettuata coi criteri allora in vigore e pubblicata con decreto ministeriale 30 aprile 1943. In tale graduatoria venne tenuto conto, come era prescritto tassativamente dal citato regio decreto n. 27, dei risultati conseguiti dai direttori nelle prove scritte che erano state fatte prima della pubblicazione dello stesso decreto.

« Trattandosi, quindi, di un « atto interno », semplicemente « preparatorio » alla graduatoria definitiva dei promossi per merito comparativo, non si pubblicarono allora, né si possono pubblicare adesso, i risultati delle prove scritte;

2°) i nomi di tutti i direttori scrutinati per la promozione per merito comparativo non vennero pubblicati nel 1943 perché è prassi costante delle Amministrazioni dello Stato pubblicare solo la graduatoria di coloro che risultano vincitori, in base al coefficiente totale riportato ed in relazione al numero dei posti per i quali occorre provvedere alla promozione (nel caso, n. 250 vincitori, primi in graduatoria, in relazione ai 250 posti vacanti e messi a concorso);

« Non è possibile pubblicare ora tali nomi, per le stesse ragioni e per l'altra, fondamentale anch'essa, che la graduatoria originaria del 1943 è stata ritenuta valida a tutti gli effetti dal Consiglio di Stato, salvo la revisione limitata alla detrazione dei coefficienti numerici relativi alle benemerienze fasciste.

« Per gli stessi motivi non sono stati pubblicati i punteggi riportati, in sede di revisione, dai direttori che superarono le prove scritte ma che non sono riusciti ad entrare nella graduatoria dei primi 250 promossi;

3°) l'inquadramento dei direttori didattici al grado 8° è stato disposto secondo le norme stabilite dal decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, cioè valutando l'anzianità di servizio di ciascuno di essi con la detrazione, prevista dallo stesso decreto, di quattro anni di servizio; per tutti;

4°) in relazione alle insistenti richieste dei direttori risultati idonei nelle prove scritte del concorso per esami di idoneità, per la loro promozione al grado 8°, questo Ministero ha varie volte esaminato la loro posizione: della particolare situazione dei predetti direttori, sarà tenuto conto, in quanto possibile, per una eventuale attribuzione in loro favore di un coefficiente numerico nello scrutinio per merito comparativo che verrà effettuato prossimamente.

5°) questo Ministero, si ripete, ha avuto il proprio compito limitato per legge (citato decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301) alla sola revisione della graduatoria approvata con decreto ministeriale 30 aprile 1943 (e ritenuta valida dal Consiglio di Stato), limitatamente alla detrazione dei coefficienti numerici relativi alle benemerienze fasciste; e non poteva, pertanto, estendere il proprio esame sulla regolarità o meno della stessa graduatoria ».

Il Ministro
GONELLA.

BARONTINI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi a favore delle famiglie danneggiate e dell'intera frazione di Manarola (comune di Riomaggiore, La Spezia), gravemente colpite dalla recente alluvione ».

RISPOSTA. — « Nella frazione di Manarola, del comune di Riomaggiore, in seguito al violento nubifragio colà verificatosi, sono stati accertati i seguenti danni, valutati con criteri di larga massima: alle strade ed ai ponti, per lire 35.000.000, alle fognature e al-

l'acquedotto, per lire 5.000.000 ed a 200 case di abitazione, per lire 10.000.000. Questi ultimi danni sono però quasi tutti di natura assai lieve: solo tre fabbricati risultano pericolanti.

« Per il momento si è riconosciuto urgente ed indispensabile provvedere all'allacciamento delle tubazioni della fognatura nei tratti più danneggiati ed al ripristino degli acquedotti, e pertanto è stata subito disposta l'esecuzione dei relativi lavori con la procedura di somma urgenza. È stato, altresì, autorizzato il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova a presentare, per i lavori urgenti di riparazione delle strade e di difesa dell'abitato, proposta di anticipazione in conto sussidio, in base alla legge 21 marzo 1907, n. 112 ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CAMANGI.

RISPOSTA. — « Il potere d'intervento di questo Ministero, in caso di pubbliche calamità, è diretto soltanto alla immediata assistenza delle famiglie povere maggiormente colpite, tramite i competenti Enti comunali di assistenza.

« Si soggiunge che a tal fine, d'intesa con il prefetto di La Spezia, è stato assegnato all'E.C.A. di Riomaggiore un fondo straordinario di un milione. Altri due milioni sono stati rimessi al prefetto per analoga assistenza nelle zone più colpite ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

BAVARO. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — « Per conoscere se abbiano rivolta la loro attenzione sulla sperequazione che attualmente si verifica nel trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali di marina in pensione, già combattenti di tutte le guerre, ai quali sono corrisposti assegni in misura addirittura insufficiente, in relazione al trattamento economico fatto ai personali che, avendo compiuto 12 anni di servizio, vengono dispensati di autorità per effetto della legge sullo « sfollamento ».

« Questi ultimi, ancora giovani, possono trovare altra occupazione e fino al raggiungimento del 58° anno di età avranno diritto, peraltro, a percepire un assegno superiore a lire 20.000 mensili essendo considerati in « posizione speciale », mentre ai primi rimangono le sofferenze della vita disagiata trascorsa a gli anni della vecchiaia da dover affrontare con una scarsa pensione ».

RISPOSTA. — « Non sembra possa stabilirsi un rapporto, sia pure indiretto, tra la posizione degli ufficiali e dei sottufficiali, collocati in pensione in base alle comuni disposizioni di legge, e quella degli ufficiali e sottufficiali che cessano dal servizio per riduzione dei quadri.

« Invero, i primi hanno lasciato il servizio perché raggiunti dai limiti di età, dopo aver compiuto normalmente la loro carriera; e per essi, pertanto, non possono che applicarsi le normali provvidenze in materia di pensione.

« I secondi, invece, sono costretti a cessare prematuramente dalla loro carriera per eccezionale contingente esigenza dell'organismo militare, e precisamente a causa della costrizione degli organici, imposta dal Trattato di pace; e quindi, nel regolare la posizione economica degli ufficiali in servizio permanente effettivo o dei sottufficiali in carriera continuativa da « sfollare » (nei confronti dei quali lo Stato aveva pure assunto un vincolo giuridico, garantendo loro stabilità di carriera) non potevasi ovviamente attribuire ad essi il normale trattamento di pensione.

« Comunque, a parte le predette considerazioni, il Governo, come è noto, ha recentemente proposto per tutti i pensionati notevoli miglioramenti, dei quali si avvantaggeranno anche gli ufficiali e sottufficiali, cui l'onorevole interrogante si riferisce ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

BAVARO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del lavoro e previdenza sociale e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere:

a) se sono a conoscenza della gravissima situazione che si verifica in provincia di Bari nei riguardi di moltissimi tubercolotici i quali, clinicamente accertati come tali dai dispensari antitubercolari, non possono essere ricoverati nei tubercolosari per mancanza di posti e continuano a convivere con i familiari, per cui ne conseguono contagi che si allargano sempre più;

b) se non intendano, con la massima urgenza, adottare ogni opportuno provvedimento perché, sia attraverso l'organizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sia con il sistema di fare ricoverare i tubercolotici negli ospedali civili, in reparti infettivi, possa in parte essere risolto il problema almeno per i casi più gravi ».

RISPOSTA. — « La provincia di Bari per il ricovero di tubercolotici dispone attualmente dei seguenti Istituti con i posti-letto accanto a ciascuno indicati:

Sanatorio « Maria Pia di Savoia » in Putignano . . .	230	posti-letto
Sanatorio « D. Cotugno » in Bari	604	»
Reparto t.b.c. « Ospedale Civile » di Andria	5	»
Reparto t.b.c. Ospedale Infantile « Caduti di guerra » in Canosa	90	»
<i>In totale</i>	929	posti-letto

vale a dire 0,8 posti-letto per ogni 1000 abitanti.

« Tale percentuale è inferiore a quella di alcune provincie e superiore a quasi tutte le provincie dell'Italia meridionale e insulare.

« Per le ragioni che già altre volte ho fatto presenti in occasione di altre interrogazioni, non è agevole avere dati sulla morbosità tubercolare; ma dalle segnalazioni in possesso non può dirsi che nella provincia di Bari l'endemia tubercolare sia diffusa più che altrove, così da richiedere provvedimenti di carattere eccezionale.

« Già da tempo questo Alto Commissariato ha impartito istruzioni perché tutti gli ospedali civili, con un minimo di attrezzatura, riservino almeno il 10 per cento dei posti-letto al ricovero dei tubercolotici.

« Tale percentuale è in genere ampiamente superata in quegli ospedali che per l'organizzazione dei servizi possono assicurare idonea assistenza agli ammalati.

« Si aggiunge che l'Alto Commissariato ha provveduto a concedere contributi al Consorzio provinciale antitubercolare di Bari per l'adattamento di un padiglione del policlinico a reparto per t.b.c. e per la sopraelevazione del Sanatorio di Putignano.

« Con tali provvedimenti si ricaveranno altri 250 posti-letto che potranno entrare in funzione quanto prima, migliorando la situazione, che è difficile non solo per la provincia di Bari, ma per tutto il territorio nazionale ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

BIAGIONI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga opportuno affrontare il problema del passaggio in servizio per-

manente effettivo degli ufficiali di complemento, che da anni prestano servizio nell'Arma dei carabinieri ».

RISPOSTA. — « Gli ufficiali inferiori di complemento dei carabinieri tuttora in servizio e appartenenti a classi reclutabili per il servizio permanente effettivo sono all'incirca 250.

« L'Amministrazione militare, nel procedere al graduale ripianamento delle vacanze esistenti negli organici dei subalterni dei carabinieri in servizio permanente, ha procurato di immettervi un considerevole numero di ufficiali di complemento della stessa Arma.

« Infatti su 300 posti a subalterno dei carabinieri in servizio permanente messi a concorso nel 1946, 150 furono riservati ai capitani, tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma stessa.

« Altre proposte, infine, attualmente all'esame dei competenti organi finanziari prevedono la immissione — mediante un concorso — nei ruoli del servizio attivo di una aliquota di circa 75 ufficiali di complemento dei carabinieri.

« Pertanto, se le suaccennate proposte avranno corso entro l'anno prossimo la posizione di quasi tutti i detti ufficiali sarà definita con l'auspicato passaggio in servizio permanente effettivo ».

Il Ministro
PACCIARDI.

BIANCHINI LAURA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano rispondente a equità elevare il compenso per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali, fissato dalla circolare ministeriale 8 luglio 1947, n. 8720/50 in lire 50 globali per ogni candidato. Tale compenso è umiliante, irrisorio, e assolutamente inadeguato al grave e delicato lavoro compiuto dalle commissioni per l'espletamento dei concorsi ».

RISPOSTA. — « Secondo uno schema di provvedimento legislativo già elaborato e che sarà presentato all'approvazione del Consiglio dei Ministri in una delle prossime sedute, sarà disciplinata in via generale ed uniforme, per tutte le Amministrazioni dello Stato, la materia delle indennità da corrispondersi ai membri delle commissioni d'esami per i concorsi di ammissione nelle carriere statali.

« Non si ritiené opportuno aderire alla proposta dell'interrogante di elevare il compenso per i componenti delle commissioni giu-

dicatrici dei concorsi magistrali, in quanto un provvedimento particolare, sia pure di carattere provvisorio, arrecherebbe grave turbamento nei riflessi di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, le quali da tempo e reiteratamente hanno chiesto la istituzione di uno speciale e adeguato sistema delle indennità per le commissioni esaminatrici di concorsi, e non potrebbe essere in alcun modo giustificata una priorità per le commissioni dei concorsi magistrali, alle quali, comunque si potrà consigliare di attendere con assoluta tranquillità le disposizioni di carattere generale, improntate a criteri di equità, di cui il Ministero del tesoro si renderà tra breve promotore.

« Il Ministero della pubblica istruzione ha già da tempo reso noto, sia pure in via ufficiosa, ai commissari interessati (attraverso i provveditori agli studi) che il provvedimento in corso di presentazione costituisce un notevolissimo miglioramento dei compensi attuali, tale cioè da soddisfare le esigenze prospettate ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

BERNIERI, BOTTAI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — « Per sapere se intendano promuovere provvedimenti legislativi e quando, per regolare la posizione di tutti i dipendenti delle aziende private militarizzate che agivano in zona di operazioni, i quali furono fatti prigionieri e attendono ora, da molto tempo, la liquidazione per la prigionia sofferta ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero già da tempo si è preoccupato della situazione dei dipendenti delle aziende private militarizzate, ai quali si riferisce l'interrogazione in questione, e che sono in corso di studio le norme dirette a disciplinare tutta la complessa materia.

« È opportuno tener presente in proposito che, dovendo provvedersi sul trattamento economico di personale civile e stabilirsi, fra l'altro, l'equiparazione di rango al grado militare, il progetto relativo deve essere elaborato, punto per punto, di concerto con le altre Amministrazioni interessate.

« Si assicurano gli onorevoli interroganti che tutto il possibile viene e verrà fatto per andare incontro con la maggiore sollecitudine alle esigenze degli interessati ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

BIANCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga opportuno sollecitare il disbrigo delle pratiche per la esecuzione dei seguenti lavori in provincia di Matera, per cui risultano da tempo stanziati le somme relative:

1°) lavori di completamento delle fognature dell'abitato di Matera;

2°) lavori di ampliamento dell'acquedotto nel comune di Matera;

3°) lavori di sistemazione e messa in efficienza degli acquedotti lucani, di cui la gestione è stata affidata all'acquedotto pugliese.

« E cio in vista non solo delle urgenti necessità delle località interessate, ma anche dello stato di grave disoccupazione di quei lavoratori ».

RISPOSTA. — « 1°) Il progetto relativo alla fognatura di Matera, dell'importo di lire 100 milioni, è stato restituito all'Ente acquedotto pugliese perché sia modificato in base ai suggerimenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si è sollecitato telegraficamente l'Ente perché provveda senza indugio a tali adempimenti.

2°) Il progetto dell'acquedotto di Matera, dell'importo di lire 200 milioni, è stato invece testé riprodotto dall'Ente acquedotto pugliese, modificato in conformità dei suggerimenti del Consiglio superiore.

« Pertanto il progetto stesso è stato nuovamente sottoposto all'esame di detto Consesso, per il definitivo parere.

3°) Per quanto infine riguarda i lavori di sistemazione e messa in efficienza degli acquedotti lucani, affidati in gestione all'Ente acquedotto pugliese, si forniscono le seguenti notizie:

« Sul fondo di lire 700 milioni previsto dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono stati assegnati per gli acquedotti lucani lire 500 milioni, ivi comprese lire 200 milioni per l'acquedotto di Matera. Ai relativi lavori provvede l'Ente suddetto.

« Di dette opere sono stati già approvati e finanziati n. 17 progetti per un importo complessivo di lire 181.671.000. Sono poi in corso d'istruttoria altre 12 progetti per un ammontare complessivo di lire 286.930.000. Di tali progetti sei sono stati già esaminati e ritenuti meritevoli di approvazione, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici mentre gli altri 6 sono stati restituiti all'Ente acquedotto pugliese per essere modificati in conformità dei suggerimenti dati dal Consiglio stesso. Non si è mancato di rivolgere oppor-

tune premure al detto Ente per la sollecitata riproduzione degli elaborati.

« In complesso, quindi, fra progetti approvati e progetti in istruttoria si ha un importo complessivo di lavori per lire 468 milioni 601 mila, e perciò, con il prossimo inoltrare di altri progetti per una ventina di milioni, sarà esaurita la disposta assegnazione di lire 500 milioni ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

BIANCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla costruzione delle case popolari nel comune di Miglionico (Matera) e altrove per le quali risultano da almeno un anno e mezzo già stanziati le somme necessarie, come risultano regolarmente assunti i mutui da parte dei comuni interessati con la Cassa depositi e prestiti ».

RISPOSTA. — « Per la costruzione di case popolari nel comune di Miglionico, l'Istituto autonomo della provincia di Matera ha destinato 33 milioni di lire, compreso il concorso statale assegnato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399. L'Istituto stesso ha assicurato che nel termine di pochi giorni saranno presentati per l'approvazione i relativi progetti, che prevedono la costruzione di una palazzina, a tipo popolare, di 12 alloggi e di 3 palazzine, a tipo rurale, ognuna di due alloggi.

« Per quanto riguarda gli altri comuni della provincia, l'Istituto ha elaborato un programma di lavori, per un importo complessivo di 97 milioni di lire, compreso il concorso statale del 50 per cento, come di seguito ripartito:

a) comune di Bernalda: lire 40 milioni per 2 fabbricati di complessivi 24 alloggi. I relativi progetti, esaminati dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza nell'adunanza dell'11 ottobre 1948 sono stati rinviati all'Istituto, perché vengano modificati ed integrati in conformità del parere espresso dal predetto Consesso.

« L'accertamento delle modifiche è stato demandato all'ispettore di zona.

b) comune di Stigliano: lire 23 milioni per un complesso di 16 alloggi. Il progetto, esaminato dall'Ufficio del Genio civile, è stato restituito all'Istituto per modifiche;

c) comune di Ferrandina: lire 34 milioni.

« Il progetto è in corso di redazione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BIANCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è vero che fin dall'aprile scorso egli ebbe a promettere una integrazione di 45 milioni per il completamento di alcuni gruppi di case popolari nei comuni di Montalbano, Pomarico e Matera non potute ultimare per insufficienza delle somme precedentemente stanziare e se non creda che sia giunto il momento di mantenere l'impegno assunto in considerazione della grande penuria di case nelle suddette località ».

Risposta. — « L'onorevole Ministro non ha mai fatto formale promessa di un'assegnazione integrativa di 45 milioni per il completamento di alcuni gruppi di case popolari nei comuni di Montalbano, Pomarico, Matera ma ha soltanto dato buoni affidamenti in proposito, riservandosi di studiare con ogni cura la forma migliore per andare incontro alle necessità segnalategli, malgrado le difficoltà che si presentavano all'accoglimento della richiesta.

« Infatti, il finanziamento suppletivo suddetto si sarebbe dovuto e potuto concedere solo con le modalità ed i benefici previsti dal decreto legislativo 22 settembre 1945, n. 637, in base al quale lo Stato aveva facoltà di anticipare l'intera spesa, salvo rimborso del 50 per cento da parte dell'Istituto provinciale per le case popolari in 30 annualità senza interessi, poiché, in caso diverso, nessun ente finanziatore avrebbe accordato mutui integrativi, dato che sulle costruzioni di che trattasi dovrà gravare in primo grado l'ipoteca legale dello Stato.

« La predetta forma di finanziamento non era però più possibile, essendo già del tutto esauriti i fondi autorizzati col citato decreto legislativo n. 637 e coi successivi decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 228 e 229 ed essendo poi intervenuto il decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399 che prevede la concessione di altri benefici e cioè il concorso in capitale nella misura del 50 per cento della spesa e il contributo del 3 per cento nel pagamento degli interessi sul mutuo da contrarre per l'altra metà della spesa stessa a carico dell'Istituto.

« L'interessamento promesso dall'onorevole Ministro non è mancato e si è ora trovata la possibilità di risolvere quasi integralmente il problema mediante il disimpegno della somma di lire 19 milioni, già destinati alla costruzione di case in Ferrandina ed i cui lavori, appaltati alla locale Cooperativa reduci e combattenti, non hanno avuto corso essendosi la Cooperativa stessa, che li aveva appena iniziati, rifiutata di continuarli.

« Con l'intendimento che alla costruzione di alloggi in Ferrandina si provvederà con parte dei finanziamenti concessi all'Istituto per le case popolari di Matera sulle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399 e decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (complessivamente lire 65 milioni) l'Istituto stesso ha risolto il contratto con la predetta Cooperativa e il Provveditorato alle opere pubbliche per la Lucania, con decreto in corso, ha revocato l'impegno della relativa spesa, sulla quale nessuna erogazione è stata fatta.

« Con la detta somma di lire 19 milioni, in tal modo disimpegnata, e con qualche altra disponibilità derivante da ribassi d'asta, l'Istituto potrà così completare la costruzione delle case in Matera (rione Piccianello), in Pomarico, Montalbano Jonico e Salandra.

« Le relative perizie, già presentate dall'Istituto in parola, sono attualmente in corso di esame e appena definita la suaccennata pratica di disimpegno, si provvederà senz'altro all'approvazione ed al finanziamento degli elaborati stessi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BIMA, CAGNASSO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere in quale considerazione è stata presa la richiesta formulata dalle organizzazioni industriali del Piemonte di concessioni di prestiti alle aziende sinistrate dalle recenti gravi alluvioni e nubifragi mediante i quali sia consentito ai danneggiati di poter ripristinare i loro impianti distrutti, a fine di non accrescere la disoccupazione locale ».

Risposta. — « In ordine alla richiesta contenuta nell'interrogazione su riportata si fa presente che le eventuali iniziative per la concessione di prestiti alle aziende sinistrate dalle alluvioni del settembre scorso in Piemonte rientrano nella competenza del Ministero dell'industria e commercio.

« Questa Amministrazione non può, pertanto, che riservarsi l'esame delle proposte che fossero formulate in proposito ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

BIMA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, per qual motivo sono stati da tempo sospesi i lavori di costruzione della deviazione della strada statale n. 28 in prossimità della città di Fossano (Cuneo) e se non intenda disporre subito l'immediata prosecuzione, onde alleviare la disoccupazione locale ».

RISPOSTA. — « I lavori di costruzione della variante stradale alla S.S. 28 del Colle di Nava esterna all'abitato di Fossano, vennero finanziati, nel periodo precedente alla costituzione dell'Azienda della strada, sui fondi per la viabilità statale a cura del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte. Il progetto prevedeva solo i movimenti di terra ed i manufatti. I lavori vennero appaltati ed ora sono già stati ultimati.

« Mancano ancora da eseguire i lavori per la formazione dell'ossatura di sottofondo, della mascciata stradale, la successiva bitumatura, nonché le opere di finimento, lavori questi che dovranno far parte di un secondo preventivo di spesa allorché sarà avvenuto il completo assestamento del rilevato stradale ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BIMA, STELLA, CAGNASSO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se sia stata disposta l'alienazione di immobili già destinati a caserme ed attualmente non occupati, per destinarli a scopi di pubblica utilità e, in caso affermativo, se sia stata contemplata la possibilità di restituire all'economia nazionale immobili che erano già in precedenza destinati all'industria ».

RISPOSTA. — « Premesso che l'alienazione o la destinazione degli immobili demaniali dismessi definitivamente è di competenza esclusiva dell'Amministrazione finanziaria, si informano gli onorevoli interroganti, che delle caserme ed, in genere, degli immobili militari non utilizzati, sono stati finora dismessi al demanio dello Stato, n. 230 in via definitiva e n. 600 in via temporanea. Risultano inoltre occupati da senza tetto ed enti vari 22 immobili, tra cui, in Roma, le caserme « La Marmora » e « Santa Croce in Ge-

rusalemme » e la caserma funzionale di Centocelle.

« Altre caserme saranno prossimamente dismesse ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152 che disciplina la costruzione di alloggi da locarsi agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica ».

Il Ministro
PACCIARDI.

BIMA, CAGNASSO, FERRARIS. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere i motivi che ostano alla estensione del trattamento militare ai giovani delle classi 1924-25 precettati nell'agosto 1943 ed inquadrati in compagnia di lavoratori alle dipendenze della IV Armata.

« Infatti da un punto di vista formale essi furono reclutati attraverso le vie normali della precettazione militare dai competenti distretti e forniti di ordinario equipaggiamento militare. Sostanzialmente essi poi operarono alle dirette dipendenze di ufficiali della IV Armata e vennero impiegati nella costruzione di opere militari sulla costa francese.

« Inoltre — e ciò conforta la tesi degli interessati — la maggior parte di essi seguirono la dolorosa sorte dei militari della IV Armata: per cui se operarono militarmente, militarmente inquadrati, riesce non facile comprendere il motivo di tale recusazione ».

RISPOSTA. — « Nessuna chiamata alle armi delle classi 1924 e 1925 fu disposta nell'agosto 1943.

« Relativamente all'opera prestata dai giovani delle dette classi ed indicata nell'interrogazione, si precisa che:

1°) il comando della IV Armata richiese alle prefetture di Cuneo e di Alessandria, per i lavori di rafforzamento da eseguire nei territori della Francia allora occupata, aliquote di giovani della classe 1925 ed operai specializzati delle classi anziane. La precettazione fu fatta dall'Ufficio corporazioni esistente all'epoca, con nominativi forniti dai comuni interessati. I comandi dei distretti militari curarono soltanto l'affluenza degli elementi richiesti e lo smistamento di essi presso la Grande unità;

2°) la precettazione fatta per il servizio del lavoro non comportava, a sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, la militarizzazione dei giovani;

3°) i giovani, ingaggiati da enti civili, ottennero un regolare contratto di lavoro che

stabiliva, fra l'altro, compensi, trattamento e speciali forme di assistenza.

« Ciò posto, ed in analogia alla prassi per i lavoratori italiani avviati in Germania, l'Amministrazione militare non può assumere obblighi per la prestazione del servizio militare, né può corrispondere alcun trattamento economico ai giovani di che trattasi, i quali proprio per le ragioni sopra esposte, dopo la data dell'Armistizio furono considerati internati civili ».

Il Ministro della difesa

PACCIARDI.

BONINO. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritengano equo proporre la modifica dell'atto costitutivo dell'I.N.C.I.S. per far sì che ai funzionari dello Stato venga riconosciuto il diritto di usufruire dell'alloggio in uso oltre la data di collocamento a riposo, fino che in vita.

« Se non ritengano ancora doveroso di estendere la concessione alle vedove ed ai figli dei funzionari deceduti, purché questi abbiano diritto alla pensione.

« Ciò in considerazione della continuità dei rapporti che si protraggono fra lo Stato ed i propri funzionari a riposo e le vedove ed i figli aventi diritto a pensione e perché una riduzione di entrate, con il collocamento a riposo, non debba coincidere con le maggiori spese derivanti da traslochi e per soddisfare le richieste del libero mercato superiori alle condizioni che l'I.N.C.I.S. concede ai propri inquilini.

« Se in ogni caso non credano equo estendere la legislazione protettiva degli inquilini, a favore degli utenti degli alloggi I.N.C.I.S. e dei loro eredi aventi diritto a trattamento di pensione per le stesse ragioni che hanno indotto il Governo a mantenere il blocco per gli immobili di proprietà privata ».

RISPOSTA. — « La questione è stata più volte prospettata ed esaminata negli anni scorsi e sempre, per il passato, si è giunti a conclusioni negative, in quanto non si è ritenuto possibile, nell'interesse della pubblica amministrazione e tenuto conto dei fini istituzionali dell'I.N.C.I.S. di disporre un provvedimento legislativo che modificasse la norma stabilita con l'articolo 5 della legge 1° febbraio 1940, n. 78, in base alla quale, funzionari dello Stato all'atto della cessazione del servizio attivo, sono tenuti a restituire gli alloggi dell'Istituto da loro occupati.

« Nonostante le argomentazioni contrarie esposte dagli interessati, è ben noto infatti che la legge fondamentale di istituzione dell'I.N.C.I.S. (25 ottobre 1924, n. 1944) si basa sullo scopo precipuo di apprestare abitazioni agli impiegati dello Stato in attività di servizio ed ha fondamento nella necessità non solo di dare ai medesimi una sensibile agevolazione, ma anche e principalmente di garantire il miglior funzionamento dell'Amministrazione statale, rendendo più tranquillo il lavoro dei propri dipendenti e possibile il trasferimento di essi, data la natura nazionale dell'I.N.C.I.S.

« Così stando le cose non sembrerebbe che la attuale situazione generale degli alloggi, ed in particolare quella dell'I.N.C.I.S. che deve far fronte ad un numero esorbitante di richieste da parte di impiegati in servizio senza poter dare ad esse evasione per l'assoluta deficienza di abitazioni consentano in questo momento, di prendere in esame la possibilità di venire incontro ai desideri dei pensionati, pur riconoscendo le disagiate condizioni in cui versa detta categoria e le difficoltà che essa deve affrontare in conseguenza dell'applicazione del citato articolo 5 della legge 1° febbraio 1940.

« Analoghe considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda la concessione degli alloggi dell'Istituto in parola alle vedove ed ai figli dei funzionari deceduti.

« Devesi peraltro tener presente che, in pratica, l'Istituto stesso, salvo rarissime eccezioni riferentesi a casi non meritevoli di considerazione, si è finora astenuto dall'agire per lo sfratto, nei confronti dei detti pensionati e delle famiglie dei funzionari deceduti, attendendo che, col normalizzarsi della situazione, potessero essi trovare possibilità di sistemarsi convenientemente ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, per i concorsi a cattedre per le scuole governative, rinviare la prova degli esami scritti (almeno per i concorsi di lettere, più affollati) al prossimo periodo di vacanze natalizie, e ciò perché le prove scritte, cui partecipano numerosi concorrenti, implicano praticamente un periodo di chiusura delle scuole a causa del tempo necessario ai concorrenti per gli spostamenti da un capo all'altro della Penisola; perché

coincide il momento attuale di riapertura dell'anno scolastico con l'aspettativa di nomina dei concorrenti a cattedre e al raggiungimento della sede assegnata; finalmente perché, essendo i professori universitari impegnati con gli esami di corsi e di laurea, non sono nelle migliori condizioni per muoversi da una città all'altra sede di esame ».

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione circa le prove scritte dei concorsi a cattedre nelle scuole medie si fa presente quanto segue:

1°) il diario delle prove scritte è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1948 e, data l'imminenza di tali prove per quanto riguarda i concorsi con maggior numero di candidati, non sarebbe possibile render noto, in tempo utile, un eventuale spostamento di date;

2°) nell'epoca delle vacanze natalizie sono fissate le prove scritte di numerosi concorsi, sicché non vi sarebbe alcun giorno libero per il proposto spostamento di data dei concorsi ai quali si riferisce l'onorevole interrogante;

3°) si fa presente che i componenti le commissioni esaminatrici di tali concorsi sono stati già convocati per le date a suo tempo stabilite ».

Il Ministro
GONELLA.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non intenda revocare con opportuno provvedimento legislativo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto 4 marzo 1948, n. 137, che crea una condizione di evidente sperequazione dei cittadini, ufficiali di complemento, discriminati, se pur puniti per i casi di cui all'articolo predetto, i quali non possono usufruire delle agevolazioni specie in materia di pubblici concorsi previsti per gli ex combattenti ed i reduci dalla prigionia, in contrasto con la situazione di privilegio in cui vengono a trovarsi, invece, gli ufficiali effettivi, pur essi discriminati e puniti, i quali vengono mantenuti nell'impiego e nel servizio, né in altro modo colpiti ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già predisposto uno schema di disegno di legge inteso ad attenuare notevolmente le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardanti i casi di esclusione dai benefici previsti in favore dei combattenti.

« Su tale provvedimento debbono, peraltro, ancora pronunciarsi le Amministrazioni di concerto con le quali dev'essere proposto ».

Il Ministro

PACCIARDI.

BORELLINI GINA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se consti loro che, per deficienza di fondi messi a disposizione dalla competente autorità, la somministrazione di generi di vittuazione da parte dell'Opera nazionale maternità e infanzia sia del tutto insufficiente per qualità e quantità; che alcune sedi provinciali abbiano cessato o stiano per cessare la loro benefica attività; e che la Federazione provinciale Opera nazionale maternità e infanzia di Modena abbia avuto un'assegnazione di bilancio tale che la gestione dell'assistenza per i primi sei mesi l'ha interamente assorbita, costringendo così la Federazione stessa a cessare l'assistenza nei nidi e nei refettori materni, per limitarsi a pagare il personale.

« Mancano così per andare al 31 dicembre lire 500.000 per la casa di Modena — supponendo un fabbisogno di lire 2.500.000 per tutta la provincia — unica forma di assistenza a gestanti, nutrici e bambini fino al terzo anno di età.

« Si consideri inoltre che chiusi i nidi e refettori materni, si perde il diritto agli aiuti U.N.R.R.A., cosicché tutta la popolazione più povera e disagiata viene a trovarsi senza qualsiasi assistenza.

« L'interrogante chiede, inoltre, quali urgenti provvedimenti si intenda prendere in merito, qualora l'Opera nazionale maternità ed infanzia abbia a cessare la sua funzione, a quale ente od organo dello Stato si intenda affidare tale incarico, e con quali misure e norme ci si proponga di espletare una funzione sociale di tanta delicata importanza ».

RISPOSTA. — « Quanto viene prospettato nei riguardi della Federazione provinciale di Modena dell'Opera nazionale maternità ed infanzia si riferisce ad una situazione generale in atto lamentata in varie altre Federazioni quale conseguenza delle disagiate condizioni del bilancio dell'Opera stessa.

« Quest'ultima, infatti, si è trovata nell'assoluta impossibilità di fronteggiare le necessità delle dipendenti Federazioni per la riduzione che il Ministero del tesoro ha dovuto apportare alle ordinarie richieste di finanziamento.

« L'Alto Commissariato ha interessato il predetto Dicastero perché venisse incontro alle necessità dell'O.N.M.I., costretta in questi ultimi tempi a dover disporre la riduzione delle spese con conseguente chiusura di varie Case della madre e del bambino, di refettori, asili-nido e consultori.

« Al riguardo il Ministero del tesoro ha fatto presente quanto segue:

« " All'Opera nazionale per la maternità ed infanzia fu concesso, per l'anno solare 1948, un contributo ordinario di lire 3 miliardi a parziale accoglimento della richiesta, dalla medesima avanzata, di lire 5 miliardi e 600.000.000.

« " Senonché il Comitato interministeriale per la riduzione delle spese dello Stato ha ritenuto opportuno ridurre tale contributo a lire 2.500.000.000 mediante una decurtazione di lire 500.000.000.

« " La predetta Opera dispone, per il corrente anno, anche della somma di lire 500 milioni alla medesima destinata sul fondo-lire.

« " Pertanto l'ammontare complessivo del finanziamento sul quale il citato ente può contare, è di lire 3 miliardi pari a quello dello scorso anno solare.

« " Tale somma costituisce il limite massimo di intervento statale consentito per lo scopo, date le attuali difficili condizioni del bilancio.

« " Entro tali limiti, pertanto, la cennata Opera deve contenere il proprio programma di assistenza attraverso le rispettive Federazioni provinciali „ ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

BOTTAI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga di disporre l'assunzione di trenta ex dipendenti civili dell'Amministrazione dell'aeronautica militare per l'aeroporto di San Giusto di Pisa nella triplice considerazione:

a) della richiesta avanzata dal comandante dell'aeroporto di Pisa e motivata dalle stringenti necessità di lavoro di quella officina, che è completamente sprovvista di personale salariato;

b) del fatto che l'organico per i salariati non è ancora stato coperto;

c) dello stato di estremo disagio economico in cui versano gli ex dipendenti cui l'interrogazione fa oggetto ».

RISPOSTA. — « A norma delle vigenti disposizioni di legge l'assunzione di personale

salariato non di ruolo è consentita soltanto in casi eccezionalissimi, quando cioè indifferibili esigenze di servizio, lo rendano assolutamente indispensabile, e sempre che si resti nei limiti degli organici.

« In relazione a ciò è stato possibile disporre, con provvedimento in corso, l'assunzione di 15 soltanto dei 30 ex salariati richiesti dal Comando dell'aeroporto di San Giusto di Pisa ».

Il Ministro
PACCIARDI.

BOTTAI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non ritenga opportuno ed utile, dopo la riconosciuta necessità di operare una larga revisione delle autorizzazioni a officine e laboratori farmaceutici e delle specialità medicinali, di far riprendere l'esame delle richieste di apertura di nuovi stabilimenti, sempre secondo criteri di una sana politica produttiva in questo settore, e di registrazione di nuovi prodotti, che siano la espressione di perfezionamenti e di nuovi ritrovati nel campo delle specialità medicinali ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione si ricollega evidentemente al contenuto della circolare dell'Alto Commissariato in data 28 giugno 1948, n. 20400.5.AG.209, che ha sospeso l'autorizzazione all'apertura di nuove officine farmaceutiche allo scopo di portare a termine un'accurata revisione di quelle esistenti, autorizzate in misura notevole (circa 600 dal 1° dicembre 1945 fino alla data della circolare anzidetta).

« Con la medesima circolare l'Alto Commissariato ha stabilito, in materia di registrazione di nuove specialità medicinali, di dare piena applicazione alle norme contenute nella legge 1° maggio 1941, n. 422, che, com'è noto, dà la facoltà di negare la registrazione di nuove specialità medicinali, quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione ed efficacia terapeutica, in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico.

« L'Alto Commissariato venne indotto ad emanare la circolare anzidetta dal fatto che — non essendosi, negli ultimi anni, fatto più ricorso alla norma legislativa suaccennata, la quale ha lo scopo di disciplinare i prodotti pari — il numero delle nuove specialità medicinali, non sempre autorizzate nella forma prescritta dalle disposizioni vigenti, è am-

montato a 3500 e ciò dal 1° dicembre 1945 in poi.

« A tale cifra, già di per sé stessa notevole, occorre aggiungere le altre già esistenti in commercio ed ammontanti, a secondo il censimento effettuato nel 1940, a 14.500.

« Da quanto precede ne consegue che l'Alto Commissariato non poteva non preoccuparsi della situazione creatasi e ha deciso, pertanto, di intervenire in un campo così delicato, allo scopo di porre un freno alla tendenza di immettere sul mercato farmaceutico specialità non sempre aventi i requisiti terapeutici magnificati dalle ditte produttrici.

« L'azione che si propone l'Alto Commissariato è appunto quella di fare sì che i prodotti posti in commercio abbiano una riconosciuta importanza terapeutica e che le officine farmaceutiche siano convenientemente attrezzate e rispondano ai requisiti prescritti dalle norme sanitarie.

« L'Alto Commissariato, al fine appunto di essere posto in grado di conseguire gli obiettivi suesposti, ha ritenuto opportuno di procedere ad una modifica della composizione della Commissione per la registrazione delle specialità medicinali, chiamando a farne parte persone di chiara fama nel campo medico, chimico e farmaceutico.

« Il relativo decreto trovasi alla Corte dei conti per la registrazione, dopo di che verrà dato, senz'altro, inizio ai lavori della Commissione, la quale dovrà esaminare circa 500 nuove domande di registrazione di specialità medicinali, pervenute all'Alto Commissariato negli ultimi mesi.

« Si sta provvedendo, altresì, all'esame delle domande di autorizzazione all'apertura di nuove officine farmaceutiche, la cui attivazione sarà consentita solo previo accertamento dei requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

BOTTAL. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga di estendere agli ufficiali inferiori ed ai sottufficiali dell'Aeronautica il trattamento riservato agli ufficiali superiori della stessa arma per quanto in particolare attiene al trattamento derivante dai provvedimenti di sfollamento, nella sostanziale considerazione dell'evidente ingiusto trattamento riservato alle prime due categorie parimenti benemerite dell'altra ».

RISPOSTA. — « Il trattamento economico derivante dai provvedimenti legislativi di

sfollamento è sostanzialmente identico tanto per gli ufficiali generali e superiori quanto per gli ufficiali inferiori e sottufficiali.

« Le uniche differenze sono:

a) il trattamento economico pari ai $\frac{4}{5}$ dello stipendio, della indennità militare e dell'indennità caro-vita spetta in ogni caso agli ufficiali generali e superiori fino a 3 anni dopo il limite di età prescritto per il proprio grado, mentre per gli ufficiali inferiori e i sottufficiali è subordinato alla condizione che essi abbiano 15 anni di servizio pensionabile, di cui 12 anni di servizio effettivo;

b) il trattamento economico di cui alla lettera a) per i sergenti maggiori è limitato ad un periodo massimo di 14 anni.

« Per quanto riguarda la lettera a), è da tener presente che per gli ufficiali generali e superiori non furono prescritti gli accennati minimi di servizio, in quanto di regola tutti li possiedono prima di raggiungere il grado di ufficiale generale e superiore. Se in pratica si è potuta verificare qualche eccezione, si è trattato di elementi che avevano ottenuto avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.

« Per gli ufficiali inferiori e per i sottufficiali, invece, trattandosi di elementi generalmente giovani, è stato indispensabile stabilire i minimi di servizio in parola.

« La differenza di cui alla lettera b) trova la sua giustificazione nella giovanissima età dei sergenti maggiori e nei limiti di età molto alti (55 anni) fissati per i sottufficiali senza distinzione di gradi ».

Il Ministro
PACCIARDI.

BOVETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa.* —

« Per sapere i motivi che hanno determinato la sospensione, sia pur in via transitoria, del servizio aereo Torino-Roma ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha tenuto sempre nella dovuta considerazione l'importanza che nel programma dei collegamenti aerei riveste la città di Torino, ed ha cercato di provvedere in conseguenza.

« La linea aerea Roma-Torino attualmente è esercitata dalla Società Alitalia, che l'ha avuta affidata in forza di una convenzione stipulata in data 2 maggio 1947, i cui atti di definitivo perfezionamento sono tuttora in corso.

« La suddetta Società di recente ha fatto conoscere che, a decorrere dal 1° ottobre corrente mese, avrebbe sospeso il servizio per

ragioni di carattere tecnico, connesso col sopraggiungere della stagione invernale, ed economico.

« Le anzidette ragioni sono all'esame degli organi competenti di questo Ministero, ma nel frattempo la Società Alitalia è stata invitata a riprendere subito il servizio aereo, pena la decadenza della concessione della linea.

« È però, opportuno far presente che attualmente per lo scalo di Torino è adibito un aeroporto privato (quello dell'Aeritalia), e che effettivamente, specie nella cattiva stagione, a causa della inadeguatezza degli impianti del predetto Aeroporto, possono verificarsi interruzioni nel traffico aereo.

« In considerazione di ciò è tenuto presente che nel bilancio di questo Ministero non esistono adeguati stanziamenti per poter provvedere alla costruzione ed alla attrezzatura di un nuovo aeroporto, sono già da tempo in corso trattative con il comune di Torino per la rimessa in efficienza dell'aeroporto di Caselle Torinese, trattative che, se, come si spera, avranno esito favorevole, potranno portare all'auspicata soluzione del traffico aereo in quella città.

« Analogo invito è stato rivolto ad altri enti della città ed associazioni in occasione della sospensione del servizio aereo con Roma ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

BRUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se e quando, in forza ed in esecuzione del disposto dell'articolo 38, ultimo capoverso del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, vogliamo emettere decreto di donazione del campo sportivo « Maria de Rosis » di Rossano Calabro al comune della stessa città.

« Il campo sportivo era pervenuto alla sezione fascista di Rossano per atto notar. Rappiani del 23 gennaio 1938 e deve essere donato al comune della predetta città, perché deve essere destinato all'educazione fisica della gioventù (scopo di interesse generale previsto dall'articolo 38 decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159) ».

RISPOSTA. — « Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è del seguente tenore:

« I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sono devoluti allo Stato.

« Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri enti pubblici o ad associazioni assistenziali, sportive e simili ».

« Il secondo comma di tale articolo prevede due ipotesi: la prima della destinazione dei beni ex fascisti a servizi pubblici o a scopi d'interesse generale; la seconda della cessione dei beni stessi ad altri enti pubblici oppure ad associazioni assistenziali, sportive e simili.

« La destinazione prevista dalla prima ipotesi riguarda l'Amministrazione statale in sé e per sé; la cessione concerne invece gli enti pubblici.

« In questa seconda ipotesi la cessione, prevista dalla legge, non comporta la gratuità, ma solo una preferenza, che l'Amministrazione demaniale ha ritenuto nell'interesse degli enti di poter concretare, prescindendo — come sarebbe obbligo — dalle pubbliche gare e subordinandola all'impegno di destinare i beni ai progettati scopi di pubblica utilità, da accertarsi dall'Amministrazione del demanio.

« Pertanto, per quel che specificatamente riguarda il campo sportivo « Maria de Rosis » di Rossano Calabro, il Ministero non può che confermare quanto ha avuto occasione di comunicare di recente all'Intendenza di finanza di Cosenza, e cioè che il comune in tanto se ne potrà rendere cessionario in quanto si assumerà l'obbligo di corrisponderne il prezzo determinato, a data corrente, dai competenti organi tecnici del Ministero ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

BRUNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere le ragioni che impediscono alle ditte appaltatrici dei tronchi della strada litoranea ionica (tratto Calopezzati-Crotone) di condurre i lavori con la massima celerità, necessaria sia per l'importanza della strada sia per lenire la disoccupazione ».

RISPOSTA. — « Nel tratto di strada statale n. 106 « Ionica » compreso tra Calopezzati e Crotone, sono stati autorizzati oltre quelli di ordinaria manutenzione, i seguenti lavori straordinari:

1°) costruzione del tratto mancante tra la stazione di Pietrapaola e quella di Calopezzati;

2°) costruzione del tronco mancante tra la stazione di Cariati e quella di Pietropaola;

3°) costruzione del ponte in cemento armato sul canale Topanello nei pressi di Rocca di Neto;

4°) costruzione del tronco mancante tra Crotone e Strongoli, primo lotto compreso tra il bivio di Passovecchio presso Crotone ed il fiume Neto;

5°) variante alla statale per la eliminazione di cinque passaggi a livello ferroviario e dell'attraversamento di Crotone.

« Sull'andamento di tali lavori dei quali si lamenta lo sviluppo non troppo rapido, si riferisce quanto segue:

1°) *Tronco Pietropaola-Calopezzati.*

« Le operazioni di consegna all'impresa appaltatrice vennero iniziate il 24 luglio 1948.

« Trascorso il tempo necessario per la delimitazione delle aree da occupare e quello per i rilievi di consegna in contraddittorio tra l'ufficio e l'impresa, questa ha dato subito inizio ai lavori.

« Il ritmo dei lavori stessi è stato però ritardato dalle piogge, che hanno reso difficoltosa l'esecuzione degli scavi e dei rilevati svolgentisi in zone argillose e prive di scolo, le quali dopo ogni pioggia divengono impraticabili per alcuni giorni.

« Analoga difficoltà che perdurerà per tutto il periodo invernale, s'incontra nel prelevamento dai torrenti di materie occorrenti per la formazione dei rilevati.

« Si son dovute, infine, dirimere varie questioni sorte sia coi proprietari dei terreni occupati, sia con l'impresa, in merito all'esecuzione dei lavori ed all'adozione di particolari cautele atte ad evitare possibilità di danni alle opere ed ai terzi.

« Il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 25 gennaio 1950.

« Pur dando l'impresa ogni affidamento che i lavori saranno ultimati entro il termine contrattuale, le si è ordinato di accelerarne il ritmo, allo scopo di un maggiore impiego di mano d'opera.

2°) *Tronco Cariati-Pietropaola.*

« Le operazioni di consegna all'impresa appaltatrice sono state iniziate il 5 novembre 1948. Dopo aver provveduto ai rilievi in contraddittorio ed alla delimitazione delle aree da occupare, il giorno 4 dicembre 1948, è stato dato inizio ai lavori di terra, i quali assorbiranno notevole mano d'opera.

3°) *Ponte in cemento armato sul canale Topanello.*

« Detti lavori sono prossimi all'ultimazione.

« La parte di essi che ha offerto le maggiori difficoltà, quali palificate ed opere varie in fondazione, è stata già compiuta.

« Il termine contrattuale scade il 31 maggio 1949. Si dà assicurazione però che entro il febbraio prossimo venturo saranno condotti a termine tutti i lavori, ad eccezione dell'impalcato in cemento armato.

« Questo ultimo sarà invece costruito nel marzo-aprile successivo; quando cioè sarà cessato ogni pericolo di piena, che potrebbe provocare il cedimento delle centine e quindi la rovina dell'opera.

4°) *Tronco Borgo Passovecchio-fiume Neto.*

« Le operazioni di consegna all'impresa appaltatrice iniziate il 7 settembre 1948, furono condotte a termine con la massima celerità non essendosi incontrate difficoltà degne di rilievo. L'impresa stessa ha affrontato i lavori con ritmo celerissimo di modo che l'avanzamento realizzato fin'ora è superiore al doppio di quello normale, nonostante vi siano stati alcuni giorni di interruzione per le recenti alluvioni, che allagarono completamente la zona dei lavori e recarono anche danni notevoli.

« Il termine contrattuale scade il 6 settembre 1949, ma si può dare fin da ora assicurazione, salvo eventuali imprevedibili cause perturbatrici, che le opere saranno ultimate in anticipo.

5°) *Variante nei pressi di Crotone.*

« I lavori furono consegnati all'impresa il 23 luglio 1948.

« Subito dopo la consegna sono stati iniziati i lavori in terra ed entro il mese di dicembre si darà inizio alla costruzione del sottopassaggio alla ferrovia calabro-lucana, essendosi ottenuto in questi giorni il preventivo assenso della Società ferroviaria e dell'Ispettorato della motorizzazione civile col quale sono state concordate le modalità esecutive da adottare per la sicurezza del traffico ferroviario.

« Al tal riguardo si precisa anche che, mercé gli accorgimenti concordati fra le varie Amministrazioni interessate, sarà possibile costruire l'opera senza alcuna sospensione del traffico ferroviario.

« L'impresa conduce i lavori con ritmo normale, il che dà ampia assicurazione sul loro compimento entro il termine contrattuale, fissato al 22 marzo 1950.

« Si è però egualmente sollecitata l'impresa ad accelerare i lavori, allo scopo di un maggiore impiego di mano d'opera ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CACCIATORE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritiene estremamente dannoso per l'economia nazionale e per quella dei contadini coltivatori, il ritardare ancora, da parte della Direzione generale del Genio (divisione demanio), la rinnovazione dei contratti di concessione dei terreni della tenuta Persano, già concessi per le precedenti annate agrarie 1946-47 e 1947-48 a 7 cooperative di contadini. E per sapere, inoltre, se, in considerazione dell'enorme lavoro svolto dalle stesse cooperative per dissodare e mettere a coltura i terreni in parola e del fatto che ulteriori perdite di tempo pregiudicherebbero irrimediabilmente le semine autunnali, non ravvisi l'opportunità e la necessità di rinnovare le concessioni alle stesse senza ricorrere alla pubblica gara od alla licitazione privata ».

RISPOSTA. — « Sin dal 19 agosto 1948 è stato interessato il prefetto di Salerno per l'esame della posizione di ciascuna cooperativa concessionaria di terreni della tenuta demaniale annessa al Centro rifornimento quadrupedi di Persano, allo scopo di accertare, d'intesa anche col locale Ispettorato agrario, la composizione, le capacità tecniche e la disponibilità di mezzi di ciascuna di esse.

« Le pratiche relative alla rinnovazione dei contratti delle concessioni di che trattasi, sono attualmente in elaborazione ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CALANDRONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per evitare che carri bestiame continuino ad essere usati, come avviene attualmente, per i primi treni del mattino sulla linea Catania-Siracusa, come vetture per viaggiatori muniti di biglietto di terza classe ».

RISPOSTA. — « Il parco delle carrozze delle ferrovie dello Stato è attualmente il 43 per cento di quello ante-guerra e, pur essendo in costante aumento, è ancora ben lontano dalla consistenza necessaria per poter effettuare tutti i treni viaggiatori con carrozze, sia nel Continente che in Sicilia. Vengono perciò utilizzati per il servizio viaggiatori circa 2600

carri da merci appositamente attrezzati e non carri da bestiame.

« Tali carri arredati vengono utilizzati esclusivamente nei treni locali, nella composizione dei quali si comprende sempre una carrozza di II classe ed una o due di III classe, perché anzitutto si devono garantire le composizioni con carrozze dei treni direttissimi, diretti ed accelerati a lungo percorso.

« I treni locali, composti come sopra detto, non circolano solo sulle linee della Sicilia, ed in particolare sulla Catania-Siracusa, ma anche sulle linee del Continente. La percentuale di carri arredati in composizione ai treni locali della Sicilia si aggira su quella di altri Compartimenti del Continente.

« Tutte le officine di costruzione e di riparazione di materiale rotabile, sia private che dell'Amministrazione, lavorano con la massima intensità per rimettere in efficienza il maggior numero possibile di carrozze gravemente danneggiate dalla guerra e per costruirne di nuove, ma i danni apportati al nostro parco viaggiatori sono così ingenti, come si è sopra accennato, che occorrerà ancora qualche tempo prima di poter sostituire completamente con carrozze i carri in composizione ai treni locali ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CALANDRONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se sia a conoscenza dell'operato del dottor Odierna, capo dell'Ispettorato dell'agricoltura in provincia di Siracusa, in occasione dello sciopero dei funzionari statali, avvenuto il 14 ottobre 1948.

« Il dottor Odierna, violando l'articolo 40 della Costituzione, esercitò pressioni sui dipendenti giungendo a minacciare di comunicare i loro nomi alla Prefettura, nel caso in cui, come avvenne, essi partecipassero allo sciopero.

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda prendere l'onorevole Ministro contro il dottor Odierna ».

RISPOSTA. — « Con la risposta che diedi in via preliminare all'interrogazione di cui sopra, comunicavo di aver disposto accertamenti circa l'opera che, a quanto si asserisce nella stessa interrogazione, avrebbe svolto il dottor Salvatore Odierna, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siracusa, in occasione dello sciopero dei funzionari statali avvenuto il 14 ottobre 1948.

« All'Ispettorato dell'agricoltura di Siracusa sono addetti undici funzionari ed impiegati, oltre al direttore. Dagli accertamenti compiuti è risultato che in data 13 ottobre il professor Odierna informò i medesimi funzionari ed impiegati che il giorno successivo avrebbe avuto luogo lo sciopero generale degli statali, ma che egli si sarebbe ugualmente recato in ufficio, lasciando tuttavia a ciascuno la facoltà di aderire o meno allo sciopero.

« Il professor Odierna non esercitò pressioni, e tanto meno minacce sui propri dipendenti.

« Il mattino del 14 essi, tranne tre, si presentarono spontaneamente in ufficio, abbandonando poi il lavoro alle ore 12 circa.

« Così stando le cose, nulla trovo da riprendere nell'operato del dottor Odierna ».

Il Ministro
SEGNÌ.

CALANDRONE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se sia a conoscenza dell'operato del signor Ferraro, dirigente dell'ufficio imposte dirette di Siracusa, il quale, in occasione dello sciopero degli statali del 14 ottobre 1948, minacciò gli impiegati di comunicare i loro nomi al Ministero se essi avessero scioperato. Il signor Ferraro tentò pure di indurre gli impiegati a firmare un « foglio di presenza ».

« Solo l'intervento dell'onorevole Faust D'Agata, segretario generale della Camera del lavoro di Siracusa, indusse il Ferraro a desistere dalle sue manovre in violazione dell'articolo 40 della Costituzione.

« E per sapere, altresì, quali provvedimenti intenda prendere l'onorevole Ministro contro il signor Ferraro ».

RISPOSTA. — « Dalle indagini compiute sul comportamento del titolare dell'ufficio imposte dirette di Siracusa in occasione dello sciopero del 14 ottobre risulta che il medesimo ha lasciato libero il personale di scegliere la propria condotta nei riguardi dello sciopero stesso, senza fare la benché minima pressione tanto meno pronunciando minacce di qualsiasi specie.

« Tale norma fu osservata spontaneamente da tutto il personale del detto ufficio e in buona armonia per l'intera giornata.

« Gli impiegati che non ritennero di aderire allo sciopero furono invitati a firmare il registro di presenza, e ciò ai fini della liquidazione del « premio giornaliero di presenza » di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, premio che, com'è

noto, spetta al personale per le sole giornate di effettiva presenza in servizio, con completo adempimento del normale orario d'ufficio ed esclude in ogni caso le assenze da qualsiasi motivo determinate.

« Circa l'intervento dell'onorevole Faust D'Agata il titolare Ferraro ha fatto presente di non conoscere detto onorevole neanche di vista, ma di aver riferito oralmente a un suo incaricato quale era stata in effetti la natura e la portata del suo atteggiamento ».

Il Ministro
VANONI.

CALANDRONE, D'AMICO, DI MAURO, SALA. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per la sanità pubblica.* — « Per sapere se sono a conoscenza che in Sicilia è venuta a crearsi in certe provincie una particolare situazione di equivoco, nel senso che vi sono due autorità sanitarie: il prefetto ed il medico provinciale, entrambi con gli stessi poteri, il primo di diritto, il secondo di fatto. Questa situazione crea praticamente una sfasatura di competenza che indubbiamente ha nuociuto e nuoce all'andamento dei servizi sanitari, il cui intervento nella generalità dei casi deve essere tempestivo.

« È bene precisare che con l'ordine ufficiale e n. 70 dell'8 febbraio 1944 del Governo militare alleato, tutte le attribuzioni in Sicilia, in materia sanitaria, vennero devolute ai medici provinciali e che successivamente pervenne nell'Isola la circolare n. 20400.I.A. 102/55/289 del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità pubblica, che conservava sia pure a titolo sperimentale, la nuova organizzazione sanitaria in Sicilia.

« Tuttavia sino ad oggi non è avvenuto il riconoscimento degli uffici provinciali siciliani che contano ormai quattro anni di vita.

« Gli interroganti desiderano sapere quali provvedimenti il Ministero dell'interno e l'Alto Commissario per la sanità pubblica, intendano prendere per stabilire nettamente i limiti entro i quali debbono funzionare prefetture e uffici provinciali di sanità ».

RISPOSTA. — « La situazione di fatto esistente in Sicilia, chiaramente impostata nella interrogazione, ha formato oggetto di vivo interessamento dell'A.C.I.S. non appena la situazione italiana venne regolarizzandosi. Un primo progetto di legge, con il quale si trasferivano dal prefetto al medico provinciale i poteri di fatto da questo ultimo esercitati, non trovò l'assenso da parte di altri dicasteri.

« A seguito dell'attuazione dello Statuto siciliano, il problema è stato, ora, ripreso in esame per una soluzione che, nell'ambito dell'autonomia regionale, ed in relazione anche alle norme esecutive che dovranno essere predisposte dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, dia un definitivo ed organico assetto a tutta la materia.

« Ai relativi provvedimenti sarà dato corso, d'intesa col Ministero dell'interno, nei prossimi mesi, a seguito del personale sopraluogo dello scrivente ed in base ai risultati di una inchiesta accurata tuttora in corso sulle necessità sanitarie dell'Isola ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

CALOSSO. — *Al Ministero della pubblica istruzione.* — « Per conoscere qual conto intende tenere della mozione presentatagli il 6 settembre 1948 da una delegazione d'insegnanti ciechi, allo scopo di dare agli insegnanti ciechi, nei concorsi e negli incarichi, parità di trattamento con i ciechi e gli invalidi di guerra e le altre categorie assimilate, come reduci, orfani, vedove di guerra ecc. Tenendo presente che non solo la sventura di guerra il più delle volte non è meno fatale e involontaria di quella dovuta alla natura, ma anche che i ciechi, in linea generale, come insegnanti hanno delle qualità di meditazione, di concentrazione e di intuizione morale, oltreché d'istinto musicale, che li fanno particolarmente adatti all'insegnamento: e coll'esempio di volontà, dato nel conseguire con maggiori difficoltà la qualifica di insegnante, costituiscono un esempio educativo, e portano nella scuola un tipo di disciplina basato sulla fiducia, che compensa i loro difetti nel campo della vigilanza poliziesca; poiché se qualche cosa può far pensare tra i laici agli antichi ordini religiosi educativi, è la categoria degli insegnanti ciechi ».

RISPOSTA. — « Com'è noto, è requisito essenziale per accedere ai pubblici uffici, la esenzione da difetti fisici che possano menomare il rendimento del servizio.

« Pur essendo indubbio che la cecità costituisca la più grave menomazione per una funzione, come quella dell'insegnamento, che comporta in ogni caso, l'esercizio della vigilanza sulla scolaresca, il Ministero consente, per prassi, che i ciechi concorrano a cattedre di ruolo e al conferimento di incarichi e supplenze, per quegli insegnamenti che non comportino la revisione di elaborati e, in genere, prove grafiche.

« In tal guisa si è cercato di andare incontro ai ciechi, fino al limite compatibile con il superiore interesse degli studi.

« D'altra parte, e sia pure con le accennate limitazioni, i ciechi la cui menomazione sia ascrivibile a causa di guerra, fruiscono anche dei benefici accordati in via generale ai mutilati e agli invalidi.

« La proposta di assicurare, ai ciechi in genere, parità di trattamento rispetto ai mutilati e invalidi di guerra, muove indubbiamente da elevati sentimenti di solidarietà, ma non può trovare attuazione in un campo, come l'insegnamento, nel quale la loro minorazione, anche quando non costituisce impedimento fisico assoluto all'esercizio della funzione didattica in senso stretto, compromette l'efficacia dell'azione educativa in generale ed è causa di riscontrati inconvenienti di carattere disciplinare ».

Il Ministro
GONELLA.

CAPALOZZA. — *Al Ministero dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per i quali sono state rinviate improvvisamente *sine die*, proprio alla vigilia della data fissata (25 luglio), le elezioni amministrative del comune di Novafeltria (Pesaro), che già da parecchi mesi — con grave disagio per quella popolazione prevalentemente operaia e contadina e con ingente aggravio finanziario per il bilancio municipale — è retta da un commissario prefettizio; e per conoscere in quale data le elezioni stesse saranno tenute ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento di rinvio delle elezioni amministrative nel comune di Novafeltria indette per il 25 luglio 1948 venne adottato dal prefetto di Pesaro, nella sua esclusiva e specifica competenza, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico, in considerazione del perturbamento degli animi e del disorientamento determinatosi nei giorni immediatamente successivi al 14 detto mese, per dare alla consultazione popolare la maggiore serenità ed il più elevato concorso di elettori, cosa che non si sarebbe potuta ottenere, per la data già fissata, anche perché i lavori di trebbiatura, per lo sfavorevole andamento stagionale, erano ancora in pieno sviluppo in quella zona.

« Comunque si fa presente che le elezioni di cui trattasi si sono svolte il 3 ottobre 1948, con la massima regolarità e con un rilevante afflusso alle urne ».

Il Ministro
SCELBA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga di dover provvedere con la massima urgenza a che venga riconosciuto il diritto alla indennità giornaliera a titolo di premio di presenza a favore del personale in prova delle ferrovie dello Stato e al personale straordinario assunto per esigenze di servizio nel dopoguerra e che dovrà passare di ruolo mediante concorsi interni, secondo i decreti 4 aprile 1947 e 23 marzo 1948; e per conoscere, altresì, se non ritenga altrettanto urgente consentire allo stesso personale di arrotondare il magro stipendio mensile — che qualche volta è di appena lire 18.000 — con ore di lavoro straordinario ».

RISPOSTA. — « La disposizione di legge che vieta la corresponsione del premio di interessamento al personale delle ferrovie dello Stato in prova, e conseguentemente a quello straordinario che non abbia prestato servizio per un periodo di tempo pari a quello prescritto per la prova (un anno con almeno trecento giorni di effettiva presenza), trae motivo dal fatto che il premio in parola, a differenza del premio di presenza previsto per il personale delle altre Amministrazioni statali, è legato, oltre che alla effettiva presenza in servizio dell'agente, anche al suo rendimento che a sua volta è in relazione alle cognizioni di servizio dallo stesso acquisite; cognizioni che, come è ovvio, non possono essere apprese se non dopo un adeguato periodo di tirocinio.

« Comunico, inoltre, che non esiste alcuna disposizione che vieti alle suddette categorie di personale di eseguire ore di lavoro straordinario retribuito; la concessione ad eseguire lavoro straordinario è però subordinata alle effettive esigenze del servizio ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — « Per conoscere quali provvedimenti ed iniziative siano state prese o siano per essere prese — con la urgenza richiesta dalle circostanze e dalle difficili condizioni delle marinerie pescherecce dell'Adriatico — allo scopo di stipulare un nuovo regolamento della pesca con la Repubblica federale popolare jugoslava, in sostituzione di quello decaduto a seguito della guerra fascista di aggressione.

RISPOSTA. — « Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della ma-

rina mercantile, ha da tempo sollecitato le autorità jugoslave al fine di giungere ad una sistemazione dei rapporti relativi alla pesca in Adriatico.

« Fino ad oggi l'iniziativa del Governo italiano non è stata accolta da parte del Governo jugoslavo che, pur riconoscendo la necessità di addivenire ad una regolamentazione dei predetti rapporti, ha sempre rinviato una sua presa di posizione al riguardo.

« A seguito di nuovi recenti passi fatti a Belgrado dalla nostra Legazione, il Governo jugoslavo, pur non avendo ancora chiarito quello che potrà essere il suo atteggiamento definitivo in proposito, ha, in linea di massima, riconosciuto l'opportunità di addivenire ad una soluzione del problema ed a scambi preliminari di vedute al riguardo in attesa che possano essere concordate le basi più opportune per delle trattative vere e proprie.

« Il Ministero degli affari esteri segue ad ogni modo con la massima attenzione il problema, in vista del particolare interesse che una sua soluzione presenta per gli ambienti pescherecci italiani ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della marina mercantile e del tesoro.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano di assumere a favore dei piccoli armatori dei motopescherecci requisiti e perduti per causa di guerra, per i quali il Governo di allora ebbe ad impegnarsi a restituire i natanti nelle condizioni in cui gli furono consegnati o a pagare, in caso di perdita, entro tre mesi, l'intero valore dei natanti stessi.

Si fa presente che solo a Fano i motopescherecci requisiti, che sono andati perduti, sono in numero di tredici per una stazza complessiva lorda di 949 tonnellate e per una potenza complessiva di 1640 H.P., cioè approssimativamente, un decimo delle perdite dei motopescherecci requisiti e perduti su scala nazionale.

« Le vigenti disposizioni statuiscono indennizzi così modesti da impedire ai piccoli armatori, che non hanno possibilità finanziaria, la ricostruzione del naviglio, con danno gravissimo non soltanto personale, ma anche sul piano della produzione nazionale del pesce e di una efficace lotta contro la disoccupazione, sicché si impone l'esigenza di disporre che la liquidazione dei danni in pa-

rola avvenga con risarcimento integrale in base al valore dei costi di costruzione alla data in cui viene effettuato l'indennizzo ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione mira ad ottenere, a favore degli armatori di motopescherecci requisiti e perduti per causa di guerra, la corresponsione di un risarcimento pari al valore attuale delle costruzioni di unità similari a quelle perdute mentre, come è noto, a termini dell'articolo 47 lettera A) e dell'articolo 30, quinto comma, della legge 13 luglio 1939, n. 1154 sulla requisizione del naviglio mercantile, il valore risarcibile è determinato in base al prezzo dello stesso al giorno della perdita. Il problema proposto riguarderebbe pertanto la cosiddetta perequazione delle indennità di perdita, perequazione che nel complesso richiederebbe esborsi ingenti dato il forte divario fra i valori attuali e quelli al momento della perdita delle navi, problema che, come è ovvio, non potrebbe essere limitato ai soli motopescherecci requisiti ma a tutte le navi perdute durante la guerra.

« In proposito è da far presente che nei confronti dei sinistrati di guerra per qualsiasi causa i proprietari di navi requisite hanno avuto un trattamento di favore in quanto, appunto in base alla legge sulla requisizione, ebbero la possibilità di liquidare delle indennità nella esatta misura stabilita dalle leggi in vigore mentre rimane tuttora insoluto il risarcimento dei danni di guerra stabilito dalla legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

« L'interrogante sostiene che il Governo dell'epoca « ebbe a impegnarsi a restituire i natanti nelle condizioni in cui gli furono consegnate o a pagare, in caso di perdita, entro tre mesi, l'intero valore dei natanti stessi ». Al riguardo si osserva che l'impegno a restituire i natanti nelle condizioni in cui furono consegnati si limita al caso di avaria prevista dall'articolo 47, lettera B), della citata legge sulla requisizione delle navi mercantili e che nel caso di perdita non vi è alcuna norma che stabilisca di pagare, entro tre mesi dalla perdita, l'intero valore dei natanti, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di determinare, entro tre mesi, la misura delle indennità (articoli 29 e 30 della legge sulla requisizione), non essendo previsto alcun termine per il pagamento, tanto è vero che l'articolo 9 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808 esclude il pagamento di qualsiasi interesse sulle indennità liquidate. Detto pagamento è normalmente effettuato dalle Amministrazioni competenti non appena l'ar-

matore ha provveduto a completare la prescritta documentazione.

« L'interrogante, infine, mira a porre in condizione i proprietari delle navi minori sinistrate di disporre di mezzi finanziari per ricostruire le unità perdute. Tale problema potrà trovare un principio di soluzione nell'articolo 26 dello schema di provvedimento per le nuove costruzioni navali.

« La norma, se approvata dal Parlamento, consentirà ai proprietari di navi inferiori a 100 tonnellate, perdute per causa di guerra e che costituivano l'unico mezzo di lavoro, la possibilità di ottenere il finanziamento per la ricostruzione di un mezzo analogo che risponda ai requisiti della nuova legge, nella misura del costo presunto della nave stessa ridotto del contributo dello Stato a fondo perduto e dell'indennizzo riscosso o da riscuotere per il mezzo nautico perduto per cause di guerra.

« A tal fine è previsto lo stanziamento di mezzo miliardo.

« Con tale primo stanziamento potranno essere ricostruite parecchie decine di piccole navi e quindi anche di pescherecci ridando il mezzo di lavoro al proprietario e alla sua famiglia e assicurando nuova attività ai piccoli cantieri distribuiti lungo il litorale dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile*

SALERNO.

CAPALOTTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se gli costi che in agro di Fano e in parecchie altre zone della Valle del Metauro il raccolto di grano è stato modesto per sfavorevole andamento stagionale e che, in particolare, molti predii non hanno raggiunto una produzione tale da permettere di soddisfare le quantità accertate d'ufficio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 3 giugno 1948, sicché piccoli proprietari e mezzadri si trovano nella impossibilità di conferire i quantitativi loro assegnati e, perciò, nel dilemma di essere denunciati per omesso conferimento o di effettuare l'integrazione con acquisti sul mercato libero al prezzo di lire 9-10.000 il quintale; se non ritenga di disporre per un riesame delle singole posizioni, tanto più che molti produttori in Italia ed anche nella provincia di Pesaro-Urbino hanno consegnato ai granai del popolo partite superiori al contingente cui erano tenuti ».

RISPOSTA. — « Non risulta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che il raccolto cerealicolo in agro di Fano e in altre zone della Valle del Metauro, sia stato così scarso da non consentire ai produttori il conferimento delle quote di contingente loro attribuite.

« Si precisa, anzi, che il raccolto della provincia di Pesaro-Urbino è stato soddisfacente, tanto che non si è sentita la necessità contrariamente a quanto è avvenuto per numerose altre provincie, di accordare alcuna riduzione sul contingente a suo tempo fissato in quintali 370.000.

« Di detto quantitativo, quintali 360.441 sono già affluiti ai granai del popolo ».

Il Ministro
SEGNÌ.

CAPALOZZA, BUZZELLI, GRAZIA, BERTI GIUSEPPE fu Angelo, DIAZ LAURA, CERRETI, FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA, MARCELLINO COLOMBI NELLA, ANGELUCCI MARIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per sapere se non ritengano necessario e doveroso presentare alla Camera il progetto legislativo che è stato già da molto tempo promesso, per la retrocessione in proprietà ai comuni e agli altri enti pubblici, alle cooperative, ecc., dei beni sottratti loro con la violenza fisica o morale oppure con l'assentimento pavido o fraudolento degli amministratori, da parte degli organi del passato regime (federazioni fasciste, gil, ecc.), anche a mezzo di negozi formalmente validi (donazioni, finte vendite, vendite con lesione enorme di prezzo, ecc.) ».

RISPOSTA. — « La questione formante oggetto dell'attuale interrogazione è stata già ampiamente dibattuta nell'altro ramo del Parlamento in sede di discussione sulla interpellanza del senatore Macrelli (seduta del 13 luglio 1948).

« In tale occasione il Governo non mancò di esporre chiaramente il proprio pensiero, che era ed è di sostanziale adesione alla proposta, per l'alto valore politico e morale di essa. Il problema è unicamente di limiti, giacché ammettendosi di massima la rivendicazione dei beni ceduti sotto la coazione fascista o per frode usata nel concorso di particolari circostanze politiche, non possono trascurarsi talune esigenze di ordine giuridico e di diretto pubblico interesse.

« Si presentano in particolare le seguenti questioni:

se limitare l'azione di annullamento ai casi di « coartazione » vera e propria, secondo il concetto dell'articolo 1435 del Codice civile, ed a particolari casi di dolo;

se concedere un indennizzo anziché la restituzione:

a) quando si tratti di immobile destinato ad un servizio pubblico di interesse generale e non sia possibile od agevole provvedere al trasferimento della sede di questo;

b) quando si tratti di immobile destinato ad ufficio pubblico ed a tal fine sia stato trasformato in modo che il suo valore originario sia superato dal costo della trasformazione (esempio: suolo ineditato, edificio sopraelevato, ecc.);

se concedere l'azione di annullamento solo a quegli enti che sono in realtà successori di quelli che subirono la spoliazione o la soppressione. E ciò ad evitare che i beni da restituire vadano ad arricchire ingiustificatamente enti di nuova istituzione, che non siano effettivamente continuazione di quelli soppressi;

se dettare particolari misure in relazione ai principi generali dell'ordinamento giuridico sulla tutela della buona fede nei terzi acquirenti.

« Questi i principali punti che dettero luogo ad osservazioni e rilievi da parte dei dicasteri interessati, in occasione dell'esame di un disegno di legge sull'argomento, predisposto dal Ministero della giustizia. Il problema venne, quindi, ulteriormente approfondito al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile una soddisfacente soluzione, essendo intendimento del Governo di proporre al più presto alle Camere il relativo disegno di legge.

« Poiché nel frattempo è stato presentato dallo stesso senatore Macrelli e da altri senatori un completo progetto sull'argomento, progetto il quale trovasi all'esame della Commissione competente del Senato; il Governo ha ritenuto di astenersi da qualsiasi iniziativa, riservandosi di manifestare le proprie vedute nel corso della discussione ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*

ANDREOTTI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze.* — « Per conoscere se non consti loro che nell'applicazione della legge 30 agosto 1868, n. 4612 e

del relativo regolamento 16 aprile 1874, numero 1906, tuttora in vigore, relativi alle prestazioni d'opera in natura per la costruzione e manutenzione di strade comunali — prestazioni che in alcune provincie vengono consuetudinariamente imposte dai comuni nei limiti dell'articolo 5, lettera b) della legge — si verifichi una evidente violazione giuridica, in quanto, contrariamente alla lettera e allo spirito delle norme — chiariti sufficientemente persino nei lavori preparatori risultanti dagli atti parlamentari di quei lontani anni e dalla dottrina amministrativistica (confrontare PEVERI, in *Rassegna di legislazione per i Comuni*, 1941, pag. 140) — l'accertamento e l'imposizione vengono fatti, talora, al nome del mezzadro, anziché al nome del proprietario, al servizio dei cui fondi è il bestiame di stalla anche se e quando il mezzadro sia del bestiame-condomino; per conoscere, altresì, se non consti che alcune Giunte provinciali amministrative, quale, ad esempio, quella di Pesaro, respingono la retta interpretazione delle norme stesse, ponendo in gravi difficoltà i comuni, che, allorché hanno effettuato l'accertamento ai proprietari, non hanno più la possibilità, a norma di legge, di effettuare retroattivamente — anche se lo volessero — la imposizione ai mezzadri, con evidente pregiudizio per lo stato delle strade comunali che vanno in malora, per la mancata « imbrecciatura », e con ingente aggravio finanziario per i loro bilanci, trovandosi costretti a provvedere a proprie spese alle opere di manutenzione; per conoscere, infine, se non ritengano di dare urgenti ed opportune disposizioni chiarificatrici ai competenti organi dipendenti, per adeguare alla volontà del legislatore l'applicazione delle norme surrichiamate, per uniformare i contrastanti indirizzi, che si verificano persino in una stessa regione (come nelle Marche, ove la Giunta provinciale amministrativa di Ancona è andata — e rettamente — in contrario avviso di quella di Pesaro), per contribuire concretamente a salvaguardare il patrimonio stradale e, insieme, la finanza dei comuni ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda le prestazioni personali di cui alla lettera a) della legge 30 agosto 1868, n. 4613, integrata dal regio decreto 16 aprile 1878, n. 1906, è pacifico che esse devono essere corrisposte da ogni capo di famiglia purché ricorra la condizione dell'abitazione o della possidenza nel comune, senza alcuna distinzione in ordine alla posizione giuridica circa lo sfruttamento della

proprietà. L'esistenza della mezzadria è del tutto irrilevante in merito a tale obbligo, perché sia il proprietario del fondo, sia il colono sono tenuti entrambi alle prestazioni richieste dalla legge.

« Per quanto riguarda le prestazioni reali di cui alla lettera b) è noto che il bestiame delle famiglie mezzadrili (in particolare nella regione marchigiana) appartiene di regola in proprietà metà al mezzadro e metà al proprietario del fondo. Ora non può cader dubbio sull'obbligo del mezzadro ad assolvere, per i capi di bestiame di sua proprietà, le prestazioni imposte dalla legge ad ogni abitante o possidente nel comune. Al riguardo, nella monografia del Peveri citata dall'onorevole interrogante, si legge:

« " Deve considerarsi possidente lo stesso proprietario, che conduce i fondi direttamente a proprio nome e profitto; l'incaricato, l'affittuario e il mezzadro che conducono i fondi altrui, ecc.

« " Quanto al mezzadro può darsi il caso che si iscrivano due articoli sul ruolo delle prestazioni, uno intestato al mezzadro per sé e per i suoi dipendenti, l'altro al proprietario per gli animali e mezzi d'opera da lui posseduti e concessi solo in uso al mezzadro, poiché l'imposta su questi animali e mezzi d'opera va a carico del proprietario e non del mezzadro „.

« Da quanto trascritto appare evidente che l'autore non esclude, anzi include, l'onere del mezzadro per il bestiame di sua proprietà destinato al servizio del fondo mezzadrile.

« Sarebbe erroneo invero addossare l'onere unicamente al proprietario del fondo assumendo che le bestie sono al servizio della proprietà, quando invece nella mezzadria le bestie sono al servizio dell'« azienda mezzadrile » e servono a realizzare quell'associazione che si determina fra il proprietario e il mezzadro per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili (articolo 2141 del Codice civile). La proprietà in tal caso è soltanto un elemento dell'associazione, del tutto equivalente, dal punto di vista giuridico, al lavoro che apporta la famiglia colonica. Il dire pertanto che le bestie in tal caso sono a servizio della proprietà, sarebbe dire cosa non soltanto contraria alla realtà economica e giuridica del contratto di mezzadria, ma anche al chiaro intendimento della legge, che prevede in modo precipuo il caso di bestie che servano « direttamente ed unicamente il proprietario », come ad esempio, cavalli e carrozze che il

proprietario possiede per uso proprio e della propria famiglia (regio decreto, n. 1906).

« Finora la soluzione prevalsa in via di massima è quella di far gravare sull'utilista, sull'usufruttuario e sul colono l'onere in questione e non già sul proprietario (confrontare A. LION: *Lavori Pubblici*, vol. I, pag. 543 e seguenti). Data la singolare natura del contratto di mezzadria, si può ammettere che l'onere sia limitato alle bestie di rispettiva appartenenza del proprietario e del mezzadro, ma non si può mai giungere, vigendo la legge del 1868, ad addossare l'onere unicamente sul proprietario del fondo.

« Sul tale interpretazione concordano anche l'Avvocatura generale ed il Consiglio di Stato.

« I comuni della provincia di Pesaro-Urbino fino al 1946 applicavano l'imposta delle prestazioni d'opera in conformità dell'articolo 5 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e dell'articolo 1 del regio decreto 16 aprile 1864, n. 1906, e cioè iscrivevano a ruolo sia le prestazioni personali previste dalla lettera a), sia le prestazioni reali previste dalla lettera b) dei citati articoli.

« Senonché dopo tale anno alcuni comuni di quella provincia deliberarono di limitare le prestazioni d'opera a quelle reali e di iscrivere a ruolo dette prestazioni esclusivamente a carico dei proprietari dei fondi.

« La G.P.A. di Pesaro, rilevato che l'imposta di cui trattasi deve essere applicata congiuntamente (cioè deve riferirsi sia alle prestazioni reali che a quelle personali) e che l'iscrizione a ruolo limitata soltanto ai proprietari terrieri anche se fatta al solo scopo di facilitare la riscossione dell'imposta doveva lasciare impregiudicata ogni questione di diritto e doveva comunque fare salve le norme del patto colonico, non ha ritenuto di approvare le deliberazioni adottate secondo i nuovi criteri.

« L'interpretazione della G.P.A. di Pesaro appare conforme sia allo spirito che alla lettera delle disposizioni in questione.

« Non sembra, infatti, che i comuni possano applicare a loro arbitrio soltanto le prestazioni di carattere reale: in tal modo si verrebbe ad escludere dall'onere della prestazione la grande maggioranza della popolazione, violando il principio della generalità e dell'uniformità dell'imposta e frustrando lo scopo della legge, in quanto si farebbe gravare sul comune la non indifferente spesa della mano d'opera.

« Ma anche ammesso, e non concesso, che le due prestazioni possano essere applicate

disgiuntamente, è da tenere presente che la quasi totalità dei comuni della provincia di Pesaro-Urbino applicano la sovrimposta fondiaria con aliquote superiori al terzo limite e che anzi i bilanci, all'atto delle deliberazioni, erano integrati dallo Stato: per cui, a norma degli articoli 255 e 256 del testo unico della Finanza locale, i comuni stessi devono applicare tutti i tributi con le aliquote massime e senza alcuna riduzione ed esclusione.

« Per quanto riguarda la determinazione della G.P.A. di Pesaro relativa all'iscrizione a ruolo delle prestazioni reali a carico dei proprietari dei fondi con la clausola della rivalsa nei confronti del mezzadro, è da rilevare che la decisione stessa appare ispirata a criteri di una certa larghezza in quanto, a rigore, avrebbe dovuto richiedersi l'iscrizione sia nei riguardi del proprietario che nei riguardi del mezzadro.

« In ogni modo, nessuna delle decisioni della G.P.A. è stata impugnata nei termini e modi di legge.

« Per quanto riguarda la provincia di Ancona risulta che l'accennata difformità di criteri adottati in materia dalla G.P.A. di Pesaro e da quella di Ancona deve ricercarsi nel fatto che quest'ultima non si è pronunciata ancora circa l'obbligatorietà della iscrizione a ruolo anche delle prestazioni di carattere personale previste dalla lettera a) dell'articolo 5 della legge n. 4613, non essendo stata sollevata tale questione in sede propria e, cioè, presso la G.P.A. come organo di tutela.

Risulta, invece, che la prefettura di Ancona interpreta le norme in questione nei termini sopra esposti, cioè che l'onere delle prestazioni d'opera obbligatorie per le bestie da tiro, da soma e da sella, sia da ritenere a carico sia del proprietario del fondo (e non unicamente a carico di esso come sembra desumersi dall'interrogazione) sia del mezzadro ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

CAPPUGI, BETTIOL GIUSEPPE, SAILIS, BARBI, SPOLETI, ARCAINI, LONGONI, MENOTTI, SCOCA, TOMBA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga opportuno promuovere un provvedimento legislativo per evitare il licenziamento degli avventizi delle ferrovie dello Stato, che, per essere rimasti fisicamente menomati in seguito ad infortunio occorso in servizio, non sono più idonei alle funzioni della propria qualifica.

« Risponderebbe infatti al più elementare principio di umanità provvedere al mantenimento in servizio di tali avventizi, utilizzando in mansioni diverse da quelle inerenti alla qualifica rivestita al momento dell'infortunio in servizio e compatibili con la nomina subita per far luogo, a norma delle disposizioni in vigore, alla loro sistemazione a ruolo ».

RISPOSTA. — « Il regolamento del personale ferroviario non consente, come invece è ammesso per il personale stabile, la eccezionale conservazione in impiego degli agenti che siano divenuti fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica durante il servizio di prova e, a maggior ragione, degli agenti non di ruolo; e pertanto essi dovrebbero essere dispensati dal servizio.

« Dato però che si sta esaminando la possibilità di dare una sistemazione a questo personale mediante le emanazioni di apposito provvedimento legislativo, si è disposto che gli agenti di cui trattasi siano frattanto ulteriormente mantenuti in impiego con mansioni compatibili con il loro stato fisico ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CASALINUOVO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se abbia creduto accertare quanto vi sia di vero in merito alle insistenti voci, avvalorate anche dalla stampa, circa una epidemia di tifo in diversi centri della provincia di Catanzaro e, particolarmente, a Belcastro.

« Per conoscere, altresì, quali provvedimenti abbia adottato per arginare l'epidemia e venire incontro alle popolazioni dei centri colpiti ».

RISPOSTA. — « Da informazioni richieste telegraficamente il 30 settembre 1948 alla prefettura di Catanzaro, qui pervenute il 10 ottobre, risulta che l'endemia tifo-paratifica in quella provincia, durante l'anno corrente, non ha presentato a tutt'oggi alcun carattere di particolare gravità rispetto agli anni decorsi, anzi, le cifre dei casi denunziati mostrano una evidente diminuzione della incidenza delle malattie del gruppo.

« Nel progetto allegato è indicato il numero dei casi di tifo e paratifo, distinti per comune verificatisi nei mesi di agosto e settembre degli anni 1946, 1947, 1948.

« E da rilevare che, per il 1948, allo scopo di avere un'idea il più possibile esatta della situazione sono state anche chieste notizie ri-

servate all'Arma dei carabinieri, onde individuare casi eventualmente occultati.

« Solo nel comune di Belcastro si è avuta una modesta manifestazione limitata a 5 casi in agosto e 7 in settembre. Seguono Cirò, con 5 casi in agosto, San Pietro Apostolo con 5 casi in settembre, Serrastretta con 3 casi in agosto e 3 in settembre, Isola Capo Rizzuto con 2 casi in agosto e 3 in settembre. Negli altri comuni sono stati segnalati casi isolati.

« Anche nel capoluogo, dove nel 1946 e nel 1947, l'endemia tifoide ha dato notevoli manifestazioni, sono stati segnalati nel 1948, solo dieci casi in agosto e cinque in settembre.

« Le misure di profilassi adottate sono consistite nell'isolamento domiciliare degli ammalati, nelle disinfezioni concomitanti e finali, nella vaccinazione preventiva dei conviventi e dei contatti e nella intensificazione della vigilanza nel ramo annonario dell'igiene del suolo e dell'abitato.

« Si è raccomandato all'Ufficio sanitario provinciale di continuare a mantenere un'attenta sorveglianza sulle condizioni sanitarie di quella popolazione ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se, in considerazione del passato e dei sacrifici dei partecipanti, che hanno compiuto tutto il loro dovere verso la Patria, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 127, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario ed aumentare di un decimo i 328 posti per il concorso ad uditore giudiziario riservato ai reduci e combattenti ».

RISPOSTA. — « Informo l'onorevole interrogante che il Ministero della giustizia ha già chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la prescritta autorizzazione per aumentare del decimo i posti del concorso per uditore giudiziario indetto con decreti ministeriali 4 ottobre 1946 e 13 aprile 1947 ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, essendo già in piena attuazione il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, che inquadra definitivamente nel gruppo B della Amministrazione dello Stato i 278 ispettori scolastici ed i 2100 direttori didattici delle 220.000 scuo-

le elementari, i primi al grado 7° ed i secondi all'8° non creda conveniente riconoscere:

a) che i 278 ispettori scolastici non possono essere sufficienti ad ispezionare 220.000 scuole;

b) che per necessità di cose i direttori debbono continuare a svolgere praticamente opera di ispettori;

c) che, conseguentemente, sia opportuno addivenire alla riforma delle competenze, in modo da attribuire ai 2100 direttori ogni funzione ispettiva, e da costituire, con i 278 ispettori, senza aggravio finanziario dello Stato, gli uffici scolastici provinciali direttivi delle scuole elementari ».

RISPOSTA. — « L'attuale ordinamento della vigilanza scolastica, che vige da oltre un ventennio, affida ai funzionari che sono più vicini alle scuole (direttori) le mansioni direttive e a quelli che ne sono meno vicini (ispettori) mansioni di controllo. Tale ordinamento, per la lunga esperienza che se n'è fatta, può essere giudicata rispondente alle esigenze della scuola elementare: il direttore didattico è un funzionario precipuamente locale ed è bene che le mansioni che è chiamato a adempiere siano mansioni di direzione, ossia mansioni di soprintendenza, di impulso, di regolamentazione; l'ispettore non è un funzionario locale, e pertanto conviene che egli eserciti mansioni di controllo su quelle esercitate dal direttore, in modo da assicurare nell'ambito della sua giurisdizione, il buon andamento delle scuole. Non è affatto necessario che l'ispettore visiti tutte le scuole della sua circoscrizione: è sufficiente, per la sua azione, che egli predisponga e attui un piano di lavoro, col quale sia assicurato il suo intervento là dove questo effettivamente è utile, in maniera da assicurarsi che l'opera del direttore risponda alle esigenze del servizio.

« Ciò premesso, si deve rilevare che il numero degli ispettori scolastici, e più ancora quello dei direttori didattici, non è presentemente adeguato al numero delle scuole. Queste, negli ultimi tempi, hanno avuto un notevole incremento, ma non corrispondentemente, per le ferree esigenze dell'erario, si son potuti aumentare il numero degli ispettori scolastici e quello dei direttori didattici.

« Sarebbe di somma utilità il poter disporre di un maggior numero di funzionari, specie di quelli direttivi, per rendere veramente capillare, come dovrebbe essere, la loro azione.

« La risoluzione del problema non è, quindi, di uno spostamento di competenze: essa potrebbe essere raggiunta unicamente con un adeguato aumento di funzionari, in modo che questi rispondano a quelle che sono le reali esigenze del servizio ».

Il Ministro
GONELLA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se intenda, in accoglimento della proposta avanzata dai competenti comandi militari, disporre che i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri richiamati dal congedo siano trattenuti fino al raggiungimento dei venti anni di servizio per avere diritto al minimo della pensione, ovvero, nel caso avessero compiuto l'età di cinquantacinque anni, senza avere maturato il diritto alla pensione, siano collocati in congedo con il diritto ad una indennità di buona uscita pari ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato.

« Tale provvedimento apparirebbe opportunamente consigliato da un complesso di ragioni di equità, e, specialmente, dalle seguenti considerazioni:

1°) se non si inviano in congedo i trattenuti, i quali verrebbero a liquidare una pensione cui hanno diritto, maggiormente si dovrebbero mantenere in servizio i richiamati, che rendono quanto gli altri e non hanno diritto a pensione;

2°) in sostanza, soltanto poche centinaia di sottufficiali si trovano nelle indicate condizioni;

3°) nella massima parte, essi, a causa del richiamo, hanno perduto il diritto all'impiego che occupavano alle dipendenze di enti privati: il congedo senza diritto a pensione o a buona uscita li farebbe trovare quindi, con le loro famiglie, nella triste difficoltà del momento, in una critica situazione di estrema miseria ».

RISPOSTA. — « Non è possibile l'emanazione di un provvedimento di carattere generale a che tutti i sottufficiali dei carabinieri richiamati dal congedo siano trattenuti fino a raggiungere i venti anni di servizio per aver diritto al minimo della pensione, in quanto la possibilità di trattenimento è in diretto rapporto con le contingenti esigenze del servizio.

« In merito al trattamento di quiescenza, si fa presente che la legislazione vigente prevede la riliquidazione della pensione soltanto a favore dei sottufficiali che abbiano.

prestato servizio quali richiamati dal congedo in tempo di mobilitazione o, previo loro assenso, in caso di gravi contingenze e che perciò nessun beneficio spetta attualmente, ai sottufficiali richiamati o trattenuti in servizio per normali mansioni di istituto.

« Questo Ministero, al fine di poter eliminare la disparità di trattamento sopra accennata, ha già preso in esame la questione e sono in corso le pratiche relative, dovendo l'eventuale provvedimento legislativo essere concertato con tutte le Amministrazioni interessate.

« Così stando le cose, non sembra sia il caso, almeno per ora, di prendere in esame l'opportunità di concedere un'indennità di buonuscita ai sottufficiali richiamati e ricollocati in congedo senza aver raggiunto il minimo di servizio per la pensione, perché se la questione attualmente allo studio sarà risolta in senso favorevole, la concessione dell'indennità predetta non avrà alcuna ragion d'essere, venendo assorbita nel provvedimento di legge sopra accennato ».

Il Ministro
PACCIARDI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per le quali sembra che si intendano sopprimere alcune delle sezioni dell'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso, fra le quali le sezioni di Venafro e di Larino ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, fissa a 200 il numero delle sezioni staccate degli uffici del lavoro e della massima occupazione per tutto il territorio della Repubblica.

« Poiché le sezioni esistenti di fatto all'atto della emanazione del citato decreto erano circa 800, si è reso necessario, di conseguenza, procedere alla soppressione di circa 600 sezioni.

« Per la determinazione delle sezioni da sopprimere, il Ministero si è trovato costretto a seguire criteri di relatività, e pertanto viene proceduto alla soppressione non soltanto di sezioni esistenti in comuni di scarsa importanza, ma altresì di sezioni esistenti in località che, pur essendo di una certa importanza, lo sono meno di altre per le quali la sezione viene mantenuta.

« Il Ministero, inoltre, ha adottato le proprie determinazioni tenendo conto delle proposte degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, i quali, conoscendo l'importanza dei vari centri della propria

giurisdizione, hanno formulato proposte motivate.

« Per quanto concerne, in particolare, le sezioni staccate di Larino e Venafro dell'Ufficio del lavoro di Campobasso, il Ministero, malgrado la proposta di soppressione avanzata dall'Ufficio regionale del lavoro di Napoli « per la loro scarsa importanza nel settore industriale e commerciale » ha disposto la regolare istituzione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 381, della sezione staccata nel comune di Larino, e la continuazione, come sezione di fatto, di quella di Venafro ».

Il Ministro
FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intenda prendere per aiutare i cittadini italiani, recatisi prima della guerra in Germania per lavorare, che ebbero a versare agli uffici locali della previdenza i prescritti contributi, dato che sembra che gli uffici italiani della previdenza non intendano di tali versamenti tenere conto ».

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha mancato di considerare attentamente la situazione in cui si sono venuti a trovare i lavoratori italiani rimpatriati dalla Germania, e rimasti privi delle prestazioni previdenziali relative ai periodi di lavoro in quel Paese in seguito agli eventi bellici ed alla conseguente sospensione della Convenzione italo-germanica per le assicurazioni sociali del 20 giugno 1939.

« La questione presenta, tuttavia, non poche difficoltà quanto ad una sua razionale soluzione, dato che la generalità dei lavoratori interessati manca di qualsiasi documentazione atta a fornire la prova dei periodi di lavoro in Germania coperti da assicurazione, e dato altresì che allo stato attuale dei rapporti italo tedeschi non è possibile riprendere i contatti con i numerosi istituti assicuratori germanici succeduti all'Istituto di assicurazione per la Baviera superiore, già competente per l'applicazione della Convenzione italo-tedesca.

« Nonostante tali difficoltà, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha attualmente allo studio uno schema di provvedimento legislativo inteso a venire incontro, nel modo più opportuno e con le debite cautele, alle necessità dei lavoratori predetti, riconoscendo ad essi il diritto alle prestazioni previdenziali dovute dagli istituti assicura-

tori germanici, o ad essi spettanti in base ai periodi di assicurazione di cui abbiano beneficiato durante la loro permanenza in Germania.

« L'onere relativo verrebbe posto provvisoriamente a carico dello Stato, salvo rivalsa sull'importo delle pensioni dovute dagli istituti tedeschi in base alla sopracitata Convenzione ».

Il Ministro
FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali opere intende eseguire per evitare che il fiume Volturno continui con le sue piene a danneggiare centinaia di ettari del terreno del comune di Sesto Campano in provincia di Campobasso ».

RISPOSTA. — « Il comune di Sesto Campano ricade ai margini esterni del comprensorio della bonifica della Piana di Venafro e pertanto, a stretto rigore, nessun provvedimento potrebbe essere adottato, nella competenza di questa Amministrazione per la eliminazione dei danni lamentati.

« Resta, peraltro, da accertare se le esondazioni provengano da deficiente regimazione delle acque del fiume nel suo percorso nel comprensorio e cioè se dalla esecuzione dei lavori, comunque progettati per la bonifica della Piana di Venafro, possa essere indirettamente avvantaggiato anche il comune di Sesto Campano.

« Nell'assicurare l'interessamento di questo Ministero per eliminare i danni lamentati, mi riservo di precisare, in un secondo tempo, se e quali provvedimenti potranno essere effettivamente adottati, allorché il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, il quale è stato in pari tempo interpellato, avrà fatto conoscere il suo parere in merito ».

Il Ministro
SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) perché non sono stati ancora pubblicati i risultati ufficiali del concorso ispettivo di idoneità, per 250 posti di ispettore scolastico, indetto dal Ministero della pubblica istruzione con decreto ministeriale 12 maggio 1939, le cui prove scritte vennero sostenute, dagli interessati, nel mese di ottobre 1941, in Roma;

2°) perché, essendo stato « sospeso » il detto concorso e sostituito con lo « scrutinio di merito comparativo » sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, in data 8 aprile 1948, sono stati pubblicati soltanto i 300 nomi dei direttori promossi ispettori e non tutti i nomi degli scrutinati, 1600 circa;

3°) perché non è stato pubblicato il punteggio complessivo riportato indistintamente da tutti i direttori, in essi compresi i nomi di coloro che avendo superato le tre prove scritte d'esame ed essendo in possesso dei « requisiti di anzianità richiesti » dovevano pur essere compresi nella graduatoria 30 aprile 1943, riveduta e approvata col decreto ministeriale 30 maggio 1947;

4°) come si spiega il fatto che moltissimi direttori, assunti in ruolo il 16 novembre 1936 e il 16 maggio 1939 (il concorso ispettivo venne indetto il 12 maggio 1939), pur « bocciati » nelle prove scritte e senza il requisito degli anni di servizio direttivo, richiesto per essere ammessi alle operazioni di scrutinio di merito comparativo (in sostituzione delle prove orali, di cui al regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e alla circolare ministeriale 15 aprile 1942), sono stati compresi nella graduatoria pubblicata il 30 maggio 1947;

5°) premesso che con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, vennero abrogati tutti i privilegi politici, in base ai quali i direttori non aventi l'anzianità di ruolo richiesta per l'ammissione al concorso ispettivo 12 maggio 1939, vi poterono essere ugualmente ammessi, come si spiega il fatto che nella graduatoria « revisionata » non sono stati depennati i direttori « bocciati » e quelli privi del requisito dei dieci anni di effettivo servizio di direzione, divenuto indispensabile per potere essere sottoposti allo scrutinio di merito comparativo, per la promozione al grado ispettivo:

6°) premesso che l'anzianità di ruolo di tutti i direttori, regolare fino alla situazione del 1° gennaio 1942, è stata successivamente modificata a danno dei funzionari idonei nelle prove ispettive, non solo non promossi al grado IX, con l'anzianità 30 aprile 1943 (accordata ai politici), ma, ingiustamente spostati indietro nel ruolo di circa 300 posti, per cedere il passo — con l'ingiusto inquadramento nel grado IX con decorrenza 1° maggio 1943, loro accordato per « anzianità » — ai 300 giovani direttori, in moltissimi casi « bocciati » agli scritti, o non aventi il requisito della anzianità di grado necessaria per la promozione, si chiede di conoscere se in

occasione dell'inquadramento nel grado VIII di tutti i direttori, per effetto del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 254, è stato rimosso il danno arrecato agli idonei direttori di cui sopra, e se sono in corso dei provvedimenti, atti ad assicurare, comunque, la meritata, preferenziale promozione al grado VII (ispettore scolastico) dei direttori didattici idonei nelle prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939, che non hanno ancora ricevuto alcun beneficio, per i risultati conseguiti in un concorso nazionale che gli altri, volutamente evitarono ».

RISPOSTA. — « Si comunica quanto segue:

1°) i risultati delle prove scritte degli esami di idoneità, sospesi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, costituenti un atto interno dell'amministrazione — semplicemente preparatorio alla graduatoria definitiva dei promossi per merito comparativo, nella quale i risultati stessi sono stati valutati a norma di legge — non dovevano né possono oggi essere pubblicati;

2°) i nomi degli scrutinati non furono pubblicati perché non si trattava di una graduatoria di concorso per l'ammissione a posti di ruolo, ma di promozioni per le quali normalmente si procede soltanto alla pubblicazione dei nomi dei promossi;

3°) per la stessa ragione indicata nel numero precedente non si è pubblicato il punteggio riportato da tutti i direttori scrutinati;

4°) nel parere espresso dal Consiglio di Stato il 22 ottobre 1946 venne affermata la validità della graduatoria approvata il 30 aprile 1943, con il riconoscimento del diritto quesito a favore dei graduati in essa — salvo gli spostamenti nell'ambito della graduatoria derivanti dalla detrazione dei coefficienti per benemerienze fasciste (interpretate queste, da questo Ministero, in senso lato, su conforme parere del Consiglio di Stato) e la conseguente inserzione degli impiegati pretermessi, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 — venne così a cadere ogni possibilità di rimettere in discussione i titoli per i quali furono effettuate le promozioni in parola, ad eccezione di quelli indicati dalle precise disposizioni del decreto sopra citato; in conformità di ciò fu redatta la graduatoria revisionata approvata con decreto ministeriale 30 maggio 1947;

5°) in seguito all'inquadramento dei maestri elementari nel gruppo B (legge 1° giugno 1942, n. 675), i periodi di anzianità trascorsi nel ruolo dei maestri erano valutati

per la promozione al grado IX nel ruolo direttivo alla pari del periodo di anzianità come direttore, trattandosi dello stesso gruppo, in applicazione dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

6°) la votazione riportata nelle prove scritte del concorso per esame di idoneità potrà essere tenuta presente da questa Amministrazione nella valutazione dei titoli dei direttori scrutinabili per le promozioni ad ispettore di circoscrizione che dovranno prossimamente effettuarsi ».

Il Ministro
GONELLA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intenda prendere per aiutare i cittadini italiani e combattenti, che trovandosi nei Balcani nel 1943, richiamati alle armi, sottoscrissero al prestito Buoni del tesoro quinquennali scadenza 15 giugno 1948, ne pagarono l'importo senza ricevere dal Banco di Napoli (propagandista al seguito delle truppe e dei servizi) la consegna dei titoli acquistati, e non sono riusciti sin oggi né ad ottenere la restituzione delle somme anticipate e neppure a sapere le caratteristiche (taglio, serie, numero) dei titoli, e per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si intenda prendere per aiutare i cittadini italiani o combattenti che, trovandosi nei Balcani nel 1943, richiamati alle armi (avendo eseguito deposito di titoli e valori presso le agenzie del Banco di Napoli della Dalmazia e specialmente di Cattaro ed avendo richiesto il trasferimento di detti depositi fin dai primi di agosto 1943 dalla agenzia di Cattaro in altra agenzia dello stesso Banco di Napoli in Patria, non sono riusciti sin oggi ad ottenere la restituzione di detti depositi o il risarcimento del danno, né acconti, né aiuti, contrariamente a quanto i cittadini italiani residenti in Africa Settentrionale ed Orientale hanno già ottenuto ».

RISPOSTA. — « Dalle indagini esperite dagli organi di vigilanza è risultato che la diversità di trattamento subito dalla clientela delle filiali dalmate del Banco di Napoli, in confronto di quelle delle filiali africane dello stesso Istituto, è dipesa essenzialmente dal maggior rigore delle disposizioni emanate dalle Autorità jugoslave e dalle conseguenti difficoltà per il Banco di determinare l'effettiva posizione di quelle filiali, specialmente a Cattaro ed a Spalato.

« Occorre, inoltre, tener presente che le filiali africane hanno continuato una certa attività, sia pur sotto il controllo delle Autorità britanniche, mentre quelle della Dalmazia — particolarmente Cattaro e Spalato — sono state completamente avulse dal controllo del Banco e poste in liquidazione dalle Autorità di occupazione.

« Per conseguenza, non potendosi considerare ancora definita la sorte delle attività sottoposte al regime di liquidazione (in taluni casi si tratta di attività « sequestrate » o « addirittura « confiscate ») il Banco di Napoli non può che seguire una linea di condotta assai prudentiale.

« Tuttavia si è in grado di assicurare che il Banco di Napoli restituisce i titoli depositati o sottoscritti in Dalmazia ai possessori delle ricevute rilasciate dalle locali filiali, « limitatamente » alle partite di titoli già trasferite in Italia e non soggette a vincoli.

« Con le medesime riserve il Banco di Napoli rimborsa i depositi in lire.

« Nelle more per gli indispensabili accertamenti da eseguirsi presso il Governo jugoslavo, il Banco di Napoli anticipa la restituzione dei titoli e il rimborso dei depositi contro prestazione di idonea garanzia ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno emanare un provvedimento di sanatoria per i rimborsi dei sussidi, dati dall'Amministrazione militare della repubblica sociale italiana alle famiglie dei militari durante il periodo in cui questi combattevano, dopo la liberazione, con gli Alleati nell'Italia meridionale e nelle Isole ».

RISPOSTA. — « Le anticipazioni corrisposte alle famiglie dei militari presunti dispersi e che invece nello stesso periodo di tempo prestavano servizio retribuito con il Governo legittimo (oppure con quello illegale), sono da ritenersi indebitamente corrisposte, non essendosi determinata la condizione di disperso.

« Oltre quindi alla inesistenza della situazione di fatto (dispersione) sulla quale venivano effettuati i pagamenti, neppure sussisteva il presupposto giuridico per il pagamento di anticipazioni, in quanto il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, agli articoli 40 e 41, consentiva la corresponsione degli anticipi alle famiglie in conto delle normali

competenze che durante la dispersione maturavano per il dante causa, il quale invece, nel caso in esame, percepiva assegni e retribuzioni per il servizio da lui prestato in qualità di militare.

« Va inoltre considerato che analoghi provvedimenti di recupero sono adottati nei confronti dei reduci dalla prigionia, mediante la detrazione dalle competenze accantonate durante l'assenza, di quanto corrisposto alle famiglie a titolo di anticipazioni.

« Pertanto, in considerazione delle ragioni sopra specificate che hanno portato all'emanazione dei provvedimenti di recupero adottati e dell'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a determinare rispetto a quanto dalla legge stabilito per i reduci dalla prigionia, non è possibile aderire alla proposta di sanatoria per i rimborsi di sussidi cui l'onorevole interrogante si riferisce ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CONCETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per chiedere se non ravvisi conforme ad equità e giustizia proporre un emendamento al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, onde stabilire che le donazioni già effettuate per atto pubblico e non accettate alla data dell'8 marzo 1945, per dimostrata causa di forza maggiore (esempio: prigionia, internamento, separazione di linee di combattimento) debbano essere soggette all'imposta di donazione secondo le aliquote esistenti all'epoca delle donazioni stesse e non secondo le aliquote sopravvenute all'epoca delle successive accettazioni ».

RISPOSTA. — « Il principio generale di sottoporre le donazioni alle imposte vigenti al momento dell'accettazione è conforme alle norme fondamentali di diritto comune circa il perfezionamento dei negozi giuridici.

« In coerenza con tale principio l'articolo 105 della tariffa allegata alla vigente legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, dispone infatti che « gli atti di donazione non accompagnati da accettazione siano registrati con imposta fissa », salvo a percepire l'imposta progressiva o proporzionale sull'atto dell'accettazione o quando risulti che l'accettazione abbia avuto luogo di fatto.

« Tale essendo il sistema della legge può verificarsi che esso risulti a vantaggio od a sfavore del contribuente secondoché ad una legge tributaria più onerosa ne succeda una meno onerosa o viceversa; peraltro nessuna

eccezione può essere introdotta senza ferire il suaccennato principio fondamentale, che riserva l'imposizione negoziale solo al momento della perfezione del negozio, con applicazione, pertanto, delle aliquote d'imposta in detto momento vigenti.

« Giova anche tener conto che l'emendamento proposto al decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 90, recante le nuove aliquote d'imposta applicabili alle donazioni, darebbe luogo ad un trattamento di sperequazione rispetto alle accettazioni verificatesi e registrate dopo il 1° aprile 1945 (data di entrata in vigore del decreto stesso) e relative ad atti di donazione stipulati anteriormente a tale data. Dette donazioni, infatti, hanno già scontato le maggiori imposte delle quali non si potrebbe accordare il rimborso dovendosi escludere la possibilità di dare effetto retroattivo ad una eventuale norma di legge in tal senso.

« Per le considerazioni svolte non si ritiene assecondabile la proposta formulata dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro
VANONI.

CORBI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per cui a distanza di sei mesi non siano state ancora indette le elezioni suppletive nel comune di Avezzano.

« Il consiglio comunale di questa città, eletto il 24 marzo 1946 è composto di 30 consiglieri; per la morte di uno di essi, e per le avvenute dimissioni di altri 11, dal giorno 16 maggio 1948, è composto di soli 18 membri. Ricorrendo i casi previsti dall'articolo 280 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le elezioni suppletive avrebbero dovuto aver luogo entro 3 mesi dalle verificate vacanze, ossia entro il 16 agosto del 1948 o tutt'al più entro il 31 agosto, alla scadenza, cioè, dei tre mesi dalla data in cui le deliberazioni del consiglio vennero dalla prefettura rese esecutive (31 maggio 1948).

« Si desidera dunque conoscere i motivi di tale ritardo in deroga a precise disposizioni di legge ed altresì come il Ministro intenda risolvere la questione ».

RISPOSTA. — « Risulta che sono in corso da parte della prefettura accertamenti su alcuni servizi dell'amministrazione comunale che devono essere ricondotti alla normalità.

« È stato, comunque, interessato il prefetto, cui spetta indire le elezioni suppletive,

fissandone la data d'intesa con il primo presidente della Corte d'appello, a far conoscere le proprie determinazioni al riguardo ».

Il Ministro
SCELBA.

CREMASCHI CARLO, VICENTINI, COLLEONI, FUMAGALLI, PACATI, MARAZZINA, SCAGLIA. — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non intenda cedere al comune di Bergamo il Palazzo della libertà, già sede dell'ex partito fascista, in modo che venga adibito ad usi di pubblica utilità (per esempio a sede di scuola) o comunque a usi che siano più consoni alla natura stessa del palazzo di quelli a cui è adibito oggi l'immobile.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere a quali condizioni sono ospitate oggi le organizzazioni e i partiti che trovano sede in detto palazzo e fanno osservare che a Bergamo la penuria dei locali, per scuole medie in particolare, costringe anche quest'anno le scuole elementari a due turni che non giovano certamente al rendimento dagli studi, né contribuiscono alla serenità delle famiglie ».

RISPOSTA. — « Il Palazzo della libertà di Bergamo, già sede della federazione provinciale fascista, subito dopo la liberazione fu occupato abusivamente da numerosi enti ed uffici di carattere politico, economico o culturale, ed in tale situazione esso pervenne all'amministrazione demaniale.

« Questa, non essendo finora riuscita ad ottenere lo sgombero del fabbricato per la forte resistenza opposta dagli enti in parola, ha provveduto, tramite la locale Intendenza di finanza, a far notificare alle organizzazioni occupanti il canone d'affitto che devono corrispondere, ma non ha preso alcuna iniziativa diretta a regolarizzare lo stato di fatto, al fine di evitare che le attuali abusive occupazioni possano trasformarsi in definitive.

« L'Amministrazione tuttavia non lascerà nulla d'intentato per ottenere l'allontanamento degli enti predetti dal palazzo; qualora ciò fosse possibile è probabile che l'immobile diverrebbe sede di servizi statali che non hanno ora adeguata sistemazione.

« Soltanto nel caso che tale destinazione non dovesse aver luogo, potrebbe essere presa in esame l'eventualità di cedere lo stabile al comune, per essere adibito ad uso di scuole ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

CREMASCHI CARLO, VICENTINI, COLLEONI, FUMAGALLI, PACATI, MARAZZINA, SCAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga opportuno sistemare i carriaggi della divisione « Legnano » in sede diversa da quella che essi occupano attualmente a Bergamo.

« Gli interroganti fanno osservare che ci dovrebbe essere a Bergamo possibilità di una sistemazione del deposito di questa divisione in una delle caserme che in altri tempi erano già adibite a tale scopo (vedi la caserma Seriate, vedi la caserma del 78° fanteria); d'altra parte, gli interroganti osservano che se era comprensibile durante la guerra o nell'immediato dopo guerra una sistemazione provvisoria nella località « Cittadella » di Bergamo Alta di un deposito della divisione, questo non è più ammissibile oggi, e per le ragioni di conservazione del materiale stesso, che è esposto a tutte le intemperie (il che è causa di avarie non trascurabili), e perché la necessità delle abitazioni in una città come Bergamo si fanno sentire con una urgenza indilazionabile, e il deposito della « Legnano » nella località Cittadella rende inservibile un numero considerevole di locali, che potrebbero benissimo essere adibiti ad alloggio per una quarantina di famiglie.

« Gli interroganti fanno inoltre osservare che è necessario che il Ministero della difesa, esperite le dovute perizie, faccia in modo che il Ministero dei lavori pubblici intervenga a sistemare e a riattare il complesso delle abitazioni della Cittadella che debbono essere ritenute danneggiate dalla guerra, cosicché possano questi locali essere restituiti quanto prima ad abitazione ».

RISPOSTA. — « La caserma « Cittadella » di Bergamo è occupata dal battaglione collegamenti della divisione « Legnano ». Nel cortile dell'immobile sono sistemati gli automezzi, mentre nei locali del piano terra sono accantonati i materiali del battaglione.

« La sistemazione è in effetti assai precaria e l'Amministrazione militare conviene sulla necessità di trovare altra sede più idonea per detto reparto. Tuttavia, l'attuale disponibilità degli immobili in Bergamo non consente diversa soluzione, in quanto le altre due caserme indicate dagli onorevoli interroganti, la « Seriate » e quella del 78° fanteria, sono occupate, la prima dal parco mobile della divisione « Legnano » costituito da ingenti quantitativi di materiale di artiglieria, del genio e automobilistico, la seconda, da reparti di fanteria della stessa divisione.

« Comunque, la definitiva sistemazione dei reparti di stanza a Bergamo è da tempo allo studio, e nel quadro di tale sistemazione sarà esaminata la possibilità di restituire al comune la caserma « Cittadella ».

« È ovvio che soltanto allorché tale restituzione sarà resa possibile, potranno essere definite, nella loro competenza, le necessarie pratiche tecnico-amministrative relative alle riparazioni degli immobili ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, se non doveroso, riservare i 26 posti di uditore giudiziario militare, che prossimamente si dovranno mettere a concorso, a tutti gli ufficiali d'arma che, per diversi anni, hanno prestato e prestano servizio con le funzioni di magistrato militare, sostenendo da soli, per un certo periodo, e cioè quando mancavano i magistrati effettivi, il peso e le responsabilità di tutto il lavoro svolto nelle procure militari e dando così prova, non solo di alto spirito di sacrificio e di attaccamento al dovere, ma anche di indiscussa preparazione giuridica, tanto da essere stati più volte classificati in senso favorevole dai rispettivi procuratori militari.

« L'interrogante chiede, in subordine, che a detti ufficiali sia almeno riconosciuto, come titolo di preferenza assoluto, l'aver prestato servizio presso i tribunali militari, con le funzioni di magistrato militare, come è stato fatto in occasione di altri concorsi banditi per la stessa carriera ».

RISPOSTA. — « Il reclutamento dei magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 e che per i posti rimasti scoperti, dopo l'esito del concorso fra i magistrati ordinari, si provvede mediante concorso per esami fra i cittadini laureati in giurisprudenza, ai sensi del secondo comma del predetto articolo 12. Tale sistema di reclutamento ha sostituito il precedente sistema dei concorsi per titoli attuato subito dopo la prima guerra mondiale, che diede risultati non buoni, e soddisfa all'inderogabile esigenza di ottenere giudici scelti tra persone tecnicamente preparate e perfettamente idonee alle delicate funzioni di magistrato.

« In conformità alla norma sopra ricordata, essendo andato deserto il concorso a 26 posti di uditore giudiziario militare bandito il 1° marzo 1947 e riservato ai magistrati or-

dinari reduci, è stato bandito un nuovo concorso per esame ed il relativo bando è già stato trasmesso alla Corte dei conti.

« Quanto alla subordinata di cui all'ultima parte dell'interrogazione, si informa che i titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi sono tassativamente indicati dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni e che non sembra opportuno promuovere un provvedimento legislativo per il riconoscimento del titolo di preferenza assoluto, cui l'onorevole interrogante si riferisce, in considerazione dell'insuperabile necessità che il ruolo dei magistrati militari sia formato mediante una cerchia assoluta e rigorosa dei valori personali, al fine di evitare gli inconvenienti determinati proprio dal precedente sistema dei concorsi per titoli, cui sopra si è fatto cenno ».

Il Ministro
PACCIARDI.

DAL CANTON MARIA PIA, BIANCHINI LAURA, LAZZATI, PARENTE, LOMBARDI COLINI PIA, FRANCESCHINI, LIZIER, CREMASCHI CARLO, HELFER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per chiedere perché con ordinanza del 13 aprile 1948 soltanto « per i reduci dalla prigionia ed i deportati è considerato come servizio scolastico anche il periodo corrente fra il compimento normale degli studi universitari ed il conseguimento della laurea », e non per i combattenti dell'VIII Armata e per i partigiani combattenti. È necessario ricordare che solo chi viveva tranquillo sotto il dominio nazi-fascista poteva frequentare l'Università e completare gli studi ».

RISPOSTA. — « La disposizione contenuta nell'articolo 13 dell'Ordinanza sulle supplenze, che limita ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione il riconoscimento del periodo compreso fra il compimento del corso normale degli studi universitari e il conseguimento della laurea, è stata oggetto di ponderato esame da parte del Ministero e di approfondita discussione con i rappresentanti del Sindacato della scuola media. L'estrema difficoltà di distinguere fra i combattenti che non poterono assolutamente sostenere esami e la massa degli altri, che pure hanno diritto alla qualifica di combattente, ma che, di fatto, non furono del tutto nell'impossibilità di sostenere esami, ha consigliato di limitare l'eccezionale concessione a coloro soltanto che si trovavano in condizioni tali, come ap-

punto i prigionieri, da non dar luogo a nessun dubbio.

« Un diverso criterio avrebbe importato la necessità di ingolfarsi in una complessa casistica che si è voluta evitare, poiché, per i combattenti in genere la prova della impossibilità a partecipare agli esami non può essere desunta da elementi obiettivi, suscettibili di immediata ed uniforme valutazione ».

Il Ministro
GONELLA.

DE' COCCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se non intenda intervenire perché venga derequisita ed adibita al Centro invernale di assistenza per circa 300 bambini, centro che il Commissariato della gioventù italiana di Ancona intende far funzionare al più presto, la colonia ancora denominata « Umberto di Savoia », sita in Senigallia.

« L'interrogante fa presente che, per le eventuali esigenze del campo profughi stranieri, al quale è attualmente destinata la colonia, può essere prescelto uno dei numerosi edifici adatti allo scopo, esistenti nella stessa Senigallia, edifici che per la maggior parte dell'anno rimangono inutilizzati.

« L'interrogante ricorda infine l'opportunità di un pronto intervento, perché vengano restituiti agli enti interessati tutti gli stabili che possono venire destinati all'assistenza dei bambini, che costituiscono il più prezioso patrimonio della Nazione ».

RISPOSTA. — « L'Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.) occupa da lungo tempo in Senigallia, fra l'altro, anche gli stabili della colonia denominata « Umberto di Savoia ».

« Per ragioni di vario carattere, inclusa la necessità di restituire al primitivo uso molti immobili destinati all'assistenza od all'educazione dei bambini, è stato già da quasi un anno, disposto il trasferimento di tutti i campi di profughi stranieri nella zona sud-occidentale dell'Italia, prevalentemente in baraccamenti militari ceduti dal Ministero della difesa. Il campo di Senigallia è incluso nel programma di tale trasferimento, e di fatto l'I.R.O., che ha aderito alle richieste avanzate al riguardo dal Governo, avrebbe già da tempo sgomberato Senigallia se si fosse stati in grado di mettere a sua disposizione gli immobili sufficienti allo scopo nella zona accennata. Ciò non ha potuto verificarsi finora, anche perché gli stabili avuti a disposi-

zione necessitano di molte riparazioni, attualmente in corso.

« Non appena i lavori di riattamento siano ultimati o sia stata ottenuta la cessione di altri immobili, nella zona accennata, il campo di Senigallia verrà sgomberato totalmente.

« Un provvisorio trasferimento del campo di altri locali, in Senigallia stessa, non sembra opportuno, sia per la difficoltà di trovare a convenienti condizioni gli edifici idonei ed a continuativa disposizione come le esigenze di un campo profughi richiedono, sia per la opportunità di evitare ai profughi gli ulteriori disagi che loro deriverebbero da due successivi trasferimenti in breve volgere di tempo.

« Il campo di cui trattasi è occupato esclusivamente da profughi israeliti, che hanno subito in questi ultimi anni tante persecuzioni e traversie, la cui penosa situazione merita ogni possibile riguardo.

« Le faccio osservare che — per preciso accordo internazionale — le spese relative alle locazioni ed al riattamento dei campi di profughi I.R.O. gravano sul bilancio italiano e che gli eventuali provvisori trasferimenti, cui ella accenna, importerebbero grave spesa all'erario.

« Il problema dell'assistenza ai nostri bambini sta profondamente a cuore al Governo, che è dolente di dovere, nella presente circostanza, ritardare la restituzione dell'immobile richiesto, per le suesposte ragioni.

« Posso assicurare che lo sgombero definitivo dei profughi stranieri di Senigallia (con precedenza per la colonia denominata « Umberto di Savoia ») avverrà senza indugio non appena siano disponibili locali sufficienti nell'Italia del sud ».

Il Ministro
SFORZA.

DE' COCCI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per eliminare, o almeno abbreviare, l'attesa, talvolta della durata di vari mesi, alla quale sono costretti coloro che hanno la possibilità di emigrare individualmente verso paesi oltremare, in particolare verso l'Argentina.

« L'interrogante fa presente che, allo scopo di rendere più breve possibile la permanenza in Patria di lavoratori disoccupati, i quali sono riusciti a trovare lavoro oltremare, il Ministro della marina mercantile potrà molto opportunamente disporre, tra l'altro, l'impiego sotto gestione pubblica, sulle linee maggiormente affollate, di una o più navi requisite ».

RISPOSTA. — « Da quando è stata ripresa la nostra emigrazione, il Ministero della marina mercantile ha esaminato con cura i problemi relativi al trasporto degli emigranti transoceanici e, particolarmente, di quelli diretti nei paesi del Sud-America.

« Attualmente le possibilità di trasporto emigranti, in relazione alla consistenza del naviglio sia italiano che di bandiera estera, impiegato sulle linee transoceaniche del Sud-America, si aggirano intorno alle 100.000 unità. Tali possibilità sono indubbiamente insufficienti e procurano sovente dolorose attese e stremanti disagi agli emigranti; ma appunto per fronteggiare le maggiori esigenze ed eliminare siffatti inconvenienti si vanno allestendo i piroscafi *Conte Grande* e *Conte Biancamano*, nonché altre motonavi e piroscafi di nuova costruzione (per esempio: il *Sises* della Sidarma), che si prevede entreranno in linea tra la fine del corrente anno e la prima metà del 1949, senza parlare delle unità che potranno essere costruite in esecuzione del progetto di costruzioni navali presentato recentemente alla Camera.

« Circa poi la proposta di requisire e sottoporre a pubblica gestione una o più navi da assegnare alle linee maggiormente affollate, questo Ministero ritiene che la proposta non possa, allo stato, realizzarsi, né, comunque, dare cospicui vantaggi, ove si consideri che tutto lo scarso naviglio adattabile a trasporto passeggeri di cui dispone la Marina italiana è in esercizio e che non è la gestione pubblica o privata dell'impresa a poterne accrescere l'efficienza o addirittura il quantitativo, a meno che non si vogliano sottrarre alcune unità a determinate linee e adibirle alle rotte transoceaniche, il che, per lo meno è da studiare con grande cautela, per evitare inconvenienti e danni di altra natura ».

Il Sottosegretario di Stato
SALERNO.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno far partecipare ai concorsi per direttore didattico, banditi con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2° ottobre 1948, anche gli exinsegnanti elementari di ruolo in possesso dei requisiti necessari, compreso quello relativo al periodo mi-ottobre 1948, anche gli ex insegnanti elementari, che abbiano dovuto dare le dimissioni per motivi di salute o che abbiano continuato a svolgere la loro attività di educatori in scuole di altro ordine e grado ».

RISPOSTA. — « I bandi relativi ai quattro concorsi per posti di direttore didattico, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1948, n. 230, sono stati, ovviamente, redatti in conformità delle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia dei concorsi pubblici, e, in particolar modo, dei concorsi a posti di direttore didattico.

« L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, stabilisce tassativamente che possono partecipare ai concorsi direttivi i maestri elementari di ruolo in possesso di determinati requisiti (6 anni complessivi di servizio di ruolo se forniti del diploma di vigilanza scolastica, o della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero; ovvero, 12 anni complessivi se sforniti di uno dei predetti titoli).

« Con tale precisa dizione, maestri di ruolo, non è dubbio che il legislatore abbia inteso riferirsi soltanto a quei maestri che all'atto del concorso si trovassero nei ruoli dei maestri elementari.

« Pertanto, quei maestri che abbiano dato le dimissioni dal posto per qualsiasi motivo avrebbero potuto, e dovuto, prima chiedere la riammissione in servizio quali insegnanti elementari e trovarsi, quindi, all'atto del concorso direttivo, nel ruolo dei maestri.

« Per costoro non vi è alcuna possibilità di partecipare ai prossimi concorsi direttivi.

« Per quei maestri invece che abbiano svolta la loro attività di educatori in scuole di altro ordine e grado, vi è da fare una distinzione, se essi abbiano prestato tale attività come comandati o supplenti, rimanendo sempre titolari nei ruoli dei maestri elementari, potranno essere ammessi ai concorsi in parola; non lo potranno invece se essi abbiano abbandonato il ruolo dei maestri elementari per passare a svolgere la loro attività in scuole di altro ordine e grado, come titolari o come supplenti ».

Il Ministro
GONELLA.

DE MARIA, GABRIELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga utile istituire sul treno n. 156 in partenza da Lecce alle 19,40 una vettura diretta per Roma; tale servizio esisteva già prima della guerra 1940-45.

« Gli interroganti chiedono pure di esaminare la possibilità di posticipare l'ora di partenza del treno n. 92 Lecce-Roma dalle 16,15 alle 17,15; potrebbe restare inalterato l'orario di partenza dello stesso treno da Bari,

evitando un'ora di sosta in quella stazione, come attualmente avviene. Ciò porterebbe un miglioramento dei servizi con evidente vantaggio dei viaggiatori, che in gran numero frequentano tale linea ».

RISPOSTA. — Fin dal 1° novembre 1948 circola già tra Lecce e Roma una vettura di prima e seconda classe con i treni 156 da Lecce, 816 da Foggia e 90 da Napoli a Roma come richiesto, mentre le stesse vetture ritornano a Lecce coi treni 83 da Roma, 815 da Aversa e 151 da Bari.

« Per quanto riguarda la posticipazione della partenza del treno 92 di un'ora da Lecce, si fa presente invece che attualmente, per la ancora deficiente disponibilità di mezzi che impedisce la effettuazione di un maggior numero di treni, il 92 stesso, come noto, è accelerato fino a Bari ed effettua pertanto in quella tratta anche il servizio locale.

« Quindi la posticipazione su detta, oltre che essere sgradita per gli impiegati di Lecce che già lamentano la partenza troppo ritardata del 92 rispetto all'orario di uscita dagli uffici, sarebbe impossibile per le esigenze di Brindisi in quanto il conseguente ritardo danneggerebbe il ritorno in residenza degli operai che lavorano numerosi in quella città.

« Né si può attualmente cercare di abbreviare la sosta al treno stesso a Bari, facendolo partire prima da questa stazione, in quanto essa è necessaria per la coincidenza del 4832 da Taranto e la relativa manovra di aggiunta delle vetture dirette.

« Comunque il desiderio espresso sarà tenuto presente per vedere di poterlo soddisfare quando lo potrà consentire una migliorata situazione d'esercizio ».

Il Ministro
CORBELLINI.

DI LEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le cause determinanti lo stato di abbandono delle strade nazionali in provincia di Agrigento e quali provvedimenti intenda prendere al fine di evitare tale diversità di trattamento nella sistemazione e manutenzione delle strade affidate all'A.N.A.S., rispetto alle altre provincie, ed in particolare se non creda opportuno disporre che il tratto di strada nazionale n. 118, attraversante l'abitato di Alessandria della Rocca venga sistemato così come si è provveduto per i paesi limitrofi ».

RISPOSTA. — La sistemazione delle strade statali della Sicilia investe un problema che è stato già affrontato dall'A.N.A.S. con l'ap-

palto di varie centinaia di milioni di lavori per sistemazioni e depolverizzazioni.

« È evidente che non potendosi realizzare in una sola volta, oltre che per ragioni di bilancio, anche per ragioni tecniche e pratiche la sistemazione della rete delle strade statali della Sicilia, si è data la precedenza alle strade di maggiore traffico.

« Per la provincia di Agrigento, fra le strade da sistemare è compresa la strada statale 115 della quale è stato già appaltato un lotto e altri due sono in corso di appalto.

« Circa la strada statale 118 è da far presente che in gran parte è di poco traffico ad eccezione del primo tratto per il quale però l'Azienda è già intervenuta con opportuni lavori.

« Infine, almeno per il momento, nulla è possibile fare per la traversa interna dell'abitato di Alessandria della Rocca in quanto non si hanno altre disponibilità di fondi sul bilancio dell'A.N.A.S. per l'esercizio 1948-49 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

EMANUELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non intenda disporre una inchiesta a carico del maresciallo dei carabinieri di Tarquinia, Ciro Di Rienzo, il quale si è reso più volte responsabile di abusi, diffide, arbitri ed interferenze, che tendevano manifestamente ad intimidire lavoratori e cittadini ed a dare alla classe padronale locale e ad alcune cricche reazionarie del luogo la sicurezza dell'impunità per ogni loro arbitrio ed illegale atto.

« Si fa presente che più volte cittadini, sindacalisti, autorità locali e perfino la Confederazione generale italiana del lavoro ricorsero al Comando di gruppo dei carabinieri ed anche al Ministero dell'interno, senza però ottenere mai una precisa risposta in merito ».

RISPOSTA. — « Già da tempo accurati accertamenti furono svolti sugli addebiti mossi all'opera del maresciallo dei carabinieri di Tarquinia, Ciro Di Renzo, con esito negativo in quanto gli addebiti ed i rilievi risultarono infondati.

« Infatti il detto sottufficiale, in occasione di vertenze locali, tra le quali quelle di carattere agrario, si è limitato a svolgere opera non contrastante con le leggi vigenti; ma, anzi — in presenza di precise minacce di compiere atti contrari alle leggi vigenti — diretta ad impedire che si commettessero reati

che, naturalmente, avrebbero dovuto essere repressi e denunciati all'autorità giudiziaria competente.

« Nessun appunto può, perciò, essere mosso all'opera del detto sottufficiale ».

Il Ministro
SCELBA.

FAILLA, LOZZA, D'AGOSTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se nello schema del decreto-legge per l'inclusione in ruoli transitori di alcune categorie di insegnanti non di ruolo intenda inserire delle clausole relative ai maestri di scuole sussidiate in possesso di titoli da determinarsi opportunamente.

« Un provvedimento di tal genere appare agli interroganti auspicabile e giusto, in considerazione anche dei grandi meriti degli insegnanti di scuole sussidiate, coraggiosi pionieri della lotta contro l'analfabetismo specie in molte regioni del Mezzogiorno d'Italia ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la formazione dei ruoli speciali transitori degli insegnanti elementari, le condizioni e le modalità per l'immissione in detti ruoli sono state già legislativamente definite con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, in base al quale il Ministero ha dato disposizioni per i relativi bandi di concorsi, che i Provveditori agli studi hanno pubblicato il 18 settembre 1948.

« Agli effetti del raggiungimento degli anni di servizio prescritti per poter concorrere ai ruoli transitori, il servizio prestato nelle scuole sussidiate non è compreso, dall'articolo 12 del citato decreto legislativo, fra i servizi validi, per la considerazione che le scuole sussidiate sono scuole di iniziativa privata, nel senso che sorgono, con la semplice autorizzazione del Provveditore agli studi, là dove l'insegnante stabilisce di creare un nucleo scolastico, accogliendo i bambini che, per la distanza dalle scuole statali, non riceverebbero alcuna istruzione.

« Mentre è indubbia l'utilità sociale di queste scuole sussidiate, bisogna d'altronde riconoscere che il rapporto che lega l'insegnante allo Stato è molto tenue, di guisa che non appare equo porre sullo stesso piano tale insegnante col provvisorio o supplente delle scuole di Stato, specialmente nei casi in cui, com'è quello dell'immissione nei ruoli transitori, è proprio una certa continuità del rapporto di impiego, sia pure non di ruolo, che giustifica l'adozione di speciali provvedimenti per la sistemazione in ruolo.

« Il Ministero, nello stabilire la tabella di valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria del concorso per il ruolo transitorio, non ha tralasciato però di attribuire un punteggio anche al servizio prestato nelle scuole sussidiate ».

Il Ministro
GONELLA.

FAILLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere che cosa intenda fare per rendere possibile il più rapido compimento dei lavori per la costruzione dell'acquedotto Giarratana-Modica. Tali lavori, stando a calcoli basati sugli attuali stanziamenti, dovrebbero prolungarsi con un numero minimo di operai, ancora per due anni.

« Il funzionamento dell'acquedotto è reso invece urgentissimo da pressanti esigenze di ordine igienico e sanitario del popoloso comune di Modica, che vive sotto la continua minaccia del tifo e di altre epidemie per la mancanza quasi completa di acque nei suoi quartieri alti ».

RISPOSTA. — « Il progetto per l'approvvigionamento idrico dei quartieri alti dell'abitato di Modica per l'importo di lire 4.050.000 fu approvato, dopo successive modifiche dal Comitato tecnico amministrativo, del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo con voto n. 3246 dell'8 maggio 1940.

« In esso è prevista la captazione delle acque della sorgente Cappellazzo, affiorante in contrada Donna Scala territorio di Giarratana, e la loro conduzione al serbatoio Chirichiddi sito nella parte alta dell'abitato di Modica.

« Per la esecuzione dei lavori furono redatti a cura dell'Ufficio tecnico del comune di Modica due perizie di stralcio rispettivamente in data 13 marzo 1947 e 16 aprile 1947 dell'importo complessivo di lire 60 milioni.

« Dette perizie comprendevano due lotti: il primo, perizia in data 13 marzo 1947 dell'importo di lire 25.001.310, è in corso di esecuzione e prevede la captazione delle sorgenti, le opere murarie e gli scavi dalla progressiva zero alla progressiva 11.679,05; il secondo, perizia in data 16 aprile 1947, dell'importo di lire 34.998.690 è in corso di esecuzione e prevede la posa delle tubolature e degli accessori dalla progressiva zero alla progressiva 6777,95.

« Tali lavori procedono con ritmo normale e la tubazione è di già approntata sul posto.

« Nel fondo dei venti miliardi, esercizio 1948-49 i lavori di costruzione dell'acquedotto di che trattasi furono compresi per altri 120 milioni.

« Furono pertanto redatte a cura dell'Ufficio tecnico del comune di Modica, due perizie di secondo stralcio, in data 20 maggio 1948 per l'importo complessivo di lire 120 milioni.

« In esse perizie che comprendono due lotti, è prevista la costruzione della condotta fino alla progressiva 19.550,50.

« Per il primo lotto (parte muraria e gli scavi) di cui alla perizia in data 20 maggio 1948 dell'importo di lire 30 milioni è in corso la stipulazione del contratto.

« Il secondo lotto (per le tubazioni e gli accessori) di cui alla perizia in data 20 maggio 1948, importa una spesa di lire 90 milioni.

« La durata dei suddetti lavori si prevede in anni uno e si arriverà con la condotta esterna a due chilometri dal serbatoio Chirichiddi destinato a ricevere le acque convogliate dall'acquedotto in parola.

« Restano, pertanto, a costruire due chilometri di rete e le modifiche previste in progetto alla rete di distribuzione interna.

« Per la esecuzione dei suddetti lavori di completamento è stata di già redatta, sempre dall'Ufficio tecnico del comune di Modica, una terza perizia di stralcio dell'importo di lire 80 milioni, che graverà sui fondi che saranno stanziati nei prossimi esercizi finanziari dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

« Per l'approvvigionamento idrico dell'abitato di Modica, sono in corso di esecuzione, oltre ai lavori suddetti, quelli di conduzione di parte delle acque della sorgente San Pancrazio, nell'abitato di Modica, al serbatoio Molinelli.

« In atto la distribuzione di acqua potabile nell'abitato di Modica avviene a turno nei diversi quartieri; con la ultimazione delle opere sopracitate il problema del rifornimento idrico nell'abitato sarà effettivamente risolto.

« Da quanto sopra risulta che il problema per il rifornimento idrico del comune di Modica è giustamente e seriamente considerato da questo Ministero il quale è efficacemente intervenuto ed è disposto ancora ad intervenire per lenire il disagio igienico e sanitario in cui si dibatte quella popolazione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FAILLA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, a norma dell'articolo 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie terza, e dell'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, ha provveduto o intende provvedere per l'emanazione di speciali disposizioni legislative, tendenti ad esonerare dal pagamento delle tasse i contribuenti delle zone siciliane danneggiate dal nubifragio del settembre 1948 ».

RISPOSTA. — « In base all'articolo 47, primo comma, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con la indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti dagli infortuni atmosferici vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo, e, perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione di imposta di cui al primo comma del citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Lo stesso articolo, poi, al secondo comma, dispone che nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscono determinate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative.

« A tal proposito si fa presente che dai rapporti finora pervenuti da alcune Intendenze di finanza della Sicilia, e precisamente da quelle di Caltanissetta, Catania ed Enna, si rileva che i danni prodotti dal suddetto nubifragio non rivestono un carattere di uniformità tale da rendere opportuna l'invocata emanazione di disposizioni legislative per determinate zone di terreno o determinate colture, data la varietà di colture da una zona all'altra e la diversa entità dei danni in rapporto alle specifiche colture. Aggiungasi, poi, che, in diverse zone, gran parte dei terreni colpiti è di natura seminativo, ed in tal caso il danno, in rapporto al prodotto ordinario del fondo, essendo stato già effettuato il rac-

colto dei cereali all'epoca del sinistro, non raggiungerebbe il minimo dei due terzi previsti dall'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572 su citato.

« Solo in limitate zone rivierasche di fiumi o torrenti, adibite a colture intensive o ad agrumeti, in seguito ai danni dipendenti dall'abbattimento di piante e dal deposito di detriti trasportati dalla violenza delle acque, risulta alterata la qualità delle colture e la potenza produttiva dei terreni o diminuita la superficie coltivata.

« In tali casi, ove risulti, in seguito agli accertamenti tecnici, che detti danni non siano stati previsti nella formazione dell'estimo, gli interessati potranno chiedere ed ottenere, individualmente, una moderazione dell'imposta fondiaria a' sensi dell'articolo 47, primo comma, su citato, nonché la revisione dell'estimo, in diminuzione, se i danni stessi rivestono carattere duraturo, a norma dell'articolo 43 del testo unico in parola.

« Si assicura, intanto, che non appena tutte le Intendenze di finanza della Sicilia avranno riferito circa la natura e l'entità dei danni arrecati dal nubifragio in questione, questo Ministero non mancherà di adottare sollecitamente i provvedimenti del caso in base alle citate disposizioni legislative ».

Il Ministro
VANONI.

FERRARESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro a quanto ripetutamente chiesto dal sindaco di Oderzo (Treviso) in ordine ai seguenti problemi:

1°) case per i senza-tetto;

2°) case popolari;

3°) sistemazione del Monticano da Ponte Manin a Ponte sulla Postumia.

« Il comune di Oderzo conta 3000 persone in più che nell'ante-guerra, sfollate dall'Istria, reduci dall'Africa Italiana e dai Paesi ex belligeranti; 300 domande di alloggio affluirono in comune sulle progettate e non ancora finanziate 30 abitazioni; un centinaio di famiglie e più vivono in condizioni impossibili dal lato morale, igienico, sanitario.

« La sistemazione del Monticano, poi, oltre che necessaria e urgente, darà la possibilità di lavoro ai molti disoccupati, che gravano sul bilancio comunale per lire 100.000 settimanali.

« Bisogna provvedere colla massima urgenza ».

RISPOSTA. — « Il comune di Oderzo non è compreso negli elenchi di cui all'articolo 49 del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, in quanto l'abitato stesso ha subito solo lievi danni a seguito di eventi bellici.

« I vani sinistrati dalla guerra sono stati già tutti da tempo riparati o ricostruiti.

« Inoltre, in seguito all'istruttoria in proposito espletata nel giugno 1947, non è stato possibile riconoscere che il comune anzidetto abbia subito, per effetto di contingenze di guerra, un eccezionale aumento di popolazione stabile.

« In relazione a quanto sopra le vigenti disposizioni non consentono l'intervento di questo Ministero per la costruzione in quei comuni di alloggi popolari per senza tetto.

« Per quanto riguarda la costruzione di case popolari, si fa presente che il predetto comune presentò nell'ottobre dello scorso anno una domanda diretta ad ottenere, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 8 maggio 1947, n. 399, la concessione di un concorso statale di lire 30 milioni per l'attuazione di un programma costruttivo di abitazioni dell'importo di lire 60 milioni.

« Detta domanda non ha potuto però sinora trovarsi accoglimento, in quanto i fondi autorizzati col cennato decreto legislativo erano già esauriti al momento della presentazione della domanda stessa.

« Comunque, le esigenze segnalate saranno tenute presenti, al momento opportuno, nel caso che vengano assegnati nuovi fondi per detto titolo.

« Circa, infine, la sistemazione del Monticano, si informa che la spesa presunta per l'esecuzione di detti lavori nel tratto tra ponte sulla Postumia e l'abitato di Oderzo, ascende a lire 70 milioni, che, per il momento non si ha la possibilità di finanziare per mancanza di fondi.

« Con l'assegnazione straordinaria di 40 milioni, disposta per opere pubbliche in provincia di Treviso, sono stati autorizzati e si trovano in corso di esecuzione, lavori urgenti per la sistemazione di detto corso d'acqua, in altri tronchi, però ricadenti più a valle di quello sopra indicato, per l'importo di lire 23 milioni, oltre quelli dell'importo di 3 milioni per riparazione di danni di piena ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GALATI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non creda opportuno, allo scopo di evitare spese agli interessati e per

l'applicazione più agevole del provvedimento, disporre che il decreto 7 gennaio 1947, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 1947) riguardante lo sgravio dell'imposta fondiaria sul reddito agrario per i terreni montani, venga modificato nel senso che sia sufficiente un certificato del sindaco, attestante che i terreni stessi sono situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare. L'attuale obbligo di una perizia — con conseguente sopralluogo — di un geometra o ingegnere iscritto all'Albo, frustra l'applicazione del decreto, specialmente nei riguardi dei piccoli proprietari, i quali non possono incorrere in spese considerevoli per sgravio fiscale di non grande entità ».

RISPOSTA. — « Secondo quanto dispone il decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 12, nei casi in cui tutto il territorio comunale sia situato ad un'altitudine non inferiore ai 700 metri, gli uffici provvedono di loro iniziativa allo sgravio dell'imposta fondiaria e di quella sul reddito agrario.

« Laddove, invece, il territorio del comune si trovi soltanto in parte a detta altitudine, l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati, a norma di legge, con domanda documentata.

« In detta ipotesi l'accertamento dell'altitudine di un dato fondo, com'è ovvio, richiede particolari operazioni tecniche e, perciò, l'esistenza delle condizioni alle quali è subordinata la concessione dell'esenzione in parola non può essere dichiarata che da un tecnico.

« Il Ministero, però, in qualche caso ha ammesso i certificati del genere rilasciati dal sindaco, purché beninteso, convalidati da una attestazione del tecnico del comune (ingegnere o geometra), ove esista.

« Ai fini, poi, della riduzione al minimo della spesa di documentazione delle domande di esenzione e delle difficoltà derivanti ai singoli contribuenti, si fa presente che questo Ministero, già con circolare 5 aprile 1947, n. 59770, ha impartito disposizioni agli uffici perché sia accettata la richiesta cumulativa, fatta dal sindaco per tutti gli interessati e corredata, a cura del comune, di una carta topografica dell'Istituto geografico militare, sulla quale siano riportati i limiti dei fogli della mappa catastale, rilevabili presso il competente Ufficio tecnico erariale.

« Pertanto, non si ravvisa l'opportunità di aderire alla proposta, assicurando, comunque, che questo Ministero tutte le volte che se ne presenta l'occasione, non manca di dare le opportune istruzioni ai dipendenti uffici per

facilitare ed accelerare l'accertamento dei terreni che beneficiano dell'esenzione in questione.

Il Ministro
VANONI.

GATTO. — *Al Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali siano i provvedimenti che intende prendere per rendere funzionante il Commissariato per la liquidazione degli usi civici presso la Corte di appello di Venezia.

« Tale Commissariato è completamente inattivo per totale mancanza di personale.

« La grave situazione può recare pregiudizio irreparabile per gli aventi diritto ».

RISPOSTA. — « Al Commissariato degli usi civici di Venezia risultano assegnati: quale Commissario, il dottor Antonini Alfredo, primo presidente della Corte di appello di Venezia; quale Commissario aggiunto, il dottor Petrucci Consalvo, consigliere della Corte di appello, e, quali assessori, il dottor Bonomi Pietro, sostituto procuratore generale di Corte di appello e il dottor Acerra Manfredi, consigliere di Corte di appello ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia*
CASSIANI.

RISPOSTA. — « Il Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Venezia Giulia, si è da qualche tempo trasferito da Trieste a Venezia, in dipendenza dei noti avvenimenti.

« Se non che il personale subalterno e d'ordine, che prestava servizio presso il Commissariato nella sede di Trieste, non si è a sua volta trasferito insieme con l'Ufficio a Venezia, avendo optato per la permanenza a Trieste. Il Commissariato è per tal modo rimasto privo di personale esecutivo.

« Per rimediare ad una tale situazione sono stati assegnati al Commissariato di Venezia altri impiegati, mediante distacco da altri Uffici del Veneto, ma ognuno di essi ha di mano in mano dimostrato l'impossibilità di raggiungere Venezia, o per difficoltà di famiglia o per difficoltà di alloggio, difficoltà delle quali non sarebbe possibile non tener conto nelle contingenze attuali, tanto più che si tratta di impiegati modesti e privi di risorse.

« Si assicura però che viene fatto il possibile per dotare il Commissariato usi civici di Venezia del necessario personale, e che entro il più breve termine lo scopo sarà raggiunto ».

Il Ministro
SEGNI.

GATTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — « Per conoscere come intendano risolvere il problema di quegli uffici statali che non sono in grado di svolgere il loro normale lavoro e di soddisfare le richieste del pubblico, per assoluta insufficienza numerica di personale, dato che è, per legge, bloccata la assunzione di nuovo personale e difficile, per mancanza di alloggi, il trasferimento.

« In particolare si chiede come intendano provvedere per il regolare funzionamento dell'ufficio del registro di San Donà di Piave (Venezia) di una città cioè che in questi ultimi tempi ha avuto un considerevole sviluppo e che è a capo di un mandamento, la cui popolazione supera i 100.000 abitanti.

« L'ufficio del registro di tale città è stato costretto a funzionare fino ad ora con il solo titolare e due avventizi, personale assolutamente insufficiente per lo svolgimento del normale lavoro, e tale situazione è ora aggravata dal fatto che i due avventizi, per richiamo alle armi l'uno, per licenziamento l'altro, non prestano più servizio.

« Si chiede ancora se gli onorevoli Ministri non ritengano, in una tale situazione, di dare disposizioni immediate per la sostituzione dei due avventizi mediante assunzione di altri due impiegati avventizi, e per il trasferimento a San Donà di Piave di funzionari nel numero necessario per assicurare il regolare andamento del servizio ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione finanziaria ha bandito vari concorsi per coprire i numerosi posti vacanti nei gradi iniziali dei gruppi A, B e C.

« Alcuni di tali concorsi sono ancora in corso di espletamento a causa del notevole lavoro che importa il numero ingentissimo dei candidati; altri, invece, sono stati espletati di recente ed i vincitori saranno immessi in servizio quanto prima, adempiute le formalità prescritte dalle norme in vigore.

« Sarà così possibile assegnare nuovi funzionari agli uffici che più ne hanno bisogno e, allo scopo anche di consentire una distribuzione del personale più rispondente alle effettive necessità, sono allo studio opportuni provvedimenti per agevolare i trasferimenti del personale di ruolo fra le varie sedi.

« Per quanto riguarda, in particolare, il funzionamento dell'Ufficio del registro di San Donà di Piave, si precisa che attualmente presso il detto ufficio prestano servizio oltre al titolare — primo procuratore dottore Attilio Puma — gli avventizi Antonio Furlan e

Luigi Mazzullo. Gli avventizi cui si riferisce l'onorevole interrogante sono Dino Biancotti ed Emilio Vianello; il primo fu chiamato alle armi per obblighi di leva il 7 settembre 1948 e l'altro fu licenziato per grave motivo il 25 giugno 1948.

« L'Intendenza di finanza di Venezia non ha mancato di segnalare telegraficamente le particolari esigenze dell'ufficio in parola, e questo Ministero dal canto suo ha già disposto l'invio in missione presso quella sede di un impiegato di ruolo, diffidando altresì ad assumere servizio presso l'ufficio stesso il volontario Francesco Turrisi, il quale, assegnato a San Donà di Piave dal 1° agosto 1948, non ha sinora raggiunta la sede per motivi di salute ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

GIOLITTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non intenda disporre per la rivalutazione e la sollecita liquidazione dell'indennizzo spettante a diversi proprietari di terreni, espropriati nel 1938 dalla Azienda autonoma della strada per una rettificazione della strada Cuneo-Dronero, in località San Rocco di Bernezzo. Alcuni dei proprietari espropriati, vennero indennizzati un anno dopo, ma altri — e purtroppo proprio i più poveri — continuano ancora oggi, a più di dieci anni di distanza dall'esproprio, ad attendere invano quanto loro spetta, mentre continuano a pagare le imposte sui terreni che più non possiedono: per cui tanto più urgente si presenta un atto di doverosa giustizia nei loro confronti ».

RISPOSTA. — « I lavori eseguiti nel 1940 (e non nel 1938) in località San Rocco di Bernezzo per la sistemazione generale di tutto il tronco Cuneo-Dronero, della strada statale n. 22 rientravano in un programma di opere finanziate dal Ministero della guerra, pur rimanendone la gestione affidata alla Azienda della strada, secondo le norme in vigore per le opere pubbliche.

« Delle varie ditte espropriate, alcune, furono soddisfatte prontamente, mentre per altre i relativi verbali di concordamento delle indennità — per quanto approvati a suo tempo dalla direzione generale dell'Azienda della strada e inoltrati alla prefettura di Cuneo per il procedimento di legge — non hanno avuto finora una definitiva evasione.

« Ciò va attribuito in gran parte alle circostanze sfavorevoli dipendenti dagli eventi bellici e politici, e in parte può forse dipen-

dere da un arresto subito presso gli uffici cui è affidato il compito di espletare la necessaria procedura a causa del numero di pratiche di tale natura da evadere, ed anche a mancanza di iniziativa da parte dei proprietari interessati. In ogni caso il ritardo non è imputabile all'Azienda della strada, la quale non può ora fare altro che sollecitare presso gli uffici competenti la definizione della procedura di rito.

« Devesi comunque precisare che per tali indennità già concordate in verbali aventi valore impegnativo e definitivo fra le parti, non può essere effettuata alcuna rivalutazione dell'importo convenuto, fermo restando peraltro il diritto ai proprietari espropriati di ricevere gli interessi nella misura legale sulla indennità stessa per il periodo trascorso tra l'occupazione e il pagamento.

« È da tener presente, in proposito, che il criterio della rivalutazione di crediti tracenti origine da rapporti contrattuali o comunque da negozi giuridici anteriori all'armistizio, non è ammesso da alcuna norma legislativa, né disposizione di carattere generale; e non è stato mai applicato in alcun rapporto né di diritto pubblico né di diritto privato.

« Per quelle ditte invece, per le quali il concordamento della indennità d'esproprio non sia ancora eventualmente avvenuto, e vi si debba pertanto addivenire adesso, il compenso verrà determinato — a norma della costante prassi basata sulla vigente legge delle espropriazioni per pubblica utilità — tenendo conto anche dei valori correnti ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GIOLITTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se intenda prossimamente bandire almeno un concorso per l'insegnamento nelle scuole elementari esclusivamente riservato ai reduci, dato che i concorsi A-1, A-2, A-3, banditi in seguito a circolari ministeriali n. 8720/50 dell'8 luglio 1947, e n. 8800 del 10 luglio 1947, escludevano i partecipanti al concorso del 1942 non risultati idonei, cosicché parte della categoria reduci si è trovata esclusa da detti concorsi. Poiché numerosi reduci non hanno sostenuto, fidando nelle prove speciali ad esaurimento, i concorsi generali, essi si trovano quindi in condizione di non poter usufruire delle agevolazioni promesse, ma solo in parte mantenute dal Governo ».

RISPOSTA. — « Si premette che la materia dei concorsi nelle pubbliche amministrazioni, riservati ai reduci e categorie assimi-

late, sia per quanto riguarda il numero dei posti che per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità, è regolata da precise disposizioni di legge, comuni a tutte le amministrazioni, e precisamente dagli articoli da 1 a 6 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

« Ora il penultimo comma dell'articolo 6 del citato regio decreto n. 27 (non abrogato, anzi confermato dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 141), stabilisce che ai concorsi riservati ai reduci, non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario per lo stesso ruolo.

« Tale norma è stata richiamata, e non poteva non esserlo, dal Ministero della pubblica istruzione nell'impartire ai provveditori agli studi, con l'Ordinanza n. 8720/50 del 18 luglio 1947, le disposizioni per il bando e lo svolgimento dei concorsi riservati a posti di maestro elementare.

« È avvenuto, pertanto, che sono stati esclusi dai concorsi riservati (così detti tipi A-1, A-2 e A-3) i candidati i quali avevano partecipato sia ai concorsi magistrali indetti nelle singole provincie nel 1941-42, sia al concorso nazionale rurale parimenti svoltosi in quegli anni, senza conseguire, in nessuno di tali concorsi, l'idoneità.

« Questi candidati i quali, a parte l'esistenza, fin dal 1942, di una norma di legge, avevano avuto conoscenza dai bandi di concorso della loro inammissibilità ai concorsi riservati, incautamente non hanno preso parte anche ai concorsi generali.

« Trattandosi di una condizione di inammissibilità che è prevista per i concorsi riservati di tutte le Amministrazioni, non si vede perché il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe praticamente derogare da tale condizione, in materia di concorsi magistrali, bandendo un secondo concorso riservato ai reduci.

« Questi ultimi potranno sempre ottenere l'assunzione in ruolo, attraverso la via dei futuri concorsi ordinari per titoli ed esami, nei quali il servizio di combattente e assimilato e altre benemerienze belliche formano oggetto di speciale valutazione ».

Il Ministro
GONELLA.

GIROLAMI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'Africa Italiana.* — « Per conoscere se, in relazione col provvedimento che estende ai

mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 le disposizioni in materia di pensioni di guerra, non ritengano altrettanto doveroso di estendere alle predette categorie anche il provvedimento delle esenzioni tributarie per le successioni, in conformità della legge 26 febbraio 1942, n. 175 ».

RISPOSTA. — « Come è noto all'onorevole interrogante, in sede legislativa è stata già presa in esame la particolare situazione degli orfani di coloro che trovarono la morte nei luttuosi fatti accaduti a Mogadiscio l'11 gennaio 1948 nonché di coloro che in tale occasione riportarono mutilazioni o invalidità.

« Preoccupato di dare ai medesimi una tangibile prova della solidarietà dell'intera Nazione, il legislatore adottò opportune provvidenze con legge 19 agosto 1948, n. 1180, la quale estende a favore delle predette categorie di persone le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, al fine di assicurare ad essi, come si esprime la relazione che accompagna l'anzidetto disegno di legge, un aiuto economico di carattere continuativo. Si tratta in altri termini di una sovvenzione straordinaria a fine di assistenza e di soccorso e non già di una pensione vera e propria per causa di guerra, non essendo stati e non potendo essere i luttuosi fatti di Mogadiscio parificati ai fatti di guerra.

« La proposta intesa ad estendere ai congiunti dei nostri connazionali deceduti in conseguenza dei suddetti avvenimenti, l'esenzione tributaria prevista dalla legge 26 febbraio 1942, n. 175 — sostituita dal regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734 — per le successioni dei militari e delle persone addette alle Forze armate, morti in guerra e per causa della guerra, nonché per le successioni di qualunque persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità o deceduta a seguito di azione aggressiva del nemico, non può trovare consenziente l'Amministrazione finanziaria in quanto il privilegio con detta legge stabilito a favore di determinate categorie di persone rappresenta una deroga al principio della generalità dei tributi, sanciti dall'articolo 51 della nostra Costituzione, privilegio che, nel caso in esame, non troverebbe alcuna plausibile giustificazione. Occorre, infatti, considerare che il fine che il legislatore si è proposto con la legge 19 agosto 1948, n. 1180, è quello di assicurare ai colpiti dai luttuosi avvenimenti di Mogadiscio un aiuto economico, onde alleviarne, per quanto possibile, le sofferenze derivanti dalle ristrettezze economiche in cui,

appunto per effetto degli avvenimenti stessi, essi siano venuti a trovarsi; mentre l'estensione del privilegio fiscale alle successioni, si concreterebbe in un beneficio non necessario e perciò superfluo, in quanto andrebbe, come è ovvio, a vantaggio dei meno bisognosi, di quelli cioè che in conseguenza dei fatti dell'11 gennaio 1948 hanno conseguito un incremento patrimoniale, quando l'incremento stesso non sia di tale entità da costituire un vero e proprio arricchimento.

« Per le esposte considerazioni questo Ministero non ritiene di poter aderire all'invocata estensione delle agevolazioni fiscali ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

GRECO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali e quante somme siano state assegnate e si ritiene equo e doveroso assegnare alle necessarie bonifiche della provincia di Reggio Calabria nel quadro dei relativi stanziamenti in bilancio ».

RISPOSTA. — « Il programma delle attività di bonifica da finanziare con le dotazioni dell'esercizio 1948-49 non è stato ancora definito, in attesa del provvedimento legislativo che deve determinare i limiti finanziari entro i quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrà operare in tale campo.

« Non è quindi possibile, allo stato delle cose, conoscere quali somme saranno destinate alle bonifiche ricadenti nella provincia di Reggio Calabria.

« Le esigenze di tali bonifiche saranno tenute ben presenti, insieme con quelle delle altre provincie calabresi, nell'esame comparativo della urgenza, necessità e produttività delle numerose opere di bonifica proposte per l'intera regione, l'importo delle quali supera, peraltro, di gran lunga le presumibili disponibilità finanziarie ».

Il Ministro
SEGNI.

GRECO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali siano le ragioni che ostano, a pratica ministeriale da tempo completamente istruita, non solo al dovuto legittimo indispensabile ripristino della pretura di Calanna, ma pur anco alla subordinata istituzione di una sezione, alla quale, però, deve rinunziarsi perché inadeguata ed inconcludente allo scopo, restituendosi, invece, con un pronto e definitivo atto di giustizia, la vecchia sede di pretura bisognevole a tutta una plaga che ne fu privata ».

RISPOSTA. — « È allo studio, presso il Ministero della giustizia, la proposta per il ripristino della sede della pretura nel comune di Calanna.

« Di recente sono stati interessati i Capi della Corte di appello di Catanzaro per ulteriori chiarimenti in merito alla ricostituzione della detta pretura ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

GRECO ITALO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga equo estendere i benefici di cui all'articolo 13, capo III, del testo dell'ordinanza ministeriale sulle supplenze ed incarichi nelle scuole medie per l'anno 1948-49, in favore dei reduci dalla prigionia o deportati, anche alla categoria dei militari sbandati, i quali, per non aderire alla repubblica sociale, preferirono affrontare le dure vicende e le conseguenze della lotta clandestina, che inibi loro qualsiasi possibilità di studio durante il periodo successivo all'8 settembre 1943. È noto infatti che, nel periodo dell'occupazione nazista, per poter frequentare le università e quindi sostenere gli esami era indispensabile l'adesione alla repubblica sociale con la esibizione di un certificato delle autorità militari del tempo, attestanti l'esonero o meno dal servizio ».

RISPOSTA. — « L'articolo 13 dell'ordinanza ministeriale 31 maggio 1948 sul conferimento delle supplenze e degli incarichi d'insegnamento negli istituti medi stabilisce che « per i reduci dalla prigionia e i deportati è considerato come servizio scolastico anche il periodo corrente fra il compimento del corso normale di studi universitari ed il conseguimento della laurea ».

« Si è inteso così limitare il beneficio o quanti abbiano interrotto il corso di studi universitari per essersi venuti a trovare, per ragioni belliche, fuori del territorio nazionale, condizione, questa, obiettivamente accertabile.

« L'estensione del beneficio alla categoria dei militari « sbandati », successivamente all'8 settembre 1943, renderebbe estremamente difficile l'accertamento delle condizioni sull'effettiva impossibilità, da parte degli stessi, di proseguire gli studi universitari.

« Non si ritiene, pertanto, di poter modificare i criteri stabiliti con la citata ordinanza ».

Il Ministro
GONELLA.

GRECO ITALO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se ritenga conforme a giustizia il trattamento spettante alla benemerita classe degli insegnanti di religione, i quali anche dopo aver servito la scuola trenta anni non sono chiamati ad alcun beneficio di quiescenza; e se non ritenga ancor più ingiusto che essi nel corso della loro attività didattica non debbano godere neppure dei benefici dell'E.N.P.A.S. »

« Secondo l'interrogante ciò costituisce una inesplicabile violazione delle più elementari norme della legislazione sul lavoro, che assicura e concede l'indennità quanto meno di prestatto servizio e una ancora più patente violazione delle fondamentali norme della previdenza sociale e impiegatizia, cui occorre provvedere in doverosa riparazione ».

RISPOSTA. — « Gli insegnanti di religione rivestono la qualifica di incaricati, non essendo prevista la istituzione in organico di cattedre di questa disciplina. Pertanto, essi sono soggetti alle norme che regolano l'insegnamento non di ruolo, norme che non contemplano, né possono contemplare, il trattamento di quiescenza del personale insegnante, dato il carattere non permanente del rapporto d'impiego del detto personale. »

« Per quanto riguarda la proposta di iscrizione degli insegnanti di religione all'E.N.P.A.S., si osserva che il Ministero non è competente ad accoglierla, poiché l'Ente gode di autonomia ed è regolato da un proprio statuto a cui deve farsi in ogni caso riferimento ».

Il Ministro
GONELLA.

GRECO ITALO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso il Governo degli Stati Uniti in favore dei connazionali naturalizzati americani, i quali, trovandosi in Italia e avendo partecipato alle elezioni politiche e amministrative, sono incorsi nella decadenza dalla cittadinanza americana. L'interrogante ritiene che per avere gli stessi, votando, ottemperato non solo a un sentimento imperioso del nativo amor patrio, ma altresì ai dettami della stessa propaganda incitatrice proveniente dagli Stati Uniti, non può non manifestarsi più che dura l'applicazione della legge di decadenza dai diritti della cittadinanza americana, e giusta ed equa invece una liberale sanatoria da parte della democratica comprensione del generoso Governo degli Stati Uniti ».

RISPOSTA. — « Da vario tempo il Governo si è preoccupato della situazione dei connazionali naturalizzati americani i quali, per avere partecipato alle elezioni in Italia, hanno perduto la cittadinanza americana. »

« L'Ambasciata italiana in Washington è stata incaricata di trattare la questione col Dipartimento di Stato e con la Direzione nord-americana dell'emigrazione. »

« Le Autorità americane, pur mostrando di rendersi conto delle ragioni prospettate, hanno fatto presente che le disposizioni della legge sulla cittadinanza del 1940 stabiliscono in modo tassativo che la cittadinanza americana viene perduta da coloro che partecipano ad elezioni in paesi stranieri. Unica eccezione viene fatta nei casi di violenza, in cui si presume che il cittadino americano abbia votato per coazione diretta ed immediata. Trattandosi di una legge, nessuna deroga è consentita al potere esecutivo nord-americano. »

« Si tratta di uno dei tanti casi di conflitto di legislazione. È irrilevante per la legislazione italiana che le persone in questione, oltre la nazionalità italiana, abbiano anche quella di un paese estero. Il conflitto non può, pertanto, essere risolto che in sede legislativa, specie per quanto concerne la legge elettorale ed il relativo obbligo del voto. Pertanto ho provveduto a segnalare la questione agli organi competenti affinché essi predispongano in merito *de jure condendo*. »

« Spero, inoltre, che, anche per quanto concerne il Governo degli Stati Uniti, la questione, che in sede amministrativa si presenta come insolubile, possa trovare una soluzione in sede legislativa. Occorre, quindi, attendere le decisioni che verranno prese dalle competenti autorità nord-americane, decisioni che ci auguriamo pienamente rispondenti alle nostre richieste. Comunque, il Ministero degli affari esteri ha svolto e svolgerà in avvenire ogni opportuna azione atta a chiarire i vari aspetti della questione, compresi quelli che ella ha messo giustamente in rilievo. »

« Desidero, infine, aggiungere che, apprezzando le considerazioni di civismo e di patriottismo che hanno indotto i connazionali in questione a recarsi alle urne, ho dato disposizioni affinché essi ricevano tutte le possibili facilitazioni per l'espatrio, e in particolare che ad essi sia concesso il passaporto valido per gli Stati Uniti nella quota isolati, ove rientrano nelle categorie previste dalle disposizioni in vigore ».

Il Ministro
SFORZA.

GUADALUPI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi per cui, a distanza di molti mesi dall'inoltro della deliberazione consigliare n. 99 del 29 giugno 1947 del comune di Fasano (Brindisi), regolarmente vistata per l'esecutività dell'autorità tutoria il 9 luglio 1947 al n. 13614/2-1; all'autorità giudiziaria competente (procura della Repubblica del tribunale di Brindisi, che esprimeva parere favorevole non si è ancora provveduto ad emettere — ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 123-B — decreto di istituzione di un « ufficio distaccato di stato civile » nella frazione di Savelletri, importante centro peschereccio nel comune di Fasano di Puglia, comprendente anche il vasto territorio delle contrade Covaro, Cabanelli, Pettolocchia ed Egnazia ».

RISPOSTA. — « La pratica per la istituzione di un separato ufficio di stato civile in frazione di Savelletri del comune di Fasano è stata regolarmente esaminata e definita già da tempo col rigetto della richiesta intesa ad ottenere l'anzidetta istituzione, rigetto di cui fu data comunicazione al sindaco del comune di Fasano con nota 28 febbraio 1948, tramite il procuratore generale competente.

« La deliberazione di rigetto è stata adottata in conformità dei criteri di convenienza e di opportunità sempre seguito dal Ministero della giustizia nell'applicazione dell'articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

Il Ministro
GRASSI.

GUADALUPI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — « Per conoscere — premesso che l'Arma dei carabinieri, comando della stazione dei carabinieri del porto di Brindisi, conduce in locazione, per regolare contratto stipulato alla cessazione della requisizione per la guerra, tre appartamenti dello stabile di proprietà degli eredi Cafiero, in Brindisi, alla via Regina Margherita, n. 19, per complessivi n. 26 vani, in cui sono alloggiati solo n. 7 militari dell'Arma oltre tutti i servizi pertinenti all'Arma — quali provvedimenti intendano prendere, ciascuno per la propria competenza, perché i detti appartamenti siano lasciati liberi e disponibili tutti o, quanto meno, i due del secondo piano per complessivi 16 ambienti, considerando che il detto comando di stazione facilmente si potrebbe trasferire nella vicina caserma al largo di Santa Teresa. Accogliendo la proposta soluzione si otterrebbe un risparmio a favore del-

l'Amministrazione militare interessata nella richiamata locazione e la libera disponibilità di più vani, con evidente utilità della cittadinanza di Brindisi, ove da tempo — anche per la mancata completa ricostruzione di case danneggiate dai bombardamenti aerei — si avverte una notevole deficienza di appartamenti disponibili per abitazioni ».

RISPOSTA. — « I locali della caserma Carabinieri di Brindisi Porto, di proprietà Cafiero, furono ceduti in locazione all'ex milizia portuaria, nel 1936 per il primo piano e, nel 1941, per il secondo piano.

« Nel 1944, subentrati nel servizio, i Carabinieri occuparono i locali ad uso caserma.

« A seguito di esposto del proprietario, questo Ministero, tenuto conto della forza dei Carabinieri esistenti nell'epoca, in rapporto alla capacità dei locali, dispose, nel 1946, la restituzione dei locali dell'intero primo piano, al proprietario.

« Praticamente però non fu possibile dar seguito al provvedimento essendo intervenuta la necessità di assicurare un alloggio, a norma di regolamento, al comandante la stazione Carabinieri nonché agli altri militari.

« Infatti, un sopraluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale ha stabilito che tutti i vani — grandi e piccoli — dello stabile Cafiero, che assommano a n. 26 compresi gli accessori (due cucine e due gabinetti — ad eccezione di due da restituire alla proprietaria all'atto della stipulazione del nuovo contratto, erano necessari per i bisogni della stazione Porto.

« Nell'occasione fu fissato che al primo piano del fabbricato dovrà essere ricavato l'alloggio del comandante la stazione previa la restituzione dei due vani di cui è cenno innanzi — ai quali la signora Cafiero ha dichiarato però di voler rinunciare — e nel secondo piano le camerate, l'ufficio, il magazzino, ecc.

« In totale quindi per la caserma sono destinati 24 vani.

« La stazione Porto ha un organico di 29 militari così suddiviso:

maresciallo comandante di stazione n. 1;
brigadiere n. 1;
vicebrigadiere n. 2;
appuntati n. 4;
carabinieri n. 21.

« Attualmente la forza effettiva e presente è di n. 18 militari compreso il comandante di stazione. Di essi n. 4 alloggiavano fuori caserma, essendo ammogliati. Ciò però non significa che nella stazione non debba esservi

la possibilità di alloggiare il numero dei militari costituenti l'organico.

« La caserma Santa Teresa — denominata « Manthonè » — è l'ex colombaia militare, che — a quanto risulta — dovrebbe essere ricostituita a breve scadenza ed è di pertinenza dell'Amministrazione militare, che, com'è noto, non ha l'obbligo di provvedere all'accasermamento dei carabinieri ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

GUADALUPI. — *Al Ministro della difesa.*

« Per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento un progetto di legge che estenda a tutti gli ufficiali di complemento della marina, che abbiano prestato un servizio ininterrotto non inferiore ai 10 anni, il trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 (ruolo speciale di complemento per gli ufficiali di marina dei corpi di Stato maggiore e del Genio navale D. M.), beneficio che indubbiamente è bene meritato da quella categoria di ufficiali di complemento che, per aver servito fedelmente e per tanti lunghi anni la Patria, hanno spesso dovuto sacrificare le loro attività professionali ».

RISPOSTA. — « Si premette che gli ufficiali del ruolo speciale previsto dalla legge 6 giugno 1935, n. 1098, avrebbero dovuto essere sistemati in carriera mediante concorso per titoli, a sensi dell'articolo 6 legge 3 dicembre 1942, n. 1417, e che ciò, invece, non fu possibile sia per gli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, sia per le difficoltà tecnico-militari e finanziarie determinatesi in seguito.

« Essendo poi sorta la necessità di dover ridurre i quadri in esecuzione del Trattato di pace, furono emanati i regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490, diretti a regolare il trattamento economico degli ufficiali costretti a lasciare il servizio permanente effettivo prima di aver raggiunto il normale limite di età, ed in sede di emanazione del detto regio decreto legislativo n. 490 si ritenne, per evidenti ragioni di equità, di dover considerare la situazione di svantaggio venutasi a creare nei confronti degli ufficiali del ruolo speciale. Fu così che a questi ultimi fu accordato il trattamento di cui all'articolo 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 più favorevole di quello previsto dalla legge 6 giugno 1935,

n. 1098, ma inferiore al trattamento concesso con lo stesso regio decreto legislativo n. 490 ai pari grado in servizio permanente effettivo aventi uguale anzianità di servizio.

« Ciò premesso, considerato inoltre che gli ufficiali del ruolo speciale costituiscono una categoria affine a quella degli ufficiali in carriera continuativa per l'esistenza di veri e propri organici e di uno speciale stato giuridico, non sembra che il trattamento dell'articolo 7 su citato possa essere esteso agli ufficiali di complemento della marina del ruolo ordinario con dieci anni di servizio, per i quali non ricorrono i motivi e le considerazioni sopra esposti.

« Tuttavia questo Ministero, proprio per le ragioni addotte nell'interrogazione e sempre per quei criteri di equità che già furono applicati nei confronti degli ufficiali del ruolo speciale, si è preoccupato e si preoccupa del trattamento da farsi agli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti alle armi per un lungo periodo e perciò è allo studio la concessione di particolari benefici a favore dei predetti ufficiali, benefici che però, devono essere concordati con le altre Amministrazioni interessate ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GUERRIERI FILIPPO, GOTELLI ANGELA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti.* — « Per conoscere la reale entità dei danni provocati dalla recente alluvione nel comune di Riomaggiore (La Spezia) e quali provvedimenti anche in via di urgenza, abbiano preso ed intendano prendere al riguardo, tenendo conto delle gravissime difficoltà in cui è venuta a trovarsi quella popolazione così duramente colpita ».

RISPOSTA. — « I danni provocati dalla recente alluvione abbattutasi sul comune di Riomaggiore, si sono verificati nel capoluogo e, maggiormente, nella frazione Manarola, dove le acque del torrente, che attraversa l'abitato, esondando, hanno prodotto l'allagamento dei fondi prospicienti al torrente. Inoltre è stata danneggiata la strada comunale che, correndo lungo il torrente stesso, allaccia Manarola con le frazioni Gruppo e Volastra.

« A Riomaggiore si sono avuti anche danni alle fognature e all'acquedotto e così pure a Manarola, dove sono rimaste danneggiate peraltro lievemente, circa 200 case. Solo 3 fabbricati sono pericolanti.

« A Marina di Riomaggiore le acque hanno danneggiato le fondazioni dei muraglioni di sostegno, posti a difesa dell'abitato.

« Riepilogando i danni possono così riassumersi con valutazione di larga massima:

Nella frazione di Manarola: danni alle strade e ponti comunali, lire 35 milioni; danni alle fognature ed all'acquedotto, lire 5 milioni;

Nel comune di Riomaggiore (Capoluogo): danni alle strade comunali e muri di sostegno, lire 10 milioni; danni alle fognature ed acquedotto, lire 5 milioni.

« Si ha quindi un totale di danni alle opere comunali di circa 55 milioni.

« I danni alle abitazioni private si possono calcolare in circa lire 10 milioni.

« Per il momento si è riconosciuto urgente ed indispensabile provvedere all'allacciamento delle tubazioni della fognatura nei tratti più danneggiati ed al ripristino degli acquedotti, e pertanto è stata subito disposta l'esecuzione dei relativi lavori con la procedura di somma urgenza. È stato altresì autorizzato il Provveditorato alle opere pubbliche di Genova a presentare, per i lavori urgenti di riparazione delle strade e di difesa dell'abitato, proposta di anticipazione in conto sussidio, in base alla legge 21 marzo 1907, n. 112 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

RISPOSTA. — « Il potere d'intervento di questo Ministero, in caso di pubbliche calamità, è diretto soltanto alla immediata assistenza delle famiglie povere maggiormente colpite, tramite i competenti enti comunali di assistenza.

« Si aggiunge che a tal fine, d'intesa con il prefetto di La Spezia, è stato assegnato all'E.C.A. di Riomaggiore un fondo straordinario di un milione. Altri due milioni sono stati rimessi al prefetto per analoga assistenza nelle zone più colpite ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

IMPERIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando intende provvedere alla costruzione del carcere giudiziario a Foggia, tenuto conto che la pratica in questione, si sta trascinando da diversi anni, mentre le assicurazioni fornite al riguardo dallo stesso Ministro all'interrogante oltre un anno fa, non ancora trovano alcuna realizzazione.

« La risoluzione di tale problema diventa tanto più urgente, quando si pensi che come carcere a Foggia viene adibito un vecchio edificio assolutamente inadatto ad una permanenza igienica ed umana di tanti sciagurati, e ove non si voglia trascurare il fenomeno della grave disoccupazione che, specialmente nel campo edile, affligge questa città ».

RISPOSTA. — « Per la costruzione del nuovo carcere giudiziario della città di Foggia, in sostituzione di quello crollato nel 1941, sono stati già stanziati 50 milioni di lire, con cui si provvederà alla esecuzione di un primo lotto di lavori ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LACONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, per il nuovo anno scolastico 1948-49, per far funzionare la Scuola di avviamento industriale mista nel popoloso quartiere industriale di San Avendrace, in Cagliari, i cui abitanti hanno già fatto pervenire, nel mese di aprile 1948, la richiesta scritta e firmata da 150 capifamiglia, compreso il parroco, al Ministero stesso, tramite l'Alto Commissariato per la Sardegna ».

RISPOSTA. — « Nessuna proposta di nuova istituzione di una scuola di avviamento professionale a tipo industriale nel quartiere industriale di Cagliari è stata inoltrata dal provveditore agli studi di Cagliari, ai sensi della circolare n. 12 in data 5 marzo 1948, relativa alle istituzioni, trasformazioni e cambiamenti di tipo di scuole d'istruzione tecnica e professionale per l'anno scolastico 1948-49. Non è, pertanto, possibile adottare alcuna determinazione in proposito, mancando qualsiasi elemento di giudizio.

« Dal provveditore di Cagliari sono pervenute soltanto alcune proposte di trasformazioni di corsi in scuole di avviamento; proposte che sono oggetto di particolare attenzione — così come tutte le questioni scolastiche che interessano specialmente l'Italia meridionale ed insulare — ai fini di un possibile benevolo accoglimento, subordinatamente, sempre alle possibilità finanziarie ».

Il Ministro
GONELLA.

LACONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti abbia preso, o intenda prendere per la ricostruzione, in Cagliari, del caseggiato scola-

stico per l'Istituto industriale regionale. La ricostruzione di detto caseggiato riveste una importanza fondamentale per la formazione dei quadri professionali nella Sardegna ».

RISPOSTA. — « L'edificio demaniale del convento di San Lucifero, in Cagliari, ove ha sede l'Istituto industriale regionale di quella città, non fu completamente distrutto dai bombardamenti aerei, ma solamente danneggiato e si è già provveduto alla riparazione ed al ripristino dell'edificio stesso.

« Non si tratta quindi di dar corso alla ricostruzione di tale caseggiato, come segnala l'onorevole interrogante: solo che, essendo detta sede inadeguata ai bisogni dell'Istituto è stata chiesta la costruzione di un nuovo stabile che, si prevede, richiederà una spesa di circa lire 300 milioni e per la cui progettazione si è già iniziata la relativa istruttoria.

« La costruzione di detto edificio non rientra più nella competenza dell'Amministrazione statale ma del comune interessato.

« Solo nel caso che fossero stanziati nuovi fondi per l'esecuzione di opere a sollievo della disoccupazione — con i quali, in virtù delle eccezionali norme di legge che furono a suo tempo emanate, può essere anticipata dallo Stato, per conto degli enti locali, l'intera spesa, salvo il rimborso del 50 per cento in trenta annualità senza interessi — potrebbe essere esaminata la possibilità di provvedere al finanziamento della spesa suddetta, in relazione sempre all'entità degli eventuali stanziamenti che saranno disposti e tenendo conto delle altre urgenti necessità della Regione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LACONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per soddisfare le richieste espresse nell'ordine del giorno votato il giorno 24 agosto 1948 dall'assemblea generale della Giunta provinciale amministrativa della Sardegna, riferentesi alla integrazione totale dei deficit delle amministrazioni provinciali della Sardegna da parte dello Stato.

« Tale richiesta è motivata dal fatto che i disavanzi economici dei bilanci provinciali debbono essere imputati ai danni immensi subiti dalle suddette amministrazioni per cause varie: principalmente invasione delle cavallette e malattie infettive del bestiame.

« Se si tiene, poi, conto del fatto che le tre amministrazioni provinciali sono state duramente provate dalla guerra e che non è più

possibile inasprire la pressione tributaria, è spontaneo concludere che vi è la necessità di particolari provvedimenti dello Stato e cioè che vi è la necessità che lo Stato intervenga a sanare totalmente i disavanzi dei bilanci ».

RISPOSTA. — « In seguito alla cessazione, con l'anno 1947, dell'efficacia del decreto legislativo del 24 agosto 1944, n. 211, concernente l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci degli enti deficitari, col decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, sono state emanate norme particolari per l'assetto delle finanze dei comuni e delle provincie.

« Per quanto riguarda le amministrazioni provinciali, con l'articolo 21 del decreto stesso è stata istituita la facoltà, per le amministrazioni medesime, in casi di necessità, di deliberare l'applicazione di maggiorazioni dei tributi di pertinenza (sovrimposte fondiarie, addizionali sui redditi agrari e all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni) in eccedenza alle aliquote massime di legge, nella misura ritenuta indispensabile ad assicurare il pareggio economico dei rispettivi bilanci.

« Col successivo articolo 21 è stata poi prevista; per i soli enti il cui bilancio per il 1947 fosse stato integrato con i mezzi eccezionali di cui al citato decreto n. 211, e che non fossero in grado di assicurarne il pareggio con le maggiorazioni tributarie di cui sopra è cenno, la possibilità della integrazione, anche per il 1948 dei rispettivi bilanci, con i mezzi eccezionali di cui al decreto 24 agosto 1944, n. 211 (assegnazione di contributi in capitale da parte dello Stato ed assunzione di mutui da parte degli enti) a condizione però che il contributo in capitale per il 1948 non dovesse in nessun caso eccedere quello assegnato per il 1947.

« Ora, i presidenti delle amministrazioni provinciali della Sardegna, in una riunione tenuta a Cagliari il 25 maggio 1948, dopo aver considerato la particolare situazione della regione e le gravi condizioni della economia locale, formularono il voto che all'integrazione dei rispettivi bilanci per l'esercizio in corso fosse provveduto nella misura riconosciuta necessaria senza le limitazioni sopraindicate, e cioè interamente con contributi in capitale, indipendentemente da qualsiasi maggiorazione dei cespiti tributari di pertinenza.

« I voti formulati in tale ordine del giorno sono stati attentamente esaminati.

« Si è, però, dovuto considerare che la situazione delle provincie sarde, non sostanzialmente diversa da quella di altre provincie

italiane, avrebbe potuto essere agevolmente risanata con le provvidenze previste dal citato decreto del 26 marzo 1948, n. 261, non essendo possibile un aumento dell'onere finanziario a carico dello Stato, attese le note attuali condizioni del bilancio che non consentono ulteriori interventi nel settore della finanza degli enti locali. Ciò stabilito, è stato dato corso ai provvedimenti di legge in merito ai bilanci delle amministrazioni provinciali di Cagliari e di Sassari.

« Per il pareggio di detti bilanci è stata autorizzata, in conformità del parere della Commissione centrale per la finanza locale, e delle direttive seguite dalla Commissione stessa nei confronti di altre amministrazioni in analoghe situazioni di disagio economico, per l'amministrazione provinciale di Cagliari:

a) l'applicazione delle seguenti maggiorazioni tributarie:

del 25 per cento dell'aliquota massima della sovrimposta sui terreni;

del 50 per cento delle aliquote massime delle addizionali sui redditi agrari, e sull'imposta comunale delle industrie, commerci, arti e professioni;

b) l'assegnazione di un contributo in capitale di lire 100.687.000 da parte dello Stato, nella misura massima, pari alla somma concessa per il pareggio del bilancio 1947;

c) l'assunzione, da parte dell'ente, di un mutuo di lire 79.796.000, per l'amministrazione provinciale di Sassari:

a) l'applicazione delle seguenti maggiorazioni tributarie:

del 25 per cento della aliquota massima della sovrimposta sui terreni;

del 50 per cento delle aliquote massime delle addizionali sui redditi agrari e sull'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni;

b) l'assegnazione di un contributo in capitale di lire 57.905.000 da parte dello Stato nella misura massima, pari alla somma concessa per il pareggio del bilancio 1947;

c) l'assunzione, da parte dell'Ente, di un mutuo di lire 107.935.000.

« Per l'amministrazione provinciale di Nuoro si è reso indispensabile un complemento di istruttoria ».

Il Ministro
SCELBA.

LA MARCA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quando sarà presentato alla Camera il progetto di legge sul

nuovo ordinamento autonomo della Magistratura e il relativo stato economico dei magistrati, per cui il Consiglio dei Ministri del precedente Gabinetto aveva assunto formale impegno nella sua ultima seduta prima del 18 aprile 1948 ».

RISPOSTA. — « È stata già nominata una commissione ministeriale per lo studio della riforma dell'Ordinamento giudiziario e la redazione di un disegno di legge. I lavori della commissione sono in corso e saranno svolti con quella sollecitudine che è richiesta dal carattere di urgenza della riforma, compatibilmente, tuttavia, con la vastità, l'importanza e la delicatezza del compito ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia*
CASSIANI.

LATORRE, LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga giusto che gli insegnanti elementari non di ruolo siano compresi nelle graduatorie per incarichi di educazione fisica, quando abbiano lodevolmente compiuto tale servizio scolastico almeno per un anno ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero intende dare all'insegnamento della educazione fisica tutta la importanza e tutta la considerazione che la materia merita per la sua efficacia nella formazione della personalità psicofisica e del carattere.

« In tale ordine di idee, non è possibile prescindere — per la educazione fisica — dal titolo specifico abilitante, che viene richiesto per l'insegnamento di qualsiasi disciplina, e che costituisce, anzitutto, una garanzia della preparazione dell'insegnante e delle sue attitudini professionali ».

Il Ministro
GONELLA.

LATORRE, GUADALUPI, CALASSO, SEMERARO SANTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi dell'inchiesta eseguita alla prefettura di Taranto e per conoscerne il risultato, ed in particolare quali addebiti amministrativi sono stati riscontrati e se per la detta inchiesta sia stato messo a disposizione il prefetto dottore De Pascale ».

RISPOSTA. — « Il prefetto De Pascale è stato collocato a disposizione il 29 settembre scorso per motivi di servizio.

« Le ispezioni fatte eseguire alla prefettura di Taranto hanno avuto lo scopo di esaminare l'andamento di alcuni servizi di quell'ufficio ».

Il Ministro
SCELBA.

LATORRE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno procedere sollecitamente alla realizzazione di uno dei progetti già predisposti per il rifacimento del ponte girevole della città di Taranto, le cui condizioni di stabilità non consentono più il regolare traffico che diviene più intenso in rapporto allo sviluppo della città; e ciò oltre a rendere difficile ogni trasporto tra le due zone della città, intralcia il movimento dei cittadini ed ostacola ogni più adatto ed utile mezzo di comunicazione tra le due zone stesse, oltre al fatto che per la forte usura subita dal ponte durante la guerra, sorge e giustificata preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità ».

RISPOSTA. — « Al fine di assicurare le comunicazioni tra le due sponde del canale di Porta Lecce, e quindi tra la vecchia e la nuova città di Taranto, fu costruito nel 1887, a cura e spese del Ministero della marina, un ponte girevole in ferro il quale, mentre soddisfaceva le esigenze delle comunicazioni cittadine, tuttavia non ostacolava quelle della Marina militare, consentendo il passaggio, attraverso il canale, delle più grandi unità da guerra dalla rada al mar piccolo.

« Le spese di manutenzione di tale ponte hanno sempre fatto carico alla suddetta Amministrazione.

« Nel 1939 il Ministero della marina, nel fare presente che il suddetto ponte era in continuo progressivo deperimento e non più rispondente alle necessità viabili della città, chiese che questo Ministero provvedesse alla sostituzione del ponte stesso con altro che soddisfacesse meglio tali necessità, ma con caratteristiche tali da rispondere anche alle speciali esigenze della Marina militare.

« Cessata la guerra, il problema è stato ripreso in considerazione ed è stato anche oggetto di particolare esame da parte di una commissione di funzionari del Ministero dei lavori pubblici e dell'allora Ministero della marina.

« Conclusione di tale esame è stata che sia dal punto di vista delle esigenze militari, sia da quello delle esigenze civili, il problema del ponte girevole non presenta carattere di

tale urgenza da imporre una immediata sostituzione del ponte stesso con altro più idoneo. Ciò stante, e tenuto anche conto della ingentissima spesa che sarebbe necessaria per la sostituzione (oltre lire 500 milioni) che data la situazione di bilancio non sarebbe possibile sostenere, il problema è stato per il momento accantonato; e si è ritenuto invece sufficiente provvedere a lavori di riparazioni straordinarie e di manutenzione del ponte esistente, tali da assicurarne in modo soddisfacente l'efficienza. Alla spesa relativa si è convenuto debba provvedere l'Amministrazione della marina militare, che ha in consegna il ponte.

« Non si esclude tuttavia che, in prosieguo di tempo, e cioè quando ve ne sarà la possibilità finanziaria, la proposta abbia ad essere ripresa in esame per risolvere in modo definitivo — salvando le esigenze militari — il problema delle comunicazioni fra la città vecchia e la città nuova di Taranto ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CAMANGI.

LATORRE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — « Per conoscere i motivi per cui a tutto oggi, 13 ottobre, non è stata iniziata la scuola di riqualificazione e di specializzazione nell'Arsenale di Taranto, che avrebbe dovuto iniziare la sua attività il 15 settembre 1948 ».

RISPOSTA. — « Premesso che la risposta viene data anche a nome del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si informa che le date di inizio dei corsi di rieducazione professionale negli Arsenali di Taranto e di La Spezia non viene stabilita in precedenza, ma viene decisa dal Ministero della difesa su proposta degli Arsenali presso i quali debbono aver luogo i corsi medesimi.

« Ciò posto, si rende noto che, a seguito delle decisioni recentemente adottate sul proseguimento dei corsi in questione con le stesse norme dello scorso anno, con dispaccio in data 19 ottobre 1948, sono state impartite le necessarie disposizioni in merito agli Arsenali di Taranto e di La Spezia ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

LATORRE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per cui è stato annullato il concorso nell'Arsenale di Taranto di 75 allievi operai.

« E per conoscere, altresì, se non ritenga opportuno prendere l'impegno che, una volta finiti i corsi, i promossi siano assunti quali operai dell'Arsenale, anziché essere trattati ai corsi con la paga irrisoria di lire 50 giornaliere ».

RISPOSTA. — « Le scuole allievi operai, istituite presso i principali stabilimenti di lavoro della marina militare, allorché le maestranze dipendenti erano adeguate alle necessità delle lavorazioni, avevano lo scopo di formare dei nuovi operai destinati a coprire i vuoti determinatisi per decessi, raggiungimento limiti di età, ecc.

« Le scuole rispondevano allora ad una effettiva esigenza dell'Amministrazione e gli allievi che avevano superato gli esami finali del secondo corso venivano assunti nella loro totalità o per la massima parte in qualità di operai temporanei.

« Per effetto della notevole esuberanza di mano d'opera determinatasi con la fine delle ostilità e della relativa contrazione di tutti i servizi, le scuole allievi operai hanno perduto la loro caratteristica funzione, non essendo più possibile immettere nella maestranza, sia pure in numero limitato, gli elementi da esse provenienti.

« Aggiungasi che la eventuale assunzione al lavoro di allievi operai avrebbe pregiudicato la riassunzione degli ex arsenalotti che hanno già prestato numerosi anni di servizio e che attendono da tempo di essere riassunti e ciò perché, non essendo possibile aumentare la maestranza già in servizio, già notevolmente esuberante, gli allievi in questione avrebbero dovuto occupare altrettanti posti resisi vacanti per decessi, licenziamenti, ecc., posti che si è ritenuto invece di riservare, per evidenti motivi di equità, ai predetti ex arsenalotti.

« Nelle condizioni sopra esposte, si è ritenuto opportuno sospendere l'ammissione negli arsenali di nuovi allievi operai, almeno fino a quando la situazione permarrà allo stato attuale: e ciò anche per il reclutamento già predisposto cui si riferisce l'onorevole interrogante.

« Ciò nonostante, la questione è stata ripresa in esame ed attualmente sono allo studio il modo ed i mezzi più idonei per poter andare incontro ai desideri degli interessati, pur senza trascurare la situazione sopra rappresentata.

« Quanto alla proposta di impegno ad assumere come operai gli allievi promossi al termine dei corsi, è ovvio che deve essere

preliminarmente risolta la questione relativa alla ripresa delle ammissioni ai corsi di che trattasi ».

Il Ministro
PACCIARDI.

LEONE. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se intendono emanare una disposizione legislativa con la quale si riconosca che i benefici fiscali, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, contenente disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, siano estesi agli stabilimenti industriali che abbiano ricostruito, riattivato, trasformato o ampliato la loro attrezzatura nel periodo 1943-47.

« Tale provvedimento corrisponderebbe ad un criterio di equità e di opportunità, giacché attuandosi i benefici fiscali solo dal momento dell'entrata in vigore del predetto decreto (articolo 14), e cioè il 12 febbraio 1948 sono completamente trascurate le industrie che hanno ricostruito in precedenza, nell'immediato dopoguerra. Tali industrie, per aver provveduto con mezzi propri e con notevoli sacrifici allo scopo di venire incontro alle impellenti esigenze del Paese e per dare immediato lavoro alle maestranze, vedono non premiato il loro sforzo ricostruttivo, bensì trascurato; e vengono a trovarsi in una condizione di netta inferiorità nei confronti di industrie meno diligenti ed attive ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1596, contenente disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale mentre accorda una serie di notevoli agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che sorgeranno in dette regioni, o che saranno ampliati, trasformati o ricostruiti, entro dieci anni dalla data di pubblicazione, dispone altresì la concessione della garanzia statale per il 70 per cento dell'ammontare dei finanziamenti assegnati alle industrie per attuare le iniziative di cui sopra, nonché il concorso da parte dello Stato nel pagamento degli interessi fino al 4 per cento e per una durata massima di dieci anni.

« L'estensione dei benefici in parola, alle industrie i cui stabilimenti furono ricostruiti o riattivati prima della data predetta, comporterebbe una modifica sostanziale al principio informatore del decreto citato, il quale si propone di costituire un incentivo alla costruzione, ricostruzione ed ampliamento degli impianti nei casi in cui gli interessati non vi abbiano già provveduto.

« Giova osservare, al riguardo, che se i proprietari degli impianti distrutti o danneggiati da eventi bellici ricostruirono o riattarono i loro stabilimenti prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 1598, essi poterono fruire dei numerosi benefici previsti dalle disposizioni seguenti:

1°) decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367 — contenente provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione — il quale autorizzava la concessione della garanzia dello Stato medesimo nel pagamento dei relativi interessi, prevedendo anche l'esenzione dalle tasse di bollo e di concessione governativa, e dalle imposte di registro ed ipotecarie per gli atti ed i contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti;

2°) decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 322, e 26 maggio 1946, n. 221, in virtù dei quali gli impianti industriali o commerciali distrutti o danneggiati per eventi bellici, che saranno costruiti o riparati entro cinque anni dal 1° luglio 1945 godono, per i contratti di appalto, dell'imposta fissa di registro e dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata; ulteriori agevolazioni in materia di imposte di registro ed ipotecarie sono concesse per la compravendita di impianti industriali distrutti o danneggiati, acquistati da persone che ne assumono la ricostruzione o la riparazione;

3°) decreto legislativo 1946, n. 499, che autorizza la concessione di finanziamenti da parte dell'Istituto mobiliare italiano a favore di imprese industriali, al fine di consentire il ripristino, la riconversione e la continuazione della attività, e che concede esenzioni tributarie ai relativi atti, contratti e formalità.

« Dato il complesso delle provvidenze accennate, è da notare che nei riguardi delle industrie meridionali le nuove facilitazioni previste dal citato decreto n. 1598 hanno carattere e finalità particolari, essendo dirette, come già detto, a promuovere un maggiore sviluppo delle costruzioni e ricostruzioni.

« La loro estensione con effetto retroattivo, non appare, pertanto, giustificata e, dall'altra parte, avrebbe il risultato di assottigliare i mezzi posti a disposizione per la costruzione e l'attivazione di nuovi impianti industriali nel Mezzogiorno ». *Il Ministro delle finanze*

VANONI.

LEONE-MARCHESANO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incon-

tro alle precarie condizioni economiche dei piccoli proprietari, coltivatori diretti dell'isola di Ustica, i quali sono stati gravemente danneggiati da un violento e rovinoso nubifragio, che ha compromesso il raccolto dei legumi, quasi unica risorsa per la classe agricola usticese ».

RISPOSTA. — « In base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con la indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati nella formazione delle tariffe d'estimo, e perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Qualora, poi, i danni arrecati dal nubifragio in questione non si limitino alla perdita del prodotto ordinario dei fondi, ma rivestano carattere duraturo ed abbiano, perciò, determinato, eventualmente, la perenzione totale o parziale dei fondi stessi, o la perdita totale o parziale della loro potenza produttiva, oppure la sostituzione di una qualità di coltura di minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la diminuzione dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 dello stesso testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Si assicura, pertanto, l'onorevole interrogante che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Palermo, affinché riferisca circa la entità e la natura dei danni arrecati dal detto nubifragio nel territorio dell'isola di Ustica, ed in base alle informazioni che saranno fornite, si vedrà quali provvedimenti potranno eventualmente essere adottati, in base alle vigenti disposizioni legislative, a favore dei danneggiati ».

Il Ministro
VANONI.

- LEONETTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quale destinazione intenda dare ai capannoni in istato di completo abbandono esistenti tra le località Sala e San Leucio di Caserta, e se, considerata la gravissima crisi di alloggi del capoluogo non reputi opportuno cederli all'Amministrazione comunale di Caserta, la quale, con una spesa relativamente modesta, potrebbe metterli in condizioni di abitabilità ed ospitarvi oltre cento famiglie tuttora senza tetto »:

RISPOSTA. — « I capannoni siti fra Sala e San Leucio di Caserta sono a disposizione dell'Amministrazione militare per essere utilizzati nell'organizzazione scolastica dell'Esercito, in cui la città di Caserta assumerà un'importanza notevole.

« La situazione attuale impone di sfruttare ogni minima possibilità di accantonamento per truppa o materiali, evitando costruzioni *ex novo*, ed i capannoni in questione sono in condizioni tali da poter servire all'uso cui sono destinati, sia pure con alcune opere di ripristino.

« Pertanto in considerazione delle necessità di carattere militare sopra rappresentate, non si ravvisa la possibilità di aderire alla proposta cessione a favore dell'Amministrazione comunale di Caserta ».

Il Ministro
PACCIARDI.

LIGUORI, RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga giusto chiarire o disporre che, ai fini dell'ammissione ai concorsi per la iscrizione nei ruoli transitori dei maestri elementari, venga valutato anche il servizio prestato nelle scuole sussidiate, col possesso del titolo di abilitazione ».

RISPOSTA. — « Le condizioni e le modalità per l'ammissione nei ruoli transitori sono state già legislativamente definite con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, in base al quale il Ministero ha dato le disposizioni per i relativi bandi di concorso (circolare ministeriale 10234/51 del 2 agosto 1948).

« I termini per la presentazione delle domande documentate sono scaduti il 18 ottobre 1948 ed i Provveditori agli studi stanno lavorando per la formazione delle relative graduatorie; anzi presso alcuni Provveditori le graduatorie sono state già pubblicate.

« Agli effetti del raggiungimento degli anni di servizio prescritti per poter concorrere ai ruoli transitori, il servizio presentato nel-

le scuole sussidiate non è compreso dall'articolo 12 del citato decreto legislativo fra i servizi validi, per la considerazione che le scuole sussidiate sono scuole di iniziativa privata, nel senso che sorgono, con la semplice autorizzazione del Provveditorato agli studi, là dove l'insegnante stabilisce di creare un nucleo scolastico, accogliendo i bambini che, per distanza delle scuole statali, non riceverebbero alcuna istruzione.

« Mentre è indubbia l'utilità sociale di tali scuole sussidiate, bisogna d'altronde riconoscere che il rapporto che lega l'insegnante allo Stato è molto tenue, di guisa che non appare equo porre sullo stesso piano tale insegnante con il provvisorio o supplente delle scuole di Stato, specialmente nei casi in cui, come è quello della immissione nei ruoli transitori, è proprio una certa continuità nel rapporto di impiego, sia pure non di ruolo, che giustifica l'adozione di speciali provvedimenti per la sistemazione in ruolo.

« Peraltro il Ministero, nello stabilire la tabella di valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria del concorso per il ruolo transitorio, non ha tralasciato di attribuire un punteggio anche al servizio prestato nelle scuole sussidiate ».

Il Ministro
GONELLA.

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga che siano precisate le modalità della trattenuta del « Fondo di solidarietà sociale » per i lavoratori della terra. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, articolo 11, per i salariati pensionati, l'interrogante chiede un chiarimento preciso riguardo i braccianti, per le seguenti considerazioni:

1°) i lavoratori agricoli avventizi, anche se classificati permanenti od abituali, non possono mai dare la prestazione per l'intero mese, in quanto debbono sottostare ai turni lavorativi causa la disoccupazione esistente, ad eccezione dei periodi di punta, limitata a brevi periodi;

2°) i pensionati agricoli che superano il limite di età sono soggetti a riduzioni di paga dal contratto di lavoro, che vanno da un terzo ad una metà della paga-base e contingenza;

3°) le pensioni sono insufficienti a garantire il minimo indispensabile per poter vivere e quindi il pensionato è costretto ad adattarsi a sforzi superiori per la sua età, per una diecina di giorni al mese anche a causa dei turni, e se fosse costretto a rimborsare

la previdenza o il « Fondo di solidarietà sociale », lavorerebbe più per il rimborso che per la propria utilità, aggravando sempre più le già misere condizioni.

« L'interrogante chiede se, per le considerazioni esposte, non si ritenga dare disposizioni, affinché i pensionati agricoli siano esentati dal rimborso del « Fondo solidarietà sociale », ancora in sospenso in attesa della legislazione del Ministero sulla interpretazione del decreto legislativo 29 luglio 1947 ».

RISPOSTA. — « Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1947, n. 689, l'assegno di solidarietà sociale non spetta ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi.

« Pertanto, ai suddetti titolari di pensione dovrebbe essere sospesa la corresponsione dell'assegno durante i periodi in cui lavorano presso le aziende agricole.

« Poiché però non sarebbe materialmente possibile conoscere tempestivamente quali siano i pensionati, che prestano la loro opera, e quali e quante siano le giornate di loro effettiva occupazione, e provvedere conseguentemente alla sospensione dell'assegno durante le giornate stesse, si è disposto che l'assegno venga egualmente corrisposto ai pensionati che lavorano, ma che il suo importo sia restituito mediante ritenute, che il datore di lavoro deve operare sulla retribuzione e versare all'Istituto erogatore. A tal fine i titolari di pensione sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati (articolo 11 sopra citato).

« Di conseguenza, mediante le ritenute, il lavoratore pensionato non fa altro che restituire l'assegno di contingenza, che gli viene corrisposto, ed a cui non ha diritto.

« Non è possibile perciò accogliere la proposta di esentare tutti i pensionati agricoli o, quanto meno, i soli braccianti pensionati, dal rimborso del fondo di solidarietà sociale, perché ciò verrebbe a sovvertire i calcoli posti a base della determinazione dei contributi con cui il « Fondo di solidarietà sociale » si alimenta, e potrebbe anche costituire un incentivo, per il datore di lavoro, ad assumere pensionati anziché lavoratori comuni, che resterebbero disoccupati.

« Fermo, pertanto, il principio del rimborso, da parte del pensionato che presta la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi, questo Ministero conviene, tuttavia, nell'opportunità di chiarire meglio le modalità con cui il rimborso stesso deve essere praticamente effettuato.

« Dispone, infatti, il citato articolo 11 che il datore di lavoro « ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione — e fino alla concorrenza di essa — l'importo dell'assegno ».

« Trattasi di una disposizione che evidentemente si riferisce a lavoratori pensionati che lavorano per periodi piuttosto lunghi, presso il medesimo datore di lavoro, ma che, applicata a pensionati che prestano la propria opera saltuariamente, finirebbe con l'assorbire o quasi l'intera retribuzione giornaliera.

« Questo Ministero, pertanto, in qualche provincia dove la occupazione dei pensionati è più diffusa, ed il cui prefetto aveva segnalato l'inconveniente sopraindicato (esempio: Novara), ha, in un primo tempo, impartito istruzioni telegrafiche al prefetto stesso perché le ritenute venissero effettuate per l'intero importo dell'assegno di contingenza in caso di lavoratori occupati per tutto il mese presso la medesima azienda, e per un ventesiesimo dell'assegno stesso per ogni giornata di effettiva occupazione negli altri casi. In un secondo momento, allo scopo di prevenire tempestivamente eventuali nuove segnalazioni, dette istruzioni sono state da questo Ministero diramate in ogni provincia con apposita circolare.

« Si è, in tal modo, temperata l'esigenza dei pensionati di non vedere eccessivamente decurtata la retribuzione delle giornate in cui lavorano con l'esigenza, certo non meno importante, di non alterare le basi tecniche del « Fondo di solidarietà sociale », istituito — giova non dimenticarlo — esclusivamente nell'interesse dei pensionati stessi ».

Il Ministro
FANFANI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non sia d'avviso di mantenere per l'anno scolastico 1948-1949 i « comandi » tanto nella scuola elementare, quanto nella secondaria, restando valide le ragioni che determinarono il provvedimento per l'anno scolastico 1947-48 ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero dopo avere lungamente considerato ed esaminato con particolare attenzione l'argomento dell'interrogazione suesposta, ha emanato disposizioni per la revisione e la graduale eliminazione delle « assegnazioni provvisorie » del personale insegnante della scuola elementare e secondaria, le quali assegnazioni, pertanto, sono, in parte, mantenute per l'anno scolastico 1948-49.

« Infatti, le assegnazioni provvisorie di sede del personale delle scuole secondarie ed elementari erano state imposte, negli anni scorsi, dalle eccezionali condizioni di disagio del periodo bellico e post-bellico inerenti alla vita generale del Paese ed al funzionamento dell'Amministrazione.

« Tali condizioni non sono del tutto scomparse, ma in molti casi si sono attuate, ed in altri sono state eliminate.

« D'altra parte è assolutamente necessario, per la normalizzazione della scuola, ristabilire chiarezza e regolarità nella posizione degli insegnanti e ordine nella scuola stessa.

« A tale fine mentre è stato disposto che non siano accordate nuove assegnazioni provvisorie di sede, si è stabilito che quelle concesse nel 1947-48 siano rinnovate soltanto nella concorrenza di gravi circostanze.

« Apposite disposizioni sono state anche impartite nell'analoga materia dei « comandi », al fine di ricondurre nel preciso quadro delle relative norme il detto istituto, che consente, sulla base di tassative norme di legge, la destinazione dell'insegnante a scuola di ordine diverso o dipendente da altra Amministrazione oppure ad ufficio diverso dall'insegnamento ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA, TORRETTA, FAILLA, D'AGOSTINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere quando intendono finalmente far pagare l'indennità di studio agli insegnanti elementari ».

RISPOSTA. — « Con provvedimento recentemente pubblicato è stato stabilito che le indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario siano corrisposte, con decorrenza dal 1° luglio 1948, anche al personale insegnante e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado che non sia compreso nelle disposizioni del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

« In tale personale direttivo ed insegnante è compreso quello appunto delle scuole elementari.

« L'anzidetto provvedimento non prevede esplicitamente la determinazione e la misura delle indennità, che invece sono previste dalle successive norme contemplate in un apposito disegno di legge presentato di iniziativa del Ministero della pubblica istruzione, il cui schema è all'esame del Parlamento ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

LOZZA, ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga giusto che siano immessi nei ruoli transitori per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole secondarie, oltre che i diplomati in educazione fisica, antifarnesini e farnesini, tutti gli altri incaricati e supplenti, forniti di diploma di studio di scuola media superiore, ma non di diploma specifico in educazione fisica, a parità di diritti, di agevolazioni, di obblighi rispetto a tutti gli aspiranti ai ruoli transitori del Ministero della pubblica istruzione ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero intende dare all'insegnamento dell'educazione fisica tutta l'importanza e tutta la considerazione che la materia merita per la sua efficacia nella formazione della personalità psicofisica e del carattere.

« In tale ordine di idee, non è possibile prescindere — per l'educazione fisica — dal titolo specifico abilitante, che viene richiesto per l'insegnamento di qualsiasi disciplina, e che costituisce, anzitutto, una garanzia della preparazione dell'insegnante e delle sue attitudini professionali ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA, SILIPO, TORRETTA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere quando intendano presentare il progetto legislativo riguardante i ruoli transitori a favore degli insegnanti elementari e secondari ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, che stabilisce le modalità e le condizioni per l'immissione negli speciali ruoli transitori degli insegnanti secondari ed elementari di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1948.

« Nel frattempo, il Ministero aveva da tempo diramato ai provveditori agli studi le istruzioni per la preparazione del bando di concorso per titoli, attraverso il quale si consegue l'immissione nei ruoli predetti, e per lo svolgimento del concorso stesso (circolare n. 10434/51 del 2 agosto 1948): i provveditori hanno potuto ora indire il concorso essendo ormai entrato in vigore — trascorso il prescritto periodo di *vacatio legis* — il citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

« Essendo concesso un termine di 30 giorni agli interessati per la presentazione delle

domande e dei documenti, nell'ultima decade di ottobre potranno avere inizio, presso i provveditorati, le operazioni per l'esame delle domande e successivamente per la formazione delle graduatorie. Queste potranno essere pronte verso la fine del novembre; dopo di che si procederà all'assegnazione della sede ai vincitori del concorso per titoli in parola.

« Anche per ciò che concerne gli insegnanti medi, il Ministero ha da tempo predisposto il voluminoso e complesso lavoro necessario al fine di stabilire i criteri di valutazione dei titoli ed il reperimento dei posti, per i relativi concorsi per titoli. Il regolamento previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 non è stato ancora pubblicato, soltanto perché si sono volute considerare anche le richieste avanzate in merito dagli organi sindacali, che sono in corso di particolare esame.

« Si assicura che, nonostante la complessità e la delicatezza del lavoro, nulla è stato omissso per portare a compimento la sistemazione in ruolo del personale insegnante fuori ruolo, nel più breve tempo possibile ».

Il Ministro della pubblica istruzione

GONELLA.

LOZZA, SILIPO, TORRETTA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e del tesoro.* — « per conoscere:

1°) se ritengono che l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 24 maggio 1948, che conferma quella del 3 maggio 1947, sugli scrutini e sugli esami, sia compatibile con l'articolo 33 della Costituzione in rapporto agli esami che si svolgono nelle scuole ed istituti legalmente riconosciuti;

2°) se ritengono che possano aver valore legale i titoli scolastici rilasciati nelle sessioni 1947-48 dagli istituti legalmente riconosciuti senza l'esame di Stato per le ammissioni e le conclusioni dei corsi di cui al citato articolo 33;

3°) se ritengono legittima la sospensione della norma per la quale i titoli rilasciati dai suddetti istituti non hanno valore legale se non sono convalidati da un anno di frequenza negli istituti stessi;

4°) se ritengono legittimo e compatibile con l'articolo 33 della Costituzione e l'articolo 26 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, l'assunzione da parte dello Stato dell'onere delle indennità dovute ai commissari per gli esami che si svolgono nelle scuole ed istituti legalmente riconosciuti ».

RISPOSTA. — « Lo svolgimento di esami in scuole ed istituti legalmente riconosciuti, previsto dalle ordinanze del 3 maggio 1947 e del 24 maggio 1948, non contrasta in alcun modo con le norme dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana; ed anzi deve intendersi in particolare relazione con la disposizione del comma quarto che prevede per gli alunni delle « scuole non statali che chiedono la parità » « un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali ». Infatti, al comma quinto, che concerne l'« esame di Stato », nulla risulta a confermare la convinzione degli onorevoli interroganti, i quali evidentemente ritengono che non si possano avere esami di Stato se non presso istituti statali; invece, allo stato della vigente legislazione, la sede non è un elemento essenziale dell'esame di Stato, bensì un elemento secondario che può anche mancare, in quanto lo Stato esercita il suo controllo per mezzo dei suoi delegati.

« È, anzi, da rilevare che, per gli esami di maturità e di abilitazione, lo Stato impone agli istituti pareggiati, e parificati o legalmente riconosciuti, una commissione composta quasi tutta di docenti governativi, compreso il presidente; ed i temi per le prove scritte vengono inviati dal Ministero. Questa forma di diretto ed immediato controllo da parte dello Stato, congiunta al principio della obbligatorietà dell'esame di Stato per gli alunni interni e per studenti privatisti, ed all'obbligo di uniformarsi a ben definiti programmi, conferisce all'esame di Stato una serietà ed una importanza che non verrebbero notevolmente aumentate dal suo materiale svolgimento in una sede di istituto statale.

2°) Dalle suesposte considerazioni circa la legittimità dello svolgimento degli esami di Stato in scuole ed istituti legalmente riconosciuti, scaturisce immediatamente, quale logica conseguenza, il pieno valore legale dei relativi titoli di studio, i quali non possono considerarsi rilasciati, « senza l'esame di Stato ».

3°) La sospensione della norma per la quale i titoli rilasciati dagli istituti parificati o legalmente riconosciuti non hanno valore legale se non siano convalidati da un anno di frequenza negli istituti stessi è pienamente legittima: dal punto di vista formale perché si tratta della sospensione con circolare di una norma stabilita per circolare (n. 50 del 14 maggio 1930); dal punto di vista sostanziale perché la situazione anormale degli anni della guerra e del dopoguerra non consentiva di pretendere dagli alunni la fre-

quenza di un anno in una determinata sede, mentre, d'altra parte, era particolarmente necessario continuare ad avvalersi del maggior numero possibile di sedi di esame.

«Ciò, incidentalmente, comprova anche i servizi di grande utilità resi allo Stato, durante la guerra, dalle scuole parificate o legalmente riconosciute, alle quali si è dovuto ricorrere mancando la possibilità di impegnare molti insegnanti di istituti governativi e di offrire ad essi — ed agli esaminandi — sicurezza di viaggio e comodità di alloggio.

«Beninteso, la sospensione della norma suddetta riguarda soltanto la facoltà, da parte degli alunni che abbiano conseguito il relativo titolo di studio, di presentarsi a sostenere esami senza aver adempiuto all'obbligo della frequenza di un anno: peraltro, resta fermo l'obbligo di frequentare l'istituto che ha rilasciato il titolo — qualora l'alunno intenda appunto frequentare un istituto — con divieto della frequenza di qualsiasi altro istituto.

«Ci si augura che, per la fine del prossimo anno scolastico, il progressivo miglioramento della situazione generale consenta di normalizzare completamente anche l'applicazione della norma in esame.

4°) Evidentemente gli interroganti equiparano fra i commissari agli esami nominati dai provveditori agli studi presso ciascun istituto legalmente riconosciuto o pareggiato con l'incarico di sovrintendere a tutte le operazioni di scrutinio e di esame per controllarne e assicurarne la regolarità, e i membri di quelle commissioni, composte di insegnanti di scuole statali, che i provveditori in base al paragrafo 4 penultimo comma della Ordinanza 3 maggio 1947, hanno facoltà di nominare, quando concorrono ragioni di eccezionale gravità, allo scopo di consentire che gli alunni di istituti non legalmente riconosciuti possano sostenere gli esami (esclusione fatta per quelli di maturità e di abilitazione) nella propria sede senza essere esposti ai disagi ed ai pericoli di un dislocamento per più giorni in altre sedi.

«Le spese per i commissari agli esami nominati presso istituti legalmente riconosciuti o pareggiati sono sempre state e sono a carico esclusivo degli istituti stessi, come è stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 212, e come è confermato dal paragrafo 28 dell'Ordinanza 3 maggio 1947, sopra citata.

«Per quanto concerne invece le indennità spettanti ai membri delle speciali commissioni di cui al paragrafo 4 dell'Ordinanza

stessa, commissioni che a tutti gli effetti debbono essere considerate commissioni distaccate da scuole governative, il Ministero, in considerazione che il loro servizio veniva prestato in favore di privati cittadini che sostenevano gli esami in qualità di candidati privatisti e non in favore di istituti non legalmente riconosciuti, aveva ritenuto che le relative spese dovessero essere a carico dello Stato, fermo restando l'obbligo per i candidati di versare all'Erario le tasse di esame. Quest'anno anche queste spese sono state poste a carico degli istituti non governativi nei pochi casi in cui si è ritenuto di pubblico interesse inviare presso di essi commissioni distaccate da istituti governativi».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

LUCIFREDI. — *Al Ministro delle finanze.* — «Per conoscere se sia informato dei gravissimi danni che la pesca di frodo mediante esplosivi reca su tutto il litorale ligure e in ispecie sul litorale della grande Genova, ove, tra l'altro, la diga foranea del porto è ridotta in condizioni pietose dal susseguirsi ininterrotto dei colpi e le stesse fognature sono di continuo danneggiate, con pericolo dell'igiene pubblica; se non ritenga necessario ed urgente, di fronte agli irreparabili pregiudizi che ne derivano al già scarso patrimonio ittico delle acque liguri, e di fronte agli altri danni summenzionati, impartire istruzioni alle guardie di finanza per una rigorosa azione di vigilanza e di repressione, ed al tempo stesso mettere allo studio, d'intesa cogli enti interessati, un piano organico di controlli, eventualmente con concorso di apposite guardie giurate volontarie, che valga ad eliminare l'attuale intollerabile situazione».

RISPOSTA. — «Il comando generale della Guardia di finanza e gli organi competenti del Ministero della marina mercantile da tempo hanno posto ogni attenzione sulla recrudescenza verificatasi dopo la guerra nel fenomeno della pesca clandestina, e in particolare di quella con gli esplosivi.

«Tra le cause che maggiormente hanno favorito il diffondersi di questa attività va ricordata la presenza di notevoli quantità di esplosivi, rimasti abbandonati un po' dovunque e le difficoltà incontrate dagli organi di vigilanza per la scarsità dei mezzi nautici, distrutti in conseguenza degli eventi bellici.

«Tuttavia il predetto comando generale, di sua iniziativa o su richiesta del Ministero della marina mercantile, non ha mancato

d'invitare più volte le dipendenti legioni ad intensificare la vigilanza lungo le coste, anche in collaborazione con le Capitanerie di porto, e ciò specialmente in alcune zone ove il fenomeno appariva più grave, come nelle acque del mar Ligure. Malgrado la deficienza di naviglio e la limitata efficienza della vigilanza da terra — tanto più che le pattuglie dalla riva non possono intervenire efficacemente essendo loro inibito l'uso delle armi — la Guardia di finanza ha conseguito notevoli risultati nella repressione delle violazioni in materia di pesca. L'Amministrazione della marina mercantile, dal canto suo, sta esaminando la possibilità di dotare le Capitanerie di porto di adeguati mezzi nautici dei quali sono ora sprovviste.

Anche il Ministero dell'interno è intervenuto presso le prefetture liguri disponendo che gli organi di polizia, coadiuvati dai carabinieri, intensifichino la repressione della criminosa attività e prospettando l'opportunità di costituire apposite squadre di vigilanza dotate di natanti, allo scopo di raggiungere la totale soppressione della illecita forma di pesca ».

Il Ministro

VANONI.

LUCIFREDI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, tenuto conto del gravissimo intralcio che la nuova norma è destinata ad arrecare agli scambi con l'estero, ed in particolare dell'ostacolo che essa pone al commercio di transito ed all'importazione di merci invendute, non riterrebbe opportuno sospendere l'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, per effetto del quale sono soggette ad imposta sull'entrata le vendite nello Stato aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio nazionale. La materia dovrebbe essere fatta oggetto di più approfondito studio coll'intervento dei rappresentanti delle categorie interessate, per sottoporre quindi all'approvazione del Parlamento nuove norme più consone alle esigenze dello sviluppo dei traffici ».

RISPOSTA. — « La questione riguarda l'applicazione dell'imposta sull'entrata alle vendite effettuate nello Stato e aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio nazionale ».

« Si tratta in realtà di determinare se detto tributo deve essere limitato nella sua applicazione ai fatti economici che si verificano entro il territorio nazionale, o se deve colpire anche merci non ancora nazionalizzate o in transito.

« In un primo tempo si era stabilito che le merci non ancora passate nel territorio nazionale fossero da considerarsi esenti dall'imposta sull'entrata. Ma, poiché questa interpretazione aveva determinato una larga zona di evasioni fiscali, è stata proposta e formulata la disposizione dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, di cui l'onorevole interrogante propone la sospensione, in attesa di un più ponderato esame.

« La nuova norma, infatti, è sorta in funzione della revisione generale della legislazione vigente in materia d'imposta sull'entrata, intrapresa allo scopo di portare nella sfera di applicazione del tributo quelle categorie di atti economici per le quali più non sussistono i motivi di carattere eccezionale che avevano determinato l'adozione di norme speciali in contrasto con i principi di generalità e di obiettività cui s'informa l'imposta sull'entrata.

« D'altra parte deve osservarsi che nelle istruzioni che regolano l'applicazione della cennata disposizione sono stati apportati notevoli temperamenti alla materia in argomento.

« Difatti si è previsto che, qualora le vendite di merci di origine estera situate all'estero o in transito, vengano poste in essere da una ditta residente nello Stato direttamente nei confronti di una ditta residente all'estero che non abbia nello Stato alcuna dipendenza o rappresentanza, le vendite stesse sono da considerarsi esenti dalla imposta sull'entrata, non verificandosi nella specie i presupposti sostanziali per l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

« Parimenti esenti da imposta sono da considerarsi le vendite di merci all'estero fatte nello Stato da ditte ivi residenti, direttamente ad armatori o capitani di navi nazionali o straniere, quando le merci stesse siano destinate a provviste di bordo, purché le medesime risultino comprese nella elencazione delle provviste di bordo portata dal paragrafo XXXIX, n. 5, lettera B) delle istruzioni alla legge 19 giugno 1940, n. 762 e venga apposto sulla relativa fattura il visto « imbarcare » dalla competente Dogana.

« Per ultimo le istruzioni chiariscono che le vendite di merci all'estero poste in essere

fra ditte residenti in Italia, aventi per oggetto prodotti (quali le pelli grezze, il caffè, ecc.) soggetti all'imposta *una tantum* all'importazione, sono da ritenere esenti da ulteriori imposizioni.

« Tuttavia si assicura che, di fronte alle difficoltà sorte nell'applicazione dell'articolo in parola, si è venuti nella determinazione di proporre al Parlamento un disegno di legge per procedere all'abolizione delle norme nell'articolo stesso contenute ».

Il Ministro

VANONI.

LUPIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere i benefici previsti per le insegnanti elementari e medie, vedove di guerra, per il passaggio nei ruoli ordinari, anche agli insegnanti combattenti e partigiani decorati di medaglia di argento e d'oro al valor militare, in riconoscimento dei sacrifici sopportati per la Patria ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero è, in linea di massima, contrario alla sistemazione, in ruolo, di personale, senza un apposito concorso (il quale sistema effettivamente rappresenta il metodo migliore per il reclutamento di personale nei ruoli statali); e ciò anche perché è stato sempre intendimento del Ministero immettere, nei ruoli del personale insegnante, docenti veramente preparati ed all'altezza dei loro compiti. Pertanto, la nomina in ruolo, senza esami di concorso, degli insegnanti, è provvedimento da adottare assai misuratamente, per ovvie ragioni di cautela, in ordine alle necessarie garanzie nell'interesse della scuola.

« Si ritiene, quindi, che, nelle agevolazioni da concedere, in proposito, a categorie benemerite, debba aversi riguardo piuttosto alla necessità di protezione e di agevolazione di ciascuna categoria, che al criterio puro e semplice della benemerita ».

« I noti provvedimenti in favore delle vedove di guerra sono stati, pertanto, ispirati al concetto di riparare alla difficile situazione della donna che sia stata privata dell'aiuto economico e della protezione sociale del marito.

« Con tutto ciò, i provvedimenti stessi non sarebbero stati accordati senza la favorevole circostanza del limitato numero di casi al quale si applicavano.

« Nel suesposto ordine di idee, mentre non si ritiene di dover accogliere la proposta, si deve far presente che — ove gli insegnanti,

in favore dei quali la proposta stessa è stata avanzata, siano, perché mutilati od invalidi di guerra, appunto in condizioni di permanente ed intrinseca menomazione che si agguinzano pertanto alle benemerite segnalate, e li rendano particolarmente bisognosi e meritevoli di protezione e di agevolazione — esiste già per essi un complesso di provvidenze veramente efficace, e tale da facilitare, in assai notevole misura, la loro sistemazione in ruolo.

« Di tali provvidenze ed agevolazioni si indicano appresso, a titolo esemplificativo, quelle disposte in favore degli insegnanti di scuole medie, con l'ovvia avvertenza che analoghe e non minori facilitazioni vigono per gli insegnanti degli altri ordini di scuole.

« Infatti, per quanto riguarda i concorsi a posti di personale insegnante (e non insegnante) nelle scuole medie, i mutilati e gli invalidi di guerra beneficiano delle disposizioni contenute nel regio decreto 31 agosto 1921, n. 1312, e, cioè, qualora conseguano la votazione minima richiesta dalle vigenti norme per essere dichiarati vincitori, entrano a far parte della graduatoria fino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti.

« I mutilati e gli invalidi di guerra, se ex combattenti, usufruiscono, inoltre, delle disposizioni contenute nel regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e nel decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e cioè, se raggiungono la votazione di cui sopra, entrano a far parte di una speciale graduatoria e sono assunti in ruolo, in ordine di merito, fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

« In base al citato decreto legislativo 16 aprile 1948, i concorsi riservati, ai quali i mutilati e gli invalidi possono partecipare se sono anche ex combattenti della guerra 1940-43, si svolgeranno senza le prove scritte.

« Infine, in base alle vigenti norme, nel computo dei titoli ai mutilati ed invalidi di guerra viene assegnato un congruo numero di punti, variabile a seconda della natura della minorazione.

« I benefici seguenti sono poi accordati agli stessi agli effetti degli istituendi ruoli transitori: a) riduzione del servizio scolastico richiesto per la partecipazione al concorso (articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127); b) applicazione, ai fini dell'assegnazione dei posti, dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1942, n. 1312, e dell'articolo 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; c) spe-

ciali coefficienti nella valutazione dei titoli, per le ferite in combattimento (punti 20), per il servizio prestato in reparti partecipanti alle operazioni di guerra (2 punti per ogni anno, 1 punto per frazione di anno), nonché per altre benemeritenze di guerra.

« Beninteso, un apposito punteggio spetta, comunque, nei concorsi per titoli, a coloro che siano insigniti di decorazioni al valore militare ».

Il Ministro
GONELLA.

MANNIRONI. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se intendano provocare un provvedimento legislativo che valga a regolare non soltanto la posizione giuridica, ma soprattutto quella economica degli assuntori delle ferrovie date in concessione all'industria privata.

« Detta categoria di impiegati (tali sono di fatto), già esclusa dal beneficio del trattamento giuridico, quale era previsto per l'altro personale delle stesse ferrovie private col regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, senza che abbia né i diritti né la libertà, di cui godono tutti gli altri appaltatori privati, è oggi condannata alla miseria, in quanto percepisce soltanto il miserrimo compenso di lire 9000 mensili lorde.

« L'interrogante ritiene che, come si è provveduto per gli assuntori delle ferrovie dello Stato, anche se non considerati impiegati, col decreto legislativo 18 ottobre 1945, n. 405, sia doveroso e necessario provvedere anche per gli assuntori delle ferrovie private i cui bilanci sono in gran parte integrati dallo Stato ».

RISPOSTA. — « Il trattamento economico degli assuntori delle ferrovie in concessione ed in particolare la possibilità di estendere ai medesimi le provvidenze intervenute con il decreto legislativo luogotenenziale 18 ottobre 1945, n. 405, in favore degli assuntori delle ferrovie dello Stato, aveva già formato oggetto di esame da parte del Ministero dei trasporti e del Ministero del lavoro e previdenza sociale, a seguito di richieste del Sindacato assuntori delle ferrovie complementari sarde.

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interessò, infatti, le organizzazioni di categoria competenti per un esame della situazione, in particolare, economica dei predetti assuntori.

« A seguito di tale intervento, fu possibile addivenire, per gli assuntori delle ferrovie

complementari sarde, alla stipulazione di un accordo con il quale, riconosciuta la necessità di un adeguamento dei canoni di assuntoria, fu stabilita la corresponsione *una tantum* di una somma per le richieste degli assuntori a tutto il 31 dicembre 1947, e fu previsto l'impegno delle parti di promuovere al più presto una nuova regolamentazione contrattuale della categoria.

« Le trattative iniziate nel corrente anno sono ancora in corso.

« Agli assuntori delle altre ferrovie in concessione potrà estendersi la nuova regolamentazione che sarà concretata per gli assuntori delle Ferrovie complementari sarde.

« Da parte sua questo Ministero, a seguito anche di premure rivolte dal Sindacato assuntori delle Ferrovie complementari sarde, ha già preso l'iniziativa affinché, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tale revisione sia effettuata il più sollecitamente possibile ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

MARABINI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se ad essi risulta che nel sanatorio di Montecatone (Imola) dell'I.N.P.S. vi è da diversi mesi un intero padiglione completamente rimesso a nuovo e completamente sistemato ed attrezzato per raccogliere oltre 100 ammalati di tubercolosi e che, ciò nonostante, non vi sono ricoverati parte di tanti lavoratori tubercolotici che ne hanno fatto domanda e che vivono fuori, non solo in condizioni misere, ma di promiscuità e, quindi, di pericolosità per i familiari.

« L'apertura del reparto in questione permetterebbe l'assunzione di personale, ciò che diminuirebbe la grave disoccupazione locale.

« A quanto consta all'interrogante sembra che altri sanatori si trovino nella stessa condizione. Si parla di un padiglione a Sondalo, forte di circa 300 letti e chiuso ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero cercherà di provvedere non appena ciò sarà possibile. Purtroppo le ragioni che hanno finora impedito di sfruttare fino al limite massimo il numero di posti-letto teoricamente disponibili nei citati sanatori sono da ricercarsi nella situazione economica particolarmente grave in cui versa l'Istituto predetto, dato che la sola gestione tubercolosi presentava al 31 luglio 1948, un disavanzo di oltre 4 miliardi e 300 milioni di lire.

« In tale situazione non è assolutamente possibile procedere, almeno per il momento, a nuove assunzioni di personale.

« Il Ministero del lavoro, tuttavia, non ha mancato di far presente all'Istituto la necessità di provvedere per intanto alle esigenze funzionali dei sanatori mediante una migliore redistribuzione del personale complessivamente in servizio, anche mediante opportuni trasferimenti da quelle sedi nelle quali sia possibile, senza danno per gli assistiti, ridurre gli elementi attualmente addettivi. Si spera in tal modo di poter fronteggiare almeno temporaneamente la situazione, in attesa che l'auspicato riassetto delle gestioni consenta un più rapido incremento delle disponibilità assistenziali dell'Istituto ».

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*

FANFANI.

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda il sanatorio di Montecatone (Imola) la risposta è stata data dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, facendo parte il sanatorio stesso del complesso di istituti di proprietà dell'I.N.P.S.

« Si accenna che anche in altri sanatori si troverebbero reparti non funzionanti per la mancanza dell'arredamento necessario e in particolare fa riferimento ad un padiglione del Villaggio sanatoriale di Sondalo, attualmente chiuso.

« Si premette che i posti-letto per il ricovero di tubercolotici, che all'inizio della guerra ammontava a poco più di 50.000, erano ridotti a fine guerra, per la distruzione di edifici, per il depreddamento di attrezzature e per le requisizioni, a meno di 30.000.

« Sono stati ora portati a oltre 65.000, sia per la ricostruzione degli edifici danneggiati, sia per il riattrezzamento di quelli depreddati, sia con la creazione di nuovi istituti adattando fabbricati preesistenti, sia infine con l'aumento della capienza fino al limite massimo possibile di tutti gli istituti in funzione.

« Affrontando spese ingenti si è provveduto al completamento ed all'attrezzatura del Villaggio sanatoriale di Sondalo.

« In detto sanatorio tutti i padiglioni per adulti — compreso il chirurgico — sono ormai in funzione; è in corso, inoltre, di sistemazione un padiglione, destinato al ricovero di bambini tubercolotici, per il quale sono stati necessari lavori di adattamento e materiali di arredamento particolari; il medesimo

potrà entrare in funzione nel prossimo novembre.

« Lo sforzo compiuto dall'Amministrazione sanitaria per la rimessa in efficienza degli istituti di assistenza antitubercolare è stato veramente colossale e i risultati raggiunti notevoli, tanto più se si considera che un complesso ingente di opere è tuttora in corso di esecuzione ».

*L'Alto Commissario
COTELLESA.*

MARCELLINO COLOMBI NELLA, CUCCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per il ripristino delle linee elettriche danneggiate dalla guerra nei comuni dell'Appennino bolognese ».

RISPOSTA. — « In base alla legislazione vigente sui danni di guerra, non è possibile provvedere a carico dello Stato al ripristino delle linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica nei comuni dell'Appennino bolognese, essendo tali impianti di proprietà privata.

« È stata anche affacciata l'ipotesi che i comuni interessati provvedano per proprio conto, ai lavori di ripristino di detti impianti e che quindi, in tal caso potrebbero trovare applicazione le speciali disposizioni agevolative di legge per l'esecuzione a sollievo della disoccupazione anche di opere di competenza di enti locali.

« Ma al riguardo deve essere presente che, oltre al fatto che i fondi a suo tempo stanziati per detto titolo sono esauriti e che le future limitate assegnazioni serviranno esclusivamente a portare a compimento i lavori più urgenti, rimasti sospesi per mancanza di finanziamento, bisogna anche tener conto che nel caso in esame, trattandosi di ricostruzione di impianti, troverebbe limitatissimo impiego la mano d'opera disoccupata e quindi è da escludere la possibilità che detti fondi siano utilizzati per scopi non corrispondenti a quelli per cui vengono stanziati ».

*Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.*

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno applicare agli appartenenti al Corpo delle ex guardie regie — il quale, per avere fedelmente servito i Governi democratici del tempo, fu dal governo fascista sciolto il 28 dicembre 1922 per motivi di natura esclusivamente politica con grave danno degli interessati che vennero esclusi dagli impieghi

pubblici — le disposizioni del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e successive, sulla riammissione in servizio dei dipendenti dello Stato licenziati per motivi politici, e sulla liquidazione del trattamento di quiescenza ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ritiene ammissibile l'applicazione agli appartenenti al Corpo delle ex guardie regie delle norme contenute nel regio decreto legislativo 6 gennaio 1944, n. 9, e successive disposizioni.

« Il Corpo della regia guardia di pubblica sicurezza, costituito con il regio decreto 2 ottobre 1919, in sostituzione del Corpo delle guardie di città, fu soppresso con il regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

« Con tale provvedimento si disponeva, tra l'altro, per le guardie, che non avessero raggiunto il diritto a pensione; la facoltà di essere ammessi nell'Arma dei carabinieri; e, per i sottufficiali e militari provenienti da altri corpi ed armi dell'Esercito, la possibilità della riammissione nei corpi ed armi di provenienza.

« Veniva, inoltre, concesso per le guardie e gli appuntati un diritto di preferenza nell'ammissione ad alcuni corpi e, all'atto del licenziamento, per coloro che non beneficiavano di altri trattamenti di una indennità commisurata agli anni di servizio prestati.

« Il licenziamento venne, dunque, adottato con apposito provvedimento di legge di carattere generale che prevedeva la soppressione *in toto* del Corpo.

« Le disposizioni di cui ai regi decreti legislativi 6 gennaio 1944, n. 9, 19 ottobre 1944, n. 301 e 30 novembre 1945, n. 880, sono, invece, dirette a sanare le lesioni di diritti e di interessi perpetrate dal regime fascista in danno ai singoli dipendenti dello Stato che, in maniera personale e diretta, ebbero a dimostrare e professare idee contrarie al fascismo.

« D'altronde, i citati provvedimenti di legge non prevedono, anzi escludono, la riammissione in servizio di impiegati che già avessero fatto parte dei ruoli successivamente soppressi.

« Infatti l'articolo 7 del regio decreto legislativo 6 gennaio 1944, n. 9, esplicitamente sancisce che in caso di sopravvenuta soppressione del ruolo sarà applicato al singolo dipendente che chiede la ricostruzione della carriera il trattamento già usato al personale in servizio al tempo della soppressione del ruolo ».

Il Ministro
SCELBA

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché le isole Eolie non continuino ad essere sede di detenuti e di confinati e perché venga posto fine a questa onta che le discredita ed ostacola lo sviluppo delle correnti turistiche ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero amministra soltanto la colonia di Ustica per confinati comuni ed il Centro raccolta per profughi stranieri di Lipari.

« In proposito si fa presente che non è attualmente possibile provvedere allo sgombero della colonia di Ustica e del Centro di Lipari, non potendosi, senza gravi oneri, attrezzare allo scopo altre località.

« D'altra parte, per quanto si riferisce alla colonia di Ustica, si soggiunge che è allo studio la riforma della legislazione di pubblica sicurezza e, in particolare, delle misure di polizia (confini e ammonizione), e al momento attuale non è possibile prevedere se e in quali forme gli istituti predetti potranno essere conservati, in relazione alle nuove norme costituzionali.

« L'esame della proposta può essere rinviato al momento in cui sarà approvata la nuova legge di pubblica sicurezza ».

Il Ministro
SCELBA.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda, con provvedimento legislativo, concedere ai maestri elementari invalidi o mutilati di guerra l'immissione immediata nei ruoli transitori od il passaggio di essi nei ruoli ordinari analogamente a quanto già disposto per le vedove di guerra col regio decreto-legge del 1942 ».

RISPOSTA. — « La immissione nei ruoli speciali transitori ha luogo a seguito di concorso per soli titoli.

« Nelle norme che regolano l'assunzione nei ruoli speciali transitori dei maestri elementari sono previsti tutti gli speciali benefici che le disposizioni vigenti concedono agli aspiranti che hanno la qualifica di mutilati e invalidi di guerra.

« Tali benefici — che consentono una riserva di posti a favore dell'accennata categoria di aspiranti — sono i seguenti:

a) minimo di due anni di servizio anziché quattro per poter aspirare ad entrare nel ruolo speciale transitorio;

b) precedenza assoluta nella graduatoria a coloro che, avendo partecipato ai concorsi A-1, A-2, A-3 (riservati ai reduci, combattenti e mutilati), hanno acquisito il diritto alla assunzione in ruolo fino ad esaurimento;

c) per i mutilati ed invalidi di guerra, ai fini della formazione della graduatoria è computato come servizio (punti 2 ogni anno) anche il periodo di tempo successivo alla mutilazione, fino alla cessazione delle ostilità;

d) ai mutilati ed invalidi di guerra sono concessi inoltre due punti per tale loro qualifica, oltre ad un punto per ogni anno di servizio prestato in reparti combattenti.

« Non è possibile concedere di più, perché si contravverrebbe alle norme di carattere generale che hanno preso in considerazione la condizione dei mutilati ed invalidi di guerra.

« Per l'estensione ai mutilati ed agli invalidi di guerra delle disposizioni del regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091, che concerne le vedove di guerra, occorrerebbe promuovere un apposito provvedimento legislativo.

« Questo Ministero è contrario alla estensione ad altre categorie di persone del decreto anzidetto, che ha potuto essere emanato soltanto in considerazione del limitato numero dei casi al quale poteva applicarsi; ed era, comunque, ispirato al concetto di riparare particolarmente la difficile situazione della donna che sia stata privata dell'aiuto economico e della protezione sociale del marito. Questo Ministero, infatti, ha ritenuto che, nelle agevolazioni da concedere a categorie benemerite, debba aversi riguardo piuttosto alla necessità di protezione e di agevolazione di ciascuna categoria, che al criterio puro e semplice della benemerita.

« L'assunzione del personale insegnante senza esami di concorso non è giovevole agli interessi della scuola, poiché il sistema del concorso per esami, agli effetti del reclutamento del personale di ruolo, pur con i suoi difetti, rimane sempre il migliore sistema per assicurare alla scuola un personale culturalmente preparato a quella che è una delle più delicate e gelose funzioni dello Stato.

« Deve, pertanto, tenersi fermo il principio generale della nostra legislazione, per il quale non si consegue alcuna cattedra se non attraverso gli esami di concorso.

« Ai mutilati ed invalidi della guerra di liberazione ed a quelli della guerra 1940-43 in quanto rivestono anche la qualifica di combattente, sono state concesse le seguenti facilitazioni per quanto concerne i concorsi magistrali.

« Per i posti accantonati in forza del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27:

a) un concorso per soli titoli riservato agli idonei di precedenti concorsi;

b) un concorso per titoli ed esami riservato a coloro che abbiano almeno tre anni di insegnamento qualificato lodevole;

c) un concorso generale per titoli ed esami.

« Per tutti gli aventi diritto a partecipare ai concorsi b) e c) è stata eliminata la prova scritta e l'esame è soltanto orale con una prova pratica.

« Inoltre ai mutilati ed invalidi di guerra, ai fini della formazione delle graduatorie, è concesso un punteggio suppletivo di punti tre, indipendentemente da quello concesso per le decorazioni al valore e per il servizio prestato in reparti combattenti (un punto per ogni anno).

« Con tale punteggio i mutilati ed invalidi vengono ad avvantaggiarsi nella graduatoria rispetto ai candidati che hanno la sola qualifica di combattente.

« Infine i mutilati e invalidi in quanto si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni se non siano inclusi nella graduatoria dei vincitori, se abbiano raggiunto una votazione complessiva di 122,50/175, con una media di 7/10 nelle prove di esame e non meno di 6/10 in ciascuna di esse, sono compresi in una speciale graduatoria ed assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

« Venendo ulteriormente incontro alle esigenze e benemerite di mutilati, invalidi, combattenti, reduci e partigiani, il Ministero con circolare 7788/31 del 31 maggio 1948, ha disposto che per i concorsi speciali riservati alle categorie di cui sopra, sia per soli titoli che per esami e titoli indetti con ordinanza n. 8720/50 dell'8 luglio 1947, anche coloro che non siano stati dichiarati vincitori ma abbiano ottenuto un punteggio di 105/175 e 6/10 nelle prove d'esame siano assunti in ruolo fino ad esaurimento della graduatoria.

« In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che, per i mutilati ed invalidi di guerra propriamente detti, cioè ex combattenti, sono state concesse, circa le prove d'esame, agevolazioni di carattere veramente eccezionale: per gli ex combattenti ed assimilati, infatti, gli esami di concorso, invece di essere costituiti, secondo le norme generali, da una prova scritta e da una prova orale, sono costi-

tuiti da una prova orale e da una prova pratica.

« Con tale concessione si è raggiunto il limite, al di là del quale, e secondo il parere di questo Ministero, non si potrebbe andare, senza compromettere la serietà dei mezzi che devono essere posti in opera per saggiare la capacità di coloro che aspirano all'insegnamento ».

Il Ministro
GONELLA.

MAROTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza la particolare situazione del comune di Latronico (Potenza), dove circa 700 lavoratori emigravano annualmente — dall'ottobre all'aprile — nei paesi della costa jonica, e non possono andare quest'anno colà a lavorare, sia a causa del previsto raccolto oleario, sia a causa della preferenza concessa in questi comuni alla mano d'opera locale.

« In considerazione di tale grave situazione di disagio economico, l'interrogante chiede se non ritenga opportuno di disporre, per detto comune, particolari stanziamenti per la esecuzione di quelle opere pubbliche colà da lungo tempo attese e valide ad impiegare buona parte dei numerosissimi disoccupati ».

RISPOSTA. — « Nel comune di Latronico sono in via di ultimazione i seguenti lavori:

1°) consolidamento fosso Valloncello nella frazione Agromonte per lire 1.840.925;

2°) sistemazione della strada di allacciamento della frazione Calda in contrada Zappitello, per lire 7.593.628;

3°) completamente dell'edificio scolastico della frazione Agromonte per lire 7.901.800;

4°) captazione di nuove sorgenti e completamento del serbatoio in località San Vito a servizio dell'acquedotto comunale, per lire 8 milioni.

« Sono in corso di avanzata redazione e fra breve saranno presentati per l'approvazione al Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, il progetto per il completamento dell'acquedotto di Latronico dell'importo di lire 30 milioni, e quello relativo al consolidamento della frazione Calda per lire 10 milioni entrambi finanziati con le assegnazioni di bilancio dell'esercizio in corso.

« Il predetto comune ha infine richiesto il completamento del cimitero della frazione Agromonte, i lavori di fognatura e la costruzione dell'edificio scolastico, che importano

complessivamente la spesa di lire 200 milioni.

« L'accoglimento parziale o totale di tali richieste potrà però essere preso in considerazione se ed in quanto siano assegnati adeguati fondi per opere di competenza degli enti locali, da eseguire a sollievo della disoccupazione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere lo stato della pratica da più tempo iniziata per ottenere l'istituzione di un liceo scientifico governativo a Melfi (Potenza).

« Tale cittadina fu già sede, prima della riforma Gentile, di un istituto tecnico con sezione fisico-matematica, e l'auspicata istituzione del liceo scientifico verrebbe incontro ad un sentita aspirazione, tanto più legittima, in quanto manca nella regione lucana qualsiasi istituto del genere ».

RISPOSTA. — « La domanda dell'amministrazione provinciale di Potenza intesa ad ottenere l'istituzione di un liceo scientifico governativo nel comune di Melfi non risulta completa di tutti i documenti di rito (manca tra l'altro l'indispensabile ratifica del Ministero dell'interno alla deliberazione circa l'assunzione degli oneri): i documenti mancanti sono stati richiesti con nota del 13 luglio 1948, n. 2420, indirizzata al provveditore agli studi.

« Le determinazioni definitive, però, oltre al completamento della documentazione, sono anche subordinate alle possibilità finanziarie in relazione agli oneri a carico del bilancio statale ».

Il Ministro
GONELLA.

MAROTTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere onde risolvere la posizione assicurativa di circa 700 lavoratori agricoli del comune di Latronico (Potenza), i quali annualmente nel periodo invernale emigrano nei comuni della costa jonica per i lavori stagionali dell'agricoltura.

« Costoro non hanno ottenuto per l'anno in corso l'iscrizione negli appositi elenchi anagrafici, né nel comune di abituale residenza (Latronico), né in quei comuni della provincia di Matera ove abitualmente prestano la loro opera dall'ottobre sino all'aprile.

« L'intervento del Ministero si rende necessario per assicurare ai predetti lavoratori i benefici previdenziali loro spettanti ed anche per ribadire il dovere del pagamento dei contributi relativi da parte delle ditte che hanno usufruito delle prestazioni d'opera.

« In considerazione delle difficoltà che quest'anno, per la prima volta, si oppongono alla emigrazione dei predetti lavoratori — a causa del previsto cattivo andamento del raccolto oleario e della preferenza concessa alla mano d'opera locale — l'interrogante chiede ancora al Ministro del lavoro di esaminare benevolmente la possibilità di attuare in Latronico qualcuna delle iniziative previste dalle vigenti leggi per alleviare la situazione dei disoccupati e d'intervenire presso il Ministro dei lavori pubblici perché tenga in particolare evidenza — ai fini della massima occupazione — la situazione di quel comune e quindi disponga, anche con stanziamenti diretti, la esecuzione delle opere pubbliche colà tanto necessarie ».

RISPOSTA. — « Nel mese di giugno del corrente anno sono state segnalate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale alcune difficoltà insorte nel comune di Latronico per la iscrizione negli elenchi nominativi degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e assistenziali di un certo numero di lavoratori agricoli (precisamente 186).

« Si trattava di difficoltà puramente tecniche, dovendosi procedere a mezzo degli appositi organi comunali all'accertamento del numero di giornate lavorative eseguite da ogni lavoratore in provincia di Matera, alla trasmissione dei dati relativi al comune di residenza degli interessati in provincia di Potenza, e, quindi, alla iscrizione negli stessi negli elenchi anagrafici.

« Il Ministero, a mezzo del servizio competente, ha impartito subito le necessarie istruzioni agli uffici di Potenza e di Matera perché provvedessero agli accertamenti e alle formalità necessarie ad assicurare ai lavoratori le prestazioni previdenziali.

« La pratica è in corso di svolgimento e fra breve i lavoratori di Latronico, che risulteranno averne diritto, saranno regolarmente iscritti negli elenchi.

« Se a una definizione non si è pervenuti con maggiore sollecitudine ciò è dovuto alla laboriosità delle indagini, che si rendono necessarie per evitare indebite inclusioni di nominativi negli elenchi dei beneficiari delle prestazioni previdenziali, tanto più che spesso i lavoratori non sono in grado di dare

precise indicazioni delle aziende presso le quali hanno prestato la loro opera.

« Si deve, peraltro, tener presente che, per quanto riguarda le prestazioni a carattere urgente — come quelle di malattia — possono essere rilasciati certificati provvisori di ammissione anche nelle more della formazione degli elenchi, quando sussistano elementi sufficienti per stabilire il diritto a iscrizione del lavoratore. Le altre prestazioni, invece, come, ad esempio, gli assegni familiari, vengono erogati dopo la definitiva iscrizione negli elenchi, ma con effetto retroattivo, per cui nessun sostanziale danno deriva al lavoratore.

« Circa, poi, la possibilità di attuare in Latronico qualcuna delle iniziative previste dalle vigenti disposizioni per alleviare la situazione dei disoccupati — iniziative che nella zona possono, per il momento, utilmente concretarsi soltanto nel collocamento obbligatorio del bracciantato agricolo disoccupato ai sensi del decreto legislativo presidenziale 16 settembre 1947, n. 929, — per la decorsa annata agraria, venne concessa per la provincia di Potenza l'autorizzazione al prefetto ad emanare il decreto d'imponibile della mano d'opera agricola.

« Per l'annata agraria in corso, non avendo il prefetto di Potenza trasmessa la necessaria richiesta per la concessione di nuova autorizzazione, nessuna provvidenza del genere è stata possibile attuare.

« Comunque, la suddetta autorità è stata telegraficamente invitata ad illustrare la situazione della disoccupazione agricola nella zona, particolarmente nel comune di Latronico, allo scopo di esaminare la possibilità di emanare anche per la presente annata agraria il decreto di imponibile di mano d'opera agricola disoccupata, ai sensi del citato decreto legislativo presidenziale 16 settembre 1947, n. 929, o quanto meno di concedere i benefici per eventuali lavori di miglioria fondiaria che potrebbero essere disposti a norma del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

« Contemporaneamente, anche il Ministero dei lavori pubblici è stato interessato perché, qualora possibile, disponga l'esecuzione delle richieste opere pubbliche ».

Il Ministro
FANFANI.

MAROTTA. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere quali provvedimenti abbia presi o intenda prendere per ricostruire o almeno salvaguardare dall'ulteriore rovina l'edificio della caserma « Basilicata », di Po-

tenza, che fu gravemente danneggiato dai bombardamenti del settembre 1943 e va sempre più rovinandosi per l'abbandono in cui è lasciato.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere come il Ministro si proponga di utilizzare l'imponente edificio e se non ritenga di aderire alle richieste delle autorità locali, che hanno più volte prospettato l'opportunità di cedere l'edificio al comune, affinché se ne valga per fini di pubblica utilità ».

RISPOSTA. — « Fin dall'ottobre 1946 furono progettati lavori di parziale ripristino dell'immobile della caserma « Basilicata » in Potenza, ma la stagione invernale, sopraggiunta nelle more delle operazioni d'appalto — che non consente alcuna attività edilizia nella zona — impedì l'inizio dei lavori stessi ed i fondi stanziati furono impiegati nella riparazione urgente di altri immobili del comando del territorio di Bari.

« I successivi progetti di ripristino nel 1947 e 1948 non sono stati potuti attuare a causa delle ristrettezze del bilancio, ma è intendimento di questo Ministero di dare esecuzione ai lavori occorrenti al più presto, appena possibile.

« Quanto all'utilizzazione dello stabile ed all'opportunità di cederlo al comune, si informa l'onorevole interrogante che la caserma « Basilicata » è l'unico immobile della zona a disposizione per le necessità militari, che attualmente trovasi sistemato in esso il Comando di presidio ed è in corso di esame un progetto per trasferirvi anche il Distretto militare, e che infine, all'atto della definizione del nuovo ordinamento dell'Esercito sarà dato corso alla sistemazione della caserma in base alla sua definitiva sistemazione.

« Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, non è possibile aderire alla richiesta di cessione dell'edificio in questione ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere come abbia regolato o come intenda regolare, nei riguardi dei ruoli transitori, la posizione degli insegnanti elementari che sono muniti del titolo di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica — rilasciato al termine dei corsi nazionali organizzati dalla ex g.i.l. — e che per vari anni hanno insegnato tale materia nelle scuole medie.

« Allo stato attuale della legislazione detti insegnanti non possono essere inquadrati nei

ruoli transitori della scuola elementare e nel caso che non si istituiscano tali ruoli anche per il loro insegnamento, verranno a trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto a tutti gli altri insegnanti di ogni ordine e grado ».

RISPOSTA. — « Premesso che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 (costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare) sta per essere integrato dalle norme incidenti al bando dei relativi concorsi, si crede opportuno precisare che, condizione essenziale per essere ammessi a partecipare ai concorsi per la inclusione nei ruoli stessi, è, oltre alle altre, quella di essere in possesso del titolo abilitante all'insegnamento.

« Pare ovvio che gli insegnanti elementari di cui è cenno nella interrogazione trasmessa, essendo muniti del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, possano, essendo in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge, partecipare, come tali, al concorso per essere inclusi nei ruoli transitori di cui trattasi.

« Per quelli di essi che, pur essendo in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, manchino degli altri requisiti dalla legge prescritti, quali insegnanti di scuola primaria, l'eventuale possibilità di partecipare ai concorsi per l'inclusione nei ruoli transitori in argomento quali insegnanti di educazione fisica è loro preclusa, in quanto gli stessi, come si desume dal testo della interrogazione, essendo in possesso di titolo di studio loro rilasciato dalla ex g.i.l., al termine di corsi nazionali di educazione fisica, non sono « abilitati » all'insegnamento di tale disciplina, ma « idonei » all'insegnamento stesso. Com'è noto, infatti, qualificati per espressa disposizione legislativa al rilascio di diplomi di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole governative erano i cessati magisteri per l'educazione fisica di Torino, Roma e Napoli e le cessate accademie di Roma ed Orvieto.

« Ammettere ai concorsi di cui trattasi, per quanto concerne la educazione fisica, elementi privi del diploma di legale abilitazione all'insegnamento di tale disciplina (conseguito dopo regolare corso di studi di durata triennale) non pare possibile, perché ciò significherebbe venir meno ad uno dei principi informatori della legge.

« Nell'interesse degli insegnanti dei quali è cenno nell'interrogazione anzidetta, questo Mi-

nistero esaminerà la possibilità di adottare altre provvidenze intese ad assicurare loro la continuità dell'impiego ».

Il Ministro
GONELLA.

MASTINO DEL RIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere come intende sistemare i 2590 diplomati e i 288 laureati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i quali, assunti nei gradi inferiori e di gruppo C dell'Amministrazione, hanno avuto finora scarse possibilità di sistemazione e contrariamente a quanto potrebbero legittimamente aspirare in conseguenza del proprio titolo di studio, e anche del fatto che l'Amministrazione da lunghi anni li ha applicati e li applica a funzioni di dirigenza.

« L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro ritenga opportuno continuare a bandire concorsi, riservati a personale estraneo all'Amministrazione, determinando con ciò un maggior onere per il bilancio, già gravato per l'88 per cento di spese per il personale.

« Fa presente che tale onere aggiuntivo non sussisterebbe se i concorsi fossero riservati, sia pure attraverso modifiche di leggi preesistenti, al numeroso personale interno qualificato ».

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda la sistemazione del personale di ruolo diplomato e laureato di questa Amministrazione, giova premettere che la maggior parte di esso, assunto nel gruppo C, non era in possesso del diploma o della laurea al momento dell'assunzione: i pochi, che avevano il titolo di studio superiore, concorsero per il gruppo C o per i posti di ausiliario (ora passati in ruolo nel gruppo C), non cimentandosi, in questa o in altre Amministrazioni dello Stato, nei concorsi per la categoria corrispondente al titolo di studio posseduto ed alla quale ora aspirano.

« Invece, numeroso personale laureato e diplomato è stato assunto, nelle categorie non di ruolo, e con mansioni per lo più di gruppo C, in conseguenza della sospensione dei concorsi durante la guerra e delle assunzioni effettuate durante e dopo di essa a favore dei reduci.

« Sono ben rari i casi, sia per il personale di ruolo che per quello non di ruolo, in cui siano affidate agli impiegati di cui si tratta funzioni di « dirigenza », che non siano quelle espressamente riservate agli impiegati di gruppo C. Normalmente, ove funzioni superiori vengono affidate, sono quelle di minu-

tante negli uffici (disimpegnate però di solito anche da impiegati di gruppo C).

« Ciò premesso, per quanto riguarda le possibilità di sistemazione nei ruoli di gruppo A e B offerte al personale di cui trattasi, faccio presente che l'ammissione nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) di quest'Amministrazione è disciplinata dall'articolo 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, in base al quale i posti disponibili nel ruolo del personale direttivo delle poste e telecomunicazioni devono essere conferiti per due terzi agli estranei, mediante concorso pubblico, « e per un terzo mediante concorso interno », riservato al personale di ruolo di gruppo C dell'Amministrazione, con 6 anni di effettivo servizio, compreso quello non di ruolo, ed ai ricevitori postali e telegrafici con 8 anni di effettivo servizio.

« L'ammissione nel ruolo di gruppo B è regolata dall'articolo 5 della legge 18 aprile 1940, n. 288, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, numero 619, il quale dispone che i posti disponibili nel ruolo predetto devono essere conferiti, « per non meno di tre quarti mediante concorso interno riservato » al personale di ruolo di gruppo C di questa Amministrazione e altre Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al 12° e per una quota non superiore ad un quarto dei posti stessi mediante concorso pubblico fra i geometri, i periti industriali, ecc.

« Le disposizioni anzidette si applicano, *una tantum*, al primo concorso da bandire per il gruppo B.

« Per i concorsi successivi dovranno osservarsi le norme dell'articolo 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 (due terzi dei posti mediante concorso pubblico ed un terzo mediante concorso interno, riservato al personale di ruolo ed ai ricevitori postelegrafonici).

« Recentemente poi il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (articolo 13) ha disposto la riserva di un terzo dei posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo, alla data della sua entrata in vigore.

« Pertanto, allo stato attuale, il personale di ruolo gode già di una posizione di privilegio rispetto ai candidati esterni per la nomina nei ruoli corrispondenti al titolo di studio del quale sono in possesso.

« Per quanto riguarda il personale non di ruolo, faccio presente che questa Amministrazione non è aliena dal bandire, *una tantum*, concorsi per esami per il gruppo A e B per un congruo numero di posti, riservati esclusivamente al personale interno, fornito del ti-

tolo di studio richiesto, sia esso di ruolo che non di ruolo. Questo però presuppone l'emanazione di apposito provvedimento legislativo, che modifichi le norme legislative vigenti.

« La possibilità di emanare siffatto provvedimento è in corso di studio.

« Per quanto riguarda l'ulteriore questione relativa alla opportunità di bandire esclusivamente concorsi interni, faccio presente che questa Amministrazione, seguendo in ciò anche l'indirizzo delle altre Amministrazioni dello Stato, è contraria al sistema proposto per i seguenti motivi:

a) perché è interesse dell'Amministrazione attingere i propri funzionari da giovani il più possibile preparati e capaci, il che può avvenire solo mediante concorsi aperti a tutti: interesse tanto più sentito in quanto generalmente i diplomati e laureati interni (soprattutto i non di ruolo) hanno dimostrato uno scarso livello culturale e spesso non hanno dato prova di essere idonei a esercitare le funzioni direttive ad essi affidate;

b) perché sarebbe ingiusto chiudere le porte dell'Amministrazione ai giovani di recente laureati o diplomati, tra i quali sarà possibile trovare elementi di valore.

« Infine, per quanto riguarda i concorsi già banditi, faccio presente che questi si sono resi necessari per coprire i vuoti creati nei ruoli organici e che ancor più si vanno creando per effetto dei numerosi collocamenti a riposo. Perciò la effettuazione urgente di essi è sommamente necessaria e non è possibile, quindi, nell'interesse dell'Amministrazione, la sospensione di essi.

« Ad ogni modo, confermo — come ho già detto — che è allo studio la possibilità di bandire, per una volta sola, concorsi per esame riservati al personale interno laureato o diplomato per posti di gruppo A e B e che questo Ministero non è alieno dall'adottare, in via eccezionale, siffatta soluzione ».

Il Ministro
JERVOLINO.

MATTEI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se sia nei suoi intendimenti il disporre che il grado partigiano, riconosciuto dallo Stato in via amministrativa, venga conferito a tutti gli effetti ai partigiani caduti durante la lotta, con particolare riguardo rispetto ai trattamenti di pensione spettanti agli aventi diritto ».

RISPOSTA. — « La questione è già stata risolta con le norme contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 set-

tembre 1946, n. 93, e 16 settembre 1946, numero 372.

« Infatti, il primo provvedimento stabilisce, tra l'altro, il riconoscimento di « qualifiche gerarchiche partigiane » con equiparazione a grado militare e con la corresponsione dei trattamenti economici già previsti per i combattenti, da applicarsi anche ai partigiani combattenti caduti nella lotta di liberazione; il secondo prevede la concessione di pensioni ed assegni di guerra a favore dei partigiani combattenti e delle loro famiglie, in base al grado militare corrispondente alla qualifica gerarchica partigiana riconosciuta ai sensi del predetto decreto legislativo n. 93 ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MAXIA, MASTINO GESUMINO, CARA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per sapere circa la vendita di terreni demaniali che si stanno effettuando in Sardegna, da parte del Demanio, trattandosi di alienazioni nulle di pieno diritto, perché in dispregio dell'articolo 14 dello Statuto regionale.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti verranno adottati per eliminare una così palese violazione della legge istitutiva della Regione ».

RISPOSTA. — « L'articolo 14 dello Statuto speciale per la Sardegna stabilisce che la regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali.

« Nel medesimo articolo vi sono eccezioni di varia entità e comunque fino ad oggi non si è effettuata alcuna ricognizione e tanto meno trasferimento del possesso dei beni in parola.

« In tale situazione l'Amministrazione demaniale non poteva arretrare il proseguimento delle trattazioni che erano in corso, non numerose d'altronde e concernenti interessi singolarmente e complessivamente non molto elevati, anche perché diverse alienazioni riguardavano alcuni comuni ed enti di quella regione che hanno acquistato per finalità di interesse pubblico.

« Le vendite che probabilmente hanno richiamato la particolare attenzione degli onorevoli interroganti, sono le 24 della provincia di Cagliari e le 8 della provincia di Nuoro, stipulate recentemente per iniziativa di quelle Intendenze di finanza ed all'insaputa del Ministero, attualmente oggetto di attento esame.

« D'altra parte è opportuno far presente che, ove sia riconosciuto alla regione il diritto di proprietà sui beni di che trattasi, sarà versato alla medesima il ricavato dalle vendite.

« Comunque si assicura che sono state date disposizioni telegrafiche alle Intendenze di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro perché soprassedano dall'effettuare vendite di beni immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato e sospendano di dare esecuzione a quelle già concretate e non divenute definitive ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

MERLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto i carabinieri di Montepulciano (Siena) a negare il rinnovo dei permessi di porto d'armi (caccia) a tutti coloro che, benché incensurati, risultano iscritti al Partito socialista ed al Partito comunista italiano, apertamente violando le norme costituzionali relative alla uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge ».

RISPOSTA. — « Nel corrente anno, la questura di Siena ha ricevuto complessivamente n. 14.850 domande di permessi di porto d'armi e ne ha finora rilasciati n. 14.500, rifiutando soltanto 270 di detti permessi.

« Per quanto riguarda, in particolare, il comune di Montepulciano risultano complessivamente rifiutati o ritirati n. 23 permessi di porto di fucile per uso di caccia e di pistola o rivoltella per difesa personale.

« Detti permessi non sono stati concessi, avendo i richiedenti riportato condanne o pendendo contro di essi giudizi, per cui la vigente legge di pubblica sicurezza, agli articoli 11 e 43, prescrive il divieto assoluto di concessione di licenze di porto d'armi, o per mancanza dei requisiti prescritti.

« Si esclude, comunque, che all'adozione di tali provvedimenti abbiano presieduto criteri discriminatori a carattere politico ».

Il Ministro
SCELBA.

MIEVILLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quali passi abbia compiuto o intenda compiere il Governo italiano per sollecitare presso le competenti autorità inglesi le lettere di credito necessarie al pagamento degli assegni di prigionia a quei reduci che ancora non hanno potuto riscuotere quanto loro dovuto.

« Ciò con particolare riferimento al cosiddetto « personale protetto » (medici, cappellani, ecc.) già prigioniero nel campo di Yol (India) e sbarcato in Italia il 22 dicembre 1946 ».

RISPOSTA. — « I reduci dalla prigionia in mano inglese, per la grande maggioranza, furono muniti, all'atto del rimpatrio, dalle Autorità militari dei campi, di un documento individuale (rilievo di conto) comprovante l'ammontare del credito verso la Potenza detentrica.

« Sulla base di tali documenti e sugli elenchi di conferma che sono stati per le vie ufficiali successivamente notificati, l'Amministrazione militare italiana ha provveduto a liquidare agli interessati l'importo del credito, per il quale, come è già noto, nessun corrispondente accreditamento in valuta è stato effettuato a favore del Governo italiano.

« Esiste tuttavia un certo numero — non eccessivamente rilevante — di reduci che non furono muniti, al momento della liberazione, di lettera di credito; né l'importo del loro avere risulta dagli elenchi di conferma pervenuti dal Governo britannico o dagli altri Governi della *Commonwealth* per coloro che trascorsero il periodo di prigionia in quei territori.

« Sebbene tale circostanza possa considerarsi giustificata, tenuto conto dell'ingente numero di crediti, della vastità e della dislocazione dei campi, è stato da tempo fatto quanto possibile presso le Autorità britanniche per ottenere l'accertamento di tali crediti.

« Contatti diretti sono stati mantenuti dal Ministero della difesa fino allo scorso aprile con un ufficio britannico di stanza a Roma che ha provveduto, spesso con successo, a definire tali pendenze.

« Con la soppressione di tale ufficio e l'accentramento a Londra di tutto il carteggio relativo e dopo l'avvenuto scioglimento di tutti i campi di prigionia, le Autorità inglesi hanno informato che si rende oltremodo difficile ricostruire la posizione amministrativa dei singoli reduci.

« Sono, tuttavia, in corso, per via diplomatica, trattative con i Governi interessati per regolare nel modo più confacente, le questioni in sospenso, questioni che sono state già sottoposte da qualche mese all'esame del Governo britannico per la parte di sua competenza, riservandosi il predetto Governo di far conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

« Sul caso particolare del cosiddetto « personale protetto » (medici, cappellani, ecc.), già prigioniero di guerra nel campo di Yol (India), è stata richiamata l'attenzione della nostra Ambasciata a Londra, nel quadro delle trattative sopra indicate ».

Il Ministro
SFORZA.

MINELLA ANGIOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi o s'intendano prendere per porre finalmente termine alla sempre crescente pesca clandestina con esplosivi, alla continua indisturbata opera di rastrellamento del fondo marino, compiuta dai motopescherecci che, violando impunemente le disposizioni di legge sulla pesca di cabotaggio, operano lungo la costa ligure, ed in particolare nel tratto Savona-Loano, danneggiando gravemente e spesso permanentemente il fondo marino nelle vicinanze della costa da cui traggono unica fonte di vita i numerosi pescatori di questa zona.

« Tale richiesta viene fatta con particolare urgenza, soprattutto tenendo conto che, pur essendo questo un anno estremamente difficile per i pescatori, oppressi dalle tasse e costretti ad un duro lavoro di scarsissimo rendimento, le numerose, insistenti proteste ed istanze avanzate dalle varie cooperative interessate, agli enti locali competenti della sorveglianza delle coste ed alla Guardia di finanza, sono rimaste del tutto infruttuose ».

RISPOSTA. — « Il problema della repressione della pesca clandestina con esplosivi e quello della difesa del patrimonio ittico dai danni recati dai pescherecci che operano lungo la costa ligure in violazione alle disposizioni vigenti, ha formato materia di attento esame da parte del Ministero della marina mercantile.

« A seguito di varie precedenti segnalazioni sono state invitate, a suo tempo, le Capitanerie di porto della Liguria ad esercitare in quelle acque la più attiva azione di vigilanza. Tali Capitanerie hanno in conseguenza impartito disposizioni per la repressione delle illecite attività ed agendo di concerto ed in collaborazione con la Guardia di finanza hanno conseguito risultati che, posti in relazione agli scarsi mezzi di cui dispongono, possono ritenersi soddisfacenti.

« Sono stati fatti anche passi presso il Ministero della giustizia per un inasprimento delle sanzioni punitive, allo scopo di rendere più efficace la difesa del patrimonio ittico.

« Ora questo Ministero ha nuovamente ordinato alle Capitanerie della Liguria di intensificare la vigilanza, mentre, d'altra parte, sta esaminando la possibilità di dotarle di adeguati mezzi nautici dei quali esse sono scarsamente fornite, e sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato
SALERNO.

MONTICELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, ai fini di alleggerire l'onere che grava sui bilanci degli enti locali per la spesa del personale, estendere agli enti stessi la disposizione dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che prevede per i dipendenti civili di ruolo dello Stato, che volontariamente rassegnino le dimissioni, l'aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennità per una volta tanto.

« Con l'emanazione di tale provvedimento gli enti economizzerebbero del tutto la spesa per gli assegni al personale che si dimette, in quanto non è necessaria la sua sostituzione per la presenza negli uffici di numerosi impiegati non di ruolo che devono essere sistemati ai sensi della legge 5 febbraio 1948, numero 61 ».

RISPOSTA. — « L'estensione al personale degli enti locali del beneficio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia per conseguire il relativo diritto, sia per la liquidazione del trattamento di quiescenza, a favore dei dipendenti che chiedono il collocamento a riposo, fa parte delle richieste avanzate dalla Federazione dipendenti enti locali in corso di esame da parte di questo Ministero di concerto con quello del Tesoro.

« Compatibilmente con la complessità della questione, si assicura che l'esame relativo sarà condotto con tutta la possibile sollecitudine ».

Il Ministro
SCELBA.

MURGIA. — *Al Ministro del commercio estero.* — « Per sapere a quali ditte, per quali quantità, qualità e calibri di sughero per lavorazione è stato concesso il permesso di

esportazione per l'estero nel periodo che va dal 1° gennaio 1946 all'8 ottobre 1948 ».

RISPOSTA. — « Per favorire il collocamento sui mercati esteri del sughero nazionale — sia greggio che lavorato — il Ministero del commercio estero sin dall'aprile del 1946 con provvedimento di carattere generale ha deferito alle Dogane la facoltà di consentire direttamente l'esportazione di tale prodotto verso tutti i Paesi a valuta libera, senza che occorra quindi un'autorizzazione particolare per ogni operazione.

« Analogamente è stato sempre disposto, in sede di emanazione di norme di applicazione degli accordi commerciali, per le esportazioni verso quei Paesi con i quali i pagamenti vengono regolati attraverso conti di compensazione generale.

« Invece per l'esportazione del sughero verso quei Paesi con i quali l'intercambio è fondato sugli affari di reciprocità e sulle compensazioni private si rende necessario autorizzare singolarmente le operazioni proposte.

« Ciò premesso, in relazione a quanto costituisce oggetto dell'interrogazione dell'onorevole interrogante, questo Ministero si trova nella impossibilità di fornire i dati richiesti per la parte relativa alle esportazioni con pagamento in valuta od in *clearing* effettuate verso tutti i Paesi ad eccezione di quelle effettuate verso la Bizona.

« Infatti il recente Accordo commerciale con la Bizona, prevede un contingente all'esportazione di « ritagli ed agglomerati di sughero » per complessivi dollari 150 mila che è sottoposto al vincolo della licenza; in conto di tale contingente il Ministero ha finora rilasciato una sola autorizzazione a favore della Compagnia commerciale genovese, che fino ad oggi è l'unica richiedente, per dollari 3000.

« Per quanto si riferisce, invece, alle esportazioni di sughero in reciprocità ed in compensazione privata, premesso che il servizio di rilevazione statistica è stato istituito presso questo Ministero ai primi del gennaio 1947, le autorizzazioni rilasciate dallo scrivente dal 1° gennaio 1947 al 15 ottobre 1948 sono quelle di cui all'accluso elenco.

« Si ritiene infine utile informare che a decorrere dal 1° maggio 1947 tutte le autorizzazioni rilasciate da questo Ministero vengono pubblicate sul *Bollettino informazioni per il commercio estero*, diramato dall'Istituto nazionale per il commercio estero ».

Il Ministro
MERZAGORA.

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL MINISTERO COMMERCIO ESTERO PER L'ESPORTAZIONE DI SUGHERO IN COMPENSAZIONE O MEDIANTE AFFARI DI RECIPROCITA DAL 1° GENNAIO 1947 AL 20 OTTOBRE 1948:

14 gennaio 1947. — Ditta fratelli Bandiera e Bedetti, Roma. Agglomerati di sughero verso Svizzera per franchi svizzeri 2100.

18 gennaio 1947. — S. p. A., Milano. Metri cubi 130,20 ca lastre e blocchi di agglomerato di sughero verso Svizzera.

14 gennaio 1947. — Sugherificio italiano, Milano. Quintali 6000 sughero greggio verso Svizzera.

17 gennaio 1947. — S. p. A., Milano. Metri cubi 276 e mezzo agglomerati di sughero verso Svizzera.

26 gennaio 1947. — I. L. S. A., Tempio Pausania (Sardegna). Chilogrammi 4500 ca sughero in plance, bollito dello spessore di 12-14 seconda qualità; chilogrammi 4100 ca sughero in plance, bollito dello spessore di 18-24 seconda qualità verso Austria.

24 gennaio 1947. — Società E.M.B.A., Milano. Quintali 100 lavori di sughero e di agglomerato in varie grossezze lastre 100x50 verso Svizzera.

7 gennaio 1947. — Equatoriale società a responsabilità limitata, Milano. Metri cubi 980 sughero agglomerato per semplice compressione verso Svizzera.

14 gennaio 1947. — Sugherificio italiano, Milano. Quintali 6000 sughero greggio (esclusi cascami di sughero e granulato verso Svizzera).

14 febbraio 1947. — Granero Paolo, Torino. Metri cubi 300 sughero espanso (per costruzioni) verso Svizzera.

14 febbraio 1947. — Equatoriale società a responsabilità limitata, Milano. Metri cubi 900 sughero espanso (per costruzioni) verso Svizzera.

14 febbraio 1947. — « F.L.I.M.I.T. », Torino. Metri cubi 300 sughero espanso (per costruzioni) verso Svizzera.

14 febbraio 1947. — « S.I.L.I.T. », Torino. Metri cubi 600 sughero espanso (per costruzioni) verso Svizzera.

14 febbraio 1947. — « I.L.S.A. », Follonica (Grosseto). Metri cubi sughero espanso (per costruzioni) verso Svizzera.

24 marzo 1947. — « S.I.L.I.S. », Torino. Metri cubi 600 sughero espanso verso Svizzera.

17 marzo 1947. — Italimpex società a responsabilità limitata, Milano. Metri cubi 250 sughero agglomerato summolite verso Svizzera.

17 marzo 1947. — Italimpex società a responsabilità limitata, Milano. Metri cubi 250 sughero agglomerato summolite verso Svizzera.

17 marzo 1947. — Italimpex società a responsabilità limitata, Milano. Metri cubi 250 sughero agglomerato summolite verso Svizzera.

17 marzo 1947. — Italimpex società a responsabilità limitata, Milano. Metri cubi 250 sughero agglomerato summolite verso Svizzera.

25 marzo 1947. — Sughera società per azioni, Milano. Metri cubi 17, agglomerati di sughero verso Svizzera.

20 marzo 1947. — M. E. Mueller società a responsabilità limitata, Milano. Sughero greggio a franchi svizzeri 40 ca al quintale; sughero in tavole a franchi svizzeri 200 ca al quintale verso Svizzera, franchi svizzeri 71.995.

5 aprile 1947. — A. Russino e figliò, Tempio Pausania. Quintali 15 carta di sughero verso Portogallo.

2 aprile 1947. — Sugherificio Ambrosiano, Milano. Sughero espanso in lastre per franchi svizzeri 48.200 verso Svizzera.

28 aprile 1947. — Sugherificio milanese, Milano. Sughero espanso in lastre per franchi svizzeri 49.700 verso Svizzera.

21 maggio 1947. — F.I.M.I.T., Torino. N. 9.333.600 dischetti sughero agglomerato per tappi corona verso Austria.

14 giugno 1947. — Sexima società a responsabilità limitata, Genova. Quintali 357 ca sughero maschio non fiammato verso Svizzera.

17 giugno 1947. — Sugherificio ambrosiano, Milano. Sughero espanso per franchi svizzeri 95.000 verso Svizzera.

16 giugno 1947. — Sexima, Genova. Quintali 1964,28 sughero maschio non fiammato verso Svizzera.

19 giugno 1947. — Società Emba, Milano. Tonnellate 1000 sughero lavorato e sughero espanso verso Svizzera.

12 giugno 1947. — Società Emba, Milano. Tonnellate 1000 sughero lavorato e sughero espanso verso Svizzera.

28 maggio 1947. — Carlo Eauer, Milano. Sughero espanso in lastre per franchi svizzeri 48.900 verso Svizzera.

14 giugno 1947. — Società I.L.I., Torino. Sughero espanso in lastre per franchi svizzeri 58.000 verso Svizzera.

12 giugno 1947. — Sugherificio fratelli Vargiu, Asti. Pezzi 1.500.000 quadretti sughero verso Cecoslovacchia.

3 giugno 1947. — Edgardo Severi, Cesena. N. 1000 paia fondi di sughero verso Svizzera.

30 giugno 1947. — Industria lavorazione sughero affini (I.L.S.A.), Follonica (Grosseto). Metri cubi 900 sughero espanso verso Svizzera.

30 giugno 1947. — Zahn e Co. di Giuseppe Zahn, Trieste. Quintali 360 sugheri greggi e/o manufatti di sugheria sugheri agglomerati verso Austria.

28 giugno 1947. — Carlo Beur, Milano. Quintali 600 sughero da lavoro verso Svizzera.

23 giugno 1947. — F.I.M.I.T., Torino. Metri cubi 300 sughero espanso verso Svizzera.

Paolo Granero, Torino. Metri cubi 900 sughero espanso verso Svizzera.

S.I.L.I.S., Torino. Metri cubi 600 sughero espanso verso Svizzera.

Severini Ferrero, Massa Marittima. Metri cubi 1700 sughero espanso verso Svizzera.

L.I.S.A. (Lavorazioni industriali sughero ed affini), Napoli. Metri cubi 1000 agglomerato di sughero « autoespanso » in lastre verso Svizzera.

3 giugno 1947. — Minoli Silvio, Voghera. Agglomerato di sughero in lastre per franchi svizzeri 100.000 verso Svizzera.

16 luglio 1947. — Marcolini Renato, Milano. Tonnellate 600 sughero lavorato espanso verso Svizzera.

11 luglio 1947. — Eduardo Giardiello, Napoli. Sughero espanso per franchi svizzeri 150.000 verso Svizzera.

22 luglio 1947. — Carlo Beur, Milano. Tonnellate 100 sugheraccio di Sardegna verso Svizzera.

11 agosto 1947. — Colombin e figlio, Trieste. Quintali 33 ca sughero manufatto verso Svizzera.

13 agosto 1947. — Zaccaria Bozotti, Genova. Sughero lavorato franchi svizzeri 640 mila verso Svizzera.

23 agosto 1947. — Colombin e figlio, Trieste. Quintali 40 sughero manufatto verso Svizzera.

26 agosto 1947. — Sugherificio italiano, Milano. Quintali 1000 ca sughero da lavoro verso Svizzera.

29 agosto 1947. — Sugherificio italiano, Cassinò. Chilogrammi 102.302 manufatti di sughero verso Svizzera.

29 agosto 1947. — Zahn e co. di Giuseppe Zahn, Trieste. Quintali 150 sughero verso Svizzera.

7 agosto 1947. — A.R.C.A., Roma. Turaccioli di sughero per franchi svizzeri 29.000 verso Svizzera.

28 agosto 1947. — Emilio Steffanuti, Milano. Sughero da lavoro franchi svizzeri 79.500 verso Svizzera.

18 agosto 1947. — Eduardo Giardiello, Napoli. Sughero espanso franchi svizzeri 98.550 verso Svizzera.

18 agosto 1947. — Eduardo Giardiello, Napoli. Sughero espanso franchi svizzeri 98.000 verso Svizzera.

6 agosto 1947. — Sugherificio ambrosiano, Milano. Sughero da lavoro franchi svizzeri 50.000 verso Svizzera.

2 agosto 1947. — G. M. Colombin e figlio, Trieste. Quintali 30 sughero manufatto verso Svizzera.

29 settembre 1947. — C.I.S.I.A., Milano. Sughero greggio da lavoro franchi svizzeri 20.000 verso Svizzera.

23 settembre 1947. — Edilscambi, Roma. Quintali 500 sughero greggio da lavoro verso Svizzera.

20 settembre 1947. — Dottore ingegnere O'into Benelli Casulli, Tempio (Sassari). Quintali 500 sughero grezzo verso Svizzera.

29 settembre 1947. — Zahn e C. di Giuseppe Zahn, Trieste. — Quintali 150 sughero da lavoro verso Svizzera.

2 settembre 1947. — Eduardo Giardiello, Napoli. Sughero espanso franchi svizzeri 90 mila verso Svizzera.

4 settembre 1947. — Sugherificio ambrosiano, Milano. Sughero espanso franchi svizzeri 50.000 verso Svizzera.

10 settembre 1947. — Vincenzo Cilli e C., Roma. Sughero lavorato, verso Svizzera.

16 settembre 1947. — F.I.M.I.T., Torino. Sughero espanso franchi svizzeri 50.000 verso Svizzera.

16 settembre 1947. — Bauer C., Milano. Sugheraccio di Sardegna franchi svizzeri 123 mila verso Svizzera.

28 ottobre 1947. — Saverini Ferrero, Massa Marittima; Eduardo Giardiello, Napoli. Sughero da lavoro per franchi svizzeri 200 mila verso Svizzera.

24 ottobre 1947. — Ditta Italo Ipi, Milano. Sughero grezzo da lavoro franchi svizzeri 50 mila verso Svizzera.

24 ottobre 1947. — Colombin e figlio, Roma. Quintali 40 sughero greggio da lavoro verso Svizzera.

23 ottobre 1947. — Colombin e figlio, Roma. Quintali 40 sughero greggio da lavoro verso Svizzera.

20 ottobre 1947. — Pietro Salvini, Milano. Sughero da lavoro franchi svizzeri 150 mila verso Svizzera.

18 ottobre 1947. — Sugherificio italiano, Milano. Chilogrammi 11.400 ca sughero manufatto verso Cecoslovacchia.

18 ottobre 1947. — G. M. Colombin e figlio, Roma. Quintali 40 sughero greggio da lavoro verso Svizzera.

17 ottobre 1947. — Edilscambi, Roma. Quintali 500 sughero manufatto verso Svizzera.

17 ottobre 1947. — Zahn e Co., Trieste. Quintali 850 sugheri greggi da lavoro verso Svizzera.

15 ottobre 1947. — Olinto Benelli Casulli, Tempio Pausania (Sardegna). Sughero greggio da lavoro franchi svizzeri 66 mila verso Svizzera.

7 ottobre 1947. — B. Fritz, Bolzano. Chilogrammi 1000 sughero verso Austria.

7 ottobre 1947. — Fascinelli e Morvillo, Roma. Tonnellate 300 sughero greggio da lavoro verso Svizzera.

7 ottobre 1947. — G. M. Colombin e figlio, Trieste. Tonnellate 100 sughero greggio da lavoro verso Svizzera.

7 ottobre 1947. — Colombin, Trieste. Tonnellate 70 sughero greggio da lavoro verso Svizzera.

3 ottobre 1947. — Locatelli Mattia, Lecco. Sughero lavorato franchi svizzeri 100 mila verso Svizzera.

2 ottobre 1947. — Vazio d'Andrea, Roma. N. 140.000 pezzi suolette di sughero verso Cecoslovacchia.

2 ottobre 1947. — Zahn e Co., Trieste. Quintali 625 sughero greggio da lavoro verso Svizzera.

21 ottobre 1947. — Zahn e Co., Roma. Quintali 2200 ca sugheri e manufatti di sughero e sugheri pressati verso Cecoslovacchia.

21 ottobre 1947. — Zahn e Co. Roma. Quintali 800 ca sugheri e manufatti di sughero e sugheri pressati verso Cecoslovacchia.

11 novembre 1947. — C.I.A.T., Roma. Sughero in lastre dollari 12 mila verso Bulgaria.

10 novembre 1947. — A.R.G.A., Milano. N. 343.000 pari a circa chilogrammi 980 turaccioli di sughero verso Austria.

26 dicembre 1947. — S.A.F.I.N.I.T., Torino. N. 1.000.000 ca dischetti in agglomerato sughero per tappi corona verso Austria; numero 3.561.900 idem.

22 dicembre 1947. — A.R.G.A., Milano. Chilogrammi 5000 autoespanso (sughero impregnato) e chilogrammi 10.000 sughero grezzo verso Austria.

20 dicembre 1947. — Giuseppe Masu, Milano. N. 12.500 tappi sughero prima qualità e quintali 270 sughero grezzo verso Cecoslovacchia.

18 dicembre 1947. — Colombin e figli, Roma. Tonnellate 50 sughero greggio da lavoro verso Cecoslovacchia.

18 dicembre 1947. — Sugherificio ambrosiano, Milano. N. 60.000.000 dischi di sughero agglomerato per tappi corona verso Cecoslovacchia.

13 dicembre 1947. — Ditta Export, Roma. Quintali 550 cascami di sughero verso Cecoslovacchia.

2 gennaio 1948. — Sugherificio italiano, Milano. Chilogrammi 80.000 manufatti di sughero verso Cecoslovacchia.

27 gennaio 1948. — Commestres, Milano. Metri cubi 4 piastre di sughero verso Austria.

24 gennaio 1948. — Sugherificio italiano, Milano. Chilogrammi 12.000 dischetti e manufatti di sughero verso Cecoslovacchia.

24 gennaio 1948. — Sugherificio italiano, Milano. Chilogrammi 20.000 dischetti e manufatti di sughero verso Cecoslovacchia.

16 gennaio 1948. — Sugherificio italiano, Milano. Dischetti e manufatti di sughero lire 10.522.000 verso Cecoslovacchia.

16 gennaio 1948. — Sugherificio italiano, Milano. Chilogrammi 20.000 dischetti e manufatti di sughero verso Cecoslovacchia.

30 gennaio 1948. — Società Meritalia, Milano. N. 51.000 tapi filettati bachelite con sughero e n. 2000 sugheri di riserva verso Svizzera.

2 gennaio 1948. — Athanasio Ziannopoulos, Pireo. Sughero greggio e lavori di sughero dollari 5000 verso Grecia.

31 gennaio 1948. — Athanasio Ziannopoulos, Pireo. Sughero greggio dollari 1500 verso Grecia.

7 febbraio 1948. — Sugherificio Doval, Montà d'Alba. Metri cubi 170 ca sughero autoespanso vari spessori verso Svizzera.

10 febbraio 1948. — Stella e Biagioli, Genova. Lavori sughero dollari 5000 verso Grecia.

10 febbraio 1948. — Stella e Biagioli, Genova. Lavori sughero dollari 6000 verso Grecia.

23 febbraio 1948. — Giuseppe Rappelli, Genova-Rivarolo. Quintali 1000 sughero granulato verso Svizzera.

24 marzo 1948. — Severini Ferrero, Massa Marittima. Lavori di sughero franchi svizzeri 75 mila verso Svizzera.

20 marzo 1948. — Sugherificio Marangoni e C., Milano. N. 5.000.000 di dischetti di sughero agglomerato standard verso Turchia.

17 marzo 1948. — Giua Pietro, Ploaghe (Sardegna). Quintali 250 sughero verso Cecoslovacchia.

23 aprile 1948. — Sugherificio toscano società per azioni, Firenze. Agglomerati sughero e lastre catramati franchi svizzeri 3000 verso Svizzera.

1 aprile 1948. — Severini Ferrero, Massa Marittima. — Lavori di sughero franchi svizzeri 25 mila verso Svizzera.

12 aprile 1948. — Società anonima sugherificio milanese, Milano. Metri cubi 480 conglomerato di sughero espanso verso Svizzera.

15 aprile 1948. — Sugherificio ambrosiano, Milano. N. 5.884.615 dischi di sughero agglomerato per tappi corona verso Austria.

15 aprile 1948. — Società anonima sugherificio milanese, Milano. Conglomerato di sughero espanso franchi svizzeri 34.600 verso Svizzera.

16 aprile 1948. — Tessile lombarda, Milano. Metri cubi 500 agglomerato di sughero espanso in lastre verso Svizzera.

24 aprile 1948. — Sugherificio Veronese di Lino Barelli, Verona. Pezzi 30.000.000 dischetti di agglomerato di sughero verso Cecoslovacchia.

23 aprile 1948. — Equatoriale, Milano. Sughero espanso in lastre franchi svizzeri 48.900 verso Svizzera.

5 aprile 1948. — Industria sugherifera italiana, Casalmonteferrato. Chilogrammi 54.000 ritagli di sughero verso Cecoslovacchia.

30 aprile 1948. — Ingegnere Silberstein, Torno (Como). Chilogrammi 60.000 cascami di sughero verso Cecoslovacchia.

13 maggio 1948. — S.I.E., Verona. N. 50 mila piccoli tappi di sughero verso Austria.

14 maggio 1948. — R. Rinaldo, Roma. Sughero greggio dollari 3000 verso Grecia.

13 maggio 1948. — Tradex, Milano. Chilogrammi 60.000 sughero greggio verso Brasile.

18 maggio 1948. — Kotva italiana, Milano. N. 200 placche di sughero verso Cecoslovacchia.

7 maggio 1948. — S.V.I., Venezia. Sughero in lastre o in pezzi lire 25 milioni verso Cecoslovacchia.

7 maggio 1948. — G. Castiglioni, Milano. Tonnellate 500 sughero greggio verso Cecoslovacchia.

3 maggio 1948. — A. Farina, Verona. Tonnellate 105 sughero verso Germania (Zona francese).

3 maggio 1948. — Lanfranchi, Milano. Tonnellate 22 sughero verso Germania.

3 maggio 1948. — A. Farina, Verona. Tonnellate 20,5 sughero prima qualità femmina verso Germania.

3 maggio 1948. — Neri e Co., Milano. Tonnellate 34 sughero prima qualità femmina verso Germania.

19 giugno 1948. — S. Eximpo, Brescia. Quintali 500 sughero buccione verso Svizzera.

23 giugno 1948. — Ingegnere G. Silberstein, Torno (Como). Chilogrammi 75.000 cascami di sughero verso Cecoslovacchia.

11 giugno 1948. — Sexima, Genova. Sughero franchi svizzeri 100.000 verso Svizzera.

11 giugno 1948. — Sugherificio Granero, Torino. Lavori di sughero per franchi svizzeri 15.467 verso Svizzera.

12 giugno 1948. — Cerealicola Italo-bulgara, Roma. Sughero dollari 15.000 verso Bulgaria.

9 giugno 1948. — Sughera, Milano. Agglomerati di sughero in blocchi, lastre, ecc. franchi svizzeri 27 mila verso Svizzera.

15 giugno 1948. — Colombin e figlio, Roma. Quintali 200 sughero greggio da lavoro verso Cecoslovacchia.

4 giugno 1948. — Ingegnere Silberstein, Torno (Como). Chilogrammi 23.000 cascami di sughero verso Cecoslovacchia.

13 luglio 1948. — Zhan, Roma. Quintali 125 sugheri greggi, ecc. verso Austria.

10 luglio 1948. — Società Cemexim, Roma. Tonnellate 64 sughero di qualità extra verso Germania.

11 luglio 1948. — Sugherificio Paolo Granero, Torino. Metri cubi 25 ca. sughero autoespanso in lastre verso Svizzera.

13 luglio 1948. — S.R.L. Wanner, Milano. Chilogrammi 2215 granulato di sughero espanso verso Svizzera.

22 luglio 1948. — S.R.L. Wanner, Milano. Chilogrammi 6250 granulato di sughero espanso verso Svizzera.

5 luglio 1948. — Ingegnere Silberstein, Torno (Como). Chilogrammi 46.000 cascami di sughero verso Cecoslovacchia.

11 agosto 1948. — Sugherificio italiano, Milano. N. 10.000 dischetti di sughero agglomerato verso Cecoslovacchia.

17 settembre 1948. — Ha-ho già Colombin, Merano. Tonnellate 200 sughero e tonnellate 2 dischetti di sughero agglomerato verso Romania.

7 luglio 1948. — S.I.T.I., Milano. Sugheri grezzi e lavorati verso Colombia.

7 settembre 1948. — S.I.T.I., Milano. Sugheri grezzi e lavorati verso Haiti.

7 settembre 1948. — S.I.T.I., Milano. Sugheri grezzi e lavorati verso Brasile.

21 settembre 1948. — Bughera, Milano. Sughero in lastre lire 834.400 verso Cecoslovacchia.

18 settembre 1948. — Compagnia commerciale genovese, Genova. Quintali 200 di sughero granulato verso Svizzera.

7 settembre 1948. — Sugherificio toscano, Firenze. Quintali 450 granulato di sughero espanso verso Svizzera.

MURGIA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga necessario intervenire con la maggiore urgenza presso gli uffici catastali della Sardegna e particolarmente presso quello della provincia di Nuoro, perché siano fatte le perizie tecniche dei terreni ad altimetria superiore ai 700 metri, per le quali migliaia di proprietari hanno già fatto ai detti uffici il chiesto deposito. Ciò al fine di ottenere la esenzione della quota erariale imposta terreni a sensi dei decreti 27 giugno 1946 e 7 gennaio 1947, nonché la riduzione del 50 per cento dei contributi unificati disposta con successivo decreto ».

RISPOSTA. — L'Amministrazione si è costantemente preoccupata della sollecita e pronta attuazione di tale agevolazione tributaria, da parte degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, a favore degli aventi diritto. A tale scopo sono state impartite opportune istruzioni con circolari del 5 aprile 1947, n. 59770 e del 4 agosto 1948, n. 202230.

« L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Roma in ottemperanza a dette disposizioni con nota 4 agosto 1948, ha assicurato di aver provveduto, dal canto suo, con apposita circolare diretta agli Uffici del compartimento, compresi quelli della Sardegna, a sollecitare nuovamente l'esecuzione degli sgravi dipendenti dall'applicazione del citato decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 12, facendo invito, nel contempo, per poterne, se del caso, riferire a questo Ministero, di segnalare tutte le circostanze che siano di ostacolo alla rapida definizione del lavoro.

« Lo stesso Ispettorato, però, già precedentemente in altra occasione fece presente che gli Uffici distrettuali della Sardegna, a causa della deficienza numerica del personale, non hanno avuto per il passato la possibilità di

procedere all'esame delle numerose domande intese ad ottenere le agevolazioni tributarie in discorso.

« Poiché non è stato possibile rinforzare il personale medesimo mediante il distacco di altri elementi, in quanto l'accennata deficienza è risentita, per gli aumentati incombenzi d'istituto, da quasi tutti gli Uffici delle imposte e particolarmente da quelli dislocati in Sardegna, questo Ministero tenuto conto dell'urgenza e dell'opportunità di venire incontro alle giuste richieste dei contribuenti interessati, ha recentemente assegnato un congruo fondo all'Intendenza di finanza di Nuoro, affinché possa provvedere all'assunzione sul posto di elementi idonei da adibire esclusivamente all'esecuzione degli sgravi di cui trattasi, per cui è da ritenere che gli stessi potranno essere effettuati quanto prima ».

Il Ministro
VANONI.

NATTA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere i motivi per i quali si sono autorizzate importazioni di fiori dall'Olanda, con grave danno per la nostra floricoltura, già in difficoltà in seguito alla chiusura dei tradizionali mercati di esportazione ».

RISPOSTA. — « Il vigente accordo commerciale italo-olandese del 25 maggio 1948 — fondato sul sistema degli affari di reciprocità — prevede un contingente di importazione in Italia di « fiori recisi » olandesi per un valore di fiorini olandesi 50.000. Detto contingente trova la sua contropartita in un corrispondente contingente di esportazione di « fiori recisi » italiani verso l'Olanda, per un eguale valore.

« Alla data attuale gli affari di reciprocità per « fiori recisi », che sono stati approvati dai due Governi, raggiungono, appunto, il valore di fiorini olandesi 50.000 per ciascuno dei due sensi; inoltre sono in corso di esame ulteriori affari che prevedono scambi di fiori per un egual valore.

« Non sembra, quindi, che, così stando le cose, possa parlarsi di un danno che deriverebbe dall'importazione di fiori dai Paesi Bassi alla floricoltura nazionale in quanto tali importazioni vengono esattamente compensate da nostre esportazioni dello stesso prodotto, le quali ultime difficilmente potrebbero, in altro modo, essere realizzate ».

Il Ministro
MERZAGORA.

NEGRI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi per i quali non si è dato corso al provvedimento di amnistia ed indulto a favore di quei lavoratori dell'agricoltura, che sono stati condannati o sono imputati per fatti commessi in occasione di agitazioni agrarie.

« Ciò in quanto, nella seduta del 9 luglio 1948, la Camera approvò un ordine del giorno dell'onorevole Cavallari che tale provvedimento postulava: ed il Governo, in persona del Ministro Segni, dichiarò non solo di essere favorevole, ma di aver già studiata — seppure non maturata — la questione, che incontrava, fu precisato, la stessa « buona disposizione » anche da parte del Presidente del Consiglio.

« In tale occasione il Governo si era impegnato a presentare alla Camera un progetto di legge per la delegazione al Presidente della Repubblica, progetto che a tutt'oggi, non risulta all'interrogante sia stato presentato, mentre era evidente la necessità che a ciò si provvedesse con la massima urgenza per non frustarne le finalità sociali e di pacificazione delle campagne ».

RISPOSTA. — « Presso questo Ministero è allo studio uno schema di disegno di legge per la concessione di un indulto a favore dei lavoratori della terra, resisi colpevoli di reati in occasione di agitazioni agrarie, conformemente ai voti espressi dall'onorevole Cavallari nel suo ordine del giorno approvato dalla Camera nella tornata del 9 luglio 1948.

« Prima di dar corso però al predetto schema, è opportuno attendere che sia discusso l'altro disegno di legge di iniziativa parlamentare e di portata più vasta, già presentato ».

Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia
CASSIANI.

ORTONA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del tesoro e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per sapere se e quando intendano dare risposta alla lettera inviata a loro e all'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 giugno, dalla Camera del lavoro e della Confederazione di Vercelli, lettera nella quale le citate organizzazioni chiedevano informazioni circa la situazione attuale della nostra risicoltura e le sue prospettive future, in occasione della mancata esportazione del quantitativo di risone eccedente i 4 milioni di quintali di pro-

duzione 1947 e a seguito della quale l'interrogante aveva già inviato agli stessi onorevoli Ministri lettera, in data 11 giugno 1948 ».

RISPOSTA. — « La questione della quota integrativa di prezzo ai risicoltori è stata portata all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione nella seduta del 7 corrente.

« Il Comitato medesimo, in relazione alla questione del prezzo del riso eccedente i 4 milioni di quintali ammassati nella campagna 1947 ha preso atto della impossibilità di dar luogo alla richiesta di maggiore remunerazione ai produttori, attraverso un contributo a carico del Tesoro o mediante un maggior onere sul consumo.

« Il C.I.R. ha, pertanto, autorizzata la immediata esportazione di 200.000 quintali di riso, e la esportazione dei quantitativi di vecchio raccolto, comunque giacenti alla data del 31 ottobre 1948.

« Le esportazioni di cui trattasi — da effettuarsi nell'ambito dell'Ente risi — dovranno avvenire con reintegro di un equivalente quantitativo di grano nella produzione di quintali 1,3 di grano per ogni quintale di riso.

« Il cereale importato dovrà essere posto a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

« Il C.I.R. ha, infine, autorizzata l'esportazione entro il 1949 delle quantità di riso già previste in sede di programmazione per l'O.E.C.E. e cioè di quintali 474.500 ».

Il Ministro del tesoro

PELLA.

PALAZZOLO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se rispondono al vero le notizie circa le importazioni in Francia di centomila tonnellate di arance e di quantità illimitate di limoni dalla Spagna di contro a sole ventimila tonnellate di arance e a nessun quantitativo di limoni dall'Italia; e, se vere tali notizie, quali provvedimenti interdonno adottare per avviare l'esportazione dei limoni ed incrementare quella delle arance al particolare fine di aiutare i centomila lavoratori siciliani ed i tredicimila produttori interessati in modo vitale alla esportazione agrumaria ».

RISPOSTA. — « L'accordo commerciale italo-francese, firmato il 29 marzo 1948 e valido fino al 31 marzo 1949, prevede i seguenti contingenti di esportazione di agrumi in Francia:

Arance e mandarini	Tonn.	25.000
Limoni	»	10.000

« Detti contingenti costituiscono il consolidamento di quelli ottenuti nel corso della esecuzione del predetto accordo in seguito alle continue pressioni della Delegazione italiana che, tra l'altro, nel novembre 1947 riuscì ad ottenere l'aumento del contingente di arance e mandarini da tonnellate 15.000, quale era stato fissato in un primo tempo, alle attuali tonnellate 25.000; contingenti maggiori, nonostante il massimo interessamento da parte nostra, non è stato possibile ottenere.

« Per quanto riguarda il contingente di arance e mandarini (tonnellate 25.000) è da rilevare che esso è notevolmente superiore al livello delle nostre esportazioni in Francia nel periodo pre-bellico, dato che negli anni 1934-1938 le spedizioni medie annuali si mantennero sulle tonnellate 5600, con una punta massima di tonnellate 12.000 nel 1937.

« Il predetto contingente di tonnellate 25 mila di arance e mandarini nella campagna 1947-48 è stato utilizzato per tonnellate 22 mila e 486.

« Per quanto si riferisce invece ai limoni è da notare che se il contingente previsto dall'accordo (tonnellate 10.000) è inferiore all'esportazione media pre-bellica (tonnellate 19.000), di fatto nella campagna 1947-48 le esportazioni di limoni verso il mercato francese sono state di tonnellate 30.129, più del triplo cioè del contingente fissato e di molto superiori alla media pre-bellica.

« Per quanto attiene alla campagna 1948-1949, recentemente iniziata, si comunica che sono effettivamente giunte notizie secondo cui la Francia prevede di acquistare arance dalla Spagna per circa 1 milione di quintali; però anche le previsioni di importazione di arance dall'Italia — secondo notizie riportate dalla stampa tecnica dei commercianti francesi di ortofruttili — si aggirerebbero su un quantitativo di gran lunga superiore al contingente previsto dall'Accordo.

« Nulla di definitivo può, quindi, dirsi in merito alle notizie segnalate; si ritiene utile però far rilevare che l'ammontare di 1 milione di quintali previsti dalla Spagna, corrisponde al normale volume di importazione del prodotto spagnolo sul mercato francese ed è anzi inferiore al livello raggiunto negli anni pre-bellici (media per il periodo 1934-1938: 1,5 milioni), mentre invece le nostre esportazioni, come si è già detto, sono superiori alla media del predetto periodo di riferimento; sicché la posizione dell'Italia sul mercato francese è migliorata, rispetto ai livelli pre-bellici, non solo in senso assoluto

ma anche in rapporto al concorrente mercato spagnolo.

« Bisogna poi considerare che se il mercato francese avrà possibilità e convenienza di aumentare il volume dei suoi rifornimenti sul mercato italiano, le nostre esportazioni potranno superare — ed anche di molto — come è già avvenuto per i limoni nella scorsa campagna, i contingenti previsti dall'accordo in vigore.

« In effetti i contingenti costituiscono soltanto dei dati indicativi, il volume dell'interscambio essendo sempre determinato, fondamentalmente, dalla situazione economica generale dei vari paesi.

« Il congelamento del conto di *clearing* italo-francese ha, specie in questi ultimi tempi, notevolmente ostacolato l'interscambio fra i due Paesi; per ovviare, per quanto possibile, a tale inconveniente e favorire, quindi, il collocamento dei prodotti italiani su quel mercato, è stato recentemente convenuto con le Autorità francesi di dare più ampio sviluppo a quella clausola dell'Accordo che prevede la possibilità di effettuare operazioni di scambi compensati; si può quindi attendere che come effetto di tale intesa gli scambi con la Francia ne traggano sensibile vantaggio.

« Per quanto riguarda specificamente gli agrumi, si informa che il consigliere commerciale presso l'Ambasciata italiana a Parigi ha già svolto il suo interessamento presso le Autorità francesi allo scopo di ottenere che la ripartizione dei contingenti di agrumi italiani venga effettuata al più presto possibile.

« Non ha mancato, infine, questo Ministero di intervenire presso lo stesso consigliere commerciale perché svolga opportuna azione al fine di ottenere che non siano praticate discriminazioni a danno delle importazioni dei nostri agrumi in Francia; né mancherà di seguire nel futuro attentamente la situazione onde svolgere tutto quanto è nelle sue possibilità per favorire il collocamento dei nostri prodotti agrumari su quel mercato ».

*Il Ministro
del commercio con l'estero
MERZAGORA.*

PALAZZOLO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga di sospendere il suo recente provvedimento che stabilisce la fornitura della carne congelata alle truppe del presidio di Palermo, considerato che l'abolizione della fornitura di carne fresca, mentre arreca grave pregiudizio all'industria armentaria dell'Isola, non apporta nessuna economia allo Stato, né alcun vantaggio alla

popolazione, visto che il prezzo della carne congelata è pressappoco uguale a quello della carne fresca ».

RISPOSTA. — « Premesso che il consumo della carne congelata da parte delle Forze armate è stato richiesto insistentemente dall'Alto Commissariato dell'alimentazione ai fini dell'assorbimento del quantitativo di importazione dall'Argentina, si informa che l'introduzione del servizio della carne congelata nel presidio di Palermo, in luogo della carne fresca, è stata determinata da due specifici motivi:

1°) economia per l'Erario di lire 38 al chilogrammo, con un risparmio complessivo di lire 45.600 al giorno, in quanto il consumo medio giornaliero è di circa quintali 12 e la carne congelata costa all'Amministrazione militare circa lire 450 al chilogrammo, mentre il costo della carne fresca era di lire 488 al chilogrammo;

2°) superiorità qualitativa della carne congelata distribuita alla truppa sulla carne fresca del mercato, provenendo la prima da bestiame appositamente allevato per la macellazione e la seconda da bovini adulti di riforma, cioè da bestiame già sfruttato dal lavoro e dalla produzione del latte.

« Va inoltre tenuto presente che anche ragioni di ordine logistico hanno consigliato il ripristino del servizio di carne congelata per l'Esercito, in quanto la carne fresca — come è ovvio — non permette la costituzione di scorte adeguate all'approvvigionamento in ogni eventualità e contingenza.

« Pertanto, in considerazione delle ragioni sopra esposte non si ritiene di dover sospendere il provvedimento, cui l'onorevole interrogante si riferisce, che, del resto, non può davvero essere di pregiudizio all'industria armentaria siciliana, dato l'esiguo consumo di carne da parte del presidio di Palermo ».

*Il Ministro
PACCIARDI.*

PALLENZONA, FASSINA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se intenda provvedere alla perequazione della indennità di comando prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale del 7 giugno 1945, n. 320, indennità prevista per il personale dell'amministrazione centrale, comandato a prestare servizio presso gli uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale.

« Tale indennità non è stata allineata alla vigente indennità di missione che, con le ultime disposizioni, è stata perequata.

« Tale richiesta appare quanto mai giustificata specialmente dopo l'elogio fatto ultimamente dal Governò ai dipendenti statali ».

RISPOSTA. — « In ordine alla richiesta contenuta nell'interrogazione su riportata, si comunica che questa Amministrazione ha già predisposto uno schema di provvedimento legislativo, inteso ad aumentare congruamente, con decorrenza dal 1° luglio 1946, ed a disciplinare con nuove norme l'indennità prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato, aventi sedi fuori della Capitale.

« Lo schema sarà prossimamente sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e quando intende risolvere coi fatti il problema della costruzione del palazzo di giustizia nella città di Pescara, la cui urgente necessità è così vivamente sentita dalla popolazione che il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di quella sede ha, da molti giorni, proclamato lo sciopero dei propri iscritti, sciopero che è tuttora in corso e che minaccia di estendersi ad altre categorie con la solidarietà della intera cittadinanza ».

RISPOSTA. — « Per la costruzione del palazzo di giustizia di Pescara è stata disposta la compilazione del relativo progetto.

« È stato poi effettuato un sopralluogo in Pescara per definire d'accordo con le autorità locali e la magistratura su quale area dovrà sorgere la costruzione.

« Sono state proposte tre aree e su una di esse dovrà convergere l'accordo. La scelta sarà demandata al Ministero dei lavori pubblici d'accordo con quello della giustizia in seguito ad una delibera che è stata già adottata dall'Amministrazione comunale.

« La spesa occorrente per il finanziamento integrale dell'opera si aggira sui 170.000.000.

« In attesa di poter provvedere al finanziamento integrale suddetto si è disposta l'esecuzione di un primo lotto di lavori per un ammontare di 30.000.000 non appena sarà presentato ed approvato il progetto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PERA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere per quali motivi il Commissario per il turismo abbia creduto di addivenire al gravissimo provvedimento di scioglimento del consiglio dell'Ente provinciale del Turismo di Genova, con conseguente grande turbamento dell'ambiente turistico regionale e nazionale.

« Il provvedimento, preso senza alcuna richiesta di spiegazioni e chiarimenti e in assenza del presidente impegnato alle Olimpiadi di Londra, viene interpretato come una rappresaglia verso i componenti del detto Consiglio, universalmente stimati, per l'attitudine critica da essi assunta di fronte alla attuale politica turistica del Paese ».

RISPOSTA. — « Il prefetto di Genova, con suo rapporto n. 2680 del 2 luglio 1948, comunicava al Commissariato per il turismo che, a seguito dei contrasti di vedute più volte manifestatisi in seno al consiglio dell'Ente provinciale per il turismo tra i rappresentanti della locale Camera di commercio e i componenti del consiglio stesso, era venuta a crearsi una situazione particolarmente critica.

« Soggiungeva il rapporto del prefetto che a tale stato di cose si era tentato di porre rimedio attraverso una riconciliazione dei vari esponenti, la quale, però, doveva rivelarsi soltanto formale. Aveva infatti inizio, poco tempo dopo, una accesa polemica sulla stampa locale, che rendeva la situazione sempre più pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, il cui funzionamento veniva ad essere compromesso.

« Ciò posto, il predetto Commissariato, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 2 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1647, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2578, disponeva, con decreto del 22 luglio 1948, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione.

« Il provvedimento fu ritenuto giustificato dalla necessità, vivamente segnalata dal prefetto, di evitare che la menomata funzionalità dell'Ente per il turismo si ripercuotesse, nelle forme più gravi, sulle organizzazioni turistiche di Genova e dell'intera Regione, che, nell'attuale periodo di ripresa, rivestono preminente importanza.

« Si fa presente, comunque, che, a' sensi dell'articolo 2 della legge sopra citata, la ricostituzione del consiglio dell'Ente dovrà aver luogo nel termine massimo di sei mesi ».

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
ANDREOTTI.

PIERACCINI, PERROTTI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — « Per conoscere in base a quali norme sia stato possibile togliere, mediante l'intervento dei carabinieri di Aielli stazione (L'Aquila), ad un cittadino, il signor Luca Piccone, l'abbonamento ferroviario per il percorso Roma-Pescara e la tessera ferroviaria n. 989667 senza alcun specifico motivo e senza alcuna violazione di norme contrattuali.

« Poiché al signor Piccone fu ritirato l'abbonamento nel 1927 quale « sovversivo » come iscritto al Partito socialista italiano, si ha ragione di ritenere che oggi sia stata ripresa l'antica accusa, violando così i fondamentali diritti delle libertà individuali ».

RISPOSTA. — « L'abbonamento ferroviario ordinario di seconda classe sul percorso Roma Termini-Pescara centrale, chiesto e ottenuto dal signor Luca Piccone in data 9 aprile 1948, è stato ritirato in quanto è risultato che il Piccone non esercita alcuna attività commerciale o mestiere (non risulta infatti iscritto alla Camera di commercio), non figura iscritto per il pagamento di imposte in relazione ad attività commerciale, non è munito di alcuna licenza di commercio, è ritenuto dedito al mercato nero, ed è pregiudicato per precedenti penali vari.

« Ha esulato, quindi, ogni motivo di carattere politico dal provvedimento adottato dal Commissariato compartimentale di Roma, d'intesa con la sezione commerciale e traffico delle Ferrovie dello Stato.

« Poiché la revoca delle concessioni in parola nei confronti di chi non ha i requisiti necessari per usufruirne rientra nella normale opera di prevenzione degli organi di polizia, non risulta affatto fondata la preoccupazione circa una applicazione di criteri politici discriminatori nella materia in argomento ».

Il Ministro dell'interno
SCALBA.

PIGNATELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se abbiano fondamento di vero le seguenti notizie raccolte dall'interrogante in ambienti competenti:

1°) che si vuol perpetuare lo stato straordinario di gestione commissariale in seno all'I.R.C.E. (Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero) al fine di annullare rapidamente l'efficacia e l'utilità di un ente, che ha reso grandi servizi e altri e maggiori potrebbe renderne nell'attuale situazione della cultura italiana nei rapporti con l'estero; ..

2°) che si vuole, in tal modo regolarizzare una situazione anormale derivante dal fatto che il Commissario oggi dimissionario non risulterebbe nominato ufficialmente — cioè senza i crismi derivanti dalle precise disposizioni di legge — sì che la sua gestione potrebbe essere inficiata di nullità;

3°) che si vuol proporre alla gestione commissariale dell'Ente un funzionario del Ministero degli affari esteri, il quale — a norma delle precise disposizioni della legge istitutiva dell'I.R.C.E. — esercita funzioni di vigilanza e di controllo e, come tali, contrastanti con quelle della diretta gestione dell'Istituto;

4°) che si vuole procedere alla nomina anzidetta senza il preventivo concerto con le Amministrazioni interessate, dalla legge istitutiva chiaramente indicate ».

RISPOSTA. — « La soppressione dell'I.R.C.E. venne decisa nel dicembre scorso su concorde parere dei Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e degli affari esteri. Fu tuttavia ad unanime avviso ritenuto necessario di riutilizzare, nel quadro delle attività governative nel campo culturale, il residuo personale dell'I.R.C.E. che già aveva dato prova della sua attività e della sua competenza. Il provvedimento per la sistemazione di tale personale va necessariamente abbinato a quello relativo alla soppressione dell'I.R.C.E. ed è per esso che si attende da tempo il definitivo assenso del Ministero del tesoro.

« La nomina del nuovo Commissario straordinario, in sostituzione di quello dimissionario, non è intesa quindi a perpetuare — come si vuole affermare — lo stato straordinario di gestione commissariale dell'I.R.C.E., ma a garantire tale gestione durante questo periodo transitorio.

« Il Commissario straordinario uscente venne a suo tempo nominato a tale incarico con decreto del 30 giugno 1947 registrato dalla Corte dei conti in data 7 gennaio 1948, registro 8, foglio 114, firmato Barnaba. Non c'è quindi nessuna situazione anormale da regolarizzare, dato che l'anzidetto Commissario straordinario fu nominato ufficialmente, in base a precise disposizioni di legge, e che la sua sostituzione si è resa necessaria a causa delle dimissioni dallo stesso presentate.

« La designazione di un funzionario a Commissario straordinario dell'Ente, a cui si sta procedendo sentite le amministrazioni interessate, non contrasta con alcuna delle norme istitutive dell'I.R.C.E.; anzi fornisce quelle garanzie di vigilanza e di controllo, pre-

viste dalle precise disposizioni della legge istitutiva e devoluta in misura preponderante al Ministero degli esteri dal regolamento emanato il 12 dicembre 1938 sul funzionamento e sull'amministrazione dell'I.R.C.E. ».

Il Ministro
SFORZA.

PIGNATONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non creda opportuno che nella formazione delle graduatorie per gli incarichi direttivi ed ispettivi relativi alle scuole elementari si tenga conto:

1°) delle pubblicazioni di carattere tecnico;

2°) del servizio prestato come insegnante comodatato presso gli istituti magistrali per le esercitazioni di tirocinio, tanto più che tale incarico viene affidato prevalentemente a maestri che sono in possesso del diploma di vigilanza scolastica.

« Per chiedere che, in caso positivo, vengano in tal senso emanate disposizioni telegrafiche ai dipendenti uffici ».

RISPOSTA. — « Si premette che le graduatorie dei maestri aspiranti agli incarichi di direzione didattica furono formate e pubblicate fin dallo scorso mese di settembre e che, effettuato il movimento del personale direttivo di ruolo, i Provveditorati agli studi hanno già provveduto in base alle graduatorie formate a suo tempo, al conferimento degli incarichi nelle direzioni didattiche risultate vacanti a seguito del movimento dei direttori di ruolo ora accennato.

« Ciò si rileva perché sia evidente come, a prescindere da qualsiasi osservazione di merito sull'interrogazione in esame, sarebbe ora scemamente inopportuno rispetto al servizio scolastico modificare i criteri che presiedettero alla formazione della graduatorie degli aspiranti agli incarichi direttivi.

« Quanto al merito della interrogazione, è da osservare, peraltro che, nello stabilire i titoli da prendersi in considerazione per la formazione della graduatorie in parola, si ebbe riguardo unicamente ai titoli relativi ai concorsi per i posti di direttore didattico, ai titoli di studio specifici e ai titoli di servizio magistrale, come quelli che fundamentalmente sono utili per l'accertamento delle qualità che occorrono per l'esercizio della funzione direttiva.

« Ammettere a valutazione altri titoli, oltre quelli ora indicati non avrebbe portato alcuna utilità nella selezione da operarsi per

il conferimento di un incarico temporaneo, limitato a un solo anno scolastico, mentre avrebbe costretto gli uffici competenti a un gravoso lavoro proprio nel tempo in cui essi devono attendere alle numerose mansioni per la riapertura delle scuole.

« In particolare poi si osserva:

a) che anche nei concorsi a posti di direzione didattica le pubblicazioni, anche se di carattere tecnico, hanno una votazione minima e sono da prendersi in considerazione unicamente quando si tratti di pubblicazioni « riconosciute eccellenti »;

b) che il comando presso gli istituti magistrali per le esercitazioni di tirocinio non costituisce titolo di così particolare importanza da rendere opportuna una speciale valutazione per il conferimento dell'incarico direttivo ».

Il Ministro
GONELLA.

PIGNATONE, DI LEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ravvisi l'opportunità di rivedere la disposizione di legge per cui tuttora si procede alla nomina dei provveditori agli studi scegliendoli anche tra i presidi delle scuole medie pur trattandosi di carica con funzioni precipuamente amministrative; e se, non procedendosi ad alcuna modifica nel senso predetto, non ritenga necessario, per ragioni di equità, estendere anche ai provveditori agli studi l'indennità di studio e di carica già concessa ai presidi ».

RISPOSTA. — « In tutta la nostra legislazione, anche anteriore al periodo fascista, i presidi di istituti di istruzione media sono stati sempre compresi tra le categorie di funzionari a cui era consentito l'accesso al posto di provveditore.

« Sulla base di tali precedenti storici, anche nel decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, emanato subito dopo la liberazione, e contenente nuove norme, ispirate a criteri di assoluta obbiettività sulla nomina dei provveditori, si è continuato a comprendere i presidi di istituti medi tra i funzionari da scegliere per la carica di cui trattasi.

« Senonché la scelta, che nel ventennio fascista era lasciata al giudizio insindacabile del Ministro, nella nuova legislazione democratica avviene attraverso il vaglio di un rigoroso concorso per titoli il quale è garanzia che ad una funzione così delicata ed importante siano chiamati i migliori tra gli appar-

tenenti alle categorie ammesse a partecipare al concorso.

« Quanto poi alla estensione ai provveditori agli studi della indennità di studio e di carica già concessa ai presidi, si conferma che il problema, da tempo posto allo studio dal Ministero, continuerà ad essere seguito assiduamente con la speranza di poterlo avviare, nel minore tempo possibile, a favorevole soluzione ».

Il Ministro
GONELLA.

PINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se sono a conoscenza della viva agitazione che regna in campo nazionale, ed in particolare nella città di Messina, fra i pensionati dello Stato, inquilini dell'I.N.C.I.S., ed in particolare quali provvedimenti si intendano adottare in relazione alla proposta avanzata dall'Associazione nazionale inquilini dell'I.N.C.I.S. per le modifiche al testo unico del 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica ».

RISPOSTA. — « Premesso che la materia che forma oggetto della suesposta interrogazione esula dalla competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale l'interrogazione stessa è stata anche rivolta, si conferma che l'Associazione nazionale inquilini I.N.C.I.S. ha effettivamente a suo tempo invocato provvedimenti a favore dei pensionati dello Stato, i quali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 1940, n. 78, con la cessazione del servizio attivo, sono tenuti a restituire gli alloggi dell'I.N.C.I.S. da loro occupati.

« La questione è stata più volte prospettata ed esaminata negli anni scorsi e sempre, per il passato, si è giunti a conclusioni negative, in quanto non si è ritenuto possibile, nell'interesse della pubblica amministrazione e tenuto conto dei fini istituzionali dell'I.N.C.I.S., di disporre un provvedimento legislativo che modificasse la norma stabilita con il citato articolo di legge.

« Nonostante le argomentazioni contrarie esposte dalla Associazione inquilini, è ben noto infatti che la legge fondamentale di istituzione dell'I.N.C.I.S. (25 ottobre 1924, numero 1944) si basa sullo scopo precipuo di apprestare abitazioni agli impiegati dello Stato in attività di servizio ed ha fondamento nella necessità non solo di dare ai medesimi una sensibile agevolazione, ma anche e prin-

cipalmente di garantire il miglior funzionamento dell'Amministrazione statale, rendendo più tranquillo il lavoro dei propri dipendenti e possibile il trasferimento di essi, data la natura nazionale dell'I.N.C.I.S.

« Così stando le cose, non sembra che l'attuale situazione generale degli alloggi, ed in particolare quella dell'I.N.C.I.S., che deve far fronte ad un numero esorbitante di richieste da parte di impiegati in servizio senza poter dare ad esse evasione per l'assoluta deficienza di abitazioni, consentano, in questo momento, di prendere in esame la possibilità di venire incontro ai desideri dei pensionati, pur riconoscendo le disagiate condizioni in cui versa detta categoria e le difficoltà che essa deve affrontare in conseguenza dell'applicazione del citato articolo 5 della legge 1° febbraio 1940.

« Devesi peraltro tener presente che, in pratica, l'Istituto, salvo rarissime eccezioni, riferentesi a casi non meritevoli di considerazione, si è finora astenuto dall'agire, per lo sfratto, nei confronti dei detti pensionati, attendendo che, col normalizzarsi della situazione, sia data ad essi la possibilità di sistemarsi convenientemente ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se gli risulti che l'8 ottobre 1948 l'ispettore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ingegnere Vallecchi, nel ricevere una delegazione sindacale dei dipendenti delle Strade ferrate sarde, ha fatto chiaramente intendere che il Ministero dei trasporti non è alieno dal prendere in considerazione l'eventualità di sopprimere la ferrovia che collega Sassari con Tempio-Palau per sostituirla eventualmente con servizi automobilistici.

« Dato che tale notizia ha destato vivo allarme e preoccupazione nelle popolazioni della provincia di Sassari e particolarmente in quelle della Anglona e della Gallura, l'interrogante chiede all'onorevole Ministro di voler dare precise assicurazioni che il servizio di detta ferrovia non verrà in alcun caso soppresso.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere:

1°) quale sia il compito preciso della delegazione capeggiata dall'ingegnere Niccolosi, che il Ministero dei trasporti ha inviato in Sardegna;

2°) se l'onorevole Ministro può dare precisazioni circa i provvedimenti che intende prendere per migliorare e potenziare il servizio delle strade ferrate sarde e delle ferrovie complementari della provincia di Sassari e se si prevede in un prossimo futuro l'impiego di automotrici;

3°) se non ritenga che su un tratto così importante per le comunicazioni della provincia di Sassari, qual'è quello Sassari-Tempio-Palau, non sia tempo ormai di richiamare la società concessionaria all'obbligo di normalizzare il servizio, ristabilendo le corse dei treni nelle due direzioni anche la domenica ».

RISPOSTA. — « Il direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ha avuto occasione nello scorso mese di settembre di intrattenersi sulla situazione delle strade ferrate sarde con rappresentanti sindacali del personale addettovi.

« Nel corso del colloquio il direttore generale ha messo in evidenza che in via di massima gli esercizi ferroviari irrimediabilmente deficitari non possono secondo le direttive del Governo, confermate anche dal Parlamento, essere mantenuti artificialmente con sussidi governativi che altra conseguenza non hanno che quella di aggravare la situazione di bilancio con oneri imponenti. Tale è il caso della Sassari-Tempio-Palau per la quale, come del resto per tutti i casi analoghi, le correnti di traffico potranno essere più opportunamente e più economicamente soddisfatte con l'istituzione di autoservizi sostitutivi della ferrovia deficitaria.

« In ogni modo della complessa questione delle comunicazioni ferroviarie come automobilistiche della Sardegna stava già per essere investita un'apposita commissione, incaricata dell'elaborazione di un piano organico e razionale dei servizi pubblici di trasporto concessi, al fine di realizzare nell'Isola un insieme di servizi moderni, efficienti e, nei limiti del possibile, aventi vitalità economica.

« L'unica direttiva impartita alla Commissione una volta nominata è stata (né poteva essere altrimenti) di attenersi a criteri tecnico-amministrativi nell'espletamento dello studio commessole, formulando poi — in relazione ai risultati di tale studio — concrete proposte tanto per i servizi ferroviari quanto per l'impianto di una nuova rete automobilistica, essendosi appalesata quella attuale incompleta in rapporto alle esigenze.

« I lavori della commissione sono tuttora in corso, e pertanto il Ministero, solo dopo che avrà preso conoscenza dei risultati della disposta istruttoria e delle conseguenti proposte, potrà procedere ad un proprio esame per l'adozione dei provvedimenti che saranno riconosciuti opportuni.

« Ciò dicasi anche per l'effettuazione, nei giorni festivi, dell'esercizio sulle strade ferrate sarde ».

Il Ministro
CORBELLINI.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non sia il caso di predisporre un disegno di legge, con il quale vengano riconosciuti agli insegnanti medi ciechi, invalidi della natura, gli stessi diritti di cui godono gli invalidi di guerra e le vane categorie assimilate in occasione dell'espletamento dei presenti concorsi a cattedre di scuole medie nella composizione dei ruoli transitori e nel conferimento d'incarichi, supplenze e trasferimenti; e ciò in considerazione delle prove inconfutabili di volontà, di ingegno, di preparazione culturale e di capacità didattiche che questa categoria ha dato in lunghi decenni ».

RISPOSTA. — Com'è noto, è requisito essenziale per accedere ai pubblici uffici, la esenzione da difetti fisici che possano menomare il rendimento del servizio.

« Pur essendo indubbio che la cecità costituisca la più grave menomazione per una funzione, come quella dell'insegnamento, che comporta in ogni caso, l'esercizio della vigilanza sulla scolaresca, il Ministero consente, per prassi, che i ciechi concorrano a cattedre di ruolo e al conferimento di incarichi e supplenze, per quegli insegnamenti che non comportino la revisione di elaborati, e, in genere, prove grafiche.

« In tal guisa si è cercato di andare incontro ai ciechi, fino al limite compatibile con il superiore interesse degli studi.

« D'altra parte, e sia pure con le accennate limitazioni, i ciechi la cui menomazione sia ascrivibile a cause di guerra, fruiscono anche dei benefici accordati in via generale ai mutilati e agli invalidi.

« La proposta di assicurare, ai ciechi in genere, parità di trattamento rispetto ai mutilati e invalidi di guerra, muove indubbiamente da elevati sentimenti di solidarietà, ma non può trovare attuazione in un campo, come l'insegnamento, nel quale la loro minorazione, anche quando non costituisce impedimento fisico assoluto all'esercizio della fun-

zione didattica in senso stretto, compromette l'efficacia dell'azione educativa in generale ed è causa di riscontrati inconvenienti di carattere disciplinare ».

Il Ministro
GONELLA.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non sia il caso di modificare l'articolo 11 dell'Ordinanza ministeriale 27 febbraio 1948, n. 2384/41, sui trasferimenti dei maestri elementari, per evitare l'inconveniente, lamentato dalla categoria interessata, che un maestro elementare possa rimanere a vita ad insegnare in un comune ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza ministeriale n. 2384/41 del 27 febbraio 1948, sui trasferimenti dei maestri elementari, concernono il movimento dei maestri nell'ambito di uno stesso comune, e non vietano né possono vietare che altri maestri ottengano il trasferimento nello stesso comune.

« Anzi, ad ogni movimento magistrale che viene effettuato in applicazione del detto articolo 11, corrisponde il trasferimento di un nuovo maestro nel comune per il quale è stato applicato l'articolo in parola.

« Da quanto sopra deriva che ancor meno è ammissibile che si possa verificare il caso lamentato nell'interrogazione, e cioè che, in dipendenza della norma in esame, un maestro si veda costretto a restare per tutta la sua carriera ad insegnare in uno stesso comune.

« Ad ogni modo, si fa presente che la norma di cui all'articolo 11, e così pure tutte le altre norme contenute nella circolare 2384/41 del 27 febbraio 1948, sono state emanate per l'anno scolastico 1948-49: per il prossimo anno scolastico, nella occasione della emanazione delle relative norme, si esaminerà, anche sulla base della esperienza acquisita, se qualche modifica debba essere eventualmente apportata in proposito ».

Il Ministro
GONELLA.

PRETI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non sia il caso di adottare un provvedimento con il quale venga suffragata la posizione di numerosi dipendenti delle ricevitorie postali, i quali, avendo dovuto disimpegnare agli obblighi di leva, sono stati licenziati e non riassunti alla fine del servizio militare; e se, pure essendo tali dipendenti assunti direttamente

dai ricevitori postali, non sia opportuno che il Ministero intervenga nella fattispecie, perché il trattamento possa essere uniforme e generale ».

RISPOSTA. — « I supplenti delle ricevitorie non sono dipendenti statali, ma impiegati privati, assunti e retribuiti direttamente dai ricevitori.

« Posto tale principio, la loro posizione giuridica è regolata dalle leggi sul contratto d'impiego privato, integrate da talune norme contenute nel Codice postale vigente e nel relativo Regolamento.

« Si fa presente inoltre che il regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, sulla costituzione presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, di un fondo per le indennità di licenziamento ai gerenti ed ai supplenti delle ricevitorie postelegrafoniche, con l'articolo 3 stabilisce, fra l'altro, che « al gerente o al supplente che debba allontanarsi dal posto per obblighi di leva o per richiamo alle armi, saranno liquidate le indennità di licenziamento a norma del presente decreto, considerandosi rescisso il relativo rapporto di lavoro » e che successivamente è intervenuto il decreto legislativo numero 303, del 13 settembre 1946, col quale è stabilito che « la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto » e si specifica che tale disposizione si applica a tutti i lavoratori della classe 1924 e successive.

« Pertanto, per effetto di tale decreto, i titolari delle ricevitorie, nella loro qualità di datori di lavoro, hanno l'obbligo di conservare il posto ai dipendenti supplenti, delle classi 1924 e successive, che debbano allontanarsi dal servizio per adempiere agli obblighi di leva e di riassumerli al termine del loro servizio militare, non essendo rescisso il rapporto di lavoro.

« L'Amministrazione, però, non può intervenire direttamente al riguardo con un atto coercitivo presso i ricevitori, per il principio sopra esposto, che i supplenti sono impiegati privati di fiducia dei ricevitori e del cui operato essi personalmente rispondono; ma deve limitarsi a rammentare ai ricevitori stessi l'obbligo, che loro incombe, della riassunzione dei supplenti dimessi dalle armi.

« I supplenti interessati, peraltro, possono, per la tutela dei loro diritti, rivolgersi alla Magistratura del lavoro ».

Il Ministro
JERVOLINO.

QUINTIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non creda giusto venire incontro alle richieste degli insegnanti di educazione fisica consentendo:

a) che essi siano ammessi a percorrere la carriera dall'undicesimo grado come gli altri insegnanti degli Istituti di istruzione media;

b) che abbiano diritto al minimo della pensione dopo 10 anni di servizio;

c) che abbiano diritto al massimo della pensione dopo 30 anni di servizio;

d) che, ai fini della pensione, siano considerati anni di servizio gli anni trascorsi nelle scuole superiori di educazione fisica;

e) che, infine, gli insegnanti medesimi siano messi pure a riposo d'ufficio al 55° anno di età, ma che possano rimanere in servizio, a loro domanda, fino al 60° anno di età ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero sta costituendo, in relazione al disposto del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, il ruolo transitorio del personale insegnante di educazione fisica.

« Il trattamento economico che deve essere attribuito al personale anzidetto è quello stabilito per il personale insegnante dalla tabella annessa al decreto legislativo menzionato.

« L'articolo 7 del decreto legislativo medesimo dà precise disposizioni in ordine al trattamento giuridico degli insegnanti di cui trattasi, che è identico a quello vigente per gli insegnanti delle altre discipline.

« Questo Ministero terrà particolarmente presenti le aspirazioni espresse nell'interrogazione in esame, per l'eventualità che possa addivenirsi ad una modifica, per la specie, della legislazione vigente, nel quadro del riordinamento generale della materia concernente l'educazione fisica scolastica ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quando si intenda attuare il previsto ripristino della sezione lavori ferroviari nella sede di Salerno, ripristino che, mentre è imposto dall'imponente complesso di attività e dalla sicura efficienza degli impianti e servizi della rete del Salernitano ed adiacenze, non importa alcuna difficoltà, e in ordine al personale, che già risiede a Salerno, e in ordine ai locali, facilmente reperibili; e per conoscere se, in attesa di detto ripristino, non ritenga frattanto urgente ed opportuno dare vita ufficiale ed organica al

gruppo lavori, che attualmente nella sede di Salerno ha un'esistenza incerta e disorganica ».

RISPOSTA. — « Effettivamente era negli intendimenti dell'Amministrazione ferroviaria di sdoppiare o decentrare alcune grandi sezioni lavori e pertanto era compresa nel programma anche la istituzione della sezione di Salerno per la sovrintendenza delle linee a sud ed a sud-est di Napoli.

« Però si è dovuto riconoscere che l'attuazione di tale programma, specie quando trattasi dell'impianto di nuove sezioni in altre sedi, trova serie difficoltà, sia per la necessità di dover aumentare notevolmente il personale amministrativo, di cui questa Amministrazione difetta, sia a motivo delle rilevanti maggiori spese cui si andrebbe incontro per la costruzione di alloggi per il personale, per locali uffici, ecc.

« Per quanto riguarda in particolare una nuova sezione a Salerno, si fa presente che se la questione dei relativi locali non costituirebbe un grave ostacolo, tuttavia permarranno le sopra accennate difficoltà tanto nei riguardi della disponibilità di personale amministrativo, quanto nella sistemazione in alloggi dei numerosi agenti occorrenti al funzionamento di così importante impianto dato che in Salerno mancano abitazioni private a prezzo accessibile, mentre le case dell'Amministrazione costruite od in corso di costruzione non sarebbero assolutamente sufficienti al fabbisogno.

« Ne consegue da ciò che se alcuni agenti che hanno ora l'abitazione a Salerno potrebbero avvantaggiarsi della istituzione della sezione lavori in quella città, molti altri verrebbero a trovarsi in condizione di grave disagio ».

Il Ministro
CORBELLINI.

RESCIGNO. — *Al Governo.* — « Per sapere se non ritenga opportuno — in tanto fervore di manifestazioni evocatrici del 1848 — portare la propria attenzione sull'assegno di lire tre (dico tre) mensili, che viene tuttora percepito da eredi danneggiati politici di quell'anno fatidico ed in genere del nostro risorgimento, assegno che va portato almeno ad una misura che non suoni offesa alla memoria degli artefici dell'unità ed indipendenza nazionale ».

RISPOSTA. — « Le assegnazioni vitalizie a favore dei danneggiati politici del Risorgi-

mento e dei loro superstiti non costituiscono vere e proprie pensioni, né hanno carattere alimentare, dato che rappresentano sotto forma di rendita il risarcimento dei danni sofferti.

« Tali assegni quindi, a rigore, non dovrebbero essere maggiorati in dipendenza dell'aumento verificatosi nel costo della vita.

« Comunque, al fine di permettere un aumento degli assegni in parola nei casi meritevoli di particolare considerazione, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dell'interno si sono riuniti in un unico capitolo (n. 90) i capitoli nn. 91 e 92 dello stato di previsione dello scorso esercizio e si è raddoppiato lo stanziamento elevandolo a lire 1.500.000.

« Inoltre con successiva nota di variazione al predetto stato di previsione si è provveduto ad aumentare lo stanziamento medesimo di lire 3.700.000 portandolo così a lire 5 milioni e 200 mila.

« In tal modo la somma stanziata nel nuovo capitolo viene ad essere maggiorata di circa 6 volte rispetto a quella prevista per l'esercizio scorso, il che permetterà all'Amministrazione dell'interno di venire maggiormente incontro alle necessità della categoria in parola ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

MALVESTITI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dei trasporti e della marina mercantile e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per sapere quali immediate provvidenze intendano adottare per una più equa ripartizione di affluenza merce di lavoro fra i porti della Campania, sempre riconosciuta necessaria e mai attuata, al fine di alleviare la disperata situazione di miseria in cui languono oltre 500 famiglie di lavoratori portuali di Salerno, mediante un più giusto trattamento a quest'ultima città ».

RISPOSTA. — « Lo smistamento dei piroscafi va esaminato sotto il duplice aspetto del carico delle merci da sbarcare e dell'attrezzatura del porto di destinazione, nonché delle esigenze dell'approvvigionamento industriale e del fabbisogno alimentare.

« Il carico, in genere, si aggira sempre intorno alle 6-10.000 tonnellate, mentre i carichi minori vengono trasportati per lo più da navi di linea la cui destinazione non è libera.

« Anche per i piroscafi di grosso carico il porto di destinazione il più delle volte è già obbligato per contratto.

« Per quanto si riferisce agli sfarinati bisogna considerare che essi presso le provincie consumatrici non superano in genere il fabbisogno di pochi giorni, ragion per cui si rende indispensabile inoltrare immediatamente verso queste provincie i carichi sbarcati.

« I porti della Campania possono essere distinti in due gruppi: uno con Napoli e Castellammare e l'altro con Torre Annunziata e Salerno.

« Napoli e Castellammare possono ricevere piroscafi a pieno carico ed assicurare l'immediato smistamento, che può raggiungere rispettivamente il limite massimo di 20.000 quintali giornalieri per Napoli e 10.000 quintali per Castellammare, cosa che permette di poter rifornire con la rapidità necessaria la Campania, la Calabria e, in alcuni casi, anche la Puglia.

« Torre Annunziata e Salerno possono ricevere tali grossi piroscafi solo come secondo porto, con metà del carico. Ciò comporta una ingente spesa di extra nolo che viene pagata in oro.

« Si potrebbe, con opportuni accorgimenti, far sbarcare al largo, ma questo oltre a non essere possibile in determinati periodi dell'anno, comporterebbe la necessità di immagazzinare il carico, non offrendo questi due porti la possibilità di immediato smistamento come negli altri due porti, e ciò si è già dimostrato impossibile data la situazione contingente.

« Infatti in caso differente, se si considera il fabbisogno giornaliero di Salerno di quintali 2000 circa fra pane e pasta, si vedrà facilmente come immagazzinando l'intero carico, si assicurerebbe a questa provincia una copertura di un mese, mentre altre risulterebbero invece approvvigionate per pochi giorni e si dovrebbe finire per mandare a Napoli il grano da Salerno.

« Si consideri, ancora, che il potenziale dei molini e pastifici di Salerno rappresenta un quinto del potenziale di quelli del napoletano e si potrà desumere anche la rispettiva possibilità di assorbimento e di pronta esportazione.

« Tutte queste ragioni esposte irrobustirebbero dal punto di vista tecnico a servirsi del porto di Salerno in via subordinata.

« Malgrado ciò, in considerazione della situazione delle locali maestranze, nella scorsa campagna cerealicola sono state sbarcate

nel porto di Salerno tonnellate 31.500 di cereali contro le 50.000 di Torre Annunziata e le 68.000 di Castellammare.

« Dall'inizio invece della corrente campagna cerealicola sono stati sbarcati nel porto di Salerno oltre tonnellate 15.000 di cereali contro le 17.000 di Torre Annunziata e le 27 mila di Castellammare.

« Ciò sta a significare che in soli tre mesi nel porto di Salerno è stata sbarcata circa metà del tonnello della decorsa campagna determinandosi in tal modo una attività notevole che, peraltro, si conta di incrementare.

« Da quanto precede si rileva che nessuna considerazione è stata tralasciata nei confronti del porto di Salerno in cui sono stati fatti sbarcare ed immagazzinare anche 50.000 quintali di orzo, non essendovi per questi immediata necessità di impiego.

« Si ritiene opportuno aggiungere inoltre che con il quantitativo sbarcato a Salerno i locali mulini e pastifici, che come è anzi detto rappresentano un quinto del potenziale di quelli del napoletano, hanno raggiunto un indice di lavorazione nel campo nazionale al di sopra della media e di un terzo nei confronti del napoletano, anziché di un quinto come avrebbe dovuto essere a rigore.

« Infine, l'avviamento dei piroscafi di carbone destinato alle ferrovie dello Stato ai vari porti resta peraltro subordinato alle necessità di esercizio della rete e alla disponibilità di posta nei depositi, oltreché alla possibilità di attracco dei piroscafi di grande estazza.

« Attualmente, però, sono sospese le assegnazioni di carbone americano all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a causa delle esuberanti scorte ferroviarie immagazzinate ».

Il Ministro della marina mercantile
SARAGAT.

RESCIGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga giusto chiarire o disporre che per la validità, ai fini dei concorsi per la iscrizione nei ruoli transitori dei maestri elementari, del servizio prestato da questi ultimi nelle scuole serali, sia sufficiente il numero di 120 lezioni annuali per dette scuole prescritto ».

RISPOSTA. — « Nelle norme esecutive tracciate dal Ministero per l'applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (articolo 7) e precisamente nella circolare 10434/51 del 2 agosto 1948, paragrafo III, comma b), sono stati precisati i limiti di validità dei ser-

vizi scolastici considerati utili ai fini della ammissibilità al ruolo speciale transitorio.

« Dice infatti la succitata disposizione: « Ai fini della validità di ogni anno di servizio l'insegnamento deve essere prestato per un periodo sufficiente in base alle norme vigenti per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive (5 mesi di servizio) ».

« Poiché le scuole serali sono considerate tra i servizi utili per l'ammissione al R.S.T. anche ad esse si applica la norma di cui sopra.

« Non quindi del numero delle lezioni, che può essere maggiore o anche minore di 120 annue, a seconda delle festività e vacanze comprese nel periodo scolastico, ma della durata complessiva del corso e della partecipazione dell'insegnante agli esami finali si dovrà tener conto nel considerare oppur no equivalente ad un anno scolastico intero e quindi utile per l'ammissione al R.S.T. il servizio prestato nelle scuole serali.

« D'altra parte il detto periodo di cinque mesi non è assolutamente tassativo; infatti il corso può essere cominciato in ritardo per cause imputabili all'Amministrazione scolastica e non all'insegnante e quindi essere durato meno di cinque mesi. In tal caso il maestro non deve risentire danno di un fatto da lui non derivato e non voluto; il servizio inferiore a cinque mesi sarà valutato come se avesse avuto durata normale, purché l'insegnante abbia svolto la sua attività scolastica senza interruzione dall'inizio alla fine del corso con la partecipazione agli esami finali ».

Il Ministro
GONELLA.

RESCIGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è vero che si va apprestando un vasto licenziamento di dipendenti degli U.P.S.E.A. e degli U.C.S.E.A., ed in caso affermativo quali provvidenze si intenderà adottare per risolvere il problema, che ne deriverà, della disoccupazione di diverse migliaia di impiegati ».

RISPOSTA. — « L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dall'epoca della sua istituzione ha espletato, in prevalenza, funzioni di reperimento e controllo sui prodotti alimentari soggetti ad ammasso; avvicinandosi ora la situazione alimentare ad una normalizzazione è evidente che i compiti dello U.N.S.E.A. in tale campo sono sensibilmente diminuiti, e che si è subito presentato il problema di una sua profonda mo-

difica strutturale per avviarlo a particolari funzioni tecniche e statistiche nel campo dell'agricoltura.

« Da ciò è derivata la necessità di predisporre la liquidazione di quella parte del personale che risulterà esuberante per la nuova attività, operando, in tale occasione, una accurata selezione del personale stesso in modo da mantenere, possibilmente, in servizio gli elementi forniti del titolo di studio più idoneo per l'espletamento dei compiti tecnici che l'U.N.S.E.A. dovrebbe svolgere.

L'Amministrazione, di fronte a tale dolorosa ma inevitabile necessità, non ha mancato di preoccuparsi della situazione del personale da licenziare e per venire ad esso incontro ha stabilito di corrispondere, ai dipendenti che entro un dato termine presenteranno domanda di dimissione, tre mensilità di stipendio oltre le normali indennità di liquidazione.

« In merito alle ripercussioni che potrebbero derivare dalla disoccupazione di una notevole massa di personale impiegatizio, si fa presente che il fenomeno non dovrebbe avere ampie conseguenze per il fatto che esso non è localizzato in una determinata zona, ma viene praticamente ad interessare tutte le provincie, frazionandosi nei vari comuni, dove molti dei licenziandi prestano attualmente servizio.

« Il loro assorbimento quindi dovrebbe essere notevolmente facilitato da tale frazionamento; e ciò anche a non voler tener conto del fatto che non è da escludere che alcuni di essi già esplicino, nel campo agricolo, attività marginali suscettibili di sviluppo e di costituire, quindi, la base della loro futura sistemazione ».

*Il Ministro
SEGNI.*

RESCIGNO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano giusto elevare ad una decorosa misura, adeguata alla importanza ed alla delicatezza della funzione, la umiliante indennità di lire 50 per candidato, stabilita a favore dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali provinciali, in corso »

RISPOSTA. — « Secondo uno schema di provvedimento legislativo già elaborato e che sarà presentato all'approvazione del Consiglio dei Ministri in una delle prossime sedute, sarà disciplinata in via generale ed uniforme, per tutte le Amministrazioni dello Stato, la materia delle indennità da corrispondere ai

membri delle commissioni d'esami per i concorsi di ammissione nelle carriere statali.

« Non si ritiene opportuno aderire alla proposta dell'interrogante di elevare il compenso per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali, in quanto un provvedimento particolare, sia pure di carattere provvisorio, arrecherebbe grave turbamento nei riflessi di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, le quali da tempo e reiteratamente hanno chiesto la istituzione di uno speciale e adeguato sistema delle indennità per le commissioni esaminatrici di concorsi, e non potrebbe essere in alcun modo giustificata una priorità per le commissioni dei concorsi magistrali, alle quali comunque si potrà consigliare di attendere con assoluta tranquillità le disposizioni di carattere generale, improntate a criteri di equità, di cui il Ministero del tesoro si renderà tra breve promotore.

« Il Ministero della pubblica istruzione ha già da tempo reso noto, sia pure in via ufficiosa; ai commissari interessati (attraverso i provveditori agli studi) che il provvedimento in corso di presentazione costituisce un notevolissimo miglioramento dei compensi attuali, tale cioè da soddisfare le esigenze prospettate ».

*Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.*

RICCIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi, per i quali, nonostante precise disposizioni di legge, otto lavoratori, rientrati dal servizio militare non sono stati ancora riassunti al lavoro della società anonima Navalmeccanica bacini e scali ».

RISPOSTA. — La Società anonima navalmeccanica ha cinque stabilimenti, ubicati quattro nella città di Napoli ed uno a Castellammare di Stabia, nei quali sono occupati complessivamente circa 7000 operai.

« Recentemente alla direzione generale di Napoli è stato destinato il dottore Dameri, con l'incarico di esaminare dettagliatamente la situazione economico-finanziaria del complesso industriale della società, allo scopo di adottare quei provvedimenti necessari ad avviare alla normalità la situazione degli stabilimenti.

« Risulta infatti che le perdite sopportate dalla Società ammontano per l'esercizio decorso a circa lire 1.800.000.000. Tale passivo è dovuto essenzialmente alla notevole esube-

ranza di mano d'opera, che si calcola complessivamente le 2900 unità.

« Pertanto, oltre al provvedimento di ridurre gli orari di lavoro da 48 a 40 ore settimanali per tutta la maestranza, la direzione decise di non riammettere al lavoro gli operai rientrati dal servizio militare di leva, o più precisamente di riammetterli in servizio corrispondendo agli stessi un mese di retribuzione ma senza farli partecipare materialmente al lavoro e liquidandoli in seguito secondo le vigenti norme contrattuali, oltre a corrispondere loro un premio straordinario pari a 1000 ore lavorative.

« Queste proposte non furono accettate da parte degli operai interessati.

« Poiché all'Ispettorato del lavoro di Napoli era stata a suo tempo segnalata tale situazione, particolarmente per lo stabilimento di Castellammare di Stabia, il predetto ufficio, ritenendo che tale procedimento fosse in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 (concernente la conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva) provvede, in data 14 giugno 1948, ad elevare verbale di contravvenzione a carico del direttore dello stabilimento di Castellammare per non avere lo stesso riassunto tre lavoratori rientrati dal servizio militare di leva.

« In attesa dell'esito della denuncia, e per non pregiudicare la posizione degli operai degli altri cantieri della Società anonima navalmeccanica che si trovano nelle stesse condizioni, l'Ispettorato del lavoro in questione soprassedette dall'adottare ulteriori provvedimenti.

« In data 11 ottobre 1948 il pretore di Castellammare di Stabia ha emesso il decreto di condanna a carico del direttore della Società comminando l'ammenda di lire 60.000, ammenda che la Società ha provveduto a versare in data 25 ottobre 1948.

« Pertanto l'Ispettorato del lavoro di Napoli ha proceduto nuovamente ad eseguire degli accertamenti, intesi a rilevare le infrazioni al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato negli stabilimenti di Napoli della predetta Società.

« A seguito di ciò sono stati elevati altri verbali di contravvenzione a carico del direttore generale della Società e dei direttori degli stabilimenti: « Bacini e Scali » per la mancata riassunzione di sette lavoratori, « Officine meccaniche e fonderie » per la mancata riassunzione di due lavoratori, e « Cantiere

Vigliena » per la mancata riassunzione di due lavoratori.

« Alle contestazioni dei predetti verbali di contravvenzione il direttore generale della Società ha eccepito che, in linea di diritto, riteneva che la Società avesse soddisfatto agli obblighi incombenti avendo proposto agli operai in parola di liquidare loro un mese di paga, e, oltre alle altre indennità spettanti a norma di contratto, un premio speciale di 1000 ore di lavoro, ed, in linea di fatto, che data la grave situazione finanziaria della Società non riteneva di poter riassumere dell'altro personale ».

Il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale
FANFANI.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se intenda prendere un provvedimento per estendere a tutti i professori universitari collocati a riposo dal 1942 il trattamento concesso col decreto legislativo n. 1251 ai professori fuori ruolo ».

RISPOSTA. — « Si fa riferimento evidentemente, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 26 ottobre 1947, n. 1251, relativo al collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto il 70° anno di età.

« In proposito si fa presente che il comma secondo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo prevede che il collocamento fuori ruolo sia anche disposto per tutti quei professori universitari, già precedentemente collocati a riposo; purché al 31 ottobre 1947 non avessero ancora raggiunto il 75° anno di età.

« Appare, quindi, evidente come il Ministero si sia preoccupato di estendere la norma sopra indicata, non soltanto ai professori ancora in servizio al momento dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 1251, ma anche a tutti quei professori che, pur essendo stati collocati a riposo antecedentemente, non avevano ancora raggiunto il nuovo limite di età per il collocamento a riposo.

« Non poteva, d'altra parte, procedersi al collocamento fuori ruolo di chi avesse superato il limite di età, 75 anni, per il mantenimento in servizio.

« Pertanto il collocamento fuori ruolo dei professori universitari, messi a riposo nell'anno 1942, è stato disposto solo nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 1947, non avevano ancora raggiunto il 75° anno di età ».

Il Ministro
GONELLA.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, per rispondere a inderogabili esigenze, col nuovo anno scolastico sarà istituito un liceo classico autonomo a Torre Annunziata e ad Ischia ».

RISPOSTA. — « Il comune di Ischia, cui spetta, a norma dell'articolo 103 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, promuovere gli atti e assumere gli oneri non ha avanzato domanda di istituzione, con decorrenza dal 1° ottobre 1948, di un liceo classico governativo in sostituzione della sezione staccata ivi funzionante.

« La domanda relativa alla istituzione di un liceo classico governativo nel comune di Torre Annunziata risulta completa nella documentazione. Le decisioni definitive però rimangono subordinate alle possibilità da parte del Tesoro di erogare le somme, occorrenti al piano di istituzioni per l'anno scolastico 1948-49, già chieste recentemente da questo Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro
GONELLA.

RICCIO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se intenda estendere agli ufficiali di complemento la posizione di congedo provvisorio prevista per gli ufficiali in servizio permanente effettivo ».

RISPOSTA. — « La posizione di congedo provvisorio è stata istituita per consentire agli ufficiali inferiori che cessano dal servizio permanente effettivo per esclusione definitiva dall'avanzamento e che possiedono un periodo di 15 anni di servizio utile, di potere ottenere il trattamento di quiescenza per il quale sono normalmente richiesti 20 anni di servizio effettivo.

« Essa presuppone l'esistenza di un rapporto continuativo di impiego, ed ha a suo fondamento l'esigenza di consentire il raggiungimento del diritto al trattamento di riposo a quegli ufficiali che per le cause sopra indicate vedono interrotta la propria carriera.

« Nel caso degli ufficiali di complemento manca invece tale presupposto fondamentale, non potendo i predetti ufficiali lamentare l'interruzione di un rapporto che per essi non è mai esistito.

« Non si ravvisa pertanto la possibilità di estendere agli ufficiali di cui sopra la posizione di congedo provvisorio ».

Il Ministro
PACCIARDI.

ROCCHETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se sia fondato o meno il timore espresso dal consiglio comunale di Chieti nell'ordine del giorno votato il 24 novembre, che cioè la accettazione della filovia concessa col decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 412, possa precludere la possibilità della ricostruzione della ferrovia Chieti-Chieti Scalo, distrutta dalla guerra, ricostruzione che si chiede in funzione, e cioè come parte dell'intero tratto Chieti Scalo-Guardiagrele, di cui dalla stessa Amministrazione è stata da tempo chiesta la ricostruzione ».

RISPOSTA. — « Per le comunicazioni tra Chieti e lo scalo il Ministero dei trasporti è stato autorizzato con decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 412 — avente carattere eccezionale — a concedere all'industria privata la costruzione, a spese dello Stato, e l'esercizio di una filovia in sostituzione della ferrovia a scartamento ridotto (che era del resto pressoché una tramvia) la quale, per sue caratteristiche tecniche, più non rispondeva alle esigenze di un traffico che può considerarsi urbano e che non era assolutamente il caso di ripristinare; essa, in ogni modo, non avrebbe mai potuto proseguire nell'entroterra date appunto le sue caratteristiche stesse.

« L'impianto della filovia, avente le finalità delle quali si è fatto cenno, non pregiudica del resto la questione, cui si appassiona la città di Chieti, e che è stata posta in discussione da quasi quarant'anni, di una integrazione della Sangritana con una nuova linea a scartamento ordinario che dallo scalo raggiunga Guardiagrele; i recenti progetti sono stati già comunicati alla commissione per il piano regolatore istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, quando questa si sarà pronunciata definitivamente, si vedrà come impostare il problema di carattere finanziario in funzione, come è ovvio, di quelle che potranno essere le disponibilità e della preferenza che occorre dare alle ricostruzioni ».

Il Ministro
CORBELLINI.

ROCCHETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere:

1°) perché il commissariato istituito con decreto legislativo 25 marzo 1948, per la liquidazione e sistemazione dei contratti di guerra non definiti, a sei mesi dalla pubblicazione del decreto di istituzione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1948, n. 137, non ha ancora presa in esame una

sola delle molte migliaia di pratiche allo stato pendenti, determinando presso molte ditte industriali e commerciali una situazione di grave disagio;

2°) perché l'Amministrazione non dà corso ai pagamenti dei debiti scaduti già liquidati e relativamente ai quali è intervenuto, successivamente alla creazione del Commissariato di cui al precedente numero, il parere della commissione per i debiti scaduti, che fu creata con decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, e la cui competenza è stata confermata implicitamente dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, successivo, in ordine di formulazione, al decreto legislativo 25 maggio 1948, n. 674, che ha istituito il Commissariato di cui sopra;

3°) perché, anche quando, in dannata ipotesi, si ritenesse accertata la competenza del ripetuto Commissariato per il riesame delle suddette pratiche sospese, non si provvede quanto meno a dare ad esse assoluta precedenza, non fosse altro che in ossequio al parere già espresso da un organo consultivo costituito da magistrati e funzionari di pari grado di quelli che fanno parte del Comitato, che assiste il commissario per la sistemazione dei contratti di guerra non definiti ».

RISPOSTA. — « Praticamente il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ha iniziato la sua opera nel settembre 1948, quando — *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1948 — furono nominati ed insediati gli organi relativi: commissario e comitato. Nel trimestre che sta per compiersi, tuttavia, l'attività svolta dal Commissariato è stata ed è intensa, tanto per ciò che concerne l'esame delle denunce pervenute — circa cinquemila — quanto per quel che si attiene alla loro regolarizzazione ed istradamento ai Ministeri competenti, quanto, ed anche più, per la definizione dei rapporti con le amministrazioni diverse e delle questioni di carattere preliminare e generale.

« Le istruttorie in corso ammontano ad un migliaio. Si è espresso parere sulle domande di anticipazione nel frattempo pervenute, per 50 milioni.

« A ciò deve aggiungersi che il grosso delle denunce si è avuto nei due ultimi mesi, novembre e dicembre, in prossimità del termine cioè per esse stabilito — 13 corrente — e che molte sono tuttora le ditte ritardatarie, confidando esse — secondo gli affidamenti dati — in una congrua proroga del termine medesimo.

« Il relativo disegno di legge è da tempo all'esame del Consiglio dei Ministri.

« È da rammentare, da ultimo, che alle sistemazioni e liquidazioni predette il Commissariato non provvede di iniziativa propria, bensì su proposta della amministrazioni debitorie, cui compete — ai termini dell'articolo 5 del decreto istitutivo — procedere alle istruttorie, prospettando le conclusioni definitive. Senza di queste e della eventuale documentazione, il Commissariato non può assolvere il proprio ufficio.

« L'amministrazione non ha potuto procedere al pagamento delle passività, sulle quali ebbe a pronunciarsi la commissione per i debiti scaduti posteriormente alla istituzione del Commissariato, perché dopo la istituzione del nuovo organo, ogni sistemazione o liquidazione dei debiti di guerra, non ancora definiti, resta di competenza del Commissariato, giusta concorde parere dell'Avvocatura generale dello Stato, della Corte dei conti e del comitato che affianca l'opera del commissario.

« Il Commissariato medesimo ha tenuto e terrà indubbiamente conto del parere eventualmente emesso dalla accennata commissione tenuto conto della diversa natura del provvedimento e della diversa sua funzione. Mentre, invero, la commissione per i debiti scaduti era soltanto chiamata ad esprimere « parere » su richieste determinate, il Commissariato deve procedere, ora, a vere e proprie liquidazioni, e cioè ad atti di carattere giuridicamente e contabilmente definitivo ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

ROSELLI. — *Al Ministro delle finanze.*

« Per conoscere i motivi che ostacolano l'applicazione delle decretate esenzioni tributarie per le popolazioni montane residenti in località elevate al di sopra di 700 metri, in quanto in provincia di Brescia nessuna esenzione o facilitazione tributaria ha corso per quelle popolazioni montane, che continuano a pagare tributi, malgrado le leggi più favorevoli emanate a loro vantaggio ».

RISPOSTA. — « Si comunica che l'Amministrazione si è costantemente preoccupata della sollecita e pronta attuazione di tale agevolazione tributaria, da parte degli Uffici distrettuali delle imposte, a favore degli aventi diritto. A tal fine sono state impartite opportune istruzioni con circolari del 5 aprile 1947, n. 59770, del 4 agosto 1948 n. 202230 e recentemente in occasione della formazione dei ruoli delle imposte dirette per il 1949.

« In genere risulta che gli Uffici delle imposte hanno corrisposto in modo soddisfacente alle sollecitazioni di questo Ministero. Se in qualche caso si è verificato ritardo nella concessione dell'esenzione di cui trattasi, ciò è dipeso o da mancata o incompleta documentazione delle domande degli interessati, ovvero da deficienza numerica del personale di concetto degli Uffici delle imposte, assorbito dalle molteplici attribuzioni dei servizi d'istituto. In tutti i casi il Ministero ogni qual volta ne è venuto a conoscenza, ha provveduto a rimuovere gli ostacoli, impartendo disposizioni per semplificare, per quanto possibile, tale documentazione e concedendo congrui fondi per l'assunzione di personale cottimista da adibire esclusivamente all'espletamento delle pratiche relative alle domande in parola.

« Per quanto riguarda la provincia di Brescia risulta che a tutto il primo semestre del corrente anno erano stati sgravati 11.038 possessori per un reddito dominicale di lire 2.483.190 e per un reddito agrario di lire 1.623.712.

« Comunque si assicura che sono state chieste ulteriori informazioni, in merito, all'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Verona e sulla scorta delle medesime, non appena perverranno, saranno sollecitamente adottate da questo Ministero le opportune provvidenze ».

Il Ministro
VANONI.

ROSELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e delle finanze.* — « Per conoscere se sia stato nei loro intendimenti proibire la esportazione delle armi comuni da caccia nel Medio Oriente o se tale divieto non sia da riferirsi alle armi e munizioni di evidente uso bellico, con esclusione quindi delle armi da caccia.

« L'interrogante ricorda che molte fabbriche produttrici di armi da caccia si trovano di fronte ad una repentina e grave crisi prive di criteri direttivi per il prossimo futuro e sulla sorte dei contratti e della produzione.

« Su tale fatto l'interrogante chiede i chiarimenti possibili ».

RISPOSTA. — « L'Italia ha adottato, fin dall'inizio del conflitto armato palestinese, una posizione di neutralità nei confronti degli arabi e degli ebrei che, oltre ad essere da ambo le parti giustamente apprezzata, consente altresì di non perdere di vista l'obiettivo di ridare vita, appena possibile, alle nostre tradizionali relazioni con la Palestina ove ab-

biamo un'importante rete di interessi economici e culturali che occorre salvaguardare.

« In stretta aderenza a tali principi il Governo italiano ha ritenuto anche di associarsi alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. relative allo stabilimento della prima e della seconda tregua in Palestina assumendone gli obblighi relativi ed impartendo, in conseguenza, le disposizioni necessarie d'ordine interno acciocché essi vengano rispettati.

« Tali obblighi vietano di fornire, sia agli arabi che agli ebrei, « materiali da guerra ».

« Benché le « armi da caccia » non rientrino nella categoria dei « materiali da guerra » e benché per conseguenza non sia stato posto dal Governo italiano un divieto specifico alla vendita delle medesime in paesi del Medio Oriente, è evidente il dovere da parte nostra di sottoporre agli opportuni controlli anche la esportazione di questo genere di armi e delle relative munizioni in modo da non esporci a reclami da parte dell'O.N.U. e delle parti belligeranti in Palestina per violazione dello spirito informativo delle norme della tregua ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

ROSELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non sia possibile che la direzione centrale dell'I.N.P.S. accolga favorevolmente la domanda di integrazione salariale presentata in data 30 settembre 1948 a favore dei lavoratori dell'I.L.V.A. di Darfo (Brescia) e richiesta per un periodo di 47 giorni nei quali si sviluppò una crisi aziendale anche nelle relazioni fra direzione, consiglio di gestione, lavoratori, per effetto di numerosi licenziamenti avvenuti ».

RISPOSTA. — « La Società I.L.V.A. di Darfo aveva ottenuto dalla Commissione provinciale per le assicurazioni sociali di Brescia l'autorizzazione a corrispondere alle maestranze (1206 operai) lavoranti ad orario ridotto 24 ore settimanali, l'integrazione salariale dal 21 giugno al 31 luglio 1948.

« Senonché intervenuta l'occupazione della fabbrica in seguito a vertenza sindacale il pagamento della suddetta integrazione venne sospeso essendo venuta a mancare la condizione di forza maggiore per la riduzione e la sospensione dal lavoro prevista dagli articoli 5, n. 1, del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, e dall'articolo 3, del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788.

« Poiché gli operai avevano continuato la lavorazione con le materie prime esistenti nello stabilimento e con lo stesso orario già praticato anteriormente, il Consiglio di fabbrica della società presentava in data 29 luglio 1948 richiesta di concessione di integrazione salariale alla Commissione provinciale di Brescia, per il periodo dal 6 al 31 luglio 1948.

« Non essendo stata tale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, la Commissione provinciale deliberò di respingerla perché ai sensi dell'articolo 7 del decreto citato la richiesta doveva essere inoltrata dall'« impresa » e non si ritenne di dover ammettere tale qualifica nei riguardi della commissione interna.

« Successivamente però la società I.L.V.A. con nota del 27 settembre 1948, pur confermando che nel periodo 6-31 luglio non aveva avuto la diretta gestione dello stabilimento, ammetteva che i reparti produttivi avevano continuato la loro attività e dichiarava che esaminate le registrazioni effettuate direttamente dai lavoratori era risultato che le circostanze da essi esposte nella richiesta di concessione dell'integrazione corrispondevano a verità.

« A seguito di tale dichiarazione la Commissione provinciale nella riunione del 28 settembre riprendeva in esame la richiesta e ne deliberava l'accoglimento in considerazione del fatto che la ditta oltre ad essere già in possesso di una autorizzazione relativa al periodo 21 giugno-17 luglio aveva continuato l'attività anche nel periodo di occupazione della fabbrica corrispondendo ai lavoratori per tale attività la somma di lire 10.500.000.

« Contro tale decisione l'Istituto nazionale della previdenza sociale avanzò ricorso al Comitato speciale per la Cassa integrazione eccependo:

a) che la Commissione provinciale non poteva tornare sopra una decisione già emessa, essendo soltanto in facoltà dell'impresa di ricorrere al Comitato speciale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869;

b) che la richiesta di concessione inoltrata dalla commissione interna dell'I.L.V.A. alla Commissione provinciale di Brescia non era stata legalizzata dall'azienda, la quale anzi a dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori in seno alla Commissione provinciale non intende neanche convalidarla.

« Il Comitato centrale nella seduta del 5 ottobre 1948 ha accolto il ricorso per entrambi i motivi,

« Contro tale decisione è ammesso il ricorso al Ministero del lavoro entro 30 giorni dalla notifica.

« Finora però il ricorso non è stato presentato.

« Allo stato delle cose sembra che la dizione della legge (articolo 7 del decreto 12 agosto 1947, n. 869) disponendo che la domanda di concessione deve essere presentata dall'« impresa » escluda esplicitamente la possibilità di interventi estranei non riconosciuti dall'impresa stessa.

« Poiché la ditta I.L.V.A. aveva già ottenuto la concessione dell'integrazione salariale per il periodo fino al 17 luglio 1948 sarebbe possibile procedere al pagamento delle somme dovute agli operai ove l'impresa riconoscesse esplicitamente il periodo di lavorazione durante l'occupazione della fabbrica, tanto più che per il periodo stesso ha corrisposto i salari.

« Per il periodo 17 luglio-31 luglio basterebbe che l'impresa convalidasse la richiesta di concessione fatta dalla commissione interna alla Commissione provinciale e dichiarasse accertate le ore di lavorazione compiute dalle maestranze.

« Ove pervengano al Ministero del lavoro le suddette dichiarazioni unitamente al ricorso dell'I.L.V.A., la decisione potrebbe essere favorevole ».

Il Ministro

FANFANI.

ROSELLI. — *Al Ministro della difesa.* —

« Per conoscere i motivi che hanno consigliato l'esclusione dell'aeroporto di Ghedi (Brescia) dalla prevista rete di aeroporti di diverso ordine sul territorio nazionale, ritenendo tale esclusione non conforme agli interessi aeronautici nazionali ».

RISPOSTA. — « Nel caso ci si voglia riferire alla rete degli aeroporti militari, le apprensioni manifestate non hanno ragione di sussistere in quanto nessuna esclusione c'è stata per l'aeroporto di Ghedi (Brescia).

« La Commissione, a suo tempo costituita per la classificazione degli aeroporti militari, ha compreso quest'ultimo tra quelli presidiati, che attualmente non sono sede di reparti di volo.

« Nel caso, invece, che si voglia far riferimento alla rete degli aeroporti civili, si fa presente che non è stato ancora concretato alcun programma, che fissi definitivamente tale rete.

« Sulla formulazione di detto programma dovranno pronunciarsi gli enti e gli uffici interessati tenendo conto degli interessi aeronautici nazionali ».

Il Ministro
PACCIARDI.

ROSELLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se non si possano sciogliere i vincoli od almeno accelerare o decentrare le procedure che riguardano la istituzione di panifici o di rivendite di pane. Per questi impianti spesso accade che, fatte tutte le spese ed eseguiti i preparativi, con ogni autorizzazione locale, un qualsiasi ricorso di concorrenti provoca lunghe attese, danni ingenti e disagi, in attesa che il Ministero e la apposita Commissione esaminino e decidano, spesso anche favorevolmente per la nuova attività commerciale, sul ricorso presentato ».

RISPOSTA. — La materia è tuttora all'esame di questo Ministero, il cui intendimento — già espresso dal Ministro in sede di discussione sul bilancio — è quello di riportare in questo settore economico l'auspicata libertà di iniziative: si sta predisponendo, infatti, uno schema di disegno di legge che prevede l'abrogazione di ogni limite economico al rilascio delle licenze di panificazione, subordinando le concessioni stesse alla sola idoneità tecnica ed igienica degli impianti.

« Da quanto sopra precede, si rileva come questo Ministero abbia ritenuto di risolvere la questione agendo in profondità, senza tuttavia togliere quelle necessarie garanzie rivolte alla tutela dei consumatori.

« La procedura afferente al rilascio delle licenze in parola, attualmente in atto, è regolata dalle disposizioni di cui al regio decreto legislativo 21 luglio 1938, n. 1609: per esse le autorizzazioni prefettizie sono soggette ad impugnativa in sede gerarchica a mezzo di ricorso da presentare al Ministero scrivente. L'istruttoria di tali ricorsi è lunga e laboriosa in quanto le dette impugnative investono spesso rilevanti interessi economici, si da rendere, necessariamente, ponderata l'azione del Ministero nella decisione delle singole questioni.

« Tuttavia il sistema di rilascio delle licenze stesse è congegnato in modo da evitare gli inconvenienti esposti (articoli 7 e 20 del citato decreto). Coloro, quindi, che costruiscono i panifici senza accertarsi che la concessione sia definitiva, debbono necessariamente assumere a loro carico il rischio eco-

nomico che ne può derivare. Comunque, anche queste eventualità, dovute alla non conoscenza della legge, sono destinate a cessare per effetto delle sopra ricordate norme di prossima emanazione.

« Per quel che concerne poi la apertura delle rivendite di pane, si fa presente che tali esercizi sono subordinati al rilascio della licenza di commercio, previsto dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, la cui applicazione rientra nella competenza dei sindaci e della Giunta provinciale amministrativa ».

Il Sottosegretario di Stato
CAVALLI.

ROSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere i motivi che hanno provocato il repentino licenziamento di circa trenta signorine amanuensi degli archivi notarili. Di esse, alcune sono anziane di lavoro di oltre dieci anni. L'esclusione di queste donne, quasi tutte capo-famiglia od indipendenti, dai concorsi per l'assunzione in ruolo, ha concluso ingiustamente con un licenziamento, oggi gravissimo nelle sue conseguenze, un lungo e onorato servizio. Si chiede se non sia possibile riparare il danno con l'apertura di concorsi interni per riprendere al lavoro almeno le più brave, le più anziane, le più bisognose ».

RISPOSTA. — « I conservatori degli archivi notarili provvedono ai lavori di copiatura, in caso di vacanza dei posti di ruolo del gruppo C, mediante l'opera di privati di loro fiducia; limitandosi l'Amministrazione centrale ad autorizzare soltanto la relativa spesa.

« Nessun rapporto di impiego né di servizio viene con ciò a costituirsi tra l'Amministrazione autonoma degli archivi notarili ed i suddetti privati; e l'incarico, essenzialmente precario, ad essi come sopra conferito, deve, per legge, cessare, senza diritto ad alcuna indennità, non appena i posti di ruolo vacanti siano ricoperti con impiegati, nominati a seguito di regolari concorsi.

« Tali condizioni sono portate a conoscenza degli interessati, e da essi accettate con esplicita dichiarazione scritta, prima di assumere l'incarico.

« I capi degli archivi notarili hanno dovuto, di recente, esonerare una parte dei privati dall'incarico dei lavori di copiatura, in seguito all'assunzione nel corrispondente ruolo organico (gruppo C) di 14 mutilati ed invalidi di guerra e di 12 combattimenti e reduci, vincitori di due concorsi ad altrettanti posti

di volontario assistente aggiunto. E inoltre in via di espletamento un terzo concorso per titoli a 24 posti nello stesso gruppo C, 12 dei quali riservati a combattenti e reduci e 8 a personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato.

« Nel procedere agli esoneri di che trattasi, è stato seguito il criterio di escluderne, in quanto possibile, tutti i privati aventi carico di famiglia e che avessero espletato le loro mansioni da oltre cinque anni, nella speranza di poterli successivamente sistemare in ruolo.

« A tale fine, infatti, presso questo Ministero è allo studio uno schema di disegno di legge col quale si dispone, fra l'altro che nel primo concorso per esami da indirsi per i posti nel grado iniziale del gruppo C e subalterno degli archivi notarili è riservato al personale che abbia prestato servizio, a « qualsiasi titolo, per il periodo di cinque anni », presso un archivio notarile, esercitando funzioni proprie del gruppo cui aspira ».

Il Sottosegretario di Stato

CASSIANI.

ROSELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non sia opportuno o se non sia possibile provvedere di autorità ad occupare, a favore di famiglie di contadini o di abitanti di paesi che vivono in abitazioni indegne, alcuni fra i molti locali inabitati che quasi in ogni paese sono a disposizione di famiglie ricche, che godono di abitazioni sproporzionatamente vaste di fronte ai bisogni ed al numero delle persone conviventi nel nucleo familiare dei proprietari.

« Per molte infelici famiglie è di scandalo grave il fatto che per esempio una famiglia di tre o quattro persone che gode di otto o dieci locali durante alcuni mesi, rifiuti di cedere le altre stanze che ancora rimangono vuote per sollevare la grave crisi di abitazione dei bisognosi. Si potrebbe provvedere da parte dei prefetti dietro indicazione dei sindaci ».

RISPOSTA. — « L'autorità governativa non ha potere per disporre della proprietà privata, ammenoché non sussistano eccezionali motivi di pubblico interesse che giustificano il temporaneo sacrificio del diritto di proprietà a' termini dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

« Comunque, la particolare questione cui si fa cenno nella interrogazione può essere proposta in sede di discussione del disegno di

legge presentato alla Camera dal Ministro di grazia e giustizia sulla disciplina delle locazioni degli immobili urbani ».

Il Ministro

SCELBA.

ROSELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non si ritenga opportuno, più a titolo di soddisfazione morale che per altro, concedere al personale esecutivo delle ferrovie dello Stato, la estensione del decreto-legge n. 1210/1942, con particolari condizioni e con predisposizioni, che servano a conciliare gli indirizzi ministeriali sulla questione, con le esigenze o i vivi desideri del personale esecutivo.

« Si potrebbe stabilire che tutti i benefici del citato decreto-legge fossero condizionati ad una anzianità globale di 25 anni, di cui non meno di 15 anni nei gradi 8° e 7°; ad una assunzione di base con qualifica di aiuto-applicato; alle categorie che raggiungano i requisiti di cui sopra dal 1° gennaio 1949 al 1° gennaio 1951 ».

RISPOSTA. — « Per quanto non sia possibile fare confronti tra le due carriere: quella degli uffici e quella del personale esecutivo, pure sono stati presi alcuni provvedimenti a favore di quest'ultimo personale per facilitarne lo sviluppo di carriera.

« Assicuro però che è in programma, come già accennai nella precedente risposta, di apportare delle riforme al Regolamento del personale ed in tale occasione, ripeto, si terranno nel dovuto conto le richieste di tutto il personale per armonizzare organicamente la situazione delle varie categorie ».

Il Ministro

CORBELLINI.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se vi siano in corso, e quali provvedimenti legislativi atti a:

1°) migliorare le condizioni morali, finanziarie e di carriera dei funzionari delle carceri;

2°) normalizzare la infelicissima situazione dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

3°) creare in Sicilia, ove l'esistenza di uno speciale Governo regionale ne legittima l'istituzione, un Ispettorato regionale delle carceri (previsto, del resto, dalla riforma penitenziaria), che, alleggerendo l'Amministrazione centrale degli Istituti di prevenzione e di pena, snellirebbe ed agevolerebbe moltis-

simo dei complicati e burocratici servizi carcerari, con vantaggio per l'Amministrazione stessa ».

RISPOSTA. — « Presso questo Ministero sono allo studio provvedimenti intesi ad aumentare il numero dei funzionari direttivi e di quelli di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria in considerazione dell'aumentato numero dei detenuti e degli accresciuti bisogni dell'Amministrazione.

« Con i detti provvedimenti, i nuovi organici, compreso quello dei sanitari, consentiranno non solo migliori condizioni morali e di carriera dei funzionari, ma anche una sensibile normalizzazione della situazione carceraria.

« È anche allo studio tanto presso l'Amministrazione centrale che presso la Commissione di riforma carceraria l'opportunità di istituire uffici carcerari regionali a scopo di decentramento amministrativo.

« Nondimeno si è cercato di venire incontro, almeno in parte, alle necessità economiche del personale con il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, che istituisce un'indennità di servizio penitenziario nella misura che varia da un massimo di annue lire 29.000 ad un minimo di lire 9000, con un aumento per i funzionari residenti nelle colonie penali, a causa dello speciale disagio a cui essi sono sottoposti; con il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, che, in certo qual modo, adegua le indennità di alloggio spettanti ai titolari di direzioni sprovviste di alloggi gratuiti, con un'indennità mensile variabile da lire 2500 a lire 3500.

« A favore poi del personale degli assistenti di sorveglianza delle case di rieducazione, la cui carriera era limitata al grado 10° del gruppo C, con ingiusta sperequazione con le altre carriere, è stato provveduto con il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, che istituisce il grado 9° come apice della carriera.

« Per quanto riguarda gli altri servizi, l'Amministrazione dopo i gravi danni subiti dalla guerra, con lento ma progressivo miglioramento e nei limiti consentiti dai mezzi finanziari a sua disposizione, va riordinando tutto il suo apparato e spera di continuare in questa sua opera con favorevoli risultati.

« Per ora, infine, non è possibile l'istituzione in Sicilia di un ispettorato regionale delle carceri, non consentendolo né il numero del personale disponibile né l'attuale regolamento,

« Tale possibilità sarà esaminata in sede di riforma carceraria compatibilmente con la nuova organizzazione dei servizi ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non intendano sistemare in ruoli speciali la categoria degli amanuensi e dattilografi, che fanno servizio presso gli uffici giudiziari, o provvedere in altro congruo modo alla sorte di codesti benemeriti coadiutori della giustizia, che attualmente sono compensati con assegni insufficienti ai loro bisogni ».

RISPOSTA. — « Gli amanuensi e i dattilografi negli uffici giudiziari non hanno alcun rapporto di dipendenza con l'Amministrazione dello Stato. La legge (articolo 99 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 745) consente unicamente che ai lavori di copiatura, normalmente disimpegnati dai funzionari di cancelleria, i cancellieri dirigenti, se del caso, provvedano, sotto la loro personale responsabilità, mediante dattilografi o amanuensi, retribuiti con i proventi di cancelleria.

« Tale personale viene pertanto assunto saltuariamente da qualche ufficio giudiziario senza alcuna ingerenza o concorso di questo Ministero.

« Trattandosi, quindi, di prestatori d'opera d'occasione non si è potuto adottare alcun provvedimento nel senso di considerarli come dipendenti dello Stato o sistemarli di conseguenza in ruoli speciali.

« Tuttavia questa Amministrazione non ha ommesso di interessarsi della loro posizione. Infatti con recenti leggi, anche al fine di garantire nei limiti del possibile un'equa retribuzione del cennato personale, i proventi di cancelleria, con i quali il detto personale viene pagato, sono stati sensibilmente aumentati.

« Inoltre per non lasciare a discrezione dei capi delle cancellerie e segreterie la misura della retribuzione da corrispondere agli amanuensi nei singoli uffici giudiziari, si è pure inserito nel detto decreto un articolo (articolo 14) con cui si dispone che l'importo di tale retribuzione è stabilito da un'apposita commissione composta, per le preture del pretore e dal cancelliere dirigente, per i tribunali dal presidente, dal procuratore della Repubblica dal cancelliere e dal segretario-capo, e per le Corti dal primo presidente, dal procuratore generale, dal cancelliere e dal segretario-capo ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, tenuto conto del beneficio concesso agli insegnanti medi ed elementari del ruolo Egeo, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1114, concernente l'inquadramento nei ruoli governativi di detto personale, non ritenga opportuno estendere il beneficio medesimo agli insegnanti del ruolo Libia ».

RISPOSTA. — « Si comunica che non è il caso di adottare alcun provvedimento per la nomina nel ruolo magistrale della scuola elementare di Stato dei maestri già appartenenti al ruolo magistrale coloniale, in quanto, per effetto del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737 (articolo 38) i maestri del ruolo coloniale possono passare, con semplice provvedimento di trasferimento, dal ruolo magistrale coloniale a quello nazionale.

« Qualora, poi, si intendesse chiedere la sistemazione, senza concorso, nel ruolo magistrale nazionale dei maestri non di ruolo, i quali abbiano prestato servizio nelle scuole delle Colonie italiane, si fa presente che una tale sistemazione non è stata fatta per i maestri non di ruolo che prestarono servizio nelle scuole elementari delle Isole italiane dell'Egeo, in quanto il citato regio decreto-legge n. 1737, concerne soltanto i maestri che appartennero al ruolo Egeo ».

Il Ministro
GONELLA.

SACCENTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quale provvedimento intenda prendere nei riguardi dell'autorità di pubblica sicurezza di Firenze, la quale dopo aver concesso in un primo tempo l'autorizzazione al convegno dei reduci dalla Russia, indetto per il giorno 21 novembre 1948 al cinema « Italia » di Firenze; la ritirava poi all'ultimo momento con la solita generica motivazione « per ragioni di ordine pubblico ».

RISPOSTA. — L'annuncio del pubblico comizio, indetto per il 21 corrente nel locale del cinema « Italia » in Firenze, sul tema *I responsabili della disfatta dell'A.R.M.I.R.*, aveva determinato vivo fermento nella città ed in particolare tra i congiunti dei militari dispersi in Russia costernati dal buio che tuttora avvolge la sorte dei propri congiunti.

« In considerazione che tale fermento avrebbe potuto degenerare in disordini, il questore emise motivata ordinanza con la quale si vietava il comizio per motivi di ordine pubblico.

« L'opportunità del provvedimento, fra l'altro, ha avuto piena conferma nel vivace incidente verificatosi durante lo svolgersi della riunione — tenutasi successivamente in forma privata e con ingresso ad inviti — tra un ufficiale di complemento reduce dal fronte russo, e gli organizzatori della riunione stessa.

« Ciò premesso non si ha alcuna censura da elevare a carico delle autorità di pubblica sicurezza di Firenze ».

Il Ministro
SCELBA.

SACCHETTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per impedire che gli stabilimenti « Manifattura maglieria Milano » (con sede a Reggio Emilia) e le « Officine meccaniche reggiane » licenzino in massa rispettivamente 500 e 2070 lavoratori su complessive 700 e 5600 dipendenti, non rispondendo tale licenziamento alle recenti dichiarazioni dell'onorevole Ministro stesso in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'industria ».

RISPOSTA. — « Il problema dei costi che pesa angosciosamente sulla nostra industria è stato ampiamente trattato nelle dichiarazioni fatte dal Ministro al Parlamento in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'industria e commercio.

« In quella particolare sede, infatti, sono stati esaminati i vari elementi (mano d'opera compresa) che attualmente rientrano nelle combinazioni produttive di ogni settore industriale con un peso sfasato rispetto a quello degli altri fattori della produzione stessa.

« In rapporto pertanto all'esame suddetto e per quanto riguarda specificatamente la mano d'opera è stato detto che, per l'interdipendenza dei fattori economici, occorre adeguare la mano d'opera stessa alle necessità produttive se si vuole stimolare efficacemente il lavoro a produrre reddito cioè a dire se si vogliono creare i presupposti economici che il capitale affluisca alle industrie per migliorarne ed ingrandirne gli impianti.

« Da quanto sopra esposto si evince chiaramente come, allorché concorrano determinate condizioni, un provvedimento di licenziamento possa essere necessario per assicurare soprattutto la fonte del lavoro che, altrimenti, sarebbe destinata ad estinguersi con danno, oltretutto dei singoli anche della collettività.

« È chiaro che soggettivamente considerato un tale problema appaia in tutta la sua

terribile realtà, ma occorre tenere presente che chi ha la responsabilità di Governo deve necessariamente vederlo sotto un punto di vista eminentemente obiettivo al fine di evitare che un danno attuale e circoscritto venga nel futuro ad essere aumentato.

« È quello che praticamente sta profilandosi alle « Officine meccaniche reggiane » che si trovano in imminente pericolo di dover cessare la propria attività per effetto del problema della mano d'opera esuberante che intralcia l'attuazione del programma finanziario predisposto per continuare la gestione dell'industria stessa.

« Risulta, infatti, che la società in parola, allo scopo di risolvere la crisi finanziaria in cui si dibatte da tempo, si sarebbe proposta di aumentare il capitale. A tale scopo per le particolari condizioni del mercato azionario è dovuto intervenire il F.I.M. che ha già effettuato versamenti per lire 1.600.000.000 diventando il maggiore azionista dell'azienda.

« La situazione è però aggravata come sopra detto dal problema relativo alla esuberanza delle maestranze: infatti, nella detta azienda sono occupate circa 5800 persone delle quali circa 2000 sono da ritenersi superflue in relazione alla produzione.

« In quell'azienda il numero degli operai non praticamente impiegabili, che alla fine del 1947 si aggirava intorno alle 300 unità, salì nell'aprile-maggio 1948, col completamento del programma di ricostruzione degli stabilimenti, a circa 550 unità.

« Nella previsione di una possibile ripresa delle vendite, le « Reggiane » chiesero di ottenere l'istituzione di corsi di riqualificazione della durata di sei mesi per circa 600 operai e decisero la riduzione dell'orario di lavoro per 1550 operai da 44 a 32 ore settimanali, e in alcuni reparti di produzione fino a 24 ore. Il numero di operai corrispondente alle riduzioni di orario effettuato risultava così di 550 unità.

« Più tardi il persistere della crisi delle vendite e la riduzione dei lavori di costruzione e di riparazione per conto delle ferrovie dello Stato aggravarono la situazione, rendendo superflui altri 250 operai.

« Al settembre 1948 gli operai esuberanti risultavano complessivamente 1620 unità. Aggiungendo a tali operai, inquadrati nei reparti di produzione, la corrispondente aliquota di operai ausiliari, si raggiungeva un totale di 1950 unità. L'esuberanza degli impiegati risultava dell'ordine di 130-150 unità.

« Le « Reggiane », pertanto, nell'intento di risolvere il problema, si sarebbero propo-

ste di procedere al licenziamento del personale esuberante, assegnando ai licenziandi un indennizzo speciale, *una tantum*, per cui occorrerebbe una disponibilità di lire 400 milioni. Per tale esborso, cui farebbe riscontro un'economia di gestione di circa un miliardo di lire annue, la Società ha interessato il F.I.M., il quale avrebbe però dichiarato di non poter ulteriormente intervenire in favore dell'azienda.

« La questione, esula, pertanto, dalle possibilità di intervento diretto di questo Ministero, rientrando essa nella competenza di più amministrazioni. Lo scrivente, nell'assicurare che non mancherà di seguirne lo sviluppo appoggiando le eventuali iniziative che le amministrazioni interessate riterranno di adottare per sanare la situazione dell'azienda in parola, fa presente che al riguardo ha sempre cercato di favorire la esportazione dei prodotti dell'industria meccanica: operazione questa che, però, incontra difficoltà per l'alto costo dei prodotti stessi.

« Per quanto concerne, infine, il segnalato licenziamento di parte delle maestranze dello stabilimento « Manifatture maglieria Milano » si informa che la questione è tuttora all'esame degli organi governativi e sindacali di Reggio Emilia.

« La situazione della predetta azienda risente ovviamente di quella generale che travaglia l'industria nazionale delle maglie e delle calze: questo Ministero ha svolto, anche in questo caso, il proprio interessamento al fine di eliminare le cause che vanno ricercate nella crisi delle vendite. È stato interessato, infatti, il Ministero del commercio con l'estero perché sia svolta ogni opportuna azione intesa ad ampliare gli attuali limitati sbocchi all'esportazione dei prodotti relativi ed in tal senso sono state fornite assicurazioni.

« Comunque, anche per tale problema, valgono le considerazioni generali sopra esposte ».

Il Sottosegretario di Stato
CAVALLI.

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— « Per sapere quale provvedimento intende adottare nei confronti del comune di San Pier Niceto (Messina) per il risanamento ed il consolidamento del centro abitato, minacciato da acque alluvionali e da frane, che mettono in pericolo la vita dei 5000 abitanti dell'abitato e tenuto conto che detto comune è compreso tra quelli da consolidare a cura e spese dello

Stato a norma del regio decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2406, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 ».

RISPOSTA. — « Per risolvere integralmente il problema occorrerebbe, in via presuntiva, una spesa globale di oltre lire 50.000.000 che, per il momento, non essendovi fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio, non può essere autorizzata e deve, quindi, necessariamente essere rimandata a quando ulteriori assegnazioni saranno consentite sul bilancio di questa Amministrazione.

« In passato, a cura dell'Ufficio del Genio civile di Messina, sono già stati eseguiti lavori di rinsaldamento delle sponde dei burroni « Gallo », « Canalicchio » e « Quattrofacce », mediante costruzione di briglie, con nettoni e selciature di alcune strade interne, adiacenti alle zone in frana.

« Anche recentemente, a mezzo dell'Ufficio stesso, sono stati eseguiti per un importo di lire 2.000.000, lavori di consolidamento sul lato sud-orientale dell'abitato e precisamente nella zona denominata « Ringa », ove una vasta frana ha travolto alcuni fabbricati e la mulattiera di accesso all'unico mulino del paese.

« L'esecuzione di tutti i lavori anzidetti ha portato un certo riassetto nel corso dei burroni e senza dubbio un certo miglioramento nelle condizioni dell'abitato, anche se non ha completamente eliminata la minaccia di movimenti franosi che incombe su di esso.

« Per raggiungere tale scopo occorrerebbe completare le opere di sistemazione dei bacini dei diversi burroni adiacenti all'abitato (costruzione di altre briglie, ecc.) e al consolidamento dell'abitato stesso nonché provvedere alla sistemazione delle strade e delle fognature onde evitare le infiltrazioni delle acque nel sottosuolo, che costituiscono un importante concausa nei movimenti franosi.

« Come si è detto, però, non vi è per il momento la possibilità di finanziare la spesa all'uopo occorrente, ma si assicura che tali necessità saranno tenute presenti in sede di formulazione di futuri programmi per l'esecuzione di opere pubbliche in provincia di Messina ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAIJA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se non reputi ormai indilazionabile, a tutela della igiene pubblica e della produzione agruma-

ria italiana, l'emanazione di un provvedimento di legge che sanzioni l'abrogazione del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 356, che consente temporaneamente l'uso della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di bibite gassate e sciroppi di agrumi. Per sapere, altresì, se non reputi opportuno ripristinare le agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione di sciroppi di succhi naturali di agrumi già contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1934, n. 1737, e decreto ministeriale 31 ottobre 1931 ».

RISPOSTA. — « Per quanto l'impiego della saccarina e della dulcina nella produzione industriale (settore alimentare) rientri nella competenza di questa Amministrazione, è da notare che l'uso — in generale — dei suddetti edulcoranti sintetici è disciplinato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale, nella propria competenza, ebbe a promuovere la emanazione del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 356, con il concerto del Ministero delle finanze e del Ministero dell'industria e del commercio per i conseguenti riflessi fiscali e di utilizzo.

« In considerazione pertanto di quanto sopra, l'iniziativa per la abrogazione del provvedimento citato non sarebbe potuta partire che dal detto Alto Commissariato il quale, infatti, ha, già da tempo, interpretato la necessità promuovendo l'abrogazione del regio decreto in questione, trovando in ciò consenziente questo Ministero che, già dal luglio scorso, ha dato la propria adesione al provvedimento relativo.

« Per quanto concerne poi il richiesto ripristino delle agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione di sciroppi e succhi zuccherati, si fa presente che lo scrivente, in accordo anche con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di una maggiore diffusione dei prodotti medesimi e della più adeguata utilizzazione degli impianti industriali del ramo, comportanti una potenzialità produttiva notevolmente superiore alla ridotta produzione attuale, ha, da tempo, chiesto alla competente Amministrazione finanziaria il ripristino delle agevolazioni per i prodotti in parola nella misura prevista dal regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737.

« Recentemente inoltre il Ministero scrivente, anche a seguito di riunioni tenute con le categorie e le Amministrazioni interessate, ha proposto la riduzione al 25 per cento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero im-

piegato nella produzione, oltre che di marmellata, anche delle gelatine, mostarde e frutta sciroppata che possono essere parificati alle marmellate e, in genere, delle conserve di frutta.

« Poiché peraltro tale ultima materia rientra nella specifica competenza del Ministero delle finanze, ogni ulteriore determinazione spetta, ovviamente, a quella Amministrazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'industria e commercio*

CIVALLI.

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato ha predisposto da tempo un disegno di legge concernente l'abrogazione del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, concentrati di frutta, bibite analcoliche, ecc., nonché della dulcina per usi farmaceutici.

« Tale disegno di legge è stato già sottoposto al prescritto parere dei Ministeri competenti (finanze, industria e commercio, agricoltura, e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione); corredato dei pareri stessi — tutti favorevoli — è stato inoltrato in data 6 c. m. all'Ufficio studi e legislazione della Presidenza del Consiglio per l'ulteriore seguito, facendo presente che il provvedimento ha carattere di urgenza ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

SAIJA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non reputi ormai indilazionabile fornire la stazione di Messina, scalo merci, di almeno 3 nuovi carrelli porta vagoni e 2 nuovi trattori, tenuto conto:

1°) dell'importante lavoro che si svolge alla stazione scalo merci di Messina;

2°) che l'unico trattore e l'unico carrello in atto esistenti sono praticamente esauriti per l'enorme lavoro al quale sono quotidianamente sottoposti;

3°) che centri di minore importanza di Messina hanno già una attrezzatura del genere maggiore di quella esistente a Messina ».

RISPOSTA. — « Dagli elementi in possesso della Direzione generale delle ferrovie dello Stato risulta che i mezzi in dotazione allo scalo di Messina per il servizio di trasporti dei carri su strada, e cioè una trattrice ed un carrello, sono più che sufficienti in confronto

alla richiesta di prestazione (la richiesta media giornaliera è di due carri).

« Se la richiesta del pubblico dovesse aumentare non si avrebbe alcuna difficoltà ad adeguare convenientemente l'attuale attrezzatura di trattrici e carrelli, dato che è negli intendimenti delle ferrovie dello Stato di intensificare in tutta la rete questo servizio particolarmente nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SAIJA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere, in coerenza a quanto denunciato dall'interrogante in sede di discussione del bilancio del Ministero del commercio con l'estero ed ammesso dallo stesso onorevole Ministro circa i servizi di informazione economici all'estero, non ritenga opportuno prendere accordi con la R.A.I. (Radio audizioni italiane) onde questa giornalmente e ad ore fisse trasmetta un bollettino della situazione del mercato internazionale degli ortofrutticoli, si da consentire all'intero settore di avere un'idea chiara e panoramica dei mercati di consumo ».

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale per il commercio estero inizierà ai primi di gennaio 1949 la pubblicazione a carattere settimanale di un « Notiziario ortofrutticolo », nel quale saranno riportate tutte le notizie interessanti il settore, anche nel senso sindacato.

« A tal fine il predetto Istituto ha predisposto anche una rete di corrispondenti sui principali mercati di consumo sia abituali importatori dei nostri prodotti ortofrutticoli sia importatori da altri Paesi, e analoga rete di informatori è stata predisposta anche sui Paesi maggiori produttori e quindi concorrenti dei prodotti similari italiani.

« Il « Notiziario ortofrutticolo » dell'Istituto commercio estero sarà mandato (come già avviene per gli altri bollettini pubblicati dal predetto Istituto) in bozze alla R.A.I. e si sta già esaminando la possibilità di trasmettere per radio settimanalmente le notizie relative ai mercati ortofrutticoli esteri in relazione all'interesse delle nostre esportazioni verso gli stessi mercati dei prodotti italiani.

« Nei riguardi della richiesta tendente affinché la comunicazione abbia carattere giornaliero, si fa presente che, pur non escludendo per il futuro una tale possibilità, non si ritiene per il momento attuabile un bollettino generale giornaliero ».

Il Ministro
MERZAGORA.

SALA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — « Per sapere con quali criteri e in base a quali disposizioni è stato concesso il locale « ex circolo rionale fascista C. Amato » sito in piazza N. Colajanni in Palermo, a una impresa edile che si propone di impiantarvi un cinema, previa esecuzione di sfratto di 26 famiglie sinistrate di guerra che abitano i vani a pianterreno con la media di 4 persone per vano.

« Si chiede la indicazione dei provvedimenti che si intendono adottare per dare un tetto agli sfrattati ».

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1948 è stato approvato e reso esecutorio — previo parere favorevole della terza sezione del Consiglio di Stato — il contratto stipulato il 12 novembre 1947, mediante il quale l'Amministrazione demaniale aveva concesso in affitto a Caronia Nicola fu Giovanni, l'edificio ex gruppo rionale « C. Amato » sito in Palermo nella piazza oggi denominata Colajanni, gravemente danneggiato a causa degli eventi bellici, ed in parte occupato abusivamente da 26 famiglie di senza tetto, restando a cura dell'affittuario di ottenere la liberazione dell'immobile stesso.

« L'affitto avrà la durata di 22 anni con decorrenza dal 12 novembre 1947 per il canone annuo di lire 70 mila con l'obbligo da parte dell'affittuario di provvedere alla spesa di lire 20 milioni, occorrente per adibire l'immobile a cinematografo, salvo ad acquisire al patrimonio dello Stato, allo scadere dell'affittanza, tutte le migliorie apportate allo stabile, nonché l'attrezzatura e l'arredamento della azienda cinematografica.

« Prima di addivenire alla stipula del contratto il Ministero delle finanze si era preoccupato della situazione degli sfollati occupanti parte dell'immobile, richiamando sulla stessa l'attenzione prima della prefettura e dell'Alto Commissariato per la Sicilia e poscia del Provveditorato regionale delle opere pubbliche per la Sicilia suggerendo le varie soluzioni che potevano presentarsi per la sistemazione degli sfollati, sistemazione che si presentava urgente in quanto le condizioni di stabilità dell'immobile divenivano ogni giorno più precarie.

« Tali tentativi non hanno avuto l'esito desiderato, data la gravità della situazione edilizia locale conseguente alle distruzioni belliche; ma poiché frattanto urgeva tutelare gli interessi dell'Erario, il Ministero delle finanze è addivenuto alla stipula del contratto, facendo espresso obbligo all'affittuario di accol-

larsi la spesa occorrente per il trasferimento degli sfollati entro il 12 novembre 1949.

« Si assicura peraltro che il Ministero dell'interno, dal canto suo, non manca di svolgere ogni interessamento, tramite il prefetto di Palermo, per la sistemazione delle predette famiglie, anche sollecitando l'ultimazione dei lavori per la costruzione di case popolari ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

SALA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, in seguito agli impegni di vecchia data, e alle rinnovate assicurazioni ufficiali riprodotte con larga pubblicità dalla stampa nazionale e da quella siciliana in particolare, in considerazione delle aumentate esigenze di lavoro del cantiere navale di Palermo per effetto della diminuzione dell'orario lavorativo e della crescente disoccupazione nel settore metallurgico, sia in grado di giustificare la mancata immissione in cantiere della motonave *Messina* per le riparazioni e di precisare quando essa potrà essere inviata ».

RISPOSTA. — « Per poter garantire il servizio di traghetto tra Messina e Villa San Giovanni e tra Messina e Reggio Calabria, la nave traghetto *Messina* non potrà essere fermata per le riparazioni se non dopo che entrerà in regolare servizio la nave traghetto *Mongibello* che è in costruzione presso i cantieri navali di Riva Trigoso e il cui varo, salvo imprevisti, avverrà entro il prossimo mese di dicembre ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SALA. — *All'Alto Commissario per l'alimentazione e al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sono a conoscenza che ben 4000 chili di pasta sono stati fatti ammuffire nel deposito della scuola elementare F. P. Perez di Palermo, e se ritengono di dover intervenire affinché gli istituti scolastici e religiosi siano riforniti in base alle loro reali esigenze e alle assegnazioni di cui hanno diritto, evitando che le eccedenze subiscano avarie con grave offesa ai bisogni insoddisfatti dei disoccupati e dei poveri ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che fino al 30 giugno 1948 l'Amministrazione degli aiuti internazionali ha provveduto a distribuire i viveri gratuitamente forniti dall'A.U.S.A. (Aid United States America) e vari enti di assistenza fra cui le scuole elementari.

« Il provveditore agli studi di Palermo ha chiesto l'assistenza per i bimbi bisognosi che frequentano le scuole elementari di quella città e per la scuola Perez ha richiesto mille razioni corrispondenti ad altrettanti bambini assistiti, giusta dichiarazione d'impegno sottoscritta personalmente dal suddetto provveditore. Come per tutti i centri assistiti, anche la scuola Perez di Palermo ha sempre documentato l'avvenuta distribuzione dei viveri assegnati mediante apposita contabilità dall'esame della quale non è mai risultato all'Amministrazione degli aiuti internazionali che presso la scuola di cui trattasi si accumulassero delle rimanenze di pasta. Ove fossero state rilevate rimanenze di viveri, esse avrebbero dovuto essere restituite a fine gestione per essere utilizzate in altri campi assistenziali.

« Informata in data 24 agosto 1948 dal proprio Ispettorato per la Sicilia, la Direzione generale per gli aiuti internazionali si è affrettata a svolgere un'inchiesta dalla quale è risultato che su disposizioni del provveditore, la scuola Perez aveva provveduto a far pastificare la farina assegnata per la panificazione in quanto, a giudizio del detto provveditore, la pasta assegnata al centro non era sufficiente per i bambini (l'assegnazione normale che l'Amministrazione effettua secondo la tabella dietetica è di grammi 30 di pasta e di grammi 84 di farina pro-capite al giorno).

« In dipendenza di imprevedibili assenze degli assistiti e dei notevoli periodi di vacanze nella scuola Perez si è verificata una eccedenza di pasta che — data la particolare qualità della farina (grano Plata tenero) abburattata all'80 per cento e miscelata al 20 per cento con farina di orzo non idonea, quindi, alla pastificazione — si è in gran parte deteriorata.

La scuola Perez di Palermo non ha considerato quanto sopra e dato che non consumava tutti i quantitativi di farina pastificati, accumulava il prodotto (pasta) per servirsene durante l'estate per un suo piano di assistenza. Ma dato che, come sopra detto, la farina non era adatta per la pastificazione, il prodotto accumulatosi si è cominciato ad avariare ed allora il provveditore preoccupato di perdere la merce ha disposto di sua iniziativa il baratto della stessa con minore quantità di pasta in buono stato da servire per l'assistenza.

« Il deterioramento suddetto è da attribuirsi anche ad inadatto magazzinaggio nei locali dell'Istituto Perez tanto che l'inconveniente non è lamentato in altri locali scolastici.

« Il provveditore agli studi di Palermo ha assicurato un perfetto funzionamento del sistema di conservazione dei generi alterabili ed una maggiore e più scrupolosa sorveglianza al fine di impedire il ripetersi dei lamentati inconvenienti ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*

ANDREOTTI.

SALIZZONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non creda opportuno intervenire con urgenza per dare disposizioni chiare e precise al fine di eliminare l'equivoco oggi esistente circa il carico del pagamento dei contributi unificati nelle aziende agricole condotte a mezzadria. Infatti, mentre dai rappresentanti della Federterra si sostiene che tali contributi debbono essere tutti a carico dei concedenti, quelli della Confida, raffigurando nel mezzadro la figura di socio, sostengono che tali contributi debbono essere ripartiti fra le parti, procurando così grave perturbamento che si prolunga dal 1947 ».

RISPOSTA. — « La regolamentazione del carico contributivo per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, ha carattere provvisorio, dovendo la materia — come previsto dallo stesso decreto sopracitato — formare oggetto di nuovo esame e di definitiva disciplina in sede di approvazione dei provvedimenti per la riforma della previdenza sociale.

« La regolamentazione provvisoria anzidetta si è dimostrata — nel suo insieme — rispondente ai fini per i quali è stata emanata, ed ha trovato applicazione in tutti i settori dell'attività produttiva, compreso quello agricolo... »

« È sorta, invece, qualche difficoltà di interpretazione per quanto riguarda i rapporti fra concedenti e concessionari delle mezzadrie e colonie parziarie, in quanto alcuni concedenti sostengono che la dizione « datori di lavoro » usata dalla legge, non può riguardarli, dato il carattere associativo e non commutativo del contratto di mezzadria, mentre in altri casi i concessionari sostengono doversi applicare nei loro confronti la norma della legge stessa che esonera i « lavoratori » da ogni obbligo di pagamento dei contributi previdenziali col sistema della rivalsa.

« Verso questa seconda tesi — anche su conforme avviso del Ministero di grazia e giustizia — ebbe ad orientarsi il Ministero del

lavoro, nel 1946, in sede di interpretazione della norma, più che altro tenendo conto del movente che aveva portato alla emanazione della norma stessa, e della regolamentazione, nel tempo, del contratto di mezzadria.

« Tale interpretazione, se non ha servito ad eliminare le controversie, ha portato, peraltro, ad un'ampia disamina del problema, per cui sono pervenuti al Ministero proposte diverse e difformi, e pareri anche autorevoli.

« In tale situazione, sembra sia la migliore soluzione soprassedere alla emanazione di un apposito disegno di legge per l'interpretazione di norme legislative provvisorie. E ciò anche per dare modo alle assemblee legislative — in sede di definitiva disciplina della previdenza sociale — di pronunciarsi, con maggiori elementi e con più ampia visione, anche su questo problema.

« In attesa di ciò, le controversie lamentate potranno trovare la loro composizione nell'accordo delle parti ed, in mancanza, nella decisione del magistrato ordinario ».

Il Ministro
FANFANI.

SALVATORE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se, in relazione a quanto disposto con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1948, n. 48, articolo 5, con il quale si consente, su domanda degli interessati e parere del consiglio di amministrazione, istituito presso il Ministero competente, il ripristino della posizione di ruolo e di anzianità in favore degli impiegati che furono retrocessi di grado in seguito a giudizio di epurazione, intenda promuovere altro provvedimento che estenda tale beneficio agli altri impiegati che furono retrocessi soltanto perché dichiarati nulli i decreti di promozione emanati dal governo fascista del nord.

« A costoro, invero, di già in servizio effettivo, le promozioni erano state conferite, al di fuori di ingerenze politiche, su parere dei vari consigli di amministrazione e in rapporto alla posizione di ruolo, meriti di servizio o in seguito ad esami, mentre gli altri si erano avvantaggiati per avere assecondato o favorito il regime fascista.

« In alcuni casi, poi, le promozioni erano state attribuite in seguito a decisioni del Consiglio di Stato, organo che, in ogni tempo, ha dato manifesta prova di obiettività, giudicando soltanto secondo legge.

« Non ovviando al trattamento di disparità, che si è venuto ora a creare, si appe-

santisce il disagio dei retrocessi per cause indipendenti dalla loro volontà ».

RISPOSTA. — « La situazione dei pubblici dipendenti che conseguirono promozioni sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana non sembra presentare alcuna analogia con quella degli impiegati che vennero retrocessi di grado in seguito a giudizio di epurazione ed in favore dei quali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, può essere disposta la revoca del provvedimento di retrocessione.

« La retrocessione di grado, che costituiva una delle sanzioni previste dalle norme sull'epurazione, venne abolita dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, che però mantenne fermi i provvedimenti di retrocessione già divenuti definitivi. La nuova legge sull'epurazione, ispirata a criteri di larga clemenza ed altresì preordinata alla perequazione delle difformi situazioni poste in essere dalle varie norme e dai diversi criteri d'applicazione succedutisi in materia, ha opportunamente ammesso la revoca di tali provvedimenti, attraverso valutazioni discrezionali da farsi caso per caso, in rapporto ai precedenti di servizio ed ai titoli di carriera. Lo specifico fondamento equitativo della norma è anche da porre in relazione con il fatto che le posizioni per le quali venne inflitta la retrocessione erano formalmente legittime, se pure ingiustamente conseguite per l'influenza del fattore politico. D'altra parte, pur nei confronti degli impiegati reintegrati nel grado, in seguito alla revoca della retrocessione, trovano applicazione le norme del decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 301, e del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, che comportano la sospensione degli scrutini per le promozioni e la revisione delle graduatorie di merito; inoltre, il servizio prestato nel grado per il quale venne disposta la retrocessione non è considerato utile agli effetti della progressione di carriera.

« Il caso degli impiegati promossi dal governo fascista del nord è del tutto diverso. Nei confronti di detti impiegati non si è reso affatto necessario applicare la retrocessione, inquantoché i provvedimenti di promozione rientravano tra gli atti privi di efficacia giuridica contemplati dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione dei territori liberati, al pari dei provvedimenti con i quali altri dipendenti vennero da quel sedicente governo allontanati dall'impiego.

« Circa la possibilità di convalidare dette promozioni, in base alla facoltà prevista dall'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale (ora cessata per la scadenza dell'ultimo termine fissato dal decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440), sono sorti fondati dubbi.

A parte la irregolare procedura con cui dette promozioni vennero conferite, data la mancanza o l'anormale costituzione dei consigli d'amministrazione, è sembrato che la questione dovesse risolversi negativamente sia nei riguardi delle promozioni per merito comparativo o per graduatoria di merito, sia nei riguardi di quelle per anzianità congiunta al merito.

« Quanto alle prime, non si poteva prescindere dal fatto che, anche quando vennero osservati gli ordinamenti vigenti per quel che attiene ai requisiti necessari, mancò di regola il confronto tra tutti gli scrutinabili, presupposto essenziale delle promozioni per merito comparativo: nei relativi scrutini, l'amministrazione della sedicente repubblica non poté, infatti, tenere alcun conto dei dipendenti restati al sud, che, d'altronde, erano stati collocati a riposo od in disponibilità da parte di quella stessa amministrazione. Per converso, gli interessi degli impiegati in servizio al nord furono concretamente salvaguardati dalle disposizioni emanate dal Governo legittimo con il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 185. Per effetto di tali norme gli impiegati in servizio al nord venivano sospesi dagli scrutini, fino alla liberazione del territorio e salvo l'eventuale giudizio di epurazione; ai fini del successivo scrutinio veniva disposto un congruo accantonamento di posti e le promozioni conferite al personale in servizio nel territorio già liberato s'intendevano avvenute con riserva di anzianità in favore di detti impiegati: i quali, se riconosciuti in seguito meritevoli, avrebbero conseguito la promozione con la stessa decorrenza di quelle avvenute nello scrutinio originario, precedendo eventualmente nell'ordine di merito i dipendenti promossi in tale scrutinio.

« In ordine poi alle promozioni per anzianità congiunta al merito, non appariva in alcun modo necessario far ricorso all'istituto della convalida. Poiché, infatti, dette promozioni, anche se conferite tardivamente, decorrono dalla data in cui gli impiegati abbiano maturato il prescritto periodo di anzianità ed avvengono secondo il preesistente ordine di ruolo, nessun danno poteva derivare ai dipendenti in servizio al nord dal fatto che esse

fossero state conferite dopo la liberazione dei territori già soggetti al governo illegittimo. Se poi taluno di detti impiegati fosse giudicato non promovibile dall'Amministrazione legittima, a maggior ragione non sarebbe stata ammissibile la convalida della promozione conferita dal governo della sedicente repubblica.

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritiene di equità e giustizia riammettere al diritto di pensione gli assistenti universitari aventi un minimo di venti anni di servizio, estendendo tale beneficio anche a quegli assistenti che in atto non si trovano più in servizio, ma che hanno compiuto i venti anni di servizio ».

RISPOSTA. — « In applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il personale assistente di ruolo, attualmente a carico dei bilanci universitari, sarà inquadrato nei ruoli statali previsti dal medesimo decreto legislativo.

« Il personale suddetto diviene, pertanto, statale ad ogni effetto di legge (articolo 1 citato decreto legislativo) e quindi anche agli effetti del trattamento di quiescenza.

« La disposizione di cui sopra non riguarda il personale che non si trovi, attualmente, in attività di servizio. Il trattamento di quiescenza di questo personale è stabilito dai singoli regolamenti interni delle università e degli istituti universitari, presso i quali gli interessati hanno prestato servizio ».

Il Ministro
GONELLA.

SALVATORE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se non crede doveroso ed equo regolare la posizione degli ufficiali di porto in atto in servizio; e richiamati in occasione della guerra, con la formazione per essi di un ruolo speciale, come sin dal 1935 è stato fatto per gli ufficiali di vascello del Genio navale D. M.; qualora non si creda, come, peraltro, sarebbe più opportuno e giusto, indire un concorso per titoli riservati esclusivamente a tenenti e capitani di porto di complemento, laureati e con vari anni di servizio, come di già previsto dal decreto-legge 26 marzo 1942, n. 421 ».

RISPOSTA. — « La posizione degli ufficiali di porto di complemento, trattenuti in servi-

zio da vari anni, è stata esaminata con ogni cura da questo Ministero, ai fini di una possibile loro sistemazione in ruolo.

« Già l'altro anno è stato bandito un concorso, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, interamente riservato agli ufficiali di complemento in servizio.

« Alcuni altri degli ufficiali in parola hanno preso parte al concorso aperto a tutti, concorso che si è tenuto questo anno, e nel quale taluni dei predetti ufficiali sono risultati vincitori.

« Rimangono ora trattenuti in servizio circa quaranta ufficiali subalterni, ed esaminata la loro posizione si è rilevato che un nuovo concorso per titoli non sarebbe produttivo di effetti proprio nei riguardi dei più anziani tra essi — in particolare per la totalità dei capitani — in quanto il Ministero del tesoro non ha ritenuto, anche in occasione del concorso per titoli prima citato, di autorizzare la partecipazione al concorso stesso di quegli ufficiali che avevano superato il 35° anno di età. (Tutti i capitani appartengono a classi dal 1896 al 1910).

« Questa Amministrazione, peraltro, è favorevolmente disposta verso questa categoria di ufficiali, e, per risolvere il problema in esame sta studiando la possibilità di promuovere apposita legge, che la autorizzi a trattenere in servizio quegli ufficiali di porto di complemento che ne facciano domanda e che abbiano prestato ininterrotto servizio per un certo numero di anni (almeno parte dei quali durante la guerra).

« I subalterni così trattenuti vorrebbero immessi in un ruolo speciale con la possibilità di effettuare carriera fino al grado di capitano. In tal modo sarebbe assicurato loro un adeguato trattamento di quiescenza ».

Il Sottosegretario di Stato

SALERNO.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se gli risulta che il comune di Montefalcone del Sannio (Campobasso) è tuttora privo di acqua a causa dei danni bellici subiti dall'acquedotto locale; che, pur essendone stati appaltati i lavori di riparazione da molti mesi, la esecuzione dei lavori stessi non ha ancora avuto luogo, malgrado le ripetute invocazioni delle autorità locali, e se non ritenga ormai di disporre la immediata esecuzione dell'opera nell'interesse dell'igiene e della salute di quella laboriosa popolazione ».

RISPOSTA. — « Per la esecuzione dei lavori di riparazione dell'acquedotto di Montefalcone del Sannio l'ufficio del Genio civile di Campobasso trasmise fin dal 20 settembre 1947, al Provveditore alle opere pubbliche di Napoli una perizia dell'importo di lire 4 milioni e 500.000.

« Nell'esperimento della gara ufficiosa disposto dal Provveditorato di Napoli il 17 ottobre 1947, e tenutosi il 4 novembre 1947, non venne presentata alcuna offerta per l'aggiudicazione dei lavori.

« Risultata, quindi, deserta la gara tenendo conto di nuovi elementi sia per quanto riguarda i prezzi dei tubi « Mannesmann » muniti di giunti a bicchiere sia per le difficoltà incontrate per l'accesso alle zone attraversate dall'acquedotto, sono state apportate modificazioni ai prezzi della perizia lasciando inalterati i criteri di progettazione e le quantità computate.

« In seguito a ciò l'ammontare dei lavori a base d'asta è risultato in cifra tonda di lire 7.600.000.

« All'appalto non è stato per ora possibile provvedere poiché i fondi all'uopo accantonati entro il limite di assegnazione e cioè entro lire 4.500.000 non sono sufficienti per far fronte alla maggiore spesa risultante dall'aggiornamento.

« Ora considerato che non è stato possibile impegnare la somma necessaria per provvedere alla spesa maggiore di lire 3.100.000, si è presa la decisione di esaminare la possibilità di ridurre la previsione della spesa anzidetta nei limiti della disponibilità.

« Ed appunto ciò a cui sta ora provvedendo il competente ufficio del Genio civile di Campobasso ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se risponde a verità che i lavori di sistemazione di un piccolo acquedotto locale che approvvigiona d'acqua potabile il comune di Palata (Campobasso), siano stati definitivamente interrotti, malgrado che con i lavori eseguiti lo scorso anno si siano spesi metà soltanto dei fondi all'uopo stanziati, e se non intenda disporre la ripresa dei lavori, la cui sospensione ha provocato giusto disappunto in tutta la laboriosa popolazione interessata ».

RISPOSTA. — « Il progetto dei lavori che dovranno assicurare l'approvvigionamento idrico all'abitato di Palata mediante l'allac-

ciamento dal fontanile all'acquedotto, del previsto importo di lire 2 milioni, trovasi in corso di avanzata istruttoria.

« Appena detta istruttoria sarà stata espletata e saranno pervenuti al Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli la delibera del comune per l'impegno del rimborso della metà della spesa in 30 annualità nonché il parere del prefetto circa la indifferibilità ed urgenza delle opere progettate, sarà subito esperita la gara per l'appalto dei lavori stessi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SCARPA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi per cui l'Intendenza di finanza di Novara non ha provveduto a devolvere alla maggioranza dei comuni di quella provincia i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa alle carni ed ai vini, imposta regolarmente versata all'Erario dagli uffici comunali delle imposte di consumo.

« Nel far presente che tale devoluzione avrebbe dovuto aver luogo per disposizione di legge nel mese successivo a quelle del versamento e che pure essendo giunto ormai al nono mese dell'anno nessuna somma è stata finora versata ai comuni, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno di modificare le modalità dei versamenti, essendo illogico che i comuni debbano versare l'intera somma percepita per riaverne i nove decimi, anziché versare soltanto la decima parte dovuta allo Stato, accompagnando il versamento da un dettagliato rendiconto sul quale l'Amministrazione finanziaria potrà eseguire tutti i necessari controlli ».

RISPOSTA. — « A favore dell'Intendenza di Novara risultano accreditate, in seguito a richieste della stessa, lire 102.381.640 per provvedere al pagamento ai comuni della provincia della quota d'imposta generale sulla entrata loro spettante in virtù dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

« Detto ufficio è stato sollecitato telegraficamente a dar corso ai pagamenti in parola, la cui ritardata esecuzione deve ascrivere a difficoltà incontrate nella prima applicazione della norma accennata e, soprattutto, alla limitata disponibilità di fondi durante l'esercizio provvisorio del bilancio.

« Si assicura, tuttavia, che, riconosciuta l'opportunità di modificare il sistema attuale di devoluzione ai comuni del provento in pa-

rola, sono allo studio di questo Ministero dei provvedimenti che in avvenire valgano ad ovviare agli inconvenienti segnalati ».

Il Ministro
VANONI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga equo, necessario ed urgente elevare congruamente le indennità a favore dei commissari preposti agli esami di concorso magistrale ».

RISPOSTA. — « Secondo uno schema di provvedimento legislativo già elaborato e che sarà presentato all'approvazione del Consiglio dei Ministri in una delle prossime sedute, sarà disciplinata in via generale ed uniforme, per tutte le Amministrazioni dello Stato, la materia delle indennità da corrispondere ai membri delle commissioni d'esami per i concorsi di ammissione nelle carriere statali.

« Non si ritiene opportuno aderire alla proposta di elevare il compenso per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali, in quanto un provvedimento particolare, sia pure di carattere provvisorio, arrecherebbe grave turbamento nei riflessi di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, le quali da tempo e reiteratamente hanno chiesto la istituzione di uno speciale e adeguato sistema delle indennità per le commissioni esaminatrici di concorsi, e non potrebbe essere in alcun modo giustificata una priorità per le commissioni dei concorsi magistrali, alle quali comunque si potrà consigliare di attendere con assoluta tranquillità le disposizioni di carattere generale, improntate a criteri di equità, di cui il Ministero del tesoro si renderà tra breve promotore.

« Il Ministero della pubblica istruzione ha già da tempo reso noto, sia pure in via ufficiosa, ai Commissari interessati (attraverso i Provveditori agli studi) che il provvedimento in corso di presentazione costituisce un notevolissimo miglioramento dei compensi attuali, tale cioè da soddisfare le esigenze prospettate ».

Il Ministro
GONELLA.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se risponda a verità la notizia pubblicata nei giornali circa l'applicazione anche per il prossimo anno agricolo 1949 dell'ammasso per contingentamento.

« L'interrogante rileva come la persistente politica degli ammassi per contingentamento favorisca il permanere di una pesante bardatura burocratica, che importa spese ingentissime a carico dello Stato ed intralci alla circolazione ed allo smercio dei prodotti.

« Inoltre le draconiane sanzioni minacciate agli eventuali evasori mediante manifesto, che parla di multe per venti volte il prezzo di un quintale di grano, gettano nel turbamento l'anima dei rurali, specie dei piccoli agricoltori e li portano ad abbandonare o a trascurare la coltura del grano. Si è verificato il caso di molti piccoli agricoltori, costretti ad acquistare il frumento a 10.000 lire al quintale per portarlo all'ammasso, non avendolo prodotto in quantità sufficiente, ritraendone solo 6250.

« L'interrogante chiede che il Governo proceda alla smobilitazione delle bardature burocratiche e proceda all'abolizione delle norme restrittive a cominciare dagli ammassi per contingentamento, e qualora si voglia assolutamente mantenere l'ammasso per contingentamento, chiede che siano esonerati da tale obbligo tutti i produttori che non raggiungono i 20 quintali di produzione ».

RISPOSTA. — « La notizia pubblicata nei giornali circa l'applicazione, anche per il prossimo anno, dell'ammasso per contingente, risponde a verità.

« È noto che la necessità di assicurare le razioni di pane e di pasta alla popolazione non produttrice, tenuto conto della produzione granaria nazionale tuttora insufficiente, nonché delle condizioni del mercato cerealicolo internazionale, non ha consentito la soppressione dell'ammasso.

« Non si ritiene, comunque, che il timore delle sanzioni previste per i mancati conferimenti, possa influire sulla coltivazione del grano in quanto le sanzioni colpiscono gli evasori e non i produttori che per cause indipendenti dalla loro volontà non sono in grado di conferire le quote di contingente loro attribuite. Né risulta che vi siano stati agricoltori costretti ad acquistare il frumento da conferire, in quanto i Comitati provinciali ammasso non hanno mancato di esaminare la situazione dei produttori danneggiati da eccezionali eventi climaterici sfavorevoli, in occasione della ripartizione dei notevoli abbuoni sui contingenti provinciali concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con l'Alto commissario dell'alimentazione.

« Si assicura, comunque, che i suggerimenti per quanto riguarda l'esonero dei pic-

coli produttori dall'obbligo di conferimento, saranno tenuti presenti e vagliati in occasione della definizione delle norme per l'ammasso del prossimo anno ».

Il Ministro

SEGNÌ.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga equo di aggiornare il trattamento economico dei procaccia postali a trazione ippica per avvicinarlo se non adeguarlo all'aumentato costo della vita, come si è lodevolmente fatto per tutte le altre categorie dei dipendenti servizi.

« Sta di fatto, che in una provincia del collegio elettorale Lecce-Brindisi-Taranto le retribuzioni di tali procaccia vanno da un minimo di 3200 ad un massimo di 6500 lire mensili: cifre che appaiono assurde, quando si pensi che con tali emolumenti si dovrebbero mantenere l'assuntore ed il cavallo! È vero che in altri tempi quei servizi di trasporto erano alimentati anche dai cespiti dei viaggi e colli privati; ma è anche noto che, col diffondersi delle autocorriere, la fonte di tali cespiti è quasi dovunque essicata. In definitiva, ora questa categoria di lavoratori sta molto peggio di quella dei procaccia a piedi (che prima era la più misera dei servizi postali) vincolati da obbligazione personale; i quali, nella stessa provincia di cui l'interrogante ha i dati, hanno retribuzioni da un minimo di 18.000 ad un massimo di oltre 30 mila lire mensili. Si chiede se non sia possibile estendere lo stesso trattamento al procaccia a trazione ippica, sia pure limitatamente ai casi in cui è accertata la mancanza o la inadeguatezza di proventi extra-contrattuali ».

RISPOSTA. — « Il trattamento economico dei procaccia con cavalcatura differisce da quello dei procaccia a piedi per la diversa natura sia della prestazione che del vincolo giuridico che lega le due categorie all'Amministrazione.

« Infatti i procaccia pedonali effettuano il trasporto degli effetti postali a spalla e sono vincolati all'Amministrazione da una speciale scrittura (obbligazione personale), sono nominati in seguito a concorso o per successione e godono, infine, della indennità di carovita in base alle disposizioni di legge in vigore; mentre i procaccia ippici sono legati da un vero e proprio contratto d'appalto su regolare licitazione e seguono, pertanto, le sorti delle attività aziendali, sia pure di modesta entità, organizzate ad impresa.

« La concessione di tali appalti presuppone la esatta valutazione, da parte degli aspiranti, dei propri interessi, con la preventiva determinazione della entità dei cespiti derivanti dal trasporto dei viaggiatori e delle merci in aggiunta al corrispettivo contrattuale nel senso che la gestione del servizio non si prospetti dannosa agli assuntori.

« Tuttavia, questa Amministrazione non ha mancato di esaminare caso per caso le condizioni dei singoli servizi della specie per mettere in grado gli accollatori di affrontare la graduale ascesa dei prezzi ed, a tale scopo, sono stati accordati dei compensi extra-contrattuali di adeguamento alle accresciute spese di gestione di essi ».

Il Ministro
JERVOLINO.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere i motivi che hanno spinto il Governo del Granducato del Lussemburgo a far pagare, agli italiani residenti nel Granducato, che nulla avevano avuto a che fare con la politica italiana del passato regime, somme rilevanti per rientrare nel libero possesso dei loro beni, fossero questi costituiti da terreni, stabili o semplicemente dal mobilio di casa, mentre nulla di tutto questo è accaduto agli italiani residenti in Francia ed in Belgio; e quale azione intenda svolgere perché queste somme rilevanti, fatte pagare indebitamente a modesti lavoratori italiani, siano ad essi restituite, facendo immediatamente sospendere i pagamenti di coloro che non hanno ancora versato ».

RISPOSTA. — « In un primo momento l'Autorità lussemburghese, valendosi della legge 10 gennaio 1947, ha applicato tasse abbastanza rilevanti a un ristretto numero di connazionali; tali tasse sono state applicate in diversa misura tenendo conto della consistenza patrimoniale degli interessati e soprattutto del loro contegno politico durante la guerra e l'occupazione tedesca.

« In un successivo periodo non soltanto si è ottenuto il dissequestro della totalità dei beni degli italiani, ad eccezione di alcuni casi particolari, ma le tasse relative sono state moderate e non hanno superato il 5 per cento circa del valore dei beni.

« Per i meno abbienti le spese amministrative sono state limitate, mentre il 53 per cento dei colpiti da sequestro ha visto i propri beni liberati senza pagare alcuna tassa ».

Il Ministro
SFORZA.

SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno che, nella valutazione dei titoli nei concorsi per direttore didattico, si tenga conto del servizio prestato dai maestri incaricati della direzione didattica in colonia, come attualmente si pratica per coloro che hanno espletato detto incarico in Italia ».

RISPOSTA. — « Fra i titoli ammessi a valutazione nei concorsi a posti di direttore didattico (articolo 90 e tabella A del Regolamento generale 26 aprile 1938, n. 1297) è compreso il servizio di direttore prestato nel decennio immediatamente anteriore alla data del bando di concorso.

« La tabella sopra citata precisa, invero, che è da valutarsi il servizio prestato come direttore didattico governativo o comunale (infatti, nel tempo in cui il Regolamento generale fu pubblicato esistevano soltanto i direttori didattici dei comuni che allora avevano l'autonomia scolastica e i direttori didattici del ruolo statale delle scuole del territorio nazionale dipendenti dai Provveditorati agli studi, i quali ultimi appunto avevano la qualifica di direttori didattici governativi).

« Considerato però che l'ufficio direttivo delle scuole delle colonie fu istituito posteriormente al sopracitato Regolamento generale e considerato che le scuole delle colonie, sulle quali era esercitato l'ufficio anzidetto, erano anch'esse scuole statali in quanto istituite e mantenute dal Ministero delle colonie, si ritiene che il servizio direttivo prestato nelle colonie debba essere ammesso a valutazione nei concorsi a posti direttivi recentemente banditi da questo Ministero ».

Il Ministro
GONELLA.

SILIPO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per i quali ancora non sono stati liquidati al personale civile del Ministero della difesa (Esercito) i fogli di viaggio inerenti alle spese sostenute per le elezioni del 18 aprile 1948 ».

RISPOSTA. — « Mentre il personale salariato è già stato soddisfatto delle indennità relative ai viaggi effettuati in occasione delle elezioni del 18 aprile 1948, per quanto riguarda gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dell'Esercito, i relativi mandati furono a suo tempo compilati ed inviati da questo Ministero alla Corte dei conti, ove sono tuttora giacenti in attesa di un'assegnazione suppletiva di fondi

sul capitolo II. Tale assegnazione peraltro è compresa nel 17° provvedimento legislativo che trovasi presso il Parlamento per l'approvazione ».

Il Ministro
PACCIARDI.

SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno che per le supplenze dei direttori didattici nel prossimo anno scolastico sia sufficiente, per gli abilitati alla vigilanza scolastica ed i laureati del magistero la qualifica di « buono » e « distinto » ottenuta nell'ultimo triennio, specialmente per coloro che tali mansioni hanno esplicato lodevolmente a giudizio dei provveditori agli studi, dato che per l'articolo 2 della legge 31 maggio 1943, n. 570, per l'ammissione al concorso direttivo, è sufficiente la qualifica di « buono ».

RISPOSTA. — « La disposizione con la quale si è richiesto che i maestri aspiranti agli incarichi nelle direzioni didattiche vacanti abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio di servizio magistrale, mira ad attuare una selezione tra gli aspiranti medesimi, in modo che gli incarichi direttivi siano conferiti ai maestri veramente meritevoli, ossia a quelli che, per le doti dimostrate nell'esercizio del magistero, diano maggiore affidamento per l'esercizio delle mansioni di grado superiore.

« L'aver riportato la qualifica di « ottimo », limitatamente all'ultimo triennio di insegnamento, è senza dubbio una condizione essenziale di prestigio personale, per chi la possiede, rispetto ai colleghi maestri, di ben maggiore rilievo che non sia il possesso dell'abilitazione alla vigilanza scolastica o della laurea della facoltà di magistero, ciò in quanto la qualifica dell'insegnante investe tutta la intera figura del maestro nelle sue qualità di educatore e di cittadino.

« È ben vero che per l'ammissione al concorso a posti di direttore didattico è sufficiente che il maestro aspirante al concorso abbia riportato la qualifica di « buono », ma questa qualifica costituisce un minimo per l'ammissione ad una gara in base a prove d'esame e a valutazione di titoli, il cui espletamento attua la selezione per la scelta dei migliori elementi che saranno poi i vincitori del concorso.

« La condizione del maestro incaricato della direzione didattica, nei confronti degli altri maestri che vengono ad essere messi alle sue dipendenze, è per certo assai più delicata di

quella del direttore di ruolo che ha conquistato il suo posto attraverso il vaglio del concorso: deriva da ciò la opportunità, anzi la necessità di procedere con tutto rigore alla scelta di coloro ai quali l'incarico direttivo deve essere conferito.

« Per quanto innanzi si è esposto non si ritiene opportuno che gli incarichi direttivi siano conferiti anche ai maestri che nell'ultimo triennio di servizio magistrale riportarono una qualifica inferiore a quella di « ottimo ».

Il Ministro
GONELLA.

SULLO, TROISI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se per l'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 30 giugno 1947, n. 783, basti l'aver atteso un anno dal 30 giugno 1947.

« Il decreto legislativo predetto prevedeva la spesa di 175 milioni sull'esercizio finanziario 1947-48 per l'estensione della rete telefonica in Italia Meridionale: gli interroganti sono a conoscenza delle difficoltà frapposte dalla S.E.T., ma chiedono all'onorevole Ministro se esse siano state superate ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione si è profondamente interessata del problema, ma l'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, non è stata ancora possibile in quanto, a norma delle vigenti convenzioni, le Società concessionarie sono tenute ad effettuare lavori del genere per un importo annuo molto limitato che non raggiunge le lire 100.000 per ciascuno.

« Era stato, perciò, predisposto un provvedimento legislativo per rendere applicabile agli attuali concessionari l'obbligo derivante dal decreto legislativo n. 783, come è stato comunicato in sede di discussione del bilancio.

« Posso, però, annunciare con piacere che le Società concessionarie, senza attendere la modifica legislativa, hanno proprio in questi giorni, aderito al vivo desiderio da me espresso a nome dei comuni interessati, di procedere al più presto ai collegamenti predetti.

« Posso, pertanto, assicurare, che finalmente si potranno fra giorni iniziare i lavori di collegamento nei limiti dei fondi disponibili in bilancio ».

Il Ministro
JERVOLINO.

TOLLOY. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere come mai, nonostante gli impegni ripetutamente presi al riguardo dal Governo di fronte alle due Camere, i suoi organi competenti non siano intervenuti a diffidare il giornale *Il Pomeriggio* di Bologna, a cessare dalla iniziata pubblicazione a carattere scandalistico e raccapricciante di ricordi di un anonimo sedicente reduce dei campi di prigionia russa.

« Tale pubblicazione, infatti, oltre ad avere il carattere di speculazione politica così dannosa per il nostro Paese e così lesiva dei sentimenti di tanti famigliari di dispersi, che il Governo e la stragrande maggioranza delle due Camere hanno condannato, contravviene in modo manifesto, tanto nello spirito che nella lettera, all'articolo 15 delle vigenti disposizioni sulla stampa, e rende pertanto non solo possibile, ma doveroso l'intervento delle autorità governative ».

RISPOSTA. — « Con la legge 8 febbraio 1948, n. 47, è stata sottratta al Governo ogni ingerenza nella disciplina della stampa periodica, in armonia con il principio sancito dall'articolo 21 della Costituzione, per il quale la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

« Un intervento del potere esecutivo, nella forma della « diffida » od altra analoga, sarebbe indubbiamente contrario alle norme della Costituzione, anche se — per avventura — si ravvisassero nella pubblicazione estremi di reato.

« Per quanto il Governo possa deplorare ogni speculazione politica, da qualsiasi parte compiuta, su dolorosi avvenimenti della nostra guerra, è fuori dubbio che esso non può e non deve interferire nel libero apprezzamento della Magistratura. Spetta, infatti, unicamente all'Autorità giudiziaria — indipendentemente da qualsiasi segnalazione — valutare il contenuto della pubblicazione e procedere a norma di legge, ove riscontri elementi di responsabilità penale.

« Nessuna iniziativa, quindi, può prendere questa Presidenza al caso segnalato ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

TONENGO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se ritenga opportuno di tener presente la condizione di insopportabile ed ingiustificato disagio in cui da tempo vengono a trovarsi i lavoratori canavesani, costretti per ragioni del loro lavoro a partire da Ivrea

e stazioni intermedie per recarsi a Torino nelle prime ore del mattino.

« Sulla linea Ivrea-Chivasso esistevano fin al 1946 due treni che fermavano in tutte le stazioni e partivano da Ivrea alle ore 4.50 e alle ore 6.02 permettendo, specialmente questo ultimo, di prendere a Chivasso la coincidenza per giungere a Torino in tempo utile.

« Attualmente, invece, esiste un solo treno utile, che parte da Ivrea alle 4.50, poiché gli altri treni successivi sono automotrici, che non fermano nelle stazioni intermedie. Gli operai di Ivrea sono pertanto costretti a levarsi almeno alle 3.30, mentre gli operai delle frazioni e dei paesi che distano da Ivrea, debbono alzarsi molto prima.

« Questa insopportabile condizione di cose è stata più volte riconosciuta dal Compartimento di Torino, il quale ha anche provveduto al ripristino del treno in partenza da Ivrea alle 6.02, con fermata in tutte le stazioni, ed ha ancora pubblicato ufficialmente sull'orario questo treno, che però non si è finora mai effettuato.

« Sembra che la ragione sia da attribuire alla mancata consegna del materiale rotabile da parte della Sezione materiale e trazione di Firenze.

« Si invoca l'immediato, energico intervento del Ministro per far cessare un simile stato di cose, che anche dal punto di vista morale e politico è deplorabile affinché, come riconosciuto, affermato e pubblicato, la corsa giornaliera A-892, in partenza da Ivrea per Chivasso alle ore 6.02, sia regolarmente effettuata senza più alcun ostacolo ».

RISPOSTA. — « Questa Amministrazione ha già da tempo preso in esame le necessità dei viaggiatori della linea Ivrea-Chivasso per una migliore partenza al mattino verso Torino, ed è stata studiata la possibilità di effettuare un nuovo treno con automotrici, del quale è già anche predisposto l'orario.

« La scarsa disponibilità di automotrici non ha ancora consentito di attuare il provvedimento.

« Comunque si spera con le prossime forniture di poter soddisfare le esigenze segnalate ».

Il Ministro
CORBELLINI.

TONENGO, BOVETTI. — *Al Ministro dell'Industria e del Commercio.* — « Per conoscere se nel piano per lo sviluppo ed incremento dell'industria, anche in riferimento agli stanziamenti dell'E.R.P., non intenda

porre in prima linea la fabbricazione di macchine ed attrezzi agricoli, dei quali è viva ed urgente la necessità per la nostra agricoltura ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'industria e del commercio, conscio, della importanza che riveste per la nostra agricoltura il settore industriale, ne ha seguito sempre l'andamento con viva attenzione ed ha, in particolare, facilitato l'approvvigionamento delle materie prime necessarie alla relativa produzione. Il settore in parola è stato infatti ammesso a godere delle assegnazioni sulla quota preferenziale prevista dalle vigenti disposizioni in merito alla disciplina siderurgica, il che ha comportato, oltre alla possibilità di rifornirsi dei materiali siderurgici nella quantità occorrente alla produzione, anche la possibilità di beneficiare di prezzi più bassi di quelli praticati sul libero mercato per i materiali predetti.

« E pertanto, anche per le agevolazioni come sopra accordate, la produzione di macchine e di attrezzi agricoli ha raggiunto oggi, in Italia, un alto livello sia per quanto riguarda il lato quantitativo che quello qualitativo.

« Tale produzione, che impegna numerose aziende di grande, media e piccola potenzialità e che si è venuta aggiornando secondo i ritrovati tecnici più moderni, è in grado di far fronte alle esigenze della nostra agricoltura ed è anzi notevolmente superiore alle possibilità di assorbimento del mercato, sì da determinare una crisi di superproduzione malgrado che si sia fatto luogo anche ad operazioni di esportazione.

« Infatti, a fronte di una previsione di fabbisogno per l'anno 1948-49 di 2950 unità per i trattori e di 40.000 tonnellate per le altre macchine, è prevista, per lo stesso periodo, una produzione rispettiva di 6.200 unità e di 57.000 tonnellate.

« In considerazione pertanto di quanto sopra, sembra che il problema debba trovare adeguata soluzione nel settore medesimo nel senso cioè che dovrà essere l'agricoltura stessa a promuovere una maggiore richiesta di mezzi meccanici ».

Il Ministro
LOMBARDO.

TONENGO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per regolare le disposizioni vigenti sul contingentamento di cereali, poiché la Giunta regionale siciliana, in data 25 settembre 1948, ha approvato un decreto in base al quale è consentita la libera circola-

zione del grano e prodotti derivati senza alcun vincolo.

« Quanto sopra in considerazione della situazione granaria dell'Isola, in rapporto al mercato nazionale ed anche in relazione all'annuncio recentemente dato dal Governo nazionale, di immettere al consumo il grano di provenienza estera attraverso il libero commercio.

« L'interrogante chiede, inoltre, il motivo della disparità di trattamento fra la Sicilia e le altre regioni d'Italia in materia di vincolo granario, in quanto in Piemonte, per attenersi ai vincoli della legge sugli ammassi, i contadini sono costretti ad acquistare il grano privato a prezzo superiore per far fronte alla costrizione della legge sui vincoli del grano ».

RISPOSTA. — « La Regione siciliana è tenuta ad effettuare l'ammasso dei cereali né più né meno delle altre regioni della Repubblica.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvide infatti a suo tempo a fissare il contingente per l'Isola in quintali 40.000, successivamente ridotto a quintali 780.000, di cui sono già stati ammassati circa quintali 60.000.

« Non risulta che il Governo regionale siciliano, pur regolando con suo provvedimento l'effettuazione dell'ammasso nell'Isola, abbia emanato norme in contrasto con le disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, e che quindi vi sia disparità di trattamento tra i produttori siciliani e quelli delle altre regioni d'Italia.

« Non risulta nemmeno che a tutt'oggi siano stati immessi o siano in procinto di essere immessi al consumo, attraverso il libero commercio, né in Sicilia né altrove, quantitativi di grano di provenienza estera ».

Il Ministro
SEGNI.

TONENGO, STELLA, SODANO, ARMO-SINO, BIMA, VISENTINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per quei contadini, piccoli e medi proprietari, che sono nell'impossibilità di conferire la quantità di grano richiesta nell'ammasso di contingenza.

« Molti di essi hanno colture che non possono essere sostituite, in quanto la variazione di coltura porterebbe danno, perché colture biennali, triennali e molte perfino a durata di dieci anni.

« Questi contadini, nel passato, erano vincolati, se avevano ottenuto il grano da seme:

con l'ammasso di contingenza, si sono trovati vincolati nella loro totale superficie, anche se non avevano mai coltivato grano. In tal modo si colpiscono quei lavoratori della terra, i quali hanno esclusivamente terreno coltivato a prato per l'alimentazione del proprio bestiame, come è provato dall'imposta bestiame.

« Gli interroganti chiedono altresì, per un senso di vera giustizia, se non si ritenga conforme ad equità disporre che non vengano qualificati tra gli evasori d'ammasso i piccoli proprietari, la cui produzione granaria oscilla dai 12 ai 18 quintali ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, affida (articolo 3) ai Comitati ammasso per contingente l'incarico di provvedere alla ripartizione dei contingenti provinciali fra i singoli comuni delle provincie, avvalendosi dei dati in possesso degli Uffici tecnici circa la « superficie normalmente investita a cereali sul totale della superficie seminativa e la produzione media »; nonché di stabilire i criteri in base ai quali si debbono ripartire i contingenti tra i singoli produttori « tenuto conto dei normali ordinamenti produttivi ».

« Si esclude, pertanto, che si siano imposte quote di contingente ad agricoltori che per cause tecniche, o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto produrre cereali nella campagna 1947-48.

« Per quanto riguarda invece gli agricoltori che, per deficienza di produzione, non sono in grado di versare per intero il contingente si precisa che la loro posizione è stata riesaminata in occasione della ripartizione dei notevoli abbuoni concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — d'intesa con l'Alto commissariato dell'alimentazione — sui contingenti provinciali.

« Si ritiene, quindi, che tutti gli agricoltori siano a tutt'oggi in grado di versare la loro quota di contingente, e pertanto non sembra si possa accogliere la proposta di non considerare cioè come evasori i piccoli produttori non ancora in regola con i conferimenti ».

Il Ministro
SEGNI.

TONENGO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno e giusto, nell'interesse della produzione vinicola nelle quali il genuino tradizionale vino locale è di gradazione inferiore a quella imposta dalla vigente legislazione, i pubblici esercizi locali — osterie, trattorie, alberghi, ecc. — siano autorizzati a

smercicare localmente il vino di locale produzione.

« Coll'attuale sistema, invece, gli esercenti sono obbligati a fare tagli e miscele che danneggiano la produzione vinicola locale spesso di tradizionale tipicità ».

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione allo smercio di vini di gradazione alcolica inferiore a quella prevista dalla vigente legislazione (10 per cento per vini rossi e 9 per cento per i vini bianchi), nelle località ove tale vino è prodotto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è d'avviso che non è possibile far luogo alla concessione di deroghe, poiché un provvedimento del genere sia pure limitato alle sole zone di produzione pregiudicherebbe, per ovvie ragioni, la osservanza delle disposizioni medesime nelle altre ».

Il Ministro
SEGNI.

TONENGO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni dei notevoli inconvenienti cui ha dato luogo, nella provincia di Torino, la determinazione dei contingenti di grano da consegnare all'ammasso. In molti casi, essendo i procedimenti di determinazioni delle quote non molto precisi, si sono avute fissazioni troppo alte, per cui un gran numero di produttori è in procinto di essere denunciato per inadempienza all'obbligo di conferimento all'ammasso. Qualche caso simile è già stato eliminato in talune località dal prefetto. L'interrogante ritiene che l'esigenza di una equa revisione delle determinazioni del contingente, renda necessario che, prima di procedere alla denuncia a carico dei contadini dichiarati inadempienti all'obbligo dell'ammasso, si promuova una inchiesta a mezzo di apposita commissione, in cui siano rappresentati anche i contadini produttori, la quale esamini tutto l'operato dell'U.P.S.E.A. ».

RISPOSTA. — « Non risulta a questo Ministero che nella provincia di Torino l'attribuzione del contingente ai singoli agricoltori non sia stato effettuato a suo tempo con la dovuta ocularità, e tanto meno che un gran numero di produttori sia ora in procinto di essere denunciato per inadempienza agli obblighi di ammasso.

« Si precisa, comunque, che i tre abbuoni (rispettivamente di quintali 15.000, 15.000 e 20.000) concessi sul contingente iniziale della provincia in questione, portandolo da quintali 285.000 a quintali 235.000, hanno posto

tutte le aziende nella condizione di far fronte ai propri obblighi di consegna. È infatti, con i conferimenti effettuati sino alla data del 23 corrente, il contingente predetto è stato raggiunto.

« Non sembra, pertanto, sia il caso di promuovere l'inchiesta proposta ».

Il Ministro

SEGNI

TONENGO, BOVETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle legittime aspettative degli assuntori ferroviari, tanto in ordine agli stipendi che al trattamento di pensione; provvedimenti che dovrebbero estendersi alle varie categorie di assuntori, non esclusi i casellanti ».

RISPOSTA. — « È stato presentato al Senato un disegno di legge, recante appunto provvedimenti in favore degli assuntori del servizio di custodia dei passaggi a livello.

« Tale disegno di legge prevede, fra l'altro, l'assimilazione degli assuntori, che svolgono attività direttamente connessa con l'esercizio ferroviario, agli agenti ferroviari di grado equiparabile, per quanto riguarda il trattamento economico.

« Non è stato e non è possibile, invece, concedere il trattamento di pensione, in quanto il rapporto intercedente tra l'Amministrazione e gli assuntori non è un rapporto di impiego, bensì un contratto d'opera ».

Il Ministro

CORBELLINI.

TONENGO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di sospendere le azioni in corso da parte dell'autorità militare di Torino per la consegna o il pagamento integrale, sui prezzi fissati dall'autorità stessa, dei quadrupedi (cavalli o muli) preda di guerra, detenuti da agricoltori e da questi regolarmente acquistati a suo tempo con regolari ricevute da parte del Comitato di liberazione nazionale o dei comandi partigiani dal Comitato stesso dipendenti. Tale sospensione si rende indispensabile, a parere dell'interrogante, onde chiarire la posizione personale e la regolarità d'acquisto d'ogni singolo agricoltore.

« L'interrogante fa osservare che l'autorità militare di Torino, nell'imporre la cessione dei quadrupedi o il loro pagamento integrale sui prezzi da essa fissati, si rifiuta di riconoscere e scomputare i prezzi già pagati al-

l'atto del regolare acquisto e comprovati da regolari ricevute.

« L'unica autorità di Governo allora esistente era il C.L.N. e gli atti da esso autorizzati o riconosciuti, quali ad esempio le vendite dei quadrupedi abbandonati dai tedeschi o da fascisti in fuga e caduti preda di guerra in mano alle formazioni partigiane, non possono non essere riconosciuti dal Governo attuale, senza infirmare il principio della legittimità del Governo del C.L.N. e senza provocare, a scapito degli agricoltori acquirenti, un danno finanziario notevole (doppio pagamento dello stesso quadrupede) e un risentimento morale più che giustificato ».

RISPOSTA. — « Le operazioni di recupero dei materiali di preda bellica detenuti da civili furono a suo tempo concordate col Ministero del tesoro e che con esse si tende ad accertare il processo legale dei materiali stessi. Non si ravvisa perciò la necessità di una sospensione delle operazioni, che non sarebbe in alcun modo giustificata.

« Per quanto riguarda, in particolare, i quadrupedi di preda bellica a suo tempo ceduti dai Comitati di liberazione nazionale, è risultato che numerosi civili acquistavano gli animali a prezzi assai inferiori a quelli del mercato dell'epoca ed anzi, in taluni casi, li ricevettero addirittura gratuitamente: da ciò la necessità di provvedere al riguardo, allo scopo di risarcire l'Amministrazione militare del danno sofferto.

« Peraltro è stato disposto che le posizioni dei singoli detentori siano sempre chiarite, prima della determinazione sul pagamento da apposite Commissioni e che le determinazioni siano revisionate dai Comandi militari territoriale, i quali, nei casi controversi di particolare importanza, rimetteranno la decisione definitiva a questo Ministero.

« Inoltre è stato disposto — dovendo pur tenersi conto, delle somme corrisposte all'atto dell'acquisto — che i comandi militari territoriali facciano pagare ai possessori dei quadrupedi in questione la sola differenza del prezzo di stima riferito all'epoca in cui i quadrupedi stessi furono ceduti dai CC.LL.NN. e che siano fatte le più ampie facilitazioni nel pagamento, evitando, in ogni modo, il doppio versamento del prezzo.

« Ciò posto, è da ritenersi che gli interessi dei singoli e della pubblica Amministrazione siano stati convenientemente armonizzati e tutelati col pieno rispetto dei superiori principi di equità e di giustizia.

« Si assicura che è stata richiamata l'attenzione del Comando militare territoriale di Torino in merito a quanto rappresentato nell'interrogazione e che è in contrasto con le disposizioni sopra ricordate ».

Il Ministro
PACCIARDI.

TORRETTA, GALLO ELISABETTA, LOZZA, GIOLITTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo a favore delle aziende artigiane, distrutte o gravemente danneggiate dalla recente alluvione in Piemonte, considerato che gli artigiani sono nella assoluta impossibilità di provvedere con i propri mezzi alla ricostruzione, e che solo con la ricostruzione di dette aziende intere famiglie hanno possibilità di vita ».

RISPOSTA. — « In attesa delle notizie già richieste alle Intendenze di finanza, questo Ministero ha disposto per alcune località maggiormente colpite dall'alluvione, che venga sospesa, su richiesta dei contribuenti, la riscossione delle imposte dirette relative all'anno in corso ed ai precedenti.

Per ciò che riguarda in particolare l'imposta di ricchezza mobile, le norme legislative vigenti consentono lo sgravio del tributo a favore delle aziende distrutte o, che, comunque, siano venute a cessare, mentre per le altre che abbiano dovuto ridurre la propria attività può essere chiesta la revisione del reddito imponibile nei termini disposti dalla legge.

« Quanto, poi, all'imposta generale sull'entrata dovuta in abbonamento dagli artigiani per le prestazioni da essi effettuate, l'Amministrazione non è aliena dall'adottare misure largamente equitative sulle proposte concrete che potranno essere formulate dalle predette Intendenze in tutti i casi in cui le alluvioni abbiano messo le aziende artigiane nell'impossibilità di esercitare la loro attività.

« Anche il Ministero dell'industria e commercio non ha mancato, dal canto suo, di chiedere apposite particolareggiate relazioni al Circolo dell'ispettorato del lavoro di Torino e all'ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Asti, al fine di conoscere l'esatta portata dei danni subiti dalle industrie e dalle imprese commerciali del Piemonte, ma le prime notizie ricevute non gli hanno consentito di valutare sufficientemente i danni stessi dato che sono ancora in corso i lavori di sgombero del fango.

« Tuttavia detto Ministero assicura che, sulla base dei dati che gli saranno forniti e delle proposte che gli uffici predetti avanzeranno, adotterà di urgenza tutti i possibili provvedimenti atti ad alleviare lo stato in cui sono venute a trovarsi le aziende artigiane di quella zona ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

TROISI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga necessario, considerata la frequenza degli incidenti stradali nelle ore notturne, disporre l'obbligo per tutti i veicoli a trazione animale od anche a mano, dell'applicazione del catarifrangente ».

RISPOSTA. — « La opportunità di rendere obbligatorio l'uso del catarifrangente posteriore rosso per tutti i veicoli a trazione animale od a braccia non costituisce, almeno per quanto riguarda i veicoli a trazione animale, una questione nuova in quanto essa ha già formato oggetto di esame da parte delle due Commissioni alle quali negli scorsi anni fu demandato il compito di studiare e predisporre la riforma del vigente corpo di norme per la tutela delle strade e per la circolazione — approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

« In tale occasione, tanto la prima quanto la seconda delle Commissioni si pronunciarono, al riguardo, in senso affermativo, in considerazione appunto, della maggior sicurezza che ne sarebbe derivata alla circolazione stradale. La prima di esse, anzi, propose anche la formula della modifica da introdurre nel primo comma dell'articolo 41 (relativo alla illuminazione dei veicoli) del suddetto regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, ma la cenata proposta non ebbe allora seguito perché intervenne frattanto la decisione di non procedere più ad un semplice ritocco delle singole norme del testo suindicato, bensì di attuare una profonda e generale rielaborazione organica di tutta la materia dal punto di vista giuridico-formale non meno che da quello sostanziale in relazione, particolarmente, alla nuova codificazione civile e penale. Per questa organica riforma fu costituita appunto la seconda Commissione la quale non potè, peraltro, condurre a termine i suoi lavori per i noti eventi susseguitisi al 25 luglio 1943.

« Ciò stante, questo Ministero nulla avrebbe in contrario all'adozione del provvedimento di cui trattasi che corrisponderebbe alle vedute degli esperti in materia se una circostanza particolare non consigliasse di sopras-

sedervi: l'inizio, cioè, dei lavori da parte della ricostituita Commissione per la riforma delle suddette norme, per cui non si ritiene lontana la emanazione di tutte le modifiche da apportare, con ovvio criterio di organicità, a tutta la regolamentazione della materia.

« Non sembra, perciò, opportuno provvedere con un anticipato singolo provvedimento legislativo, la cui emanazione richiederebbe una procedura alquanto lunga, alla modifica del surricordato articolo 41 proprio mentre, come si è detto, tutta la materia è in rielaborazione organica.

« Per quanto riguarda, infine, la segnalazione circa l'opportunità che l'uso del catari-frangente sia esteso anche ai veicoli a braccia, questa Amministrazione non mancherà di sottoporre la questione, come sopra segnalata, all'esame dell'apposita Commissione interministeriale ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

TROISI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se il Governo non ritenga necessario di procedere ad un sollecito riordinamento dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, che dalla fondazione ha svolto una considerevole attività diretta alla elevazione spirituale e culturale delle classi lavoratrici; e se non consideri urgente dare tranquillità di vita ad oltre un migliaio d'impiegati, gran parte dei quali specializzati nel proprio ramo e che non percepiscono lo stipendio da parecchi mesi, data la precaria situazione finanziaria nella quale trovasi il predetto Ente ».

RISPOSTA. — « Il riordinamento dell'Ente nazionale per l'assistenza ai lavoratori ha già formato oggetto di approfondito esame da parte degli organi competenti, ed un disegno di legge sull'argomento sarà prossimamente presentato alle Camere ad iniziativa di questa Presidenza. La riforma tende a trasformare la struttura e le funzioni dell'E.N.A.L. adeguandole alle attuali esigenze politiche e sociali.

« Il progetto terrà anche conto della necessità di dare una giusta sistemazione, nel quadro della nuova organizzazione amministrativa e finanziaria dell'Ente, al personale attualmente in servizio ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

TROISI. — *Al Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritengano opportuno, al fine di dare sviluppo all'industria edilizia:

1°) di favorire il sovrallungamento, tenuto conto che per motivi climatici, in particolar modo nei centri pugliesi, le case sono in prevalenza basse e quindi ad uno o due piani, gravando le costruzioni, in caso di mancata sovraedificazione, di una imposta pari alle aree fabbricabili come addizionale del tributo fondiario;

2°) di far obbligo agli Enti pubblici, in possesso di aree edificabili, di procedere alla edificazione ovvero di metterle immediatamente in vendita con la condizione, a carico degli acquirenti, di una pronta utilizzazione.

« Ciò per la grave situazione edilizia del Mezzogiorno e delle Puglie in specie, denunciata fin dal censimento del 1931, secondo cui le due città maggiormente sovra-affollate con più di due persone per vano erano Bari e Taranto, in condizione, inoltre, che migliaia di famiglie di lavoratori abitano in grotte o in locali anti-igienici ove si agglomerano in una triste promiscuità, e che questa situazione è stata peggiorata dalla guerra, con le distruzioni e la paralisi dell'attività edilizia ».

RISPOSTA. — « Con l'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843, è stato chiarito che, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni concernenti le imposte dirette, si considerano nuove costruzioni, non solo le sopraelevazioni, ma anche le trasformazioni di soffitte e gli ampliamenti, ancorché costituiti da singoli vani, degli edifici preesistenti.

« Perciò, senza che occorra emanare nuove disposizioni di legge per incrementare tale genere di costruzioni, i contribuenti possono chiedere ed ottenere l'esenzione temporanea, a norma dell'articolo 5 della citata legge, per le sopraelevazioni e per le altre costruzioni suindicate.

« Peraltro, riguardo alla prima proposta, non sembra opportuno gravare con uno speciale tributo le aree fabbricabili su cui sorgono gli stabili suscettibili di sovraedificazione, in quanto che tale tributo verrebbe ad incidere, in linea di massima, sulla categoria dei lavoratori e piccoli risparmiatori, che costituiscono la grande maggioranza dei proprietari degli immobili in questione.

« Detta proposta, inoltre, appare di difficile attuazione dato che occorrerebbe subordinare l'applicazione della nuova imposta a molteplici fattori di carattere tecnico e legale, la cui valutazione richiederebbe il più delle volte

indagini complesse che, malgrado ogni accuratezza, potrebbero condurre a conclusioni non sempre sicure. Mentre l'importanza dei fattori tecnici si desume dal considerare che essi riguardano la natura del terreno di fondazione, lo spessore dei muri ed in genere le caratteristiche di stabilità della costruzione, non meno trascurabili sono i vincoli di carattere legale che potrebbero impedire le sopraelevazioni (servitù private, limitazioni imposte da regolamenti edilizi locali, e norme di edilizia antisismica). Il tributo in questione, pertanto, darebbe luogo a numerose contestazioni la cui definizione riuscirebbe tutt'altro che agevole; inoltre, questo Ministero è contrario all'istituzione di nuovi tributi per fini particolari, perché ciò renderebbe maggiormente complicato il vigente sistema tributario, mentre occorre semplificarlo più che possibile.

« La seconda proposta, di imporre agli Enti pubblici la edificazione o la alienazione, a tale scopo delle aree edificabili in loro possesso sembra, invece, in massima accoglibile, sebbene il risultato pratico sia da prevedere alquanto modesto.

« Può tuttavia in base alle disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, su richiesta motivata dell'Amministrazione comunale e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e ove occorra del Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la tutela monumentale artistica e paesistica, essere consentito che gli edifici ad uso abitazione abbiano altezze maggiori di quelle prescritte dai regolamenti edilizi locali e dalle norme di attuazione dei rispettivi piani regolatori ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

TROISI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga opportuno di intervenire presso la Società esercizi telefonici, affinché cessi il disservizio lamentato nella città di Bari e siano eliminate le difficoltà di approvvigionamento di apparecchi telefonici, considerato che:

1°) spesso la rete telefonica urbana va soggetta a parziali sospensioni di linee telefoniche, alle cui riparazioni si provvede con grave ritardo, intralciando l'attività dell'utente;

2°) mancano da tempo gli apparecchi di bachelite per i nuovi impianti, richiesti da anni, e anche quando l'utente si accontenta degli apparecchi di ferro, offerti in sostituzione dallo stesso Ufficio S. E. T. di Bari, la

pratica resta sospesa a tempo indeterminato per indisponibilità dei medesimi apparecchi di ferro ».

RISPOSTA. — « Al riguardo, eseguiti i debiti accertamenti, si assicura che il ritardo nella riparazione di guasti nella rete di Bari non è imputabile alla Società concessionaria, e che il ritardo dei nuovi collegamenti di abbonati non è dovuto a deficienza di apparecchi, bensì a deficienza di centrale che si spera di eliminare entro il primo trimestre del prossimo anno.

« Infatti attualmente a Bari esiste una Centrale automatica con 10 gruppi di 500 numeri di cui uno non completamente equipaggiato, con 4179 abbonati.

« La Società concessionaria di zona, S.E.T., dovrà provvedere a completare l'equipaggiamento del 10° gruppo in modo da potere accogliere le domande giacenti (circa 600).

« In attesa del completamento degli organi del 10° gruppo, la S.E.T. procede man mano alla stipula dei contratti, limitandosi per ora agli abbonati che hanno fatto domanda fino al gennaio 1948, poiché ove provvedesse ad evadere tutte le domande giacenti, si determinerebbe un disservizio generale per la predetta deficienza degli organi.

« La situazione potrà normalizzarsi entro un trimestre con la messa in opera del macchinario ordinato alla fabbrica; nel caso, peraltro improbabile, che la fabbrica non potesse mantenere l'impegno della consegna del macchinario, la S.E.T. intende provvedere ugualmente al completamento del 10° gruppo togliendo provvisoriamente da qualche centrale di nuova istituzione con piccolo numero di abbonati, quel numero di organi che sarebbe invece urgente installare nella centrale di Bari.

« Per quanto riguarda la rete risulta che i cavi principali sono stati tutti revisionati ed ampliati e per quanto riguarda le zone una sola presenta ancora scarse disponibilità in coppie.

« Circa la disponibilità degli apparecchi, questa non influisce sulla possibilità di effettuare nuovi collegamenti perché attualmente la S.E.T. dispone anche di apparecchi in bachelite.

« La causa principale del mancato accoglimento integrale delle nuove domande di utenza è dovuta non a deficienza di apparecchi ma, come si è detto, alla deficienza della centrale per la quale la S.E.T. sta provvedendo.

« Per quanto riguarda i guasti il numero di questi raggiunge i 22 al giorno che risulta vengono eliminati con sollecitudine perché a Bari vi è una larga disponibilità di mano d'opera (4 operai in centrale con 3 allievi e 35 operai fra giuntisti, guardafili, ecc.).

« Dove invece si riscontrano guasti importanti e non facilmente e sollecitamente eliminabili è la zona n. 14 che interessa 158 utenti ed anche di notevole importanza. Non è escluso che il reclamo abbia origine da utenti situati in questa zona, la quale ha l'armaio di distribuzione nella via extra murale Capruzzi, e interessa le vie: Puglia, Vaccarella, Strada provinciale per Bistrutto, zona Policlinico, Vigili del fuoco, Manifattura tabacchi, Società tramviaria, carcere giudiziario e quasi tutta la zona industriale, nonché delle cliniche come « Villa Egea ».

« In tale zona, invero, i guasti si ripetono molto spesso per il fatto che i cavi sono danneggiati da corrosioni chimiche dovute ad acque di fogna che invadono le camerette e quindi le canalizzazioni.

« Tale fatto ha dato origine ad una vertenza fra la S.E.T. e l'Acquedotto pugliese che gestisce le fognature. La S.E.T. iniziò pratica legale per i danni subiti, e il pretore nominò un perito che riconobbe il torto dell'Acquedotto pugliese. Però questo, a sua volta, ha sostenuto che le acque luride che danneggiano i cavi sono quelle delle Società Gaslini, acque che sono immesse nelle fogne e che per la loro natura danneggerebbero i cavi.

« Attualmente la vertenza pende fra Acquedotto pugliese e Società Gaslini. Anche giorni or sono il fenomeno si è ripetuto e la S.E.T. ha dovuto sostituire circa 100 metri di cavo. Evidentemente questa è una operazione che richiede non meno di 6 o 7 giorni di lavoro.

« Della questione risulta informato anche il prefetto di Bari ».

Il Ministro
JERVOLINO.

TROISI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, considerato il sensibile vantaggio che ne trarrebbe l'Erario, di disporre per il pagamento diretto alle tesorerie di tutti i tributi straordinari e segnatamente dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, evitando in tal modo che alle esattorie, attraverso l'aggio di riscossione, affluisca parte cospicua dei dei predetti prelievi di ricchezza dei cittadini ».

RISPOSTA. — « Il problema più urgente che si impone all'Amministrazione finanziaria in materia di riscossione delle imposte dirette ordinarie e straordinarie, è quello di ridurre il costo del servizio, accresciutosi in seguito all'aumento degli oneri — specialmente di personale — gravanti sulle gestioni esattoriali.

« Essendo l'aggio contrattuale risultato insufficiente a coprire detti oneri, si è dovuto provvedere ad una integrazione dell'aggio medesimo, procurando i mezzi all'uopo necessari con l'applicazione di una addizionale sull'aggio dovuto su tutti i carichi passati per la riscossione agli esattori.

« Affinché, quindi, possa diminuire l'onere dello Stato derivante dal pagamento della integrazione d'aggio e, di conseguenza, sollevarsi i contribuenti dall'onere dell'addizionale, è necessario che si accresca il volume dei ruoli affidati per la riscossione agli esattori. Se, invece, si consente che determinati tributi, ordinari o straordinari, siano versati direttamente in tesoreria, si verificherà che i contribuenti che continuano a pagare le imposte per ruoli nominativi dovranno, attraverso l'addizionale d'aggio, soddisfare il costo del servizio di riscossione anche per la parte che dovrebbe ricadere su coloro che versano direttamente in tesoreria, rimanendo, così, sempre aperto il problema della normalizzazione del costo della riscossione.

« Non va, poi, dimenticato che il versamento diretto in tesoreria rappresenta un modo straordinario di riscossione, ammesso per casi eccezionali. Esso non è suscettibile di estensioni, sia perché molti sono gli inconvenienti cui dà luogo, sia perché gli uffici finanziari non hanno l'attrezzatura — di mezzi e di personale — occorrente per organizzare su vasta scala il servizio dei versamenti diretti in tesoreria.

« Né si può pensare ad apprestare una simile attrezzatura, la quale, mentre da una parte, non può essere improvvisata, richiederebbe la spesa di somme non inferiori, forse, all'ammontare degli aggi attualmente corrisposti agli esattori: spesa che — come è ovvio — non potrebbe che essere addossata alla generalità dei contribuenti.

« Nel caso della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, il costo della riscossione risulta attenuato dall'articolo 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, il quale dispone che, per la riscossione del predetto tributo, compete all'esattore il solo aggio contrattuale, esclusa l'addizionale d'aggio.

« Per le considerazioni sopra esposte, non è possibile consentire che le imposte straordinarie sul patrimonio siano versate direttamente in tesoreria ».

Il Ministro
VANONI.

TRULLI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — « Per conoscere se non ritengano giusto e doveroso riprendere in esame la situazione di quei marescialli-capo dei carabinieri che, avendo sostenuti gli esami per l'avanzamento al grado superiore il 10 agosto 1946, non furono promossi per mancanza di posti, mentre a ciò si provvede nel 1948, con anzianità 1947, epoca in cui, per aver compiuto il 25° anno di servizio, essi ora sono considerati trattenuti e non effettivi.

« Si tenga presente che nel novembre 1947 si ebbe un numero rilevante di promozioni, e non certo proporzionato alle minori e reali necessità di organico che, nel frattempo, si erano venute determinando.

« Evidentemente si deve essere verificato un errore di valutazione sulle necessità dei quadri, dal Comando generale, per cui si è cercata la compensazione col nuovo ordinamento determinando così una situazione di sfavore in danno dei sottufficiali che, nel 1946, si disse di non poter promuovere per essere l'organico al completo.

« Si aggiunga che, per gli ufficiali in condizioni identiche si è rimediato con promozioni retroattive ».

RISPOSTA. — « Durante l'anno 1946, nel grado di maresciallo maggiore dell'Arma dei carabinieri si verificarono complessivamente 163 vacanze che furono coperte promuovendo a tale grado altrettanti marescialli capi iscritti nel quadro d'avanzamento e che avevano anzianità 31 dicembre 1943 o anteriore.

« Gli altri marescialli capi iscritti nel quadro di avanzamento dello stesso anno 1946, ma aventi anzianità posteriore al 31 dicembre 1943, furono pertanto rimandati all'avanzamento dell'anno successivo, durante il quale fu possibile conferire:

90 promozioni a maresciallo maggiore, fino al 30 settembre, in relazione alle vacanze verificatesi fino a tale data;

400 promozioni allo stesso grado con decorrenza dall'8 novembre, in conseguenza dell'aumento di altrettante unità all'organico dei marescialli maggiori (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 1181, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1947).

« Il numero di promozioni a maresciallo maggiore effettuate negli anni 1946 e 1947 fu pertanto perfettamente adeguato sia alle vacanze esistenti, sia all'aumento di organico previsto dal citato decreto, per cui nessun errore di valutazione è stato commesso a questo riguardo.

« Ciò stante, non è possibile, in base alla vigente legislazione, rivedere la posizione di quei marescialli maggiori che hanno conseguito la promozione nella posizione di trattenuto.

« Né vale riportarsi a questo riguardo a quanto è stato fatto col decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1948, n. 543, nei confronti di una categoria di ufficiali in posizione analoga.

« Per sanare, infatti, la grave situazione di disagio morale ed economico in cui era venuto a trovarsi un blocco numeroso di ufficiali ex combattenti della guerra 1915-18, che, per aver sostato oltre 20 anni nel grado di tenente, erano, ormai destinati a lasciare il servizio col grado di capitano, col citato provvedimento si è inteso, in sostanza, di offrire agli ufficiali stessi la possibilità di andare a riposo col grado di maggiore, mentre i sottufficiali cui si riferisce l'onorevole interrogante, anche se non hanno conseguito l'ultimo grado della loro gerarchia, ne hanno però raggiunto regolarmente il penultimo ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

TRULLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga giusto apportare qualche modificazione alle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, che determina una situazione di sfavore in danno di insegnanti reduci, i quali restano fuori dei ruoli speciali transitori, e se non sia opportuno prendere in benevola considerazione la richiesta formulata dal secondo congresso nazionale insegnanti reduci o combattenti e cioè:

1°) possibilità ai maestri ex combattenti, reduci ed assimilati, i quali abbiano compiuto un solo anno di insegnamento, di essere inclusi nella graduatoria dell'istituendo ruolo speciale transitorio, sino all'esaurimento;

2°) immissione immediata nel ruolo transitorio, precedenza assoluta negli incarichi e supplenze ai mutilati ed invalidi di guerra, ed a tutti coloro a cui non fu possibile partecipare al concorso 1941-42, perché al servizio della Patria;

3°) attuazione del ruolo speciale transitorio, senza precedenza, agli idonei a riserva.

alle categorie dell'effettivo 50 per cento delle cattedre;

4°) ammissione nei suddetti ruoli di coloro che, tornati dalla prigionia, di recente, non hanno potuto maturare alcun anno di servizio ».

RISPOSTA. — « Non si comprende a quale « situazione di sfavore in danno di insegnanti reduci, i quali restano fuori dei ruoli speciali transitori » si faccia riferimento.

« Infatti, occorre tener presente che le disposizioni sui ruoli transitori degli insegnanti medi prevedono per i reduci agevolazioni di non lieve entità, quali:

1°) la riduzione da tre a due anni del periodo di servizio prescritto per l'ammissione ai concorsi;

2°) la concessione per cui uno soltanto dei due anni anzidetti deve essere stato prestato nell'ultimo quinquennio scolastico;

3°) la valutazione massima del servizio militare come servizio scolastico dal 1940 in poi e l'attribuzione del massimo punteggio previsto per le qualifiche per gli ultimi tre anni scolastici (si richiama l'attenzione su tale agevolazione, di assai notevole portata, che attribuisce ad ogni reduce una non trascurabile durata di servizio non di ruolo; servizio che non pochi reduci non avrebbero potuto integralmente ed effettivamente prestare se fossero rimasti, invece, nella vita civile);

4°) l'attribuzione di punteggi aggiuntivi speciali per i reduci ex combattenti (per ogni anno di servizio in reparti impiegati in operazioni di guerra — per distinzioni ottenute per meriti di guerra — per ferite, mutilazioni, ecc.).

« Altrettante agevolazioni sono previste, a favore dei reduci, nella formazione delle graduatorie per l'immissione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti elementari:

a) riduzione a due anni del periodo di quattro anni di servizio di insegnante prescritto per concorrere per i predetti ruoli;

b) formazione di una graduatoria preferenziale a favore degli idonei dei concorsi riservati ai reduci;

c) valutazione delle benemerienze belliche, con speciali punteggi;

d) e, infine, a favore dei combattenti che non si trovano nella condizione di cui alla lettera b), di essere idonei in concorsi ad essi riservati, applicazione dei diritti loro riconosciuti dalle leggi vigenti per il conferimento dei posti di ruolo, e cioè riserva del 50 per cento dei posti. (Confrontare articolo 20

del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e articolo 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48).

« Pertanto:

1°) già notevoli riduzioni sono state fatte ai reduci circa il periodo di servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi per i ruoli speciali transitori (la riduzione, ad un solo anno di insegnamento, di tale periodo, toglierebbe, al periodo stesso, qualsiasi — seppur minimo — carattere di continuità nel rapporto d'impiego; mentre è proprio del carattere di continuità in questione che sorge il titolo per aspirare al ruolo speciale transitorio). Non si comprende, poi, come possa parlarsi di inclusione « nella graduatoria dell'istituendo ruolo speciale transitorio, sino all'esaurimento », quando, in un ruolo transitorio, non sono concepibili vacanze da colmare a mano a mano;

2°) non si ritiene che l'imponente complesso di agevolazioni ai reduci, sopra esposto, potrebbe essere equamente sostituito dalla « immissione immediata nel ruolo transitorio »: infatti, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che concerne tutte le Amministrazioni statali (al quale il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, che concerne la specifica competenza di questo Ministero, si è uniformato nei principi informativi) è volto alla sistemazione del personale statale non di ruolo, e non già alla sistemazione dei reduci, per i quali altre provvidenze hanno avuto luogo, provvidenze che, non soltanto non sono abrogate dal decreto legislativo n. 262, ma, anzi, per le sue stesse disposizioni, vengono a considerarsi nella definitiva sistemazione in ruolo, per quei reduci, che entrarono, a suo tempo, a fare parte del personale non di ruolo appunto per le norme emanate in loro favore; d'altra parte, le norme emanate per il collocamento nei ruoli speciali transitori per gli insegnanti, introducendo il sistema del concorso per titoli, mentre fanno salve le legittime aspettative del personale in servizio già prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 453, non pregiudicando quelle dei reduci ai quali può essere conferito, in base ai risultati del concorso, un numero di posti anche maggiore della percentuale che essi potranno ottenere nel campo degli impieghi amministrativi.

« Altrettanto deve dirsi in materia di incarichi e supplenze: nessuna norma, infatti, ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, prorogato fino al 31 dicembre 1949 dal decreto legislativo 5 agosto

1947, n. 884, che prevedono la riserva del 50 per cento a favore dei reduci ed assimilati, nel conferimento dei posti non di ruolo.

« Per ciò che particolarmente concerne « i mutilati ed invalidi di guerra, e tutti coloro cui non fu possibile partecipare al concorso 1941-42, perché al servizio della Patria » deve significarsi che è ben proprio per tale circostanza che questa benemerita categoria fruisce di concorsi riservati, nei quali, poi, sono state concesse, circa le prove d'esame, agevolazioni di carattere veramente eccezionale: per gli ex combattenti ed assimilati, infatti, gli esami di concorso, invece di essere costituiti, secondo le norme generali, da una prova scritta e da una prova orale, sono costituiti da una prova orale e da una prova pratica: con tale concessione si è raggiunto il limite, al di là del quale, e secondo il parere di questo Ministero, non si potrebbe andare, senza compromettere la serietà dei mezzi che devono essere posti in opera per saggiare la capacità di coloro che aspirano all'insegnamento;

3°) non sembra che la precedenza data, ai fini del ruolo speciale transitorio, agli idonei in altri concorsi, possa ledere gli interessi dei reduci i quali pure — come si è detto sopra — fruiscono di una graduatoria preferenziale in quanto idonei nei concorsi ad essi riservati.

« La riserva, alle categorie benemerite in questione, « dell'effettivo 50 per cento delle cattedre » è già in atto — come sopra si è visto — per gli insegnanti elementari; per ciò che concerne gli insegnanti medi, invece — per considerazioni di carattere giuridico, in relazione alla mera applicazione di norme già esistenti — tale riserva è stata supplita dalle agevolazioni sopra esposte, le quali sono tali da fare fondatamente supporre che possano in definitiva corrispondere al beneficio della riserva del 50 per cento dei posti;

4°) le considerazioni esposte sub 1°) circa il necessario carattere di continuità del rapporto d'impiego dimostrano la impossibilità di includere nei ruoli speciali transitori persone che, per la lunga prigionia sofferta, non abbiano potuto maturare periodi di servizio.

« Del resto, mentre non mancano altre, e notevoli, agevolazioni anche per i casi in questione — che non sono particolarmente numerosi — si deve riconoscere come neppure la migliore volontà e la più benevola considerazione possano fondatamente pretendere di riuscire a rintracciare, ed a sanare, tutte le sperequazioni e tutte le lesioni che l'im-

mane conflitto ha prodotto nei singoli e nelle categorie.

« Per tutte le suesposte considerazioni, nessuna modifica deve essere apportata alle norme già emanate od a quelle in corso di emanazione in materia.

« Infatti, in breve, sia per la costituzione dei ruoli transitori, limitati, com'è noto, ai posti vacanti al 1° ottobre 1948, sia per il conferimento dei posti non di ruolo (incarichi e supplenze) che si rendessero disponibili dopo tale data, i reduci e le categorie assimilate si trovano in una posizione di favore, per effetto delle nuove disposizioni di legge speciali nonché per effetto del ricordato decreto legislativo, di carattere generale, 4 agosto 1945, n. 453; né sono da dimenticare le contemporanee e concomitanti vastissime agevolazioni di ogni genere, accordate ai reduci, in materia di concorsi ordinari e di concorsi riservati, per i ruoli organici: del che il Ministero è ben lieto, rendendosi conto dell'opportunità di favorire la sistemazione di questa benemerita categoria ».

Il Ministro
GONELLA.

TRUZZI FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga urgente adottare i provvedimenti necessari per l'incremento dell'apicoltura nazionale, in rapporto al necessario sviluppo ed alla indispensabile difesa delle attività ortofrutticole agrumarie e precisamente:

1°) intensificazione della difesa contro le malattie delle api attraverso il potenziamento dell'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna;

2°) adeguata protezione doganale per il miele italiano in misura non inferiore al 130 per cento *ad valorem*;

3°) esenzione totale dai tributi fiscali sullo zucchero destinato alla fabbricazione del melittosio;

4°) applicazione di provvedimenti di polizia sanitaria per il commercio interno del miele;

5°) propaganda, anche dal punto di vista sanitario, per l'estensione del consumo del miele nell'alimentazione, specialmente dei bambini e dei tubercolotici, essendo provato che il miele influisce notevolmente in senso benefico come mezzo coadiuvante la cura e la prevenzione della malattia ».

RISPOSTA. — « Per la difesa contro le malattie delle api, oltre l'ordinario potenzia-

mento dell'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna — potenziamento che avrà quest'anno una migliore impostazione per le accresciute disponibilità di bilancio — sono stati istituiti nuovi Consorzi provinciali apistici e riordinati e resi efficienti con appositi contributi, alcuni di quelli già esistenti. Come è noto i Consorzi apistici hanno principalmente lo scopo di prevenire e combattere ogni malattia che possa danneggiare l'apicoltura.

« Nelle regioni apistiche più importanti sono stati organizzati e svolti, col finanziamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, importanti corsi pratici di apicoltura, con particolare riguardo alla conoscenza delle principali malattie delle api e dei mezzi più moderni di lotta. Uno speciale corso teorico-pratico per esperti apistici delle malattie delle api è stato, inoltre, tenuto dall'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna.

« Sin dallo scorso marzo, non appena delineata la crisi del prezzo del miele italiano conseguente all'importazione di miele argentino, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sede di revisione di trattati commerciali presso il competente Ministero del commercio con l'estero, ha sostenuto la necessità di un dazio d'importazione nella misura almeno dell'80 per cento *ad valorem*.

« La esenzione dei tributi fiscali sullo zucchero destinato alla preparazione del melitossio è stata sin dal maggio del 1946 oggetto di particolare interessamento da parte dell'Amministrazione dell'agricoltura per cui l'attuale richiesta di esenzione totale non può non trovare la piena adesione e il motivato appoggio di questa Amministrazione.

« L'applicazione, infine, di provvedimenti di polizia sanitaria pel commercio interno del miele, nonché la propaganda pel consumo del miele nell'alimentazione ai bambini e tubercolotici, rientra nei compiti statutari dei Consorzi apistici e della Federazione dei consorzi medesimi.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conscio dell'importanza del patrimonio apistico e della opportunità che esso sviluppi ed incrementi, non ha mancato e non mancherà di vigilare e prontamente operare affinché i problemi inerenti trovino la migliore e sollecita soluzione nell'ambito delle disponibilità di mezzi e nel quadro dell'economia del Paese ».

Il Ministro
SEGNÌ.

TURCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare contro l'invadenza del prefetto di Piacenza, il quale, dopo di aver sostenuto, solo in apparenza, la posizione assunta dall'Amministrazione comunale di Ponte dell'Olio che, con voto espresso del Consiglio comunale, aveva ricusato l'accettazione di un segretario comunale proposto dal Ministero dell'interno, e dopo di aver provveduto, in accordo con l'Amministrazione stessa, alla assegnazione di altro segretario — tuttora in servizio — ripresenta, ora, la prima candidatura ed ingiunge al sindaco di accettarla sotto minaccia di prigione in caso di rifiuto.

« Notisi bene che il segretario attualmente in servizio è riuscito, in pochi mesi di attività, a guadagnarsi la stima e la considerazione dell'Amministrazione, mentre quello proposto dal Ministero e riproposto, ora, dal prefetto, essendo nativo del posto e quindi molto noto, è invisibile, sia alla Amministrazione, che alla stragrande maggioranza della cittadinanza.

« Aggiungasi al riguardo che, in forza dell'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447, che abroga il quarto comma dell'articolo 1 *sub* 182 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 1 *sub* 184 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali, è stata tolta al Ministero dell'interno la facoltà di coprire per trasferimento i posti vacanti di segretario comunale e che, ai sensi dell'articolo 24 della legge 9 giugno 1947, n. 530, per l'assegnazione e il trasferimento di sede dei segretari comunali, il Ministero dell'interno provvede su richiesta o previo parere dell'Amministrazione interessata ».

RISPOSTA. — « Nel mese di marzo ultimo scorso il Ministero provvedeva a richiedere, per il tramite del prefetto di Piacenza, il prescritto parere dell'Amministrazione comunale di Ponte sull'Olio in ordine all'assegnazione a quel comune (grado VI) del segretario comunale di I classe (grado VI) Sartori Antonino. Stante l'avviso contrario espresso dall'Amministrazione la Prefettura di Piacenza conferiva l'incarico della temporanea reggenza al segretario di II classe (grado VII) Bionda Artemio. Si osserva che non potrebbe consentirsi il mantenimento al predetto comune del segretario di II classe Bionda Artemio, in quanto la sede è di grado superiore a quello rivestito dal segretario, mentre si rileva dalla deliberazione del Consiglio comunale, che esso, pure avendo riconosciuto che il segretario

Sartori è elemento ineccepibile sotto ogni riguardo, come consta anche al Ministero, ha deciso, a maggioranza, di rifiutarlo (9 contro 7) provocando l'allontanamento dall'aula di due consiglieri, i quali hanno dichiarato di rassegnare le dimissioni.

« Si rileva infine, che l'articolo 24 della legge 9 giugno 1947, n. 530, non ha privato il Ministero della facoltà di trasferire i segretari da una ad altra sede, subordinando solo l'assegnazione del personale alla richiesta od al parere preventivo delle Amministrazioni comunali interessate, parere che, peraltro, non è vincolante.

« Non risulta, allo stato, che il comportamento del prefetto sia stato contrario alle leggi vigenti, e, pertanto, esso non appare in alcun modo censurabile ».

Il Ministro
SCELBA.

TURCHI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere le ragioni che hanno consigliato l'esclusione dai Comitati provinciali dei prezzi, riformati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, del sindaco del comune Capoluogo, e per sapere se si intende riparare alla manchevolezza, in considerazione degli inconvenienti che produce tale esclusione ».

RISPOSTA. — « Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, la composizione dei Comitati provinciali dei prezzi è stata ridotta, in confronto a quella preesistente, al fine precipuo di renderne più efficiente e snella la funzionalità.

« Infatti a far parte dei detti organismi provinciali sono stati chiamati, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo suddetto, solamente i dirigenti degli Uffici economici, tecnici e finanziari delle rispettive provincie.

« È da considerare che tale innovazione, peraltro, si è resa possibile in quanto con il provvedimento stesso è stata costituita, in ogni provincia, una Commissione consultiva dei prezzi, allo scopo di dare ai Comitati provinciali l'ausilio di una istruttoria tecnica nelle varie materie da trattare.

« Quest'ultimo organismo accoglie una rappresentanza dei consumatori e degli utenti e pertanto la tutela di queste categorie risulta operante sia per la partecipazione diretta all'istruttoria tecnica delle proposte da sottoporre al Comitato e sia attraverso il controllo dell'istruttoria stessa rivolto ad evitare che

questa evada dall'ambito entro cui deve svolgersi e si risolva in danno degli interessi generali delle categorie predette.

« Per disposizione di legge, i rappresentanti dei consumatori e degli utenti in seno alle commissioni consultive sono nominati dai prefetti delle rispettive provincie e nulla vieta quindi che a far parte delle commissioni predette possa essere chiamato il rappresentante dell'Associazione dei comuni, che può essere quello del comune capoluogo, come è avvenuto per la provincia di Roma.

« Dettagliate e precise disposizioni comunque sono state impartite affinché nelle commissioni in parola risultino adeguatamente rappresentate tutte le organizzazioni interessate alla tutela dei consumatori e degli utenti.

« Si assicura tuttavia che in occasione di una revisione delle disposizioni legislative in merito alla composizione di tali Comitati, non si mancherà di prendere in considerazione la proposta ».

Il Sottosegretario di Stato
CAVALLI.

TURCHI. — *Al Ministro degli interni.* — « Per conoscere se la disposizione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 207, riguardante l'applicazione delle sospensioni cautelative al personale civile non di ruolo dello Stato colpito da mandato di cattura debba intendersi estesa, in forza del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, anche ai medici condotti, ostetrici e veterinari ».

« **RISPOSTA.** — « Il principio della sospensione cautelare di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, è già in vigore per i dipendenti comunali di ruolo ai sensi dell'articolo 249 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 aprile 1934, n. 383, esteso ai sanitari condotti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sanitarie 9 agosto 1934, n. 186.

« Il provvedimento di sospensione cautelare previsto dal citato articolo 6 è estensibile anche ai sanitari non di ruolo degli enti locali mediante disposizioni da inserire dalle singole amministrazioni nei propri regolamenti organici ai termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

« L'applicabilità delle norme in discorso (esclusi i concorsi speciali) ai sanitari condotti ha già formato oggetto di circolare diretta ai prefetti d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

Il Ministro
SCELBA.

VERONESI, TOMMASI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza degli aumenti concessi recentemente dai comuni capiluogo di provincia del Triveneto e da altri grossi comuni ai propri dipendenti; e, in caso affermativo, per sapere se, dato che i comuni predetti sono in gran parte deficitari, sia intenzione del Ministero di concorrere nella spesa.

« Si fa notare, infatti, che i miglioramenti concessi dai comuni predetti tendono, come è ovvio e giusto, a generalizzarsi; ma sarebbe ingiusto che una parte dei comuni potesse procedere con minor ponderazione di altri, perché si sente garantita da un sicuro intervento dello Stato ».

RISPOSTA. — « Da parte di questo Ministero non è stata data alcuna autorizzazione ai comuni capoluoghi di provincia del Triveneto o ad altri comuni per la concessione di aumenti o di acconti su futuri miglioramenti del trattamento economico al dipendente personale.

« Anzi, in precedenti occasioni, in seguito alla adozione di deliberazioni del genere da parte di alcuni enti locali fu richiamata, con apposita circolare, di cui si unisce copia, l'attenzione dei prefetti sulla illegittimità della concessione di miglioramenti economici non consentiti dalla legge ».

Il Ministro
SCELBA.

VERONESI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere il significato da attribuire alla diversa dizione usata nel decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, articolo 3, lettera *b*) (« degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo degli E.C.A. ») e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 6 maggio 1947, n. 355, articolo 1, lettera *a*) (« iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli E.C.A. »), riguardanti entrambi la concessione del caropane a favore di determinate categorie.

« Nella seconda dizione sembra essere richiesta la contemporanea esistenza dei due requisiti, che, secondo la prima dizione e secondo il buon senso, dovrebbero bastare separatamente a dare il diritto al caropane ».

RISPOSTA. — « Le direttive per l'interpretazione e l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, recante norme per il prezzo del pane e della pasta furono impartite dal Ministero del tesoro con la circolare 10 marzo 1945, n. 106600.

« Dopo la pubblicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355, contenente nuove norme per la corresponsione della indennità caropane, nulla è stato innovato in materia.

« Comunque, nessun dubbio è stato finora sollevato al riguardo ».

Il Ministro
SCELBA.

VIOLA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non intenda autorizzare il Commissario generale per le onoranze ai caduti ed estendere il contributo previsto dal decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, anche per la traslazione delle salme dei militari caduti o deceduti al servizio dell'ex repubblica sociale; e ciò per dar prova che dinanzi al lutto e al dolore delle famiglie, la valutazione umana si antepone alla valutazione politica ».

RISPOSTA. — « Il problema viene ad avere una diversa soluzione secondo il punto di vista dal quale si consideri.

« Sotto l'aspetto politico-giuridico, l'invocata estensione sarebbe contraria alla lettera ed allo spirito del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, che prevede il contributo dello Stato per la traslazione delle salme di militari « caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45 ».

« Evidentemente non può essere considerata « causa di servizio » la lotta svolta contro le Forze armate dello Stato. Ma se, all'infuori del diritto, si voglia esaminare la questione dal punto di vista umano, nel quadro del rispetto dovuto ai morti e della considerazione che pur si impone verso i familiari che invocano per i loro cari una normale sepoltura, se ne possono derivare concrete proposte, da attuarsi a mezzo di organi assistenziali.

« In tal senso è stata interessata la Croce rossa italiana, che, in virtù della sua organizzazione e dei suoi compiti d'istituto, appare più idonea ad assumere opportune iniziative in questo campo.

« La risoluzione del problema porterà, così, ancor un elemento a quella pacificazione degli animi, che deve coronare il superamento di un tristissimo periodo della storia del nostro Paese ».

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio*
ANDREOTTI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno modificare le norme fissate per l'esazione dell'imposta sullo zucchero destinato alla fabbricazione delle marmellate.

« Mentre il ribasso del prezzo dello zucchero avrebbe potuto sensibilmente ridurre il prezzo delle conserve, l'attuale condizione che impone di assolvere l'imposta non all'atto dell'estrazione dello zucchero dal magazzino fiduciario doganale, ma all'atto dell'estrazione del prodotto finito, comporta, specialmente per le piccole industrie, prelievi, saggi, assaggi, spedizioni, contestazioni, che incidono tanto sul costo da ridurre o annullare il possibile ribasso del prezzo del prodotto.

« L'interrogante chiede, pertanto, all'onorevole Ministro se, senza mutare l'attuale sistema che per talune fabbriche può presentare dei vantaggi, non ritenga però opportuno esonerare da tale sistema di campionamenti chi assolve l'imposta dovuta sullo zucchero all'atto della estrazione dal magazzino fiduciario per impiegarlo poi sotto la continuativa vigilanza finanziaria ».

RISPOSTA. — « In merito a quanto prospettato giova premettere che l'articolo 2 dell'allegato B al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 223 e l'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 25 novembre 1945, n. 1286, prescrivono che le marmellate, per essere ammesse al beneficio della riduzione della metà dell'imposta di fabbricazione e dell'addizionale dello zucchero impiegato nella loro fabbricazione, devono avere una percentuale di zucchero aggiunto non superiore al 65 per cento ed un tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito (zucchero naturale della frutta e zucchero aggiunto) non inferiore al 65 per cento.

« L'accertamento dei requisiti in parola non può essere effettuato se non sottoponendo ad esame chimico (da parte dei laboratori chimici delle dogane) i campioni prelevati dalle marmellate in lavorazione e ciò sia che il pagamento delle imposte predette convenga al momento dell'estrazione dello zucchero dal magazzino fiduciario, sia che il pagamento stesso abbia luogo all'atto dell'immissione al consumo delle marmellate.

« In entrambi i casi, infatti, l'Amministrazione deve accertare la regolarità, agli effetti fiscali, dei prodotti per i quali è concessa l'agevolezza, pertanto, ove si accogliesse la

proposta di non far luogo al prelevamento dei campioni ed agli accertamenti analitici quando le imposte sono corrisposte all'atto dell'estrazione dello zucchero dall'apposito magazzino fiduciario di fabbrica, alla Amministrazione non riuscirebbe possibile accertare l'esistenza delle condizioni necessarie per accordare la riduzione del 50 per cento dell'imposta medesima.

« Non si appalesa quindi l'opportunità di addivenire alla attuazione della modifica ».

Il Ministro
VANONI.

ZANFAGNINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se sia vero che la riduzione delle tariffe ferroviarie per gli impiegati dello Stato e le loro famiglie sia stata recentemente abbassata dal 50 al 40 per cento e, se vero, se il Governo ritenga che proprio in questo momento in cui si chiedono miglioramenti per gli statali, sia il caso di diminuire tale riduzione o non sia invece da elevarla dal 50 al 70 o 60 per cento, giusta quanto concesso a talune categorie ».

RISPOSTA. — « La riduzione del 50 per cento per i viaggi degli impiegati dello Stato e loro famiglie, sia per servizio che per motivi privati non è stata diminuita recentemente. Invero essa è attualmente sempre del 50 per cento e per un numero illimitato di viaggi, malgrado le ristrettezze dell'esercizio ferroviario.

« Allo scopo di ridurre, almeno parzialmente, il grave disavanzo delle ferrovie dello Stato, che ascende ad oltre 60 miliardi, è allo studio un'ampia riforma della tassazione di tutti i trasporti viaggiatori e merci sulle ferrovie con l'aggiornamento del sistema tariffario anche in analogia a quanto viene praticato all'estero, in tutte le aziende ferroviarie, con la generale compressione degli sconti concessi e con migliore perequazione dei ribassi a favore di categorie di persone disagiate, come ad esempio quella dei pensionati statali.

« Comunque, tutta la materia è oggetto di studio presso gli organi ferroviari e finanziari e non si mancherà di tener conto dei diversi aspetti della questione ».

Il Ministro
CORBELLINI.